

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XIV
N. 1

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

*Comunicata alla Presidenza
il 4 luglio 1994*

VOLUME II
TOMO IV

12-CDC-RGS-0001-0

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1994



CORTE DEI CONTI

— SEZIONI RIUNITE —

**DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

*Comunicata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica il 4 luglio 1994 (documento XIV n. 1)*

VOLUME II

TOMO IV

La presente relazione deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, si articola nei seguenti volumi e tomi:

VOLUME I - Tomo I: *Decisione; Premessa alla relazione (M. Carabba); Andamenti della finanza pubblica nel 1993 (M. Pala); Legislazione di spesa e mezzi di copertura (P. Neri); Il bilancio dello Stato: risultati del 1993 (M. Falcucci, G. Bellisario) - Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti (G. Caianiello); Riordino delle partecipazioni pubbliche e stato delle privatizzazioni (F. Serino); Gestioni fuori bilancio (C. Astraldi); Attività normativa del Governo (G. D'Auria); Attività dei comitati interministeriali (G. Cogliandro); Organizzazione della pubblica amministrazione (M. Meloni, per la parte generale e, per la parte speciale, C. Astraldi, G. Bellisario, V. Rizzo, A.M. Carbone, E. Schlitzer); Personale (G. D'Auria); Attività contrattuale (P. De Franciscis); L'unione europea (C. Geraci); Finanza locale (C. Astraldi).*

Appendice statistica al Tomo I

Tomo II: *La gestione del patrimonio (A. Buscema) - Le occupazioni senza titolo di beni immobili (A. Buscema); Gestione dei magazzini della difesa (G. Caianiello).*

Tomo III: *Relazione al Parlamento e ai Consigli regionali sulla gestione finanziaria delle regioni per l'esercizio 1993 (R. Arrigoni, correlatori A. Libano, P. Silvestri, P. Della Ventura, A. Lupi).*

VOLUME II - I capitoli relativi ai Ministeri vengono suddivisi, per finalità pratiche, in cinque tomi contraddistinti dalle aggregazioni che seguono; in ogni singolo tomo l'ordine dei ministeri fa riferimento all'elencazione adottata nella legge di approvazione del bilancio di previsione:

Tomo I: *Presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri istituzionali:*

Presidenza del Consiglio dei ministri (M. Meloni); Ministero di grazia e giustizia (V. Rizzo); Ministero degli affari esteri (F. De Filippis); Ministero dell'interno (E. Schlitzer); Ministero della difesa (F. De Filippis).

Tomo II: *Ministeri finanziari:*

Ministero del tesoro (P. Neri); Ministero delle finanze (G. Bellisario); Ministero del bilancio e della programmazione economica (C. Chiappinelli).

Tomo III: *Politica sociale:*

Ministero della pubblica istruzione (G. Aurisicchio); Ministero del lavoro e della previdenza sociale (G. Guarino); Ministero della sanità (G. Guarino); Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (F. Turina).

Tomo IV: *Settori produttivi:*

Azienda dei monopoli di Stato (M. Santoro); Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (R. Arrigoni); Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (F. De Filippis); Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (M. Pala); Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (A.M. Carbone); Ministero del commercio estero (M. Pala); Ministero del turismo e spettacolo (G. Aurisicchio).

Tomo V: *Assetto del territorio:*

Ministero dei lavori pubblici - Stato di attuazione delle leggi 18/5/89, n. 183 e 7/8/90, n. 253 (Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) (C. Astraldi); Azienda nazionale autonoma delle strade (C. Astraldi); Ministero dei trasporti (C. Astraldi); Ministero della marina mercantile (C. Astraldi) - Programma quadriennale di potenziamento delle capitanerie di porto (M. Santoro); Ministero per i beni culturali ed ambientali - Programma triennale per la valorizzazione dei beni culturali (M. Santoro); Ministero dell'ambiente - Programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente (M. Santoro).

VOLUME III - Tomo I: *Analisi speciali*

La spesa sanitaria (C. Chiappinelli); Previdenza (G. Guarino); Le aree depresse (C. Chiappinelli); Le erogazioni alle imprese nel 1992 e nel 1993 a carico del bilancio statale (A.M. Carbone); Fondi di rotazione gestiti al di fuori dell'amministrazione dello Stato (A.M. Carbone); Programma straordinario di edilizia penitenziaria (P. De Franciscis); Istituti penitenziari di Asinara e Pianosa (F. Turina).

Tomo II: *Cooperazione allo sviluppo* (F. Balsamo).

VOLUME IV - *Relazione annuale sui profili finanziari della riforma della scuola elementare* (A. Buscema).

VOLUME V - *Decisioni e relazioni sui rendiconti generali delle Regioni ad autonomia speciale (Trentino-Alto Adige - C. Chiappinelli; Friuli V.G. - F. Turina), e delle Province autonome di Trento (E. Schlitzer) e Bolzano (G. Guarino).*

VOLUME VI - *Referti specifici presentati al Parlamento dal giugno 1993 al maggio 1994 - Documentazione di rilievo.*

L'analisi gestoria è accompagnata da prospetti e tabelle elaborati dal sistema informativo integrato Corte dei conti - R.G.S., nonché dal C.E.D. del Servizio Relazioni al Parlamento.

L'attività di documentazione e di «editing» è stata coordinata dalla dott.ssa Luigia Privitera Recanatesi.

AVVERTENZA

Il testo di ogni capitolo dei Ministeri è preceduto da un prospetto relativo ai dati essenziali della gestione di competenza, quali risultano all'atto della definitiva chiusura del conto consuntivo.

Alla fine di ogni capitolo sono allegate, altresì, tavole illustrative che consentono un'analisi dinamica della gestione finanziaria dei singoli ministeri secondo la classificazione economica.

L'analisi per riga configura una sequenza di dati e indicatori utili per la valutazione delle capacità di spesa dell'amministrazione, distintamente per la competenza e per la cassa.

In termini di competenza di particolare rilevanza sono i dati relativi alla massa impegnabile (somatoria degli stanziamenti definitivi di competenza e dei residui totali di stanziamento relativi all'esercizio precedente), nonché gli impegni totali sulla stessa «massa» (calcolati sommando gli impegni effettivi su competenza agli impegni su residui di stanziamento). Un indicatore sintetico della gestione è fornito dal rapporto tra impegni totali e massa impegnabile.

In termini di cassa è di primaria importanza il valore della massa spendibile, ottenuto come sommatoria degli stanziamenti definitivi di competenza e dei residui iniziali sia propri che di stanziamento. Significativi indicatori della capacità gestoria si rinvengono nel rapporto tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa, nonché tra pagamenti totali e massa spendibile.

L'analisi per colonna prende in considerazione la classificazione economica della spesa a livello di categorie, di titoli e di spesa finale. Tra le categorie prese in esame nella prospettazione, assumono speciale rilievo le seguenti: II (Personale in attività di servizio), IV (Acquisto di beni e servizi), V (Trasferimenti di parte corrente), XII (Trasferimenti in conto capitale).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

INDICE

Amministrazione autonoma dei Monopoli

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	9
2. — Aspetti finanziari della gestione 1993	»	10
3. — Azienda Tabacchi	»	12
4. — Azienda Sali	»	16
5. — Azienda Chinino	»	16
6. — Lotterie nazionali	»	17
7. — Servizio del gioco del lotto	»	17
8. — Rapporto amministrazione dei Monopoli-ATI S.p.A.	»	18
9. — Attività contrattuale	»	19

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	21
2. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la funzione di regolazione del servizio pubblico	»	21
3. — La riforma del Ministero attuata con la legge 29 gennaio 1994, n. 71	»	24
4. — Gli aspetti della gestione	»	25

Ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	33
2. — Considerazioni generali	»	34
3. — I profili contabili	»	35
4. — Profili organizzativi	»	36
5. — La gestione finanziaria	»	40
6. — La gestione dei residui	»	44
7. — Il personale	»	46
8. — L'attuazione dei programmi d'investimento	»	53
9. — Conclusioni	»	55
Ordinanza n. 169	»	57

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	65
2. — Aspetti finanziari della gestione	»	67
3. — Organizzazione	»	74
4. — Attività contrattuale	»	75

Ministero industria, commercio e artigianato

1. — Premessa e considerazioni generali	<i>Pag.</i>	93
2. — La formazione del rendiconto 1993	»	105
3. — Le risultanze del rendiconto 1993	»	106

Ministero del commercio con l'estero

1. — Considerazioni generali	<i>Pag.</i>	159
2. — Aspetti finanziari della gestione	»	161
3. — Profili dell'attività ministeriale	»	164
4. — Organizzazione	»	170

Ex Ministero del turismo e dello spettacolo

1. — Innovazioni normative	<i>Pag.</i>	181
2. — Aspetti finanziari della gestione - Dati complessivi	»	185
3. — Profili di attività istituzionale	»	187
4. — Organizzazione dei servizi e personale	»	189
5. — Conclusioni e prospettive	»	191

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI

- Sommario: — **1 Premessa:** 1.1 *Assetto dell'Amministrazione;*
2. Aspetti finanziari della gestione 1993: 2.1 *Entrate;* 2.2 *Spese: Stanziamenti, impegni, pagamenti;* 2.3 *Residui;* 2.4 *Struttura bilancio;*
3. Azienda Tabacchi: 3.1 *Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui;* 3.2 *Attività gestionale;*
4. Azienda Sali: 4.1 *Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui;* 4.2 *Attività gestionale;*
5. Azienda Chinino: 5.1 *Dati finanziari;*
6. Lotterie Nazionali;
7. Servizio del Gioco del Lotto;
8. Rapporti Amministrazione dei Monopoli – ATI S.p.A;
9. Attività contrattuale.

1. Premessa

1.1 Anche nel 1993 è continuato il clima di incertezza sul futuro assetto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che perdura dal 21 gennaio del 1992, data di emanazione del primo decreto-legge di trasformazione in Società per Azioni (1).

Non essendo nel corso del 1992 intervenuta la conversione in legge, con deliberazione in data 18 febbraio 1993 il CIPE ha indicato le procedure atte a realizzare la trasformazione dell'Amministrazione in Società per Azioni ed ha disposto la ricostituzione degli originari organismi istituzionali modificati dai decreti-legge succedutisi nel tempo.

Constatato il permanere di una situazione di stallo che non giova alla gestione finanziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto un disegno di legge nel dicembre 1993.

In effetti, i motivi che ostacolano concretamente la trasformazione suindicata possono riassumersi da un lato nella particolare configurazione giuridica di parte dell'attività dell'Amministrazione, funzionalmente collegata all'esercizio del monopolio fiscale nel territorio italiano e pertanto diretta al perseguimento di rilevantissimi interventi pubblici che rendono all'erario almeno 10.000 miliardi l'anno e, dall'altro, nella eventuale diversa collocazione del personale in esubero che, per il tipo di qualifiche rivestite e per l'accenramento solo su certe aree del territorio nazionale, offre scarsa possibilità di un'utilizzazione diversa.

Mentre sul primo aspetto la soluzione prospettata (2) ha raccolto larghi consensi, il nodo sulla collocazione futura del personale in esubero continua a non trovare soluzione.

Sul punto, è opportuno ricordare che l'esubero di personale deriva da ripetute disposizioni legislative che hanno imposto all'Amministrazione l'assunzione dei dipendenti privati e degli operai stagionali addetti alla lavorazione del tabacco e alla raccolta del sale. L'introduzione di nuove tecnologie a basso contenuto di addetti e la diminuzione nella domanda dei prodotti del Monopolio hanno, negli ultimi anni, evidenziato maggiormente il sovradimensionamento degli organici soprattutto operai, non assorbiti neppure dal blocco del «turn over».

Il disegno di legge, nell'intento di superare l'«impasse» istituzionale di cui si è fatto cenno individua le attività produttive e commerciali in atto condotte dall'Amministrazione che, pur restando di monopolio dello Stato, per il loro esercizio devono essere affidate in concessione alla Società per azioni derivata che le esercita in forma di impresa, ed inoltre specifica le attività che, pur restando di monopolio dello Stato, possono essere affidate in concessione a terzi secondo la valutazione del Ministro delle finanze;

1) La successione dei decreti-legge è la seguente: D.L. 21 gennaio 1992 n. 14; D.L. 20 marzo 1992 n. 237; D.L. 20 maggio 1992 n. 293; D.L. 21 luglio 1992 n. 345; D.L. 20 ottobre 1992 n. 413; D.L. 19 dicembre 1992 n. 486.

2) Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle competenze fiscali.

conferma infine la vigente normativa per la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi attraverso l'apposito Consorzio. In concomitanza alla soppressione dell'Amministrazione autonoma è prevista l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle Finanze, di uno speciale Ufficio avente il compito di svolgere le attività amministrative di vigilanza e di controllo fiscale, riservate allo Stato, nonché l'amministrazione alle partecipazioni societarie e la gestione stralcio, unitamente alla trattazione amministrativa della situazione relativa al rapporto di lavoro del personale già appartenente all'Amministrazione dei monopoli. Lo stesso ufficio provvederà a rilasciare le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati tenendo conto del piano della rete commerciale preposta dalla società concessionaria.

La procedura relativa alla concretizzazione della trasformazione in S.p.A. non è intesa ad escludere che uno o più gruppi multinazionali del settore possano acquistare una parte del pacchetto azionario, fermo restando allo Stato il ruolo di socio di maggioranza.

Sull'eventuale assorbimento del personale in esubero da parte del Ministero delle Finanze, in misura eventualmente ridotta in relazione ad una politica di prepensionamenti, il disegno di legge non individua soluzioni operative.

2. Aspetti finanziari della gestione 1993

2.1 A fronte di entrate presunte per 3.943,8 miliardi di cui 3.522,2 miliardi di parte corrente, 70,9 miliardi in conto capitale e 350,35 miliardi dalle gestioni speciali ed autonome, le entrate accertate (riscosse e da riscuotere) sono ammontate a 3.839,3 miliardi di cui 3.514 miliardi di parte corrente e 70,9 miliardi in conto capitale; per accensione di prestiti risultano solo residui per 30,3 miliardi mentre le gestioni speciali ed autonome hanno dato un gettito di 254,4 miliardi.

Il raffronto con i dati del precedente esercizio, che aveva evidenziato un aumento medio delle entrate del 13,3% rispetto al 1991, conferma la tendenza all'aumento che nel 1993 è stato mediamente del 7,5% rispetto al precedente esercizio.

2.2 Sul versante della spesa, mentre le previsioni davano 3.219 miliardi di spese correnti, 128,3 miliardi di spese in conto capitale, 3,6 miliardi di rimborso di prestiti e 350,35 miliardi di spese per le gestioni speciali ed autonome, i dati di consuntivo hanno evidenziato previsioni definitive di spesa per 3.460,4 miliardi per le spese correnti e 129,2 miliardi di spese in conto capitale, per un ammontare di 3.589,6 miliardi, 57,2 miliardi in meno del 1992 e quasi 37 miliardi in più del 1991. I dati riguardanti il rimborso dei prestiti sono stati ovviamente confermati e, analogamente, le gestioni speciali ed autonome riportano l'ammontare globale delle entrate. Gli stanziamenti complessivi per il 1993 sono quindi ammontati a 3.943,8 miliardi.

Aggiungendo alle dotazioni di competenza i residui provenienti dai precedenti esercizi la massa spendibile del titolo I delle spese correnti è ammontata a 4.979,6 miliardi con un'autorizzazione di cassa limitata a 3.796,8 miliardi mentre quella del Titolo II di conto capitale è ammontata a 438,4 miliardi, con un'autorizzazione di cassa di 243,1 miliardi.

Le gestioni speciali ed autonome hanno potuto contare su una massa spendibile di 581,7 miliardi, ridotta a 441,2 miliardi dall'autorizzazione di cassa fissata a tale cifra.

Complessivamente la massa spendibile di 6.003,3 miliardi, comprensiva anche dei 3,6 miliardi di rimborsi di prestiti - non toccati dalle limitazioni alle dotazioni di cassa - si è ridotta a 4.484,7 miliardi.

Il raffronto con i precedenti esercizi evidenzia un netto aumento nella massa spendibile (1991 = 5.233,4 miliardi; 1992 = 5.496,6 miliardi) derivante dal consistente aumento dei residui cresciuti nei precedenti esercizi dai 1.689,4 miliardi del 1991 ai 1.875,4 miliardi del 1992 per raggiungere all'1.1.93 i 2.059,5 miliardi.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate accertate	3.839,3
Stanziamanti definitivi	3.943,8
Impegni complessivi	3.839,3
Pagamenti complessivi (competenza + residui)	3.692,2
Residui complessivi	2.206,6
Avanzo di gestione (cap.153)	252
Economie	104,5

Prima però di trattare dei residui, e dell'ulteriore aumento registratosi al 31.12.93, si segnala l'ammontare complessivo degli impegni, pari a 3.839,3 miliardi e dei pagamenti, pari a 3.692,2 miliardi.

Gli impegni di parte corrente sono ammontati a 3.452,2 miliardi di cui 1.185,9 sulla competenza, mentre quelli in conto capitale sono ammontati a 129,2 miliardi di cui 99,2 miliardi sulla competenza; sulle gestioni speciali ed autonome risultano impegni per 254,4 miliardi, di cui 177,4 miliardi sulla competenza. Rispetto agli esercizi precedenti gli impegni complessivi sono aumentati del 40% rispetto al 1991 e del 25% rispetto al 1992.

I pagamenti hanno complessivamente raggiunto i 3.692,2 miliardi di cui 2.376,8 miliardi sulla competenza.

In particolare, i pagamenti di parte corrente sono ammontati complessivamente a 3.316,5 miliardi, di cui 2.266,2 si riferiscono alla competenza, mentre quelli in conto capitale sono ammontati a 120,3 miliardi, 30 dei quali sulla competenza; sono stati rimborsati prestiti per 3,6 miliardi mentre i pagamenti effettuati sulle gestioni speciali ed autonome sono ammontati a 251,9 miliardi, di cui 77 miliardi circa sulla competenza.

Rispetto ai precedenti esercizi 91 e 92 i pagamenti complessivi evidenziano un aumento rispettivamente del 21% e del 6% circa.

Rispetto al volume complessivo degli impegni, i pagamenti effettuati nel corso del 1993 rappresentano circa il 96%, che si riduce al 61,5% dell'intera massa spendibile e all'82,3% delle autorizzazioni di cassa.

2.3 I residui complessivi sono ammontati a 2.206,6 miliardi di cui 1.654,8 miliardi si riferiscono alla parte corrente e 318 miliardi al conto capitale. I residui delle gestioni speciali ed autonome sono ammontati a 233,6 miliardi.

Per quanto si riferisce in particolare alla competenza i residui di parte corrente sono ammontati a 1.185,9 miliardi, mentre quelli in conto capitale sono ammontati a 99,2 miliardi; i residui sulla competenza delle gestioni speciali ed autonome sono ammontati a 177,4 miliardi.

Le economie complessive hanno raggiunto i 104,5 miliardi.

Rispetto agli esercizi 1991 e 1992 l'aumento registrato nei residui complessivi è, rispettivamente, di quasi il 18% e del 7,1%.

2.4 La struttura del bilancio dei Monopoli per l'anno 1993 è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella del precedente esercizio finanziario.

La legge 23.12.92 n. 501, approvativa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 non ha introdotto modifiche, né modifiche ha apportato la legge 9.11.93 n. 445 che detta disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato.

A seguito di variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio sono stati istituiti nuovi capitoli nello stato di previsione delle entrate: il cap. 168, riguardante una sovvenzione straordinaria per il fondo d'incentivazione di cui al D.P.R. 1.2.86 n. 13 e il cap. 510, relativo a un contributo straordinario dello Stato per l'aumento del capitale sociale dell'A.T.I. S.p.A.

Anche nello stato di previsione della spesa risulta istituito un nuovo capitolo: si tratta del cap. 505 (spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla L. 14.5.91 n. 219).

3. Azienda Tabacchi

3.1 Nell'Azienda Tabacchi a fronte di entrate inizialmente preventivate in 2.948 miliardi, elevati a 3.113 miliardi in conseguenza di variazioni apportate in corso d'esercizio, soprattutto per effetto di maggiori proventi realizzati sui capitoli 101 e 103 (riguardanti, rispettivamente, i proventi della fabbricazione e distribuzione di tabacchi nazionali ed esteri nonché proventi diversi e recupero fondi relativi all'Azienda Tabacchi) - le somme accertate (riscosse e da riscuotere) sono ammontate, al 31.12.1993 complessivamente a 3.161,9 miliardi, con un aumento, rispetto al 1994, del 9,8%.

Alla stessa data i residui complessivi sono ammontati a 476,8 miliardi con una riduzione, rispetto al 1992, del 17% circa.

Sul versante delle spese, a fronte di stanziamenti inizialmente preventivati in 2.241,5 miliardi, gli stanziamenti definitivi sono ammontati a 2.400,6 miliardi (di cui 2.336,2 miliardi di parte corrente e 64,4 miliardi in conto capitale) in conseguenza di variazioni apportate in aumento, soprattutto sul capitolo 195 riguardante l'acquisto di tabacchi lavorati da Paesi della CEE; rispetto allo scorso esercizio, mentre è rimasto invariato lo stanziamento definitivo delle spese in conto capitale, le spese correnti sono aumentate di 236,7 miliardi, pari all'11,3%.

Gli impegni complessivi sono ammontati a 2.312 miliardi (di cui 2.247,6 miliardi di parte corrente e 64,5 miliardi in conto capitale) mentre i pagamenti complessivi hanno raggiunto i 2.201,2 miliardi (di cui 2.159,2 miliardi di parte corrente - compresi 1.507,6 miliardi sulla competenza - e 42 miliardi in conto capitale, tutti sui residui) su una massa spendibile di 3.636 miliardi, ridotta a 2.619,8 miliardi dalle limitazioni apportate con le autorizzazioni di cassa. Anche gli impegni e i pagamenti risultano in aumento rispetto allo scorso esercizio; infatti, nel 1992 gli impegni e i pagamenti sono ammontati rispettivamente a complessivi 1.586,5 miliardi e a 2.163 miliardi (di cui 1.341 miliardi sulla competenza).

L'aumento degli impegni e dei pagamenti, verificatosi nel corso del 1993 rispetto al precedente esercizio, non ha compensato l'aumento degli stanziamenti per cui anche i residui complessivi (1.346,2 miliardi) evidenziano un incremento rispetto al 1992 di 110,8 miliardi pari all'8,9% di aumento. Come sempre, la quasi totalità dei residui si riferisce alla III categoria del titolo I delle spese correnti nella quale confluiscono tutte le attività dirette ad incrementare la produzione e la commercializzazione dei tabacchi.

3.2 Passando dai dati finanziari all'attività gestionale nell'esercizio 1993 i volumi di produzione sono passati da tonnellate 54.646 a 55.790 (con un incremento del 2,09%), ed i volumi di vendita dei prodotti del Monopolio (nazionali e su licenza), nello stesso periodo, sono passati da tonnellate 54.699 a tonnellate 53.355 con un decremento del 2,45%.

Le vendite dei tabacchi lavorati italiani sono passate da tonnellate 43.658 a 40.848 con un decremento del 6,43%.

I ricavi aziendali (c.d. quota fornitore) per vendita ordinaria di tabacchi prodotti dal Monopolio, nazionali e su licenza, hanno avuto il primo un incremento a valore del 2,45% ed il secondo un incremento del 15,9%.

La politica tariffaria è stata caratterizzata dall'adozione di numerosi provvedimenti, tra i quali si citano i più significativi.

1) D.M. 3.5.93 S.N. ripartizione prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a seguito dell'elevazione del 57% dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette (art. 28 D.L. 28.4.93 n. 131 a decorrere dal 2.5.93).

2) D.M. 04/33070 del 10.6.93. Variazione tariffe di vendita Tabacchi lavorati nazionali, esteri fabbricati su licenza e di provenienza CEE.

3) D.M. 6.7.93 (disciplina, agli effetti dell'imposta del valore aggiunto, del commercio dei generi di monopolio da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato).

4) D.M. 04/51597D del 26.7.93 (specifiche disposizioni tecniche per condizionamento e la etichettatura dei prodotti del tabacco in conformità alle prescrizioni della direttiva del Consiglio della Comunità Europea 89/622 CEE così modificate dalla direttiva n. 92/41 CEE).

La quantità di prodotti nazionali venduti sul mercato estero risulta - come evidenziato nel prospetto che segue - in diminuzione come quantità, ma in aumento come ammontare, rispetto al decorso esercizio.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno	Esportazione tabacchi lavorati In KG.	Somme introitate
1992	1.289.066	21.209.999.000
1993	788.269	22.175.552.000

Il gettito fiscale realizzato dall'Amministrazione attraverso la riscossione delle imposte incorporate nei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati si è rivelato in aumento in termini monetari (3); anche il consumo dei tabacchi lavorati ha subito un incremento dello 0,72%.

Il raffronto dei dati 1992/93 relativi alla vendita ordinaria di tabacchi lavorati in Italia al netto dell'aggio per il rivenditore risulta dal prospetto che segue:

	1992			1993			Variazioni 92/93	
	qdm	quantità Kg	valore * miliardi L.	qdm	quantità Kg	valore * miliardi L.	quantità	valore
Marche italiane	48,75	43.658.423	4.643.350	45,28	40.848.950	5.098.157	- 6,44	+ 9,79
Marche estere fabbricate su licenza	12,33	11.040.783	1.564.705	13,86	12.505.951	1.985.117	+ 13,27	+ 26,87
Marche estere importate	38,92	34.865.537	5.650.836	40,88	36.855.442	6.705.354	+ 5,71	+ 18,66
	100	89.564.743	11.858.892	100	90.210.342	13.788.629	+ 0,72	+ 16,27

(*) Capp. 101 - 104 - 1601 - 1203 - 3970.

L'andamento delle esportazioni e delle vendite a tariffa speciale nell'esercizio 1993, rispetto all'esercizio precedente risulta dal sottoindicato prospetto:

	Kg.			Lit./000	
	1992	1993	% 92-93	1992	1993
Esportazioni	1.289.066	788.269	- 38,85	21.209.999	22.175.552
Duty free-shop	97.767	104.473	+ 6,86	2.736.825	3.908.675
Prov. bordo	166.171	156.163	- 6,02	3.751.025	4.380.637
RR.DD.	30.606	35.228	+ 15,10	677.314	890.625
F.A.O.	35.146	42.245	+ 20,20	1.263.826	1.957.775
N.A.T.O.	23.960	21.944	- 8,41	548.592	656.005
Totale	1.642.716	1.148.322	- 30,10	30.187.581	33.969.269
DEF. INDEN.92	17.701	19.002		397.532	475.139
	1.660.417	1.167.324		30.585.113	34.444.408

3)

ERARIO AMMINISTRAZIONE TOTALE

Anno	Cap. 1601-1203-3970	Cap. 101 e 104	Vendita ordinaria
1991	8.605.972.711.505	2.446.361.507.035	11.072.289.218.540
1992	9.189.381.554.740	2.669.511.039.373	11.858.892.594.113
1993	10.917.641.343.926	2.870.988.227.390	13.788.629.571.316

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La produzione complessiva di tabacchi lavorati – sia nazionali che esteri fabbricati su licenza – ha raggiunto un quantitativo di kg. 55.790.659 così suddiviso:

	1992 Kg.	1993 Kg.	Variazioni %
Tabacchi da fiuto	40.820	14.100	-65,46
Tabacchi da fumo	213.890	144.670	-32,86
Sigari e sigaretti	705.018	742.114	+ 5,26
Sigarette di marca nazionale.	41.927.881	42.444.476	+ 1,23
Prodotti su licenza.	11.776.746	12.445.299	+ 5,68
Totale . . .	54.664.155	55.790.659	+ 2,06

In relazione alla produzione conseguita, si riportano i dati più significativi inerenti la forza e la produttività del personale.

	Esercizio 1992	Esercizio 1993	Sbilancio	Variazioni %
Forza media	7.260	6.875	- 385	- 5,30
Presenza media giornaliera %	74,20	75,48	+ 1,28	+ 1,72
Produttività (kg/opera presente-giorno)	39,59	41,96	+ 2,37	+ 5,98
Produttività (kg/opera in forza-giorno)	29,38	31,62	+ 2,29	+ 7,79

La vendita ordinaria dei tabacchi lavorati nazionali, prodotti su licenza ed importati, ha fatto registrare un incremento a quantità dello 0,27% passando da kg. 89,6 del 1992 a kg. 90,2 del 1993, e un incremento a valore del 16,72% passando – al netto dell'aggio – da L. 11.858,9 miliardi a L. 13.788,6 miliardi.

Le vendite ordinarie nell'ultimo biennio possono così suddividersi:

Prodotti	Vendite a quantità in Kg		Differenza in Kg
	1992	1993	
Nazionali	43.658.423	40.848.950	- 2.809.473
Su licenza	11.040.783	12.505.951	+ 1.465.168
Importati	34.865.537	36.855.442	+ 1.989.905
Totale . . .	89.564.743	90.210.343	+ 645.600

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prodotti	Vendite a valore al netto dell'aggio (milioni di lire)		Differenza
	1992	1993	
Nazionali	4.643.350	5.098.157	+ 454.807
Su licenza	1.564.706	1.985.117	+ 420.411
Importati	5.650.836	6.705.354	+ 1.054.518
Totale . . .	11.858.892	13.788.628	+ 1.929.736

La quota di mercato dei tabacchi nazionali risulta nuovamente in progressivo decremento rispetto al 1992; risultano complessivamente in aumento i ricavi aziendali ed i proventi derivanti dalla distribuzione dei tabacchi esteri come emerge dai prospetti che seguono:

PROVENTI DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI ESTERI

	1992	1993
Compenso di distribuzione	107.900.071.170	11.906.090.755
Dritti vari	2.181.762.360	1.704.856.765
Totale . . .	110.171.833.530	121.610.947.520

Ricavi di azienda (c.d. quota fornitore) per vendita tabacchi lavorati in Italia

	1992		1993		Variazioni 92/93	
	quantità Kg	valore * milioni L.	quantità Kg	valore * milioni L.	quantità	valore
Marche italiane	43.658.423	1.023.367	40.848.950	1.048.477	- 6,44	+ 2,45
Marche estere fabbricate su licenza .	11.040.783	350.785	12.505.951	406.869	+ 13,27	+ 15,9
Marche estere importate	34.865.537	1.295.359	36.855.442	1.415.640	+ 5,71	+ 9,29
	89.564.743	2.669.510	90.210.343	2.870.986	+ 0,72	+ 7,55

(*) Capp. 101 e 104.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ricavi di azienda (compresa quota Erario) per vendita tabacchi lavorati in Italia

	1 9 9 2		1 9 9 3		Variazioni 92/93	
	quantità Kg	valore * milioni L.	quantità Kg	valore * milioni L.	quantità	valore
Marche italiane	43.658.423	4.643.350	40.848.950	5.098.157	- 6,44	+ 9,79
Marche estere fabbricate su licenza	11.040.783	1.564.706	12.505.951	1.985.117	+ 13,27	+ 26,87
Marche estere importate	34.865.537	5.650.836	36.855.442	6.705.354	+ 5,71	+ 18,66
	89.564.743	11.858.892	90.210.343	13.788.629	+ 0,72	+ 16,27

(*) Capp. 101 - 104 - 1601 - 1203 - 3970.

Conclusivamente, ad una sostanziale tenuta della produzione dei tabacchi nazionali ed all'incremento dei tabacchi esteri ha corrisposto un buon incremento dei ricavi d'azienda con positive ricadute sulle quote dovute all'Erario.

È, peraltro, da tenere presente che la commercializzazione e la vendita dei prodotti del settore è svolta in regime di esclusiva, salvo che per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi di provenienza comunitaria che viene esercitata dall'amministrazione su base pattizia, in quanto tutti i fabbricanti esteri non hanno ritenuto di avvalersi della possibilità di istituire una autonoma rete di distribuzione.

4. Azienda Sali

4.1 Nell'Azienda Sali a fronte di entrate preventivate in 46,5 miliardi, ridotti a 42 miliardi per effetto di variazioni in diminuzione - apportate in corso d'esercizio sul capitolo 121, riguardante i proventi della produzione e distribuzione dei sali -, le entrate accertate (riscosse e da riscuotere) sono ammontate a 36,5 miliardi (+ 17% rispetto al 1992) mentre i residui sono ammontati a 36,4 miliardi (13% in meno dell'esercizio 1992).

Nel comparto delle spese su stanziamenti definitivi per 38,4 miliardi (-14% rispetto al 1992) gli impegni sono ammontati 28 miliardi (500 milioni in più del precedente esercizio) mentre i pagamenti sono diminuiti a 28,5 miliardi (contro i 30,5 miliardi del 1992) di cui 19,9 miliardi sulla competenza.

Rispetto alla massa spendibile, pari 56,4 miliardi, i pagamenti hanno rappresentato circa il 50% che arriva a quasi il 60% dell'autorizzazione di cassa (pari a 49,3 miliardi).

A fronte dei 18 miliardi di residui al 31.12.92, a fine esercizio 1993 i residui complessivi sono diminuiti di soli 500 milioni.

4.2 Sotto il profilo gestionale non può non evidenziarsi il perdurare della perdita di mercato dell'Azienda Sali, già segnalata nel precedente esercizio. Infatti, i sali alimentari hanno complessivamente subito un decremento, rispetto all'esercizio 1992, dell'11% circa mentre è di circa il 16% la riduzione dei sali industriali; al 6% circa ammonta, invece il calo dei sali greggi con l'eccezione del sale di ebollizione che presenta un lieve aumento (4,4%) nei valori della produzione e vendita del prodotto.

5. Azienda Chinino

5.1 Già nelle relazioni sui precedenti esercizi si è fatto cenno al progressivo esaurimento delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti chinacei, ulteriormente diminuite nel corso del 1993.

Infatti, su uno stanziamento complessivo di 50,8 milioni, sono stati effettuati pagamenti per 4,8 milioni, i residui ammontano a 1,8 milioni mentre i restanti 44 milioni sono andati in economia. È pur vero che sul versante delle entrate risultano riscossi 33,7 milioni, non sufficienti tuttavia a compensare l'Azienda dei costi di gestione soprattutto per quanto riguarda i costi del personale, per cui non sembra giustificato, dal punto di vista economico, il mantenimento in esercizio dell'Azienda.

Infatti, le spese di personale, che sicuramente gravano pesantemente sui costi di gestione dell'Azienda Sali e dell'Azienda Chinino, vengono nel bilancio dell'Amministrazione evidenziati in forma promiscua per tutte le Aziende (sulla rubrica 1 dei servizi generali) e, nel quadro finanziario complessivo dell'Amministrazione, sono compensati dai ricavi dell'Azienda Tabacchi derivanti, in misura determinante, dai ripetuti aumenti tariffari.

In tema di personale i dati di consuntivo danno una spesa complessiva per il 1993 (somme già erogate) di 507,5 miliardi, cui sono da aggiungere, secondo stime fornite dall'Amministrazione, circa 60 miliardi di oneri impropri (per licenze ai tabaccai, contenzioso, accertamento, riscossione e versamento dell'imposta di consumo ecc.).

Tenuto conto della natura commerciale dell'Amministrazione e della privatizzazione in corso non potrà non essere attentamente valutato il profilo dell'antieconomicità di parte della produzione.

6. Lotterie nazionali

Modificazioni sono state apportate, nel corso del 1993, alla normativa riguardante le lotterie nazionali, con riferimento soprattutto all'assetto organizzativo del settore. Le più rilevanti - introdotte con decreto legge - non hanno tuttavia conseguito effettiva operatività, non essendo stato convertito in legge nessuno dei quattro provvedimenti d'urgenza che, a partire dal 31.12.1992 (D.L. n. 513), hanno via via regolamentato, tra le altre, la materia (D.L. n. 47 del 2.3.93; D.L. n. 131 del 28.4.1993; D.L. n. 213 del 30.6.1992).

L'art. 27, comma 5, dei citati decreti prevedeva l'istituzione presso il Ministero delle Finanze del «Servizio dei monopoli fiscali del lotto e delle lotterie» che così subentrava all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, tra le altre, nelle funzioni a questa demandate dall'art. 3 della legge n. 357/1988 - organizzazione, propaganda, distribuzione vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Il successivo sesto comma demandava ad un decreto interministeriale la fissazione della data di attivazione del servizio. Tali disposizioni non hanno avuto effettiva applicazione, per sopravvenuta inefficacia della fonte normativa.

Da ultimo, un decreto legge emanato sul finire dell'esercizio in esame (n. 557 del 30.12.1993) e convertito, con modificazioni, all'inizio del 1994 (L. n. 133 del 26.2.1994) ha dettato disposizioni in materia di lotterie, autorizzando (art. 11) il Ministro delle Finanze ad affidarne in concessione la gestione mediante appositi sistemi automatizzati, ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro è parimenti autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione. Il secondo comma dell'articolo citato (unitamente al secondo comma-bis, introdotto con la legge di conversione) fissano norme di dettaglio in materia di lotterie nazionali ad estrazione istantanea previste già dal D.M. n. 183 del 1991 ma di fatto attivate soltanto con il D.M. 10.2.94.

7. Servizio del gioco del lotto

Le considerazioni svolte per la regolamentazione delle Lotterie Nazionali circa la reiterazione dei decreti-legge non convertiti e le conseguenti incertezze in ordine all'assetto finale del settore sono comuni al Servizio del gioco del lotto che, con alterne vicende, sostanzialmente continua ad essere affidato all'Amministrazione dei Monopoli. È previsto, ai sensi del D.M. 23.3.94 n. 239 del Ministero delle Finanze, anche l'affidamento in concessione a soggetti idonei, tant'è che il Ministro delle Finanze - con DD.MM. 17.3.1993 n. 4832 e 8.11.93 n. 8093 - ha affidato in concessione alla Lottomatica S.p.a. l'organizzazione e la gestione del sistema di automazione del gioco del lotto; all'Amministrazione dei Monopoli è rimasto, tuttavia, il controllo e la vigilanza sul gioco.

8. Rapporti Amministrazione dei Monopoli/ATI S.p.a.

L'ATI (Azienda Tabacchi Italiani S.p.a.) costituita sin dal 21 marzo 1927 è entrata, nel sistema delle partecipazioni statali con le leggi 7.1.1970, n. 6 e 5.3.1973, n. 30 (l'ultima legge ha comportato, fra l'altro, il trasferimento della partecipazione diretta all'EFIM).

L'oggetto sociale comprende: a) la coltivazione, la lavorazione, il deposito ed il commercio del tabacco e dei suoi derivati; b) la coltivazione ed il commercio del sale e dei prodotti secondari dell'industria del sale; c) la lavorazione ed il commercio del the; d) l'esercizio di cartiere e di industrie cartotecniche e grafiche; e) l'esercizio di laboratori per la confezione di imballaggi e indumenti di lavoro; f) lo svolgimento di attività anche in altri settori, purchè collegati da un vincolo di strumentalità, accessorietà e complementarietà con quelli fondamentali.

La legge 22.7.1982, n. 467, ha stabilito il trasferimento ai Monopoli della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a., detenuta dall'EFIM, dietro corrispettivo del valore delle azioni medesime determinato secondo le risultanze del bilancio di funzionamento dell'ATI alla data del giorno precedente il trasferimento azionario.

Poichè al momento del trasferimento delle azioni dell'ATI S.p.a. - dall'EFIM al Monopolo - l'EFIM deteneva l'intero pacchetto azionario, l'Amministrazione dei Monopoli risulta attualmente unico azionista (4) e le perdite e i profitti dell'ATI S.p.a. si riflettono sul bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli e, quindi, su quello dello Stato.

Negli anni 1985, 1986 e 1987 sono state versate sul capitolo 176 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dei Monopoli 1,7 miliardi, 1,4 miliardi e 2,3 miliardi relative ad una parte degli utili realizzati dall'ATI S.p.a. negli esercizi 1984, 1985 e 1986; utili che negli anni anzidetti sono stati di 3 miliardi, 7,5 miliardi e 6,6 miliardi.

Negli anni successivi tuttavia i risultati positivi sono andati diminuendo sino a raggiungere perdite consistenti. Infatti se nel 1987 l'utile era ancora di lire un miliardo, negli anni successivi i bilanci si sono chiusi in perdita notevole (10 miliardi nel 1988, 19,9 miliardi nel 1989, 24,6 miliardi nel 1990, 23,3 miliardi nel 1991, 23,2 miliardi nel 1992 e infine 20,5 miliardi nel 1993).

A fronte di tali deludenti risultati di esercizio occorre notare che il tesoro dello Stato ha fornito in più riprese - tramite i Monopoli - all'ATI S.p.a. sostanziosi finanziamenti finalizzati alla riorganizzazione di detta Società attraverso anche aumenti di capitale sociale (20 miliardi con legge 22.7.1982 n. 467, art. 2 settimo comma; 10 miliardi con legge 15.10.1983, assestamento bilancio 1983; 10 miliardi con legge di bilancio 29.12.1983, n. 744; 5 miliardi con la legge di bilancio 22.12.1984 n. 888; 30 miliardi con legge 27.2.1985 n. 51; 10 miliardi con la legge di bilancio 27.12.1989 n. 409 e 35 miliardi con legge 10.10.1990 n. 286, assestamento bilancio 1990).

Da ultimo la legge n. 81/92 ha assegnato all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato un contributo straordinario di 40 miliardi che l'Azienda è autorizzata a conferire, ad aumento del capitale sociale dell'ATI, in ragione di 10 miliardi per il 1992, 10 miliardi per il 1993 e 20 miliardi per il 1994. Dei predetti finanziamenti l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha erogato gli importi relativi al 1992 e 1993.

Malgrado tali conferimenti l'ATI S.p.A. presenta da vari anni risultati negativi che ricadono sul bilancio dello Stato.

4) Il trasferimento giuridicamente rilevante dell'ATI ai Monopoli decorre dalla data del provvedimento del Ministro delle PP.SS. emesso il 28.10.1982.

Il capitale sociale dell'ATI S.p.a. ammontava alla data del 31.12.1990 a lire 57,3 miliardi, al 31.12.91 e 92 a lire 92 miliardi e al 31.12.93 a lire 97 miliardi.

9. Attività contrattuale

L'analisi dei dati forniti dall'Amministrazione sull'attività contrattuale posta in essere nel corso del 1993 conferma la tendenza a privilegiare il sistema della trattativa privata che — a detta dell'Amministrazione — è giustificata dalla natura degli acquisti effettuati da fornitori unici per tipi di tabacco, da monopoli di fatto ovvero per l'esistenza di brevetti industriali.

Dei contratti conclusi nel corso del 1993 per 289 miliardi, oltre l'80% (per 237,5 miliardi) è stato stipulato a trattativa privata.

Inoltre, tra l'Amministrazione dei Monopoli e l'ATICARTA è in corso una convenzione, dell'importo di 170 miliardi, per la fornitura di articoli cartotecnici per la produzione dei tabacchi lavorati e del sale.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Sommario: — 1. Premessa
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la funzione di regolazione del servizio pubblico
3. La riforma del Ministero attuata con la legge 29 gennaio 1994, n. 71
4. Gli aspetti della gestione

(in milioni)

Stanziamenti definitivi	2.560
Impegni lordi (*)	2.389
Impegni effettivi	2.389
Pagamenti	496
Residui totali	1.893
Economie	172

(*) Gli impegni lordi sono comprensivi dei residui di stanziamento

1. Premessa

La legge 29 gennaio 1994 n. 71, di conversione del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, definisce il nuovo assetto del ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tale ristrutturazione trae spunto dalla trasformazione dell'amministrazione p.t. in ente pubblico economico e perciò dalla necessità di dotare il ministero di una propria organizzazione capace di corrispondere in modo autonomo alle funzioni assegnate. Va considerato infatti che una volta cessato il legame fra amministrazione e relativa azienda, è destinata a venir meno la possibilità di utilizzare il personale comandato appartenente ai ruoli dell'azienda medesima. Del resto, l'applicazione del principio comunitario di netta separazione fra «regolazione» e «gestione» nei servizi di pubblica utilità imponeva di restituire marcata autonomia anche sul piano organizzativo ai due soggetti rispettivamente preposti all'uno e all'altro piano di attività.

Se queste sono le coordinate di riferimento in vista delle quali si è mossa la riforma, resta da chiedersi quale sia il margine di coerenza riscontrabile in una disciplina che, pur cambiando la conformazione giuridica del soggetto-impresa, non ha distinto con sufficiente chiarezza funzioni di indirizzo e funzioni di regolazione volte a garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio e, per altro verso, la soddisfazione dell'utenza. Altro aspetto da considerare e al quale non sembra essersi data puntuale attenzione, è la tutela del principio di libera concorrenza a garanzia del quale occorreva preordinare soluzioni istituzionali che valessero non solo a distinguere soggettivamente controllore e gestore, ma a diversamente dislocare nei due soggetti il piano degli interessi, i quali, ad evitare fisiologiche commistioni, occorreva fossero resi differenziati e non di pari segno.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le funzioni di regolazione dei settori di servizio pubblico

Nelle precedenti relazioni licenziate per il Parlamento, la Corte non ha mancato di segnalare il progressivo emergere a livello di disciplina comunitaria di principi e regole sempre più orientate alla garanzia del principio di concorrenza nei servizi di pubblica utilità. Si tratta di regole e discipline la cui applicazione è tanto più stringente e necessitata, per quanto i relativi precetti sono precisi e incondizionati e perciò immediatamente operativi in ambito nazionale.

Allora, va ribadito ancora una volta come sia necessario tener conto che l'opzione a livello comunitario è nel senso di una progressiva apertura del mercato dei servizi pubblici, a fronte della quale regredisce il margine consentito a diritti speciali o esclusivi.

Per le telecomunicazioni, il «libro verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e degli apparati di telecomunicazioni», del giugno 1987, ha definito i principi poi tradotti nelle seguenti direttive: 88/301, 90/377, 90/387, 90/388. L'ambito riservato è limitato alle «reti» e alla telefonia vocale; per il resto, l'obbligo per gli Stati era quello di abolire entro il 1993 diritti esclusivi o speciali. Con la risoluzione 17 dicembre 1992 (GUCE, n C, 6.1.1993) il Consiglio, nel condividere le positive valutazioni espresse dalla Commissione in sede di riconsiderazione della situazione del settore, ha ulteriormente confermato l'indirizzo di proseguire nella liberalizzazione del mercato aprendo alla concorrenza anche «la telefonia vocale intracomunitaria». Perciò, l'esigenza tanto più marcata di un'armonizzazione dei sistemi tariffari con riguardo al loro raccordo con i costi.

Per il servizio postale, il «libro verde» approvato il 13 maggio 1992 ha stabilito le linee di azione per l'apertura del mercato da attuare con specifiche direttive; si restringe anche qui l'ambito dei diritti esclusivi, limitati alla sola corrispondenza per di più solo quella non superiore ad un certo «peso». Assolutamente vietati i sussidi incociati fra area riservata e servizi in concorrenza, come pure quelli fra diversi gruppi di utenze.

Ora, c'è da osservare come le suindicate regole e discipline abbiano in realtà applicato un principio che è fra quelli posti a base e fondamento del Trattato e poi rafforzato con gli accordi di Maastricht [v. art. 3, lett. g)]; ove, non solo l'azione della Comunità, ma anche quella dei singoli Stati è chiamata direttamente in causa al fine della «adozione di una politica economica ... condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza». Per quanto riguarda poi gli effetti sul nostro ordinamento, un ruolo non indifferente lo ha svolto del resto la stessa legge n. 287 del 1990, nei limiti in cui vi si prevede esplicitamente che ai principi e alle regole con essa introdotti in materia di disciplina di concorrenza sia data un'interpretazione in linea e perciò subordinata a quelli di fonte comunitaria [art. 1, ultimo comma].

Questo è il punto essenziale che merita attenta riflessione; perchè serve a chiarire l'equivoco di fondo nel quale si annida l'inesatta trasposizione delle regole fissate a livello comunitario. La separazione fra regolazione e gestione, seppure certamente influente nel garantire maggiore economicità ed efficienza ai servizi di utilità pubblica, resta tuttavia uno strumento specialmente rivolto a garantire buon funzionamento ai mercati aperti; quei mercati, cioè, ove sono contemporaneamente chiamati ad operare imprese pubbliche e imprese private e ove le prime sono oltretutto anche titolari di un residuo margine di diritti esclusivi o speciali che non può e non deve interferire con l'ambito viceversa riservato alla libera concorrenza.

Sul significato di «netta distinzione» fra regolazione e gestione la commissione CEE offre del resto precise coordinate di riferimento, laddove nel «libro verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e degli apparati di telecomunicazione» (30 giugno 1987) afferma che «in un mercato più aperto alla concorrenza, le Amministrazioni di telecomunicazioni [ma altrettanto vale per servizi postali e radiotelevisivi] non possono essere allo stesso tempo responsabili della regolamentazione [del mercato e delle condizioni di esercizio della relativa attività sul mercato] e attori presenti sul mercato [tramite le proprie imprese] o, in altri termini, *giudici e parti*» (1).

Nelle precedenti relazioni la Corte non ha mancato di segnalare il rischio che può discendere da un sistema che solo formalmente intenda perseguire principi di separatezza nella regolazione. L'effetto può essere quello di annullare gli esiti positivi conseguibili sul piano delle regole nuove che puntano decisamente sulla competitività (2).

1) In originale, la traduzione in lingua italiana corrisponde al seguente testo in lingua francese: «dans un environnement plus ouvert à la concurrence, les administrations des télécommunications ne peuvent être à la fois responsables de la réglementation et acteurs du marché ou, en d'autres termes, juges et parties» (libro verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e degli apparati di telecomunicazioni, 30.6.1987, pag. 70, manoscritto).

2) Gli stessi principi stabiliti dalla direttiva 90/531 approvata dal Consiglio il 17 dicembre 1990, in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti nei cosiddetti settori esclusi, confermano l'attenzione, a livello comunitario, al dato sostanziale dei fenomeni regolati, prescindendo dagli aspetti formali connessi alla diversa configurazione di natura soggettiva.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va restituita ai rapporti fra Stato e impresa quella trasparenza e quella imparzialità che esige una reimpostazione sistematica di istituti e regole. Le soluzioni formali allontanano dall'autentico obiettivo di fare dei mercati interni e internazionali l'occasione per una nuova dimensione di sviluppo e di crescita per le risorse e potenzialità del nostro Paese.

Del resto a voler riassumere in un momento di sintesi significato e coordinate del processo di trasformazione in atto nei paesi più vicini al nostro nell'ambito europeo [Francia e Regno Unito], la prima osservazione è che, a prescindere dalla diversità di disciplina e di strumenti, l'intento comune è quello di un rafforzamento dei meccanismi di produttività e funzionalità (performance) dei servizi pubblici.

Il terziario pubblico al pari di quello privato, per quanto è destinato ad incorporarsi nei costi delle imprese e perciò a condizionare la competitività dei settori esposti alla concorrenza internazionale, assume una diversa considerazione nelle valutazioni dei fattori determinanti lo sviluppo: quello che più conta è la crescita di potenzialità legate alla conquista dei mercati europei e internazionali per rendere maggiormente fruibili i vantaggi della integrazione.

Le questioni che tutti gli Stati si trovano perciò a dover risolvere si riassumono nella necessità di assicurare qualità e prezzi competitivi ad imprese di pubblico servizio a favore delle quali sono interdette forme di aiuto idonee a falsare la concorrenza. In altri termini, il principio di economicità, che in passato ha subito il compromesso dell'intreccio e della commistione con l'interesse pubblico, deve necessariamente riappropriarsi di un diverso grado di priorità per fare da schermo all'ingerenza politica costretta così a scontare nel buon andamento dell'amministrazione anche aspetti di razionalità economica.

Nella relazione dello scorso anno la Corte ha già espresso il proprio avviso su questo punto, allorché ha affermato che per dare attuazione al valore comunitario della netta separazione e imparzialità del soggetto regolatore la soluzione doveva essere quella di un livello di intermediazione istituzionale tramite il quale separare «l'interesse del potere» dal diretto coinvolgimento in attività regolate da autonomia negoziale. Il suggerimento della Corte era perciò quello di pensare a formule nuove, come le autorità indipendenti, capaci di innestare nella nostra tradizione ordinamentale «a diritto amministrativo» componenti suscettibili di disarticolare il binomio potere-funzione.

Occorre aggiungere, ad ulteriore conferma, che razionalità e coerenza depongono nel senso di un confine tanto più stretto al potere di regolazione e per una «separazione» tanto più marcata, quanto più nel modello organizzativo del servizio siano poco distinguibili e separabili le gestioni riservate da quelle aperte alla concorrenza (servizio postale e telecomunicazioni); ma non meno nel caso in cui il servizio sia funzionalizzato alla missione pubblica e contemporaneamente chiamato a competere, secondo regole di mercato, con altri o altro concorrente.

Quest'ultima, per non mancare ad un riferimento concreto è la situazione del servizio pubblico televisivo; laddove la specialità e l'anomalia di posizione si condensano in questa contraddizione: «protezione» e perciò aspetto pubblicistico per quanto è informazione; competizione e concorrenza, quanto a modo di esercizio dell'attività. La legge 223 del 1990 si proponeva una composizione razionale di molteplici interessi e valori: esigenza del pluralismo, garanzia di qualità dell'informazione pubblica, principio di economicità ed efficienza nella gestione del servizio pubblico ma pure tutela del mercato aperto e del principio di concorrenza.

Il dibattito politico parlamentare ed una proposta parlamentare hanno posto l'esigenza di una nuova disciplina fondata su più ampia trasparenza. A tale riguardo, occorre pure considerare come sia innanzitutto prioritaria l'esigenza di dare soluzione con la nuova disciplina ad una più trasparente delimitazione del potere di regolazione del settore. E, per quanto si è detto, occorre pensare ad un meccanismo di intermediazione istituzionale capace di comporre il conflitto fra momento politico e razionalità tecnica di valutazioni, da garantire obiettivamente neutre rispetto ad operatori e interessi economici e di profitto che in un mercato aperto devono essere assicurati «pari». L'esigenza di neutralità tecnica è particolarmente forte in materia di assegnazione delle frequenze, di controlli sull'omologazione e sulle specifiche vincolanti, come

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pure di concessioni di autorizzazione di esercizio; funzioni queste per le quali le direttive e gli indirizzi comunitari esigono la competenza di un organo indipendente (3).

La struttura organizzativa preposta ai compiti di regolazione deve essere configurata in modo giuridicamente imparziale e neutrale rispetto all'impresa di servizio pubblico (sia essa società privata o ente pubblico) che, tramite la concessione, gestisce le attività imprenditoriali. Lo confermano gli stessi orientamenti della suprema Corte di cassazione allorchè, nella relazione che si instaura, configura un rapporto organico di investitura di pubbliche funzioni, indipendentemente dal modo di essere della struttura soggettiva del concessionario (4).

Conclusivamente, l'avviso della Corte è che non sia esaustiva, per ciò che attiene l'indicato profilo, la soluzione adottata con la legge 29 gennaio 1994, n. 71 di ristrutturazione e riorganizzazione del dicastero.

3. La riforma del Ministero nell'attuazione della legge 29 gennaio 1994, n. 71

Con il D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con la legge 29 gennaio 1994 n. 71, è stata disposta la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del ministero. La soluzione, adottata al termine di un lungo iter che ha interessato due legislature (5), si pone in controtendenza rispetto alle risoluzioni adottate da Camera e Senato il 24 febbraio 1993 e alla stessa proposta del Ministro trasmessa alle Camere il successivo 14 aprile, confortata dal parere di una società di certificazione, la COOPERS & LYBRAND, e assecondata dalle positive valutazioni delle organizzazioni sindacali (6).

L'idea, originariamente prevalsa, di una trasformazione dell'azienda pubblica in società per azioni è stata accantonata e rinviata di un triennio per dar modo di attuare le misure necessarie al risanamento finanziario della gestione, a realizzare il quale è sembrato più confacente il modello dell'ente pubblico economico. Su tale particolare profilo si dirà nel successivo capitolo; preme qui considerare gli aspetti relativi alla ristrutturazione ministeriale cui è dedicato il capo II del decreto. Al Ministero sono affidati

3) Il principio della «netta» separazione fra funzione di regolazione e attività di gestione trova la sua prima enunciazione nel «Libro Verde sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e degli apparati di telecomunicazioni», presentato dalla Commissione al Consiglio nel giugno 1987. Le ipotesi cui fa riferimento il Libro Verde per sottolineare la necessità di una intestazione ad organo nettamente separato e indipendente da quello di gestione sono le seguenti: a) controllo dell'omologazione e delle specifiche vincolanti; b) la concessione di frequenze; c) la concessione di autorizzazioni di esercizio.

A tali proposte, hanno fatto seguito altrettante disposizioni precettive:

- direttiva 88/301 del 16.5.1988, in materia di concorrenza sul mercato dei terminali di tlc: all'art. 4 dispone che a partire dal luglio 1989 la formulazione delle specifiche, il controllo della loro applicazione come pure l'omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese, pubbliche e private, che offrono beni e/o servizi nel settore;

- risoluzione del Consiglio 28.6.1990 presuppone la necessaria separazione fra regolamentazione e gestione in materia di assegnazioni di frequenze radio;

- direttiva 90/388 del 28.6.1990 dispone che, a partire dal 1 luglio 1991 il rilascio di autorizzazioni, il controllo delle omologazioni e delle regole tecniche, l'allocazione delle frequenze e la sorveglianza delle condizioni d'uso siano affidati ad un ente indipendente dalla gestione (art. 7).

4) In questi termini, cass. civ. ss.uu. 29.12.1990 n. 12221, in Giur. ital. 1992, P.I., sez. I°, col. 322 ss.

5) Nella penultima legislatura la I° commissione affari costituzionali della Camera aveva esaminato e approvato in sede referente il progetto di legge n. 3805 recante «disposizioni per la riforma del ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la IX commissione trasporti aveva provveduto a svolgere un'ampia indagine conoscitiva sul settore. La questione è stata poi ripresa nella successiva legislatura.

6) Si vedano a tale riguardo le notizie riportate ai capitoli XIX e XX, Vol. II, della relazione sul rendiconto 1992 trasmessa alle Camere nel giugno 1993.

oltre ai poteri di indirizzo, coordinamento e controllo, anche compiti di regolamentazione. Questi ultimi in realtà non erano nominati nel testo originario del decreto e la relativa disposizione è stata introdotta in sede di conversione; ugualmente in sede di conversione sono aggiunte specifiche competenze, la cui caratteristica è quella di costituire compiti direttamente incidenti nella regolazione del mercato delle telecomunicazioni, del mercato radiotelevisivo e del settore postale; in particolare: I) l'adozione e pubblicazione delle norme tecniche per l'omologazione e l'utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazioni e il rilascio dei relativi certificati; II) l'omologazione delle apparecchiature di telecomunicazioni; III) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonché l'approvazione delle relative convenzioni e la vigilanza sul rispetto degli obblighi in esse previsti; IV) la definizione delle norme tecniche e i livelli di qualità dei servizi in considerazione degli interessi degli utenti; V) la predisposizione dei piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e la vigilanza sulla loro applicazione prestando assistenza tecnica al Garante per la radio-diffusione e l'editoria.

Ora, quelli appena elencati sono tipicamente compiti di regolazione; compiti rispetto ai quali si poneva la pregiudiziale comunitaria di una tutela rafforzata a garanzia di imparzialità e neutralità; la loro attribuzione a quello stesso ministero che tramite l'impresa pubblica interviene economicamente nello stesso mercato che poi è chiamato a regolare, esige l'adozione di uno schema istituzionale fondato sull'autonomia tecnica e sulla neutralità degli organi preposti alle funzioni di regolazione e di controllo, secondo il modello dell'autorità indipendente. Sotto questo profilo l'auspicio della Corte è quello di una maggiore trasparenza nelle tecniche procedurali attraverso le quali si perviene all'introduzione di così importanti discipline.

Per la riorganizzazione delle strutture tecniche e del personale dipendente è prevista l'adozione di altrettanti decreti presidenziali da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del d.l.vo n. 29 del 1993. La dotazione organica del ministero viene stabilita in 1580 unità di cui otto dirigenti generali, uno dei quali con funzioni di Segretario generale. In tale consistenza numerica è ricompreso il personale di alcuni organi precedentemente incardinati nella soppressa struttura aziendale p.t. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro la cui dotazione è di 39 unità di personale.

4. Gli aspetti della gestione

Il nuovo assetto organizzativo e funzionale del ministero p.t. disciplinato sulla base del provvedimento di riforma è operativo a partire dal 1 gennaio 1994. In sede di previsione di bilancio '94 sono stati disposti i relativi stanziamenti ripartiti fra vari capitoli di nuova istituzione per un totale di 118 miliardi.

A riguardo dell'esercizio '93, va ripetuto quanto già osservato nei precedenti referti, nel senso che le spese del ministero anche per quest'anno concernono in prevalenza la spesa corrente, nella cui composizione assume un peso determinante quella relativa a stipendi, assegni e retribuzioni.

Nella seguente tabella i dati riportati lo scorso anno sulla composizione della spesa corrente sono aggiornati al '93, con riguardo a previsioni assestate e risultati di consuntivo, distintamente per residui, impegni e pagamenti di cassa. Una precisazione va fatta per notare come anche nel rendiconto della spesa '93 del ministero, le erogazioni all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di rimborso per stipendi, retribuzioni altri assegni corrisposti al personale addetto al Gabinetto e alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato figurino contabilizzate nella categoria IV (acquisto di beni e servizi) del titolo I, malgrado si tratti di spesa funzionalmente riconducibile alla categoria II (personale in attività di servizio). Perciò, nella tabella che segue l'importo impegnato sul relativo capitolo viene conteggiato fra le spese di personale, non senza avvisare ancora una volta come l'irregolare sistema di classificazione sia suscettibile di inesatte valutazioni, tanto più da correggere per quanto trasparenza e visibilità si impongono a seguito delle disposizioni e dei controlli introdotti con il d.lgvo 13 febbraio 1993 n. 29. Se ne dovrà, pertanto, tener conto in sede di predisposizione ed elaborazione dei modelli previsti dall'art. 65 per la rilevazione del costo del personale delle pubbliche amministrazioni.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spesa del Ministero pp.tt. - Composizione - Competenza '93 (milioni)

	Prev. iniz.	Assestate (*)	Consuntivo	
			Imp.	pagam.
Personale (**)	1.455	1.585	1.419	463
Rimb. all'amm.ne pt.	830	823	824	—
A) Totale personale	2.285	2.408	2.243	463
B) Acquisto B & S	152	150	146	32
C) Trasferimenti	2	2	—	—
D) Totale ministero	2.439	2.560	2.389	495
A)/D) %	93,6	94,0	93,8	93,5

(*) le previsioni definitive coincidono con le assestate;
(**) Totale di cat. II e III: personale in servizio e in quiescenza.

I suesposti dati evidenziano come la spesa del ministero anche nell'anno '93 sia stata quasi totalmente assorbita da retribuzioni e compensi al personale; per altro verso, dimostrano come la suindicata errata contabilizzazione dei rimborsi all'amministrazione pp.tt., per le retribuzioni corrisposte al personale addetto al Gabinetto del Ministro e alle segreterie particolari, influisca in misura non indifferente nella percentuale della relativa classificazione funzionale (le corrispondenti percentuali, al netto di tale posta, risulterebbero: 59,6%, 61,9%, 59,3%).

Altra osservazione è da fare in ordine all'andamento delle erogazioni di cassa, se poste a raffronto con l'evoluzione dei residui. La seguente tabella

Spesa del Ministero - Personale - Residui e Cassa (milioni)

		Prev.iniz.	Assestate	Scost.	Consuntivo
A) Personale in serv.	RS	0	1.067	+ 1.067	1.045 (717 + 329) (*)
e quiesc.	CS	1.456	2.613	+ 1.157	1.180
B) Rimb.amm.p.t.	RS	0	1.413	+ 1.413	830 (529 + 301) (*)
	CS	830	1.993	+ 1.163	529
A) + B)	RS	0	2.480	+ 2.480	1.875 (1.246 + 630) (*)
	CS	2.286	4.606	+ 2.320	1.709

(*) somme pagate + somme rimaste da pagare

mostra il marcato scostamento dei residui in sede di assestamento (1.067 ml + 1.413 ml = 2.480 ml) con conseguente lievitazione dello stanziamento di cassa per importo quasi corrispondente (2.320 ml). Al pari di quanto osservato lo scorso anno con riferimento all'esercizio '92, anche per il '93 il pagamento per spese di personale avviene prevalentemente sui residui (1.246/463 ml), la maggior parte dei quali risultano introdotti in sede di assestamento per un importo tale da dubitare della coerenza contabile del relativo accertamento. Ed invero, trattandosi di spesa di personale, ricorrente e prevedibile, poco trovano giustificazione scostamenti e lievitazioni non congruenti rispetto al quadro delle necessità originariamente programmato.

Resta infine da considerare come dai capitoli di consuntivo risultino corrisposte indennità, quali il premio industriale e il premio di produzione, la cui applicazione al personale del ministero non sembra riconducibile ad una corretta interpretazione della relativa normativa.

Una valutazione complessiva sugli esiti della gestione finanziaria si riassume sinteticamente nell'osservazione di una spesa di personale che, nel corso dell'esercizio, si è quasi raddoppiata passando da una previsione iniziale di 2.285 milioni, per competenza e residui, ad un risultato di consuntivo di 4.128 milioni.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
 Gestione finanziaria 1993 (milioni di lire)

Tavola 1

	TITOLO I					TITOLO II					TOTALE	
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Opere e beni immobiliari	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale			
	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X+XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale			
FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE												
1	Residui totali di stanziamento *fn al 1.1 (2)											
2	Stanziamenti definitivi di competenza	1.501	973	2	84	2.560						2.560
3	Massa impegnabile (1+2)	1.501	973	2	84	2.560						2.560
4	Impegni effettivi su competenza	1.335	969		84	2.389						2.389
5	Economie (+) o migliori spese (-) [2-(4+5)]	166	4	2		172						172
6	Residui di stanziamento di competenza al 31.XII [2-(4+5)]											
7	Impegni su residui di stanziamento (1-8)											
8	Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31.XII (10-6 ovvero 1-7)											
9	Impegni totali su massa impegnabile (4+7)	1.335	969		84	2.389						2.389
10	Residui totali di stanziamento *fn al 31.XII (6+8)											
11	Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile (9:3)	88,96	99,60		99,99	93,30						93,30

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X+XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale	Titolo I + II
12 Residui iniziali "P-C" al 1.1	1.049	1.551		18	2.619					2.619
13 Stanziamenti definitivi di competenza	1.501	973	2	84	2.560					2.560
14 Massa spendibile (12+13)	2.550	2.525	2	103	5.179					5.179
15 Autorizzazioni di cassa	2.510	2.251	2	103	4.865					4.865
16 Pagamenti su competenza	426	32		37	496					496
17 Residui propri da competenza "C" (4-16)	909	937		47	1.893					1.893
18 Residui totali da competenza (6-17)	909	937		47	1.893					1.893
19 Pagamenti su residui	706	637		11	1.354					1.354
20 Pagamenti totali (16+19)	1.132	669		48	1.850					1.850
21 Economie (+) o maggiori spese (-) totali (14-(20+23))	187	590	2		779					779
22 Residui totali "P-C" al 31.XI (14-(20+21))	1.250	1.266		54	2.551					2.551
23 Rapporto % tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile (15:14)	98,42	89,17	100,00	100,00	95,94					95,94
24 Rapporto % tra pagamenti totali e massa spendibile (20:14)	44,40	26,50		47,10	35,71					35,71
25 Rapporto % tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa (20:15)	45,12	29,71		47,10	35,01					35,01

C.e.d. - Servizio Relazioni al Parlamento

(1) Calcolate per differenza

(2) I residui totali di stanziamento "P" al 1.1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "P" al 31.XI dell'anno precedente

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI

CC-11--BB-SS00

(IN MILIONI DI LIRE)

Anni	PREVISIONI				PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMP+RES)				RESIDUI			
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		IMPEGNI		PAGAMENTI (COMP+RES)		RESIDUI		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.			
	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %		
1980	594	100	-	967	100	-	1.598	100	-	901	100	-	552	100	-	1.383	100	-	0	100
1981	965	146	46,6+	1.366	141	34,3+	1.833	115	14,7+	1.296	141	40,5+	628	114	13,7+	1.951	141	41,1+	0	-
1982	926	156	7,0+	1.524	158	52,9+	2.468	154	34,7+	1.474	164	16,4+	1.365	247	117,8+	1.965	142	0,7+	0	-
1983	591	100	36,1-	1.023	106	2,6-	2.803	175	13,6+	887	98	38,8-	1.487	269	8,9+	1.281	91	35,8-	0	-
1984	1.095	184	85,2+	1.673	173	63,5+	2.843	178	1,4+	1.619	180	82,5+	1.471	267	1,1-	1.369	98	8,6+	0	-
1985	1.259	212	15,0+	1.959	203	17,1+	3.180	199	11,9+	1.746	194	7,9+	1.603	290	8,0+	1.447	105	5,7+	0	-
1986	1.987	334	57,8+	2.169	224	10,7+	3.576	224	12,4+	1.809	201	3,5+	1.678	304	4,7+	1.477	107	2,1+	0	-
1987	2.047	345	3,0-	2.273	235	4,8+	3.732	234	4,4+	1.968	218	8,7+	1.496	271	10,8-	1.731	125	17,2+	0	-
1988	2.192	369	7,1+	2.334	241	2,7+	3.859	241	3,4+	2.247	249	14,3+	1.845	334	23,3+	2.032	147	17,4+	0	-
1989	2.199	370	0,3+	2.388	245	1,4+	4.121	258	6,8+	2.113	234	6,0-	1.752	317	5,1-	2.170	157	6,8+	0	-
1990	2.225	374	1,2+	2.459	254	3,9+	5.036	315	43,2+	2.345	260	11,0+	1.191	216	32,0-	2.884	209	32,9+	0	-
1991	2.247	378	1,0+	2.906	301	18,2+	5.036	315	43,2+	2.857	317	21,8+	2.390	433	100,7+	3.119	226	8,2+	0	-
1992	2.528	425	12,5+	2.841	273	9,1-	5.727	356	13,7+	2.507	278	12,3-	2.896	525	21,2+	2.619	189	16,0-	0	-
1993	2.440	411	3,5-	2.560	265	3,1-	4.865	304	15,0-	2.389	265	4,7-	1.850	335	36,1-	2.551	184	2,6-	0	-

TITOLO I SPESE CORRENTI

Anni	Importo	(1) Indice	(2) %
1980	594	100	-
1981	965	146	46,6+
1982	926	156	7,0+
1983	591	100	36,1-
1984	1.095	184	85,2+
1985	1.259	212	15,0+
1986	1.987	334	57,8+
1987	2.047	345	3,0-
1988	2.192	369	7,1+
1989	2.199	370	0,3+
1990	2.225	374	1,2+
1991	2.247	378	1,0+
1992	2.528	425	12,5+
1993	2.440	411	3,5-

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE ANNO BASE COMP. = 1980 / ANNO BASE CASSA = 1980

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RELATIVI AL PERIODO 1988 - 1993
DATI AL 31 DICEMBRE 1993

ELABORAZIONE DEL 15 GIU 1994

	Stanziamiento di competenzaza	Pagamenti in termini percentuali						Totale pagamenti		Residui		Economie	
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	Importo	%	Importo	%	Importo	%
TOTALE GEN.													
1988	2.334	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733	74,25	73	3,14	528	22,60	
1989	2.368	19,29	26,86	0,00	0,00	0,00	1.093	46,15	788	33,29	487	20,56	
1990	2.459		22,56	78,16	0,00	0,00	2.477	100,72	-238	-9,66	220	8,94	
1991	2.806			16,08			2.580	88,80	-333	-11,48	659	22,68	
1992	2.641					51,26	2.137	80,93	369	13,98	134	5,09	
1993	2.560					19,35	496	19,35	2.065	80,65	0	0,00	
TITOLO 1													
1988	2.334	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733	74,25	73	3,14	528	22,60	
1989	2.368	19,29	26,86	0,00	0,00	0,00	1.093	46,15	788	33,29	487	20,56	
1990	2.459		22,56	78,16	0,00	0,00	2.477	100,72	-238	-9,66	220	8,94	
1991	2.806			16,08			2.580	88,80	-333	-11,48	659	22,68	
1992	2.641					51,26	2.137	80,93	369	13,98	134	5,09	
1993	2.560					19,35	496	19,35	2.065	80,65	0	0,00	

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEDENZE DI SPESA

EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Sommario: —
1. **Premessa;**
 2. **Considerazioni generali;**
 3. **I profili contabili;**
 4. **Profili organizzativi;**
 5. **La gestione finanziaria;**
 6. **La gestione dei residui;**
 7. **Il personale;**
 8. **L'attuazione dei programmi d'investimento;**
 9. **Conclusioni.**

1. Premessa

Alla fine del 1993, il Governo ha emanato il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni con legge 29 gennaio 1994, n. 71 con cui ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (in seguito Amministrazione P.T.) in ente pubblico economico, denominato ente «Poste Italiane» (in prosieguo EPI) in previsione della sua ulteriore trasformazione in società per azioni entro il 31 dicembre 1996.

L'innovazione s'inquadra nell'orientamento legislativo (D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 convertito con legge 24 gennaio 1992, n. 35) proteso alla trasformazione anche di diverse aziende autonome (Poste, Anas, Monopoli di Stato, AIMA, etc.) in società per azioni. Per l'Azienda autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni si è seguito un diverso iter: a) si è proceduto per decreto-legge; b) si è costituito l'ente pubblico economico in luogo della società per azioni. Tale ultima novità è stata determinata dall'impossibilità di procedere alla trasformazione delle Poste in S.p.A. in mancanza di una preventiva azione di risanamento da attuare attraverso il modello dell'ente pubblico economico, ritenuto più confacente nei confronti di una azienda operante con perdite finanziarie.

Pur rispettosa delle scelte di politica legislativa, la Corte non può non rilevare che la novellazione ordinamentale non è di per sé stessa risolutiva delle cause di cattiva gestione finanziaria, generata ed alimentata da comportamenti manageriali inadeguati, da una forte tensione sindacale, da bassissima produttività accompagnata da moduli organizzativi ed operativi obsoleti, burocratici, dispendiosi, incontrollati.

Particolare rilievo merita la mancanza nell'Amministrazione P.T. del controllo della Ragioneria Generale dello Stato, cui fa riscontro l'esistenza di un sistema di controllo interno contabile ed ispettivo, assoggettato al potere direzionale del Direttore generale, cioè dell'Autorità controllata.

Sono queste le «zone» in cui necessitava da lungo tempo intervenire, come più volte segnalato dalla Corte, essendo ben noto che il modulo dell'Amministrazione P.T. previsto sin dall'istituzione del servizio postale, era per sua natura caratterizzato da imprenditorialità, quindi, dall'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficacia, efficienza). Ritenere la trasformazione ordinamentale risolutiva delle gravissime disfunzioni che affliggono le Poste italiane è fuorviante.

È in questo quadro che vanno esaminate e valutate insieme le discrasie osservate nella gestione anche al fine di offrire al Parlamento e all'Autorità di governo elementi utili per una manovra correttiva che incida sensibilmente sull'organismo interessato, non ritenendo la Corte sufficiente la mera trasformazione operata legislativamente (l. 29 gennaio 1994, n. 71) ove alla stessa non faccia seguito un mutamento di mentalità, professionalità, produttività degli operatori in un rinnovato quadro organizzativo, strutturale e funzionale da attuare gradualmente in conformità dei principi di buona gestione finanziaria. Infatti, il

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contenimento della spesa pubblica e le compatibilità finanziarie esistenti nel settore in esame, impongono l'ideazione e l'attuazione di misure di riequilibrio finanziario mediante un aumento di produttività, il ritorno alla struttura di funzioni appaltate a privati, un idoneo quadro programmato di riferimento, un sistema di espansione e di affermazione sul mercato italiano dell'operatività della rete postale da gestire secondo criteri imprenditoriali, un sistema di controlli interni e di monitoraggio atto a consentire l'immediata verifica dello stato di realizzazione del programma e degli interventi allo stesso collegati; una centralità delle primarie funzioni dirigenziali e gestionali mediante il collegamento informatico della rete postale allo scopo di una «reductio ad unitatem» degli interventi locali caratterizzati da sinergia e da migliore produttività.

2. Considerazioni generali

Il mutamento del modello istituzionale delle Poste Italiane trova la sua giustificazione nella necessità di provvedere, da un lato, al risanamento economico e finanziario caratterizzato da una gravissima situazione di squilibrio finanziario che palesava al termine del 1992 una situazione debitoria di 40.492 mld e, dall'altro, nella necessità di assicurare i bisogni dell'utenza in conformità dei principi della tempestività e della completezza.

In particolare, la Corte dei conti ebbe già a rilevare nell'ultima Relazione presentata al Parlamento per l'esercizio finanziario 1992 la seguente situazione:

Disavanzo gestionali	39.505 mld
Quota capitale debiti per investimenti	987 mld
Totale	40.492 mld

L'anzidetta esposizione debitoria, interessante principalmente la DD.PP., si è ulteriormente aggravata nel corso del 1993 di ulteriori 7.194,6 mld raggiungendo così il tetto di 48.000 mld da incrementare con gli ulteriori costi connessi al personale comandato presso altri Ministeri, agli oneri impropri per le tariffe agevolate, agli oneri di ristrutturazione legati agli ammortizzatori sociali per il personale eccedente.

Con la citata L. n. 71 (art. 7) è stato statuito che le anticipazioni concesse dallo Stato all'ex Amministrazione postale a pareggio dei bilanci fino all'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi, soggiungendosi che il rimborso delle anticipazioni concesse dalla DD.PP. all'Amministrazione Postale a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del Tesoro, senza alcuna puntuale precisazione in ordine al sistema di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81 Cost. e delle leggi attuative 468/1978 e 362/1988. Nei confronti di tale disposizione le sezioni riunite della Corte hanno investito la Corte costituzionale, con apposita ordinanza, affinché si pronunci sulla sua compatibilità con l'art. 81 Cost., comma 4 (1).

Il controllo della Corte svolto nei confronti dell'ex Amministrazione P.T. compiuto nel corso dell'anno 1993 ha confermato le disfunzioni già riscontrate negli anni precedenti, che possono essere così schematizzate:

- 1) sensibile aumento, non giustificato da necessità di servizio, del personale, che ha toccato nel 1992 il tetto di 220.000 unità cui si debbono aggiungere altre 7.000 unità di personale straordinario;
- 2) complessità e vetustà dei modelli operativi e dei correlati procedimenti amministrativo-contabile;
- 3) sistema retributivo incentrato su un largo uso di indennità speciali, erogate senza alcun riferimento alla produttività;
- 4) scarsa produttività del personale per carenza di un efficiente sistema di organizzazione e di amministrazione caratterizzato, altresì, da una determinazione di carichi di lavoro sganciata dalla realtà operativa, non soggetta ad un monitoraggio;

1) Il testo dell'ordinanza è riprodotto in allegato alla presente relazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) affievolimento, dei poteri dirigenziali il cui esercizio, attraverso un corretto uso della programmazione, pianificazione, direzione dei connessi profili di coordinamento e di controllo, avrebbe dovuto quanto meno pervenire ad un appagante soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e ad un impiego razionale e proficuo di una rete postale caratterizzata da ben 14.414 uffici;

6) esistenza di una struttura operativa, centrale e periferica, ridondante e, quindi, come tale di difficile coordinamento e monitoraggio ed idonea a generare processi conflittuali ed antiproduttivi, a causa dell'eccessiva burocratizzazione delle procedure e della carenza di un sistema di verifica dei rendimenti e dei risultati conseguiti, attraverso un sistematico impiego degli indicatori di rilevazione costi/ricavi.

In buona sostanza si tratta di un quadro operativo inefficiente, dispendioso ed inadeguato ai bisogni dell'utenza.

Ciò ha comportato, da un lato, sostanziali perdite di mercato che hanno consentito l'inserimento nell'area dei servizi postali di operatori privati e, dall'altro, un distacco sempre più vistoso del personale dal conseguimento degli obiettivi.

Si è così verificato che, malgrado l'eccedenza del personale e la contestuale diminuzione del traffico postale e dei servizi speciali (telegrafici e telex) l'ex Amministrazione P.T. ha fatto ricorso alle attività private per l'espletamento di funzioni di sua competenza senza procedere ad alcuna riduzione del personale ovvero al contenimento dei livelli retributivi. In buona sostanza, la diminuita capacità funzionale dell'ex Amministrazione P.T. comportava paradossalmente la permanenza e, in alcuni casi, l'incremento del personale addetto senza alcuna riduzione dei livelli retributivi, caratterizzati da incrementi intorno al 50%, se non oltre, per la corresponsione di indennità speciali previste per migliorare la produttività e la professionalità del personale.

3. I profili contabili

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 1993 in conto spese fa emergere i seguenti dati:

Stanziamenti iniziali	17.591,5 mld
Stanziamenti definitivi	17.887,9 mld
Impegni	16.679,5 mld
Pagamenti	14.314,2 mld
Residui	2.365,3 mld
Economie	1.208,4 mld

I residui, di sensibile entità attengono in gran parte agli stanziamenti allocati del Titolo II (in conto capitale) e denotano l'incapacità dell'ex azienda a procedere speditamente nella realizzazione dei programmi di investimento che avrebbero dovuto comportare, ove realizzati, un accettabile livello di economicità, di efficienza, di efficacia nell'attività di gestione. Al 31 dicembre 1993 i residui passivi, comprensivi anche di quelli riportati dagli esercizi precedenti, si stabilivano in 2.746,7 miliardi per le spese di parte corrente ed in 3.920,1 miliardi in conto capitale di cui 1.637,2 miliardi provenienti da esercizi precedenti.

I dati contabili evidenziano, altresì, che oltre il 71% della spesa attiene al personale essendo emersi impegni di 9.841,7 mld per il personale in attività e di 2.137,2 mld per il personale in quiescenza, con la conseguenza che ove si dovesse far riferimento alle somme effettivamente pagate, ammontanti a 11.978,7 mld, la quota del personale (in attività e quiescenza) si attesta all'83,5%, rispetto al pagato in conto competenza del titolo primo.

La semplice enunciazione dei suddetti dati evidenzia la scarsa proficuità del sistema di gestione nonché la necessità di pronti interventi correttivi da realizzare mediante una costante e proficua azione di rinnovamento e di razionalità nell'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie incentrate sul pieno rispetto dei principi economici aziendalistici: interventi questi che potrebbero essere avviati nell'ultimo trimestre del 1994 se il piano di ristrutturazione sarà portato ad attuazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, a fronte delle surriferite spese, il rendiconto anzidetto evidenzia le seguenti entrate:

Prestazione dei servizi	11.603 mld
Contributo rimborso Tesoro.	612 mld
Gestione Case Economiche	286 mld
Entrate in conto capitale.	101 mld
Finanziamenti TLC	200 mld
Totale	12.546 mld

Dai suddetti dati emerge in modo inequivocabile una rottura dei normali equilibri di bilancio, i quali non solo caratterizzano una gestione svincolata dal rispetto delle regole aziendalistiche dei costi/ricavi, ma anche una burocratizzazione della struttura operante secondo la «politica delle competenze» con ridondanza di personale, sovrapposizione degli interventi, tardività dell'azione e carenza di un adeguato sistema interno di controllo.

I controlli eseguiti ai fini del presente referto, hanno evidenziato carenze strutturali e funzionali nelle tre aree in cui possono essere ripartiti gli interventi delle Poste Italiane:

- a) servizi postali universali speciali;
- b) raccolta e gestione del risparmio (Bancoposta);
- c) servizi speciali interessanti le attività compiute in nome e per conto del Ministero delle Finanze, INPS, ecc.

Nei paragrafi seguenti saranno descritte la natura e la gravità delle molteplici disfunzioni, essendo sufficiente per ora segnalare che il riequilibrio dei conti al 31 dicembre 1993 si ottiene mediante l'intervento del Tesoro nella misura di 10.097,5, di cui:

- 3.466,6 miliardi per copertura disavanzo
- 3.727,8 miliardi per anticipazioni cassa DD.PP.
- 2.902,9 miliardi per altri voci.

Ai suddetti oneri si provvede mediante anticipazioni della Cassa DD.PP. da estinguere con rate annuali di mutui accesi dal Tesoro.

4. Profili organizzativi

La rete postale si articola in strutture centrali e periferiche, quest'ultime, a loro volta, improntate al criterio della territorialità coincidente con le Regioni, Province, Comuni e Frazioni.

È una struttura, il cui organigramma trovasi in allegato alla presente relazione rimasta sostanzialmente immutata sin dall'origine delle Poste Italiane in quanto gli interventi succedutisi nel tempo hanno mirato principalmente a creare ridondanze e sovrapposizioni funzionali e procedurali che hanno ulteriormente appesantito e ritardato la funzionalità dell'azienda senza accrescerne l'efficienza e l'efficacia, aggravando in tal modo, sotto forma di maggiori spese e di minori entrate, l'area degli utili operativi. Si è, così, verificato che le Poste Italiane sono divenute scarsamente competitive con gli omologhi organismi europei come è stato evidenziato dagli studi compiuti dalla comunità Europea e da altri organismi specializzati.

Inoltre la struttura organizzativa si caratterizzava negativamente per la carenza del controllo della Ragioneria centrale, dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e per l'affievolimento del controllo della Corte dei conti in materia di spese relative al personale (art. 4 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (D.L.vo 18 novembre 1993, n. 470 e D.L.vo 23 dicembre 1993, n. 546) nonché nell'area contrattuale (da ultimo legge 14 gennaio 1994, n. 26).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'analisi dei Servizi Postali, sotto il profilo dei dati macroeconomici, evidenzia una tendenza all'aumento della spesa cui proporzionalmente fa riscontro una più ridotta funzionalità.

L'evidenza quantitativa elaborata dall'Unione Postale Universale (UPU) riguardante il 1988 evidenzia che a fronte di un tempo medio di inoltro della posta prioritaria nel raggio di 500 Km per l'Italia è pari a 5 giorni, in Francia impiega 1,28, in Germania e Regno Unito solo 1 giorno.

Il dislivello temporale non migliora se il raggio di consegna si restringe a 50 Km che richiede in media 2,5 giorni per l'Italia contro meno di un giorno per la Francia, Germania e Regno Unito.

Nel 1990 il traffico postale intercorrente tra le principali città membri della Comunità Europea, evidenziava un tempo medio di consegna di 6,2 giorni per l'Italia, 4,6 giorni per la Francia, 4,1 giorni per la Gran Bretagna, 3,3 giorni per la Germania.

Secondo i dati desunti dal libro Verde della Comunità Europea del servizio postale la tariffa fino a 20 gr. era nel 1990 superiore in Italia del 56% della media europea (0,50 Ecu contro 0,32 a cambi correnti): risultato questo confermato anche utilizzando i cambi a parità di potere d'acquisto.

Sempre secondo dati della Comunità europea aggiornati al 1988 lo sbilancio costi/ricavi per il servizio postale italiano era quello proporzionalmente più elevato tra i principali paesi europei.

Ad analoghe conclusioni negative, specie per quanto attiene la gravosità finanziaria del servizio postale formato oltre che dalle tariffe pagate dagli utenti anche dal sensibile costo sostenuto dal Tesoro per il ripiano economico-finanziario ammontante a circa 45.000 mld, è pervenuta la Commissione tecnica per la spesa pubblica secondo cui i tempi medi di consegna registrati in Italia (pari a 3,8 giorni) risultano tre volte quelli europei.

Le anzidette carenze hanno prodotto un sensibile peggioramento della qualità del servizio postale, la cui analisi, compiuta da organismi della CE ovvero da qualificati organismi di tutela dei consumatori, evidenzia da un lato gli alti costi di gestione collegati alla ridondanza di personale e dall'altro la ridotta «velocità» del servizio postale, come si evince dalle seguenti tabelle:

Allegato B

Dipendenti postali in rapporto agli abitanti (1990)

PAESI	Dipendenti postali per 1.000 abitanti	Dato Italia in % rispetto a ...
Islanda	9,1	45
Svezia	7,9	52
Austria	7,8	53
Norvegia	7,6	54
Svizzera	6,3	65
Danimarca	5,5	74
Francia	5,3	78
Belgio	4,6	88
Lussemburgo	4,5	91
Germania	4,4	93
Gran Bretagna	4,2	98
Media Europa (*)	4,2	98
Italia	4,1	100
Olanda	4,0	103
USA	3,1	133
Canada	2,3	180
Australia	2,3	177
Spagna	1,8	228
Portogallo	1,5	270
Grecia	1,2	349
Giappone	1,2	356
(*) Italia esclusa		

Fonte: elaborazioni su dati UPU

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tempi di recapito della posta interna in Europa (*)
 Dati percentuali sul totale delle corrispondenze

Paesi	Recapiti			
	effettuati		non ancora effettuati	
	nel 1° giorno successivo alla spedizione	entro il 2° giorno successivo alla spedizione	dopo il 2° giorno successivo alla spedizione	dopo il 5° giorno successivo alla spedizione
Lussemburgo	99,0	100,0	0,0	0,0
Olanda	96,0	100,0	0,0	0,0
Danimarca	97,0	99,5	0,5	0,0
Irlanda	85,0	99,0	1,0	0,0
Germania	90,0	98,0	2,0	0,0
Belgio	76,5	96,5	3,5	0,2
Portogallo	80,0	96,0	4,0	0,0
Gran Bretagna	80,0	94,0	6,0	0,0
Francia	76,5	93,5	6,5	0,0
Spagna	56,0	85,0	15,0	n.d.
Grecia	34,0	80,0	20,0	n.d.
Italia	17,0	36,7	63,3	18,8
Media europea				
— 4 Paesi maggiori (**)	75,6	92,6	7,4	—
— 7 Paesi minori	81,1	95,8	4,2	—

(*) Lettere ordinarie
 (**) Italia esclusa

Fonte: Commissione Cee, Beuc e altre fonti

In quest'ultimo periodo la produttività del lavoro in termini di pezzi lavorati per dipendenti è in diminuzione, mentre nella Gran Bretagna e Germania per tacere degli U.S.A. si è incrementata rispettivamente del 2,7%, dello 0,6% e dell'1,4%.

Tale parametro è aggravato dall'indice di bassa produttività del lavoro in quanto la Commissione tecnica ha stimato che in Italia ciascun dipendente lavora in media 70.000 pezzi l'anno contro le 125.000 unità della media della Comunità europea. Infine, l'Italia evidenzia un basso livello dell'orario di apertura al pubblico, essendo stato osservato da parte della Commissione Tecnica che l'utente può beneficiare di un'apertura di poco superiore alle 5 ore, mentre negli altri Paesi gli uffici sono aperti da un minimo di 8 ore al giorno (sabato escluso) ad un massimo di 12 ore: e ciò a dispetto della domanda del mercato italiano tendente ad una più forte utilizzazione del servizio postale, come comprovano la nascita e lo sviluppo di molteplici organismi privati caratterizzati da elevati profitti.

È stato già posto in evidenza la sotto-utilizzazione della dirigenza postale impegnata in un estenuante confronto sindacale e nel mero controllo di procedure operative predeterminate in sede centrale senza la possibilità da parte dei dirigenti locali di esercitare, secondo le tecniche della «politica dei risultati», poteri di programmazione, pianificazione, direzione, coordinamento, controllo, secondo linee e tecniche flessibili e interessanti un personale caratterizzato dalla «polifunzionalità» dei diversi interventi, di norma di facile apprendimento ed esecuzione, in luogo della presente «parcellizzazione» dei compiti demandati ai diversi operatori in base ai profili professionali elaborati in disarmonia con i principi di economicità, di efficienza

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di efficacia. Al riguardo è sufficiente citare, a mò d'esempio, che la distribuzione della posta ai diversi operatori che la ritirano dalla propria cassetta postale (il c.d. sistema viario) viene eseguita da due dipendenti postali l'uno con l'incarico di condurre l'automezzo e l'altro di porre la corrispondenza nella cassetta postale. È facile immaginare la costosità di un siffatto sistema.

Nel 1993 poi, nessuna attuazione è stata data alle numerose disposizioni tendenti al miglioramento del servizio e alla responsabilizzazione dei dirigenti e degli altri operatori di cui al D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (D.L.vo 18.11.93, n. 470 e D.L.vo 23.12.93, n. 546).

A fronte di tali deludenti indicatori di efficienza si rileva, anche in termini attualizzati, una lievitazione della spesa e degli squilibri finanziari delle Poste Italiane.

5. La gestione finanziaria

L'ex Amministrazione P.T. in quanto incaricata della produzione di servizi vendibili e dotata di autonomia finanziaria, espone i risultati della gestione mediante contabilità conformata ai saldi fra entrate e spese e perciò con avanzi o disavanzi di gestione. Questi ultimi — che del resto hanno sempre caratterizzato il risultato aziendale di esercizio — pesano sul bilancio dello Stato per il corrispondente ripiano cui fa fronte il Tesoro con annuali anticipazioni sulla base di appostazione al capitolo 8316 dello stato di previsione della spesa. I rispettivi andamenti di entrate e spese assumono perciò rilevanza sotto un duplice profilo. In primo luogo, in termini di efficienza gestionale; per quanto qualità e quantità di servizi resi consentono di assicurare, in rapporto a costi e prezzi, un volume di entrate economicamente coerente con i trends di spesa. In secondo luogo, per l'aspetto finanziario che vi si riconnette; dal momento che il reciproco bilanciamento annuale produce il saldo consegnato al bilancio dello Stato a fronte della corrispondente autorizzazione. Proprio per ciò, pregiudiziale all'esame degli andamenti gestionali sono le valutazioni che più direttamente si riferiscono alle implicazioni finanziarie del relativo risultato che del resto è chiamato a star dentro agli equilibri di bilancio e di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 14 della citata legge 71/1994, le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario dell'Amministrazione P.T. sono state espletate, secondo le norme di contabilità pubblica, dal servizio di ragioneria dell'Amm.ne PT e non già; come per le altre amministrazioni autonome statali, dalla Ragioneria Generale dello Stato, avvalendosi di propri servizi.

È questa un'anomalia che non assicura un adeguato controllo interno sulla correttezza dei dati esposti nel consuntivo nonché sul rispetto delle regole e delle tecniche contabili valevoli per gli organismi statali.

Con tale riserva, la Corte segnala che il consuntivo espone un disavanzo di gestione di L. 4.530,7 mld. rispetto a quello previsto in L. 3.466,7 mld. con un aumento quindi di L. 1.064.

In particolare, il bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993 approvato con legge 23 dicembre 1992 n. 501, presentava le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE	17.591.570.759.000
SPESE.	17.591.570.759.000

Lo stato di previsione dell'entrata recava entrate per complessive lire 13,849,8 mld. di cui 12.420,9 mld. per la parte corrente, 1.228,9 mld. per conto capitale e 3.941,6 per l'accensione di prestiti, mentre lo stato di previsione della spesa recava spese per complessive 17.591,5 mld. di cui 16.554,4 mld. per la parte corrente, 754,7 mld. per conto capitale, 282,3 mld. per rimborso dei prestiti.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio alle predette previsioni sono state apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE	
Entrate correnti	571.901.987.000
Entrate in conto capitale	-500.000.000
Accensione di prestiti	-275.000.000.000
In totale	296.401.987.000
SPESE	
Spese correnti	297.201.987.000
Spese in conto capitale	-800.000.000
Rimborso di prestiti	—
In totale	296.401.987.000

Le previsioni definitive, quindi, sono risultate come segue:

ENTRATE	
Entrate correnti	12.992.839.746.000
Entrate in conto capitale	1.228.448.000.000
Accensione di prestiti	3.666.685.000.000
In totale	17.887.972.746.000
SPESE	
Spese correnti	16.851.696.946.000
Spese in conto capitale	753.948.000.000
Rimborso di prestiti	282.327.800.000
In totale	17.887.972.746.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto a tali previsioni, i dati pongono in evidenza le seguenti risultanze:

ENTRATE	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenza
Entrate correnti	12.992.839.746.000	11.060.078.334.145	-1.932.761.411.855
Entrate in conto capitale	1.228.448.000.000	888.743.968.143	-339.704.031.857
Accensione di prestiti	3.666.685.000.000	4.730.740.295.773	1.064.055.295.773
In totale	17.887.972.746.000	16.679.562.598.061	-1.208.410.147.939

SPESE	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenza
Spese correnti	16.851.696.946.000	15.650.254.379.138	-1.201.442.566.862
Spese in conto capitale	753.948.000.000	747.745.157.589	-6.202.842.411
Rimborso di prestiti	282.327.800.000	281.563.061.334	-764.738.666
In totale	7.887.972.746.000	16.679.562.598.061	-1.208.410.147.939

Dalle risultanze di cui sopra si precisa che le entrate riscosse sul conto della competenza sono state nel complesso

di	8.186.112.511.738
per cui sono rimaste da riscuotere	8.493.450.086.323
In totale	<u>16.679.562.598.061</u>
mentre per le spese risultano pagate	14.314.263.579.963
e rimaste da pagare.	2.365.299.018.098
In totale	<u>16.679.562.598.061</u>

La gestione residui – che sarà meglio illustrata in prosieguo – presenta partite attive per L. 14.956,8 mld. e partite passive per L.6.666,7 mld. la differenza di L. 8.290,0 mld. corrisponde al totale delle anticipazioni della gestione Vaglia e Risparmi.

In termini di cassa i movimenti attivi (riscossioni in c/competenza ed in c/residui) sono ammontati a L. 14.541,1 mld. e i movimenti passivi (pagamenti in c/competenza ed in c/residui) sono ammontati a L. 16.573,3 mld.. La differenza passiva di L. 2.032,2 mld. risulta prelevata dalla gestione Vaglia e Risparmi; nei cui confronti emergono, al 31 dicembre 1993, passività per complessive L. 8.290.040.822.997.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione patrimoniale 1993, rapportata a quella accertata al 31 dicembre 1992, registra un disavanzo complessivo di L. 29.550,1 mld. con un peggioramento di L. 4.117,1.

I dati sovraesposti rappresentano l'eredità finanziaria ed economico-patrimoniale dell'EPI al 31 dicembre 1993, acquisita in virtù delle disposizioni contenute nella legge n. 71/1994.

In tale contesto è stato inoltre rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPI che alla data del 31 gennaio 1994, una notevole consistenza di «crediti e carte contabili» erano ancora da registrare in bilancio.

Tale problematica va approfondita dai competenti uffici dell'EPI e della Ragioneria Generale dello Stato, al fine della regolarizzazione delle scritture contabili, nonché per appurare la reale situazione finanziaria dell'Ente e la sua consistenza patrimoniale, in conformità dell'art. 7 della legge 71/1994.

Alla luce delle suddette verifiche, il Tesoro dovrà provvedere a definire i fondi da attribuire all'EPI nonché le modalità di contabilizzazione della gestione residui, attivi e passivi.

Si segnala, inoltre, il significativo dato relativo al credito vantato dalla «gestione Vaglia Risparmi» pari alle esposte Lire 8.290.040.822.997.

5.1 I risultati dell'anno 1993

Si espongono di seguito gli scostamenti fra previsioni iniziali, definitive e dati di consuntivo (accertamenti e impegni), con riguardo alle principali voci di competenza per l'entrata e la spesa.

ENTRATA: Competenza

(in miliardi)

	Previsioni iniziali	Assestate	Scostamento v.a. (2)	Definitive	Scostamento v.a.
Corrente	12.420	12.921	+ 501	11.993	-928
Conto capitale	1.229	1.228	-1	1.228	—
Accensione prestiti	3.942	3.667	-275	4.667	+ 1.000
Totale . . .	17.591	17.816	+ 225	17.288	+ 72

Fonte: rendiconto esercizio 1992

SPESA: Competenza

(in miliardi)

	Previsioni iniziali	Assestate	Scostamento v.a.	Definitive	Scostamento v.a.
Corrente	16.555	16.780	225	16.852	+ 72
Conto capitale	754	754	754	—	—
Rimborso prestiti	282	282	—	282	—
Totale . . .	17.591	17.816	+ 225	17.888	+ 72

Fonte: rendiconto esercizio 1992

I suesposti dati mostrano una variazione in più delle entrate correnti che, in previsione definitiva rispetto alle previsioni iniziali e assestate, per 1.208 miliardi.

2) Scostamento in valore assoluto.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE correnti: principali voci

(in miliardi)

	Previsioni iniziali	Assestate	Scostamento v.a.	Definitive	Scostamento v.a.
Vendite B&S	11.170	11.477	+ 307	10.477	-1.000
Servizi postali	6.874	7.203	+ 329	6.203	-1.000
Bancoposta	3.511	3.530	+ 19	3.530	—
Telecomunicazioni	743	726	-17	726	—
Poste e telecomunicazioni	42	18	-24	18	—
Altre entrate	1.251	1.444	+ 193	1.516	+ 72
Totale	12.421	12.921	+ 500	11.993	-928

Fonte: rendiconto esercizio 1992;

SPESE correnti: principali voci

(in miliardi)

	Previsioni iniziali	Assestate	Scostamento v.a.	Definitive	Scostamento v.a.
Personale	11.894	12.533	+ 639	12.604	+ 71
— in servizio	9.633	10.395	+ 762	10.466	—
— in quiescenza	2.261	2.138	-123	2.138	—
Acquisto B&S	2.562	2.586	+ 24	2.586	—
Altre	2.098	1.661	-437	1.662	+ 1
Totale	16.554	16.780	-226	16.852	+ 72

I predetti dati consentono di notare che:

- nell'ambito del servizio postale, la diminuzione di introiti va attribuita principalmente al servizio corrispondenza e pacchi;
- nel bancoposta, sono i conti correnti postali a registrare la maggior flessione.

Conclusivamente, gli esiti dell'anno confermano che, per un recupero di produttività, occorre agire sul duplice fronte della diminuzione del costo del personale e della riqualificazione qualitativa dei servizi, per lucrare quelle potenzialità che sono offerte da una domanda sempre più attenta alla funzionalità del servizio.

6. La gestione dei residui

Di particolare gravità si presenta il volume dei residui al 31.12.1993: e ciò per un duplice ordine di motivi.

La trasformazione dell'azienda in ente pubblico economico dovrebbe provocare la cancellazione dalla contabilità statale, disciplinata dalla legge di contabilità di Stato (laddove le norme sul bilancio dell'EPI si conformano ai principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti C.C., in virtù dell'art. 4 della citata legge n. 71) e l'attribuzione all'EPI dell'importo corrispondente pari a 2.746,6 miliardi per la parte corrente e a 3.920,1 miliardi per le spese in conto capitale di cui 2.108,8 per i residui di stanziamento o impropri, (quelli derivanti da somme stanziare e non impegnate formalmente alla chiusura dell'esercizio e mantenute in bilancio in conto residui). Anzi per quest'ultimi, poiché non risultano impegni formalmente e giuridici-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

camente vincolanti per l'EPI, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 71/1994 (l'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelle in corso di realizzazioni e per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sede e uffici del Ministero), ma sono collegati a programmi non avviati e, come tali, insuscettibili di creare per l'EPI vincoli giuridici cui è legalmente onerato, a partire dal 1 gennaio 1994 non è più consentito procedere alla loro assegnazione all'EPI ex art. 7 della surriferita legge n. 71, che indica tassativamente i fondi da attribuire al patrimonio dell'EPI, tra cui non rientrano i residui di stanziamento.

6.1 I disavanzi degli esercizi 1992 e 1993

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1993 (legge 23.12.1992, n. 501) Tab. 11, iscrive in competenza, al cap. 601 dell'entrata, l'anticipazione del Tesoro a ripiano del disavanzo autorizzato in 3.666,6 miliardi, cui corrisponde analogo stanziamento in uscita nello stato di previsione del ministero del Tesoro (cap. 8316).

A voler ricomporre, in termini di aggravio complessivo, la situazione finanziaria venutasi a creare a seguito delle reiterate infrazioni a regole e precetti anche di livello costituzionale, il seguente prospetto ne dà conto:

	1991	1992	1993
Disavanzo previsione	1.810	1.667	3.466,6
Residui attivi per maggiore disavanzo	1.266	1.398	1.064,0
Sommano	3.076	3.065	4.530,6

Sulla base dei suesposti dati, resta confermato quanto avvisato nella relazione dello scorso anno. Irregolarità e anomalie di copertura sono suscettibili di innescare meccanismi, i quali, tutti giocati nelle pieghe dei documenti contabili, non sottoposti al rigoroso controllo della Ragioneria generale dello Stato, consegnano esiti non affidabili e suscettibili di incorporarsi definitivamente negli andamenti gestionali.

6.2 L'andamento degli ultimi sei anni: 1988-1993

Si espongono, qui di seguito, i principali dati di gestione relativi agli esercizi 1988-93

Entrate e spese dell'amministrazione p.t.

Impegni	1988	1989	1990	1991	1992	1993
ENTRATE	12.534	13.044	14.658	15.454	15.716	17.888
Correnti	8.935	9.738	11.240	10.765	11.645	11.993
- vendita B. & S.	7870	8.484	9.215	9.067	9.800	10.478
- altre	—	—	—	—	—	—
C/capitale	683	665	704	814	807	1.228
Accensione prestiti	2.916	2.641	2.714	3.876	3.264	4.667
di cui:						
per disavanzo	1.945	1.910	1.952	3.076	3.065	4.467
SPESE	12.534	13.044	14.658	15.454	15.716	17.888
Correnti	10.898	11.700	13.179	13.864	14.768	16.852
C/capitale	1.457	1.146	1.273	1.353	707	754
Totale finali	12.355	12.846	14.452	15.217	15.475	17.606
Rimborso prestiti	179	198	206	237	241	282

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i quali consentono di osservare:

– le entrate correnti, crescenti all'inizio del periodo, mantengono tale andamento anche negli ultimi due anni;

– a scapito di quelle per investimenti, aumentano le spese correnti composte in gran parte da retribuzioni al personale;

– nella composizione delle spese finali, elevato è il peso percentuale di quelle correnti che, pari all'87% nel 1988, erodono ulteriore margine a scapito di quelle in conto capitale sino a rappresentare nel 1993 il 94,2%;

– i disavanzi di gestione evolvono in senso deteriore e gli ultimi due anni espongono preoccupanti travalicamenti rispetto ai limiti segnati: ne è prova l'iscrizione nei consuntivi 1991 e 1992 di anticipazioni a ripiano del disavanzo dell'esercizio, rispettivamente, per 1.266 e 1.398 miliardi in più rispetto a quelle autorizzate con la legge di bilancio e confermate in sede di assestamento e di previsioni definitive; la predetta posta di 1.398 miliardi, al pari di quanto avvenuto per l'esercizio 1991, non è stata ricompresa nella pronuncia di approvazione del rendiconto dell'amministrazione p.t. assunta in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato, e anche quest'anno si è provveduto allo stralcio della relativa posta (3).

Detto ciò, l'analisi che segue – sulla gestione del personale – è intesa a far luce su una delle principali cause che ha sin qui compromesso l'equilibrio dei conti aziendali; il riscontro dei risultati 1993 è utile, poi, ad offrire ulteriore contributo alla valutazione degli andamenti.

7. Il personale

Si è rilevato in precedenza l'impatto prodotto dalle spese del personale sul bilancio dell'ex azienda, in misura del 70% degli impegni, provocato, in larga misura, dalla erogazione di voci accessorie, che avrebbero dovuto mirare ad accrescere la produttività, mentre in realtà sono sempre state erogate in modo totalmente sganciato da qualsiasi verifica di rendimento e attività operativa e che, al contrario, hanno assunto la sostanziale funzione di incremento e soprattutto di «regolarizzazione» dei trattamenti stipendiali.

Nel 1993 il volume di spesa per il personale è ulteriormente lievitato in rapporto al 1992 passando da 8.997 a 10.466,9 per il personale in attività di servizio e da 1.675 a 2.137,8 per il personale in quiescenza per un importo totale di 12.607,7 (10.672 nel 1992) pari ad un incremento del 19,4% (+1.462,9 miliardi) rispetto al precedente esercizio finanziario.

L'aumento degli oneri del personale è l'effetto di sostanziali incrementi remunerativi, praticati nonostante il blocco delle retribuzioni e degli assegni accessori, salvo l'erogazione di un 20.000 mensile, disposto dall'art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni con la legge 14 novembre 1992, n. 438 (4). Nei confronti di tale incremento la Corte ha in corso accertamenti diretti per identificarne le cause generatrici e per verificarne la legittimità, ai sensi della surriferita normativa.

3) Nell'anno 1993 il disavanzo ascende a L. 4.467 miliardi.

4) Il testo dell'art. 7 del d.l. n.384 del 1992 è il seguente:

Misure in materia di pubblico impiego

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per 13 mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.395, 10 ottobre 1990, n. 287, e dal personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quelli degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale adesso comunque collegate, previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 1992 n. 5, convertito, con modificazioni dalla

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7.1 La gestione finanziaria del personale

Nella composizione della spesa corrente, la voce di maggior peso è costituita dalle retribuzioni e indennità per il personale, che negli anni 1987-1993 ha avuto il seguente andamento in rapporto alla spesa corrente.

	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Personale						
- in servizio	6.828	7.320	8.529	9.026	8.997	10.467
- in quiescenza	1.029	1.064	1.285	1.302	1.675	2.138
A) Totale	7.857	8.384	9.714	10.328	10.672	12.605
B) Spese correnti	10.898	11.700	13.179	13.864	14.768	16.852
C) Spese finali	12.355	12.846	14.452	15.217	15.475	17.606
A/B%	72,0%	71,6%	73,7%	74,4%	72,2%	74,8%
A/C%	63,5%	65,2%	67,2%	67,9%	68,9%	71,6%

I suesposti dati mostrano come la spesa sostenuta per il personale abbia nel periodo considerato un andamento percentualmente crescente in rapporto a quella corrente e a quella finale, salvo una modesta flessione nel 1992, largamente compensato dallo sbalzo in alto verificatosi nel 1993, che dovrebbe costituire, secondo l'orientamento del Consiglio d'amministrazione dell'EPI, il parametro di riferimento per la determinazione delle retribuzioni previste dal nuovo contratto di lavoro, valevole per il 1994.

legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti dalla medesima norma per il personale di cui all'art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondente a quelli di funzione superiore, ove queste non siano effettivamente esercitate.

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi d'incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche e emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o delle indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive delle indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

7. L'art. 2 comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati i provvedimenti di allineamento stipendiali, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

8. Le amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche, possono indire concorso di reclutamento. In ogni caso per l'anno 1993 i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.

Le amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle Commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992.

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni.

La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In proposito, la Corte ritiene che la Ragioneria generale dello Stato, tenuta a sovrintendere, alla regolarità dei conti pubblici debba procedere ai necessari accertamenti per verificare da un lato il rispetto alla disciplina del blocco salariale per il 1993 e dall'altro le cause generatrici dell'aumento del costo del lavoro per il 1993; e ciò ai sensi dell'art. 65 del D.Lvo 29/1993.

In attesa di tali accertamenti, il nuovo contratto di lavoro dovrà assumere come fonte parametricale gli emolumenti corrisposti nel 1992 salvo conguaglio per gli incrementi intervenuti, a titolo legittimo, nel 1993 e riferibile a prestazioni rese nel corso dello stesso anno.

L'indicata evoluzione va posta in relazione a due principali fattori, da entrambi i quali trae alimento il tasso percentuale di crescita: a) il numero dei dipendenti in servizio ivi compreso il personale straordinario; b) la composizione delle voci retributive e la disciplina di determinazione delle indennità e dei compensi speciali.

7.2 La consistenza numerica del personale

Al riguardo, sono indicativi i seguenti dati:

Situazione numerica del personale al 31 dicembre (anni vari)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Uffici principali	128.491	130.891	127.411	129.758	126.636	125.392	123.441
Uffici locali	105.088	106.197	103.204	107.401	103.692	101.251	99.823
Totale . . .	233.579	237.088	230.215	237.259	230.638	226.643	223.264

Fonte: rendiconti amministrazione p.t. — relazione finanziaria (anni vari)

(*) Fonte: relazione 14 aprile 1993 del Ministro delle p.t.

che dimostrano come il numero dei dipendenti dell'amministrazione postale, seppure in leggera flessione negli ultimi due anni, conserva sostanzialmente i livelli raggiunti nell'87 a seguito della sostenuta crescita del quinquennio precedente (24.480 unità).

Tale situazione, se di per sé influisce negativamente sui costi d'esercizio per il peso delle retribuzioni, è resa ancor più grave da un duplice ordine di disfunzione. La prima sta nell'elevata percentuale di personale in servizio presso uffici e strutture non operative (21,7%) (5), il cui onere retributivo non trova sollievo nella logica corrispettiva degli incrementi di produttività.

La seconda dipende dalla non coerente distribuzione del personale rispetto ai volumi di traffico dei relativi uffici. Ed invero, se da un lato va notato il rapporto non omogeneo addetti/traffico, il cui indice fra l'altro diviene inferiore all'unità per le regioni meridionali (ma pure per Liguria e Lazio), d'altro canto ulteriore fattore di improduttività sta nell'elevato numero di uffici a basso traffico (6.811), gran parte dei quali (circa 1.000) impegna i propri dipendenti per il 50% del tempo contrattuale.

5) Direzione generale, direzioni centrali, compartimentali e provincia 0,060,09.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I predetti dati vanno, poi, integrati per tener conto del personale straordinario assunto a fronte di esigenze di servizio, le quali – pur definite straordinarie – sono tuttavia ricorrenti in ogni esercizio:

Personale straordinario (assunzioni) (*)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Unità lavorative:	4.452	5.331	6.680	7.514	6.440	7.991	8.184
Stipendi (impegni-Mld)	105	134	173	220	208	257	288
Indennità straordinaria (impegni- mld)	5,7	7,8	10	2,4	13,2	21,3	33,7
Totale spesa	110,7	141,8	183	232,3	220,2	278,3	321,7

Fonte: amministrazione p.t.

(*) Giorni di servizio sommati e rapportati a presenze annue.

Oltre alla segnalata scarsa produttività l'apparato Postale è stato caratterizzato nel 1993 da un forte assenteismo come si evince dal seguente prospetto:

	M	%	F	%	Totale	%
Numero delle persone a cui è riferita l'indagine	128.639		85.934		214.537	
Cause dell'assenza:						
Aspettativa congedo straordinario	2.121.025	6,11	1.820.220	7,85	3.941.245	6,80
Cure idrotermali e similari	81.099	0,23	57.204	0,25	138.303	0,24
Studio, esami, servizio di leva, matrimonio e altri motivi	125.639	0,36	107.584	0,46	233.223	0,40
Maternità (obbligatoria e facoltativa)	41.028	0,12	1.118.047	4,82	1.159.075	2,00
Sciopero	123.824	0,36	94.700	0,41	218.524	0,38
Aspettative sindacali	30.075	0,09	3.609	0,02	33.684	0,06
Permessi sindacali	64.932	0,19	12.479	0,05	77.411	0,13
Aspettativa per motivi di famiglia	20.078	0,06	34.372	0,15	54.450	0,09
Aspettativa per cariche elettive	31.106	0,09	5.170	0,02	36.276	0,06
Totale	2.638.806	7,60	3.253.385	14,02	5.892.191	10,17

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella medesima ottica assume altresì rilevanza l'incidenza annuale delle assenze dal servizio (escluse quelle per congedo ordinario). Nella tabella che segue i giorni di assenza del personale di ruolo, complessivamente registrati negli esercizi 1987-1992, sono posti in relazione alla media delle presenze in ciascuno degli anni considerati mostrano l'elevato tasso percentuale di assenteismo, superiore a quello registrato nei vari anni presso le altre amministrazioni.

Assenze in rapporto a presenza media annua

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
a) giorni lavorativi (*)	63.642	63.596	62.168	63.130	63.049	61.651
b) giorni assenza	6.068	6.619	6.848	6.956	7.226	6.636
b/a% (**)	9,53	10,41	11,02	11,02	11,46	10,77

(*) Determinati moltiplicando il numero dei dipendenti di ruolo mediante presenti nell'anno per 270 (giornate di lavoro dipendente);
(**) Il dato percentuale del 1986 era pari a 8,99.

Va altresì considerato che al fenomeno si collega un duplice effetto negativo; ed invero, oltre a pesare sulla «forza lavoro» disponibile, esso alimenta il meccanismo di commisurazione del compenso incentivante, strutturato sulla base del numero delle presenze.

I dati esposti consentono di osservare:

- il personale in servizio è numericamente eccessivo, mal distribuito, quanto a traffico e uffici, nonché squilibrato nella composizione, per l'eccedenza di personale addetto a servizi non operativi;
- le assenze dal servizio crescono nel periodo e si collocano al di sopra dei valori medi delle pubbliche amministrazioni, alimentando la crescita delle indennità speciali corrisposte al personale e il relativo costo;
- egualmente crescente è la spesa sostenuta per far fronte al personale straordinario non coerente per una amministrazione che utilizza personale in eccedenza e lo compensa con un sistema di indennità privilegiato rispetto agli altri dipendenti pubblici.

7.3 Composizione del costo del personale e influenza sulla produttività

Gli andamenti descritti si sono altresì ripercossi sugli indici di produttività dell'azienda che, nell'ultimo triennio, evolvono in senso decrescente. I dati che seguono ne danno luogo; va detto al riguardo che essi sono elaborati dall'amministrazione sulla base di un calcolo che si fonda sul traffico omogeneizzato (6) in rapporto al numero delle unità di personale in servizio.

Traffico omogeneizzato/personale - Indici: 1982 = 100

1989	1990	1991
123,1	115,1	114,6

Fonte: Relazione al Ministro delle P.T., giugno 1992

6) È rappresentato dalla somma delle unità di prodotto rese omogenee mediante l'adozione di parametri di equiparazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra le cause influenti sul deteriorare andamento dell'indice di produttività, la direzione aziendale (7) segnala in primo luogo il sistema di determinazione del fabbisogno del personale degli uffici: amministrativi, operativi, principali e locali. Ed invero, l'organico di ciascuno ufficio – cosiddetto «assegno numerico» – con riguardo all'intensità di traffico in rapporto ad indici parametrici che riflettono il tempo occorrente per l'esecuzione di ogni operazione elementare del «ciclo operativo». In tal modo, poichè l'incremento di traffico tende a coniugarsi con equivalente aumento di dotazione organica e di consistenza numerica di persona, anche l'indice di produttività tende ad azzerarsi.

Ulteriori meccanismi influenti sull'andice negativo di produttività si riscontrano: a) nel sistema di determinazione del compenso d'incentivazione la cui evoluzione in rapporto alle assenze del personale ne accentua sensibilmente il fenomeno; di (nel largo ricorso all'attribuzione di funzioni superiori, del quale – da parte della stessa direzione dell'azienda – viene auspicato un più rigoroso rispetto del criterio legato alle effettive esigenze di servizio (8); c) nell'evoluzione della spesa per corresponsione di indennità e compensi di vario tipo che, sommandosi tra loro, finiscono per costituire una percentuale assai elevata del costo del personale.

Sono considerazioni che destano allarmi, per quanto il loro combinarsi ha negativamente influito sulla gestione aziendale e sullo squilibrio finanziario ripianato a carico e in danno della finanza pubblica.

In termini di spesa, il quadro delineato si traduce nei seguenti dati finanziari:

Costo del personale disaggregato – Impegni di spesa

(in miliardi)

Personale in servizio	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
A) Personale di ruolo	6.156	6.645	7.024	8.168	8.642	8.564	9.356
a) Stipendi (lordi)	4.992	5.220	5.447	6.564	6.693	6.757	7.473
indennità	1.042	1.255	1.348	1.345	1.642	1.479	1.883
premio industriale	296	171	290	312	372	547	621
mansioni superiori	22	24,7	32	30	50	34	35
conduzione veicoli	62	68	76	75	91	92	98
propaganda servizi	6,5	11	15	17	18	17	14
indennità direzione	0,6	0,6	2	1,4	1,7	1,6	1,9
comp. orario intensif.	84	150	205	183	246,7	157	148
premio di produzione	261	263	266	265	271,7	71	5,2
comp. abbinamento	19	22	41	37	75	3,4	—
comp. incentivazione	291	301	374	377	463	502	555
fondo incentivazione (*)	—	44	47	48	53	53	60
c) compenso lavoro straordinario	122	190	229	259	308	328	345
B) personale straordinario non di ruolo	110,7	141,8	183	232,3	220,2	278,3	321,7
a) stipendi	105	134	173	220	208	257	288
b) indennità	4,7	6	7	11	8,5	19	32
c) compenso lavoro straordinario	1	1,8	3	1,3	4,7	2,3	1,7
C) Altre indennità a personale di ruolo e non di ruolo e stipendi personale ex Asst.	109	41	123	127	164	155	(**)
							789,3
Totale	6.376	6.828	7.330	8.529	9.026	8.997	10.467

(*) art. 14 d.p.r. 1 febbraio 1988 n. 13.

(**) al netto degli stipendi e comp. acc. ex pers. Asst., (L. 618, 1).

Fonte: rendiconti amministrazione p.t. (esercizi vari);

7) Relazione per il Ministro P.T. fdel giugno 1992, pag. 16 ss.

8) In questo senso l'accordo sottoscritto nel luglio 1991 con le organizzazioni sindacali di categoria (Relazione Cit. pag. 17).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che consentono di notare che:

– nella composizione del costo complessivo del personale le indennità pesano nella misura percentuale media del 20%, con una evoluzione annuale che a partire dall'82 è pari a :19% , 20,1%, 17,3%, 20,0%, 18,3%, 20,9%;

– i compensi per lavoro straordinario espongono un tasso medio di crescita che nei sei anni è del 25,8%;

– le indennità corrisposte al personale di ruolo crescono, nel periodo, in misura percentualmente superiore all'evoluzione delle retribuzioni stipendiali (50%, rispetto al 44% di crescita degli stipendi), pari a un tasso medio annuo del 10% nel primo caso, dell'8,8% nel secondo;

– nell'ambito di tali indennità, particolare rilevanza per ammontare e per percentuale di crescita assumono due punti

a) il compenso di incentivazione: 555 miliardi nel 1993, cui vanno aggiunti i 60 miliardi del fondo di incentivazione istituito nel 1986 (art. 14 d.p.r. 1 febbraio); complessivamente 270 miliardi in più rispetto all'88; una crescita nel periodo del 79%;

b) il premio industriale: 621 miliardi nel 1993; 450 miliardi in più rispetto al 1988; una crescita nel periodo del 264%;

– le indennità di cui alle lettere a) e b), all'inizio del periodo, rappresentavano complessivamente il 9,8% del costo del personale di ruolo; nel 1993, tali compensi costituiscono il 9,5% del costo del personale di ruolo.

Qualora si confondono gli andamenti dell'esercizio 1992 con quelli del 1993, va notato che il costo del personale di ruolo è aumentato (+ 792 mld.); crescono tuttavia gli stipendi (+ 716 mld.) e i compensi per lavoro straordinario (+ 17 mld.) ed aumentano di 404 miliardi le erogazioni a titolo di indennità.

A riguardo è importante altresì osservare come la marcata crescita che l'esercizio 1992 ha registrato nel costo del personale di ruolo, è in buona parte dipesa dall'incremento degli stanziamenti nei capitoli destinati alla corresponsione di indennità al personale e ai compensi per lavoro straordinario, quasi tutti incrementati in sede di assestamento di bilancio e successive variazioni (capitoli: 102, 109, 121, 124, 136, 138, 149, 151, 152, 112, 113, 103, 110, 122, 127), il che conferma quanto riferito lo scorso anno; nel senso che all'andamento negativo della gestione e al maggior disavanzo di 1398 miliardi, registratosi a fine esercizio 92, ha contribuito in misura consistente la maggiore spesa per il personale (impegna consuntivo rispetto a previsioni iniziali), con l'ulteriore precisazione che determinante peso vi hanno avuto le variazioni in aumento per la corresponsione di indennità.

Da ultimo, sempre con riguardo al posto del personale, va pure accennato alle particolari condizioni di favori, alle quali l'Amministrazione P.T. dà in locazione ai propri dipendenti locali di abitazione appartenenti al proprio patrimonio immobiliare. In particolare, gli alloggi di servizio, realizzati tramite la concessionaria ITALPOSTE con i finanziamenti previsti dalle leggi 227 del 1975 e 39 del 1982 – sono concessi in locazione ai dipendenti ad un canone determinato sulla base del regolamento adottato con D.M. 19 luglio 1984 (in applicazione dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982 n. 39). La determinazione dei corrispettivi assume, a parametro base, l'equo canone di cui alla legge 392 del 1978, cui sono poi applicati riduzioni del 40%, 60% e 80%, a seconda del reddito convenzionale del dipendente, calcolato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94 del 1982. Ulteriore riduzione del 20% è applicata nelle ipotesi di incarichi particolari rivestiti da dipendenti presso uffici e stabilimenti dell'azienda.

A riguardo va innanzitutto considerato che, a partire dall'anno 1989, l'evoluzione del disavanzo dell'amministrazione p.t. soggiace al vincolo fissato nella disposizione dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (finanziaria '88), cui corrisponde analogo limite ai trasferimenti statali: riduzione del 15% annuo rispetto alla somma iscritta a tale titolo nell'anno precedente, al netto degli oneri impropri per servizi a tariffa agevolata. Sulla base degli obiettivi legislativamente fissati e delle valutazioni aziendali in ordine all'evoluzione degli oneri impropri (v. relazione sulla riorganizzazione dei servizi allegata al d.p.e.f. 1993-95), il limite al disavanzo è rimasto fissato, a partire dal 1993 nelle seguenti misure: 1.667, 1.357, 907, 522 miliardi, con traguardo di definitivo equilibrio da raggiungere nel 1996 o, al più tardi, nel 1997.

A fronte di tali previsioni e obiettivi, i risultati dell'esercizio 1993 espongono un disavanzo di 4.530,6 miliardi a fronte di quello previsionale assestato di 4.467.

Mentre la situazione verificatasi per l'esercizio 1992, il cui consuntivo ha chiuso con un maggior disavanzo di 3.065 miliardi rispetto all'importo consentito dalla legge di bilancio e dal successivo assestamento.

8. L'attuazione dei programmi di investimento

Gli accertamenti della Corte ai fini del presente referto hanno evidenziato la lentezza con cui l'ex Amministrazione PT ha proceduto, anche nel 1993, all'attuazione di programmi d'investimento, frustrando così l'opera di ristrutturazione aziendale, indispensabili per il recupero di competitività nei confronti degli organismi privati nonché per meglio soddisfare i bisogni dell'utenza.

Il fenomeno ha provocato, sul piano finanziario, un consistente volume di residui di stanziamento, che si trascinano da molteplici anni, nei cui riguardi la Ragioneria Generale dello Stato dovrà adottare adeguati provvedimenti per il loro eventuale trasferimento in conto patrimonio dell'EPI, in conformità dell'art. 7 della legge 71/1994.

Per quanto attiene allo stato di attuazione dei programmi, la situazione, che non presenta sostanziali progressi rispetto al 1992, può essere così schematizzata.

Preliminarmente, va sottolineato che i programmi d'investimento mirano a conseguire un recupero della qualità dei servizi postali, del bancoposta, della telematica pubblica, accrescendo l'operatività funzionale in termini d'economicità, efficienza, efficacia.

In particolare, come rilevato dalla Corte nella precedente relazione, gli obiettivi specifici dei vari programmi mirano:

- a) al completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento postale;
- b) all'automazione dei servizi amministrativo-contabili e potenziamento dei servizi di bancoposta;
- c) all'adeguamento dei sistemi di telecomunicazioni;
- d) al completamento degli edifici destinati a sede degli impianti per lavorazione meccanizzata della corrispondenza e dei pacchi, nonché costruzione di edifici per i servizi operativi del movimento postale;
- e) alla costruzione di edifici da adibire a uffici di quartiere nelle grandi città;
- f) alla realizzazione di alloggi di servizio;
- g) sedi di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia;
- h) all'acquisto dei mezzi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani e interurbani su strada e relative infrastrutture.

Alla realizzazione di questo piano sono stati inizialmente destinati 5.474 miliardi, comprensivi dei 2.750 autorizzati con la legge n. 39 del 1982 per interventi da eseguire nel periodo 1982-1987. Poi, con le finanziarie 1984, 1986, 1987, 1989, l'importo iniziale di 2.750 miliardi è stato elevato progressivamente a 6.351 miliardi per interventi da realizzare entro il 1991.

Con riferimento alle singole leggi autorizzative di diversi interventi si rileva quanto segue.

A) legge 10 febbraio 1982, n. 39 e successivi finanziamenti.

Con la legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per un importo complessivo di 2.750 miliardi di lire da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

Successivamente, l'Amministrazione stessa, avvalendosi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge n. 39, ha provveduto ad una valutazione delle ulteriori necessità finanziarie per il completamento dei programmi. Da questa valutazione è scaturita una maggiore occorrenza di 781 miliardi per cui l'importo complessivo è stato elevato, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, a 3.531 miliardi di lire.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la legge finanziaria per l'esercizio 1986 (28 febbraio 1986, n. 41) questo importo è stato ulteriormente elevato di 988 miliardi di lire, portando lo stanziamento complessivo a 4.519 miliardi di lire.

La legge finanziaria 1987 (22 dicembre 1986, n. 910) ha ulteriormente elevato l'ammontare complessivo, sempre ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 39/82, di 670 miliardi di lire (5.189 miliardi stanziamento complessivo).

Con la legge finanziaria 1988 (11 marzo 1988, n. 67), lo stanziamento è stato incrementato di 57 miliardi di lire per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica (7 miliardi) e per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza 50 miliardi).

Il finanziamento complessivo fornito dalla legge 39/82 è pertanto di L. 5.246 miliardi.

Gli stanziamenti per i singoli settori di intervento sono i seguenti:

- L. 652 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
- L. 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
- L. 380 miliardi per il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati;
- L. 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni;
- L. 996 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede impianti di meccanizzazione della rete delle corrispondenze, dei pacchi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
- L. 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
- L. 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- L. 1.354 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sedi di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
- L. 196 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta nonché delle relative infrastrutture;
- L. 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
- L. 150 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

Nei confronti delle suddette iniziative, l'ex Amministrazione P.T. pur avendo provveduto ad impegnare i relativi stanziamenti, manifesta una scarsa capacità operativa non avendo portato a completamento gli interventi previsti dal programma, il quale, per ovvii motivi di revisione, ha subito nel 1994 una battuta d'arresto in attesa del piano di ristrutturazione dell'EPI e dell'approvazione del contratto di programma, previsto dall'art. 5 della legge 71/1994.

B) Legge 11 febbraio 1991, n. 43

Con la legge 11 febbraio 1991, n. 43 l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzati al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonché al potenziamento dei servizi di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

L'importo complessivo degli interventi è di L. 1.105 miliardi, in ragione di L. 505 miliardi di L. 600 miliardi, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stanziamento complessivo, già autorizzato dalla legge 24 dicembre 1988m, n. 541 (legge finanziaria 1989) è destinato ai seguenti settori di intervento:

a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi, per L. 150 miliardi, di cui L. 70 miliardi per l'anno 1990;

b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per L. 20 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;

c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per L. 20 miliardi, di cui 10 miliardi per l'anno 1990;

d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione, per L. 260 miliardi, di cui L. 120 miliardi per l'anno 1990;

e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per L. 180 miliardi, di cui L. 80 miliardi per l'anno 1990;

f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per L. 190 miliardi, di cui L. 90 miliardi per l'anno 1990;

g) alla costruzione o ristrutturazione di sede di Uffici Principale, Locali e delle Direzioni Provinciali nelle località ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per L. 100 miliardi, di cui L. 40 miliardi per l'anno 1990;

h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standards qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per L. 110 miliardi, di cui L. 50 miliardi per l'anno 1990;

i) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonché delle relative infrastrutture, per L. 25 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;

l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attività scientifica, per L. 10 miliardi, di cui L. 5 miliardi per l'anno 1990;

m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per L. 40 miliardi, di cui L. 20 miliardi per l'anno 1990.

9. Conclusioni

9.1 La gestione del 1993 ha evidenziato le congenite disfunzioni che, da lungo tempo, caratterizzano le poste italiane, che impediscono di sfruttare convenientemente i due grandi punti di forza del «sistema poste»:

- l'articolazione in 14.414 punti della «rete» postale;
- lo sfruttamento delle economie di scale per la logistica delle comunicazioni postali (smistamento e trasporto) e per la rete telematica.

Le «debolezze» del «sistema poste», ormai stratificate e di difficile rimozione, attingono principalmente:

- alla bassa qualità del servizio postale (in termini di affidabilità e tempestività);
- alla vetustà dei prodotti offerti dal bancoposta;
- all'organizzazione d'ispirazione burocratica;
- alla «tensione» sindacale;
- alla scarsa produttività;

- alle carenze di funzionalità del controllo interno, alla mancata previsione normativa del controllo della Ragioneria Generale dello Stato;
- all'inadeguatezza di un'azione di ammodernamento anche attraverso l'introduzione di un sistema telematico «a rete».

9.2 La riforma del 1993, incidente sulla natura dell'organismo, non sembra risolutiva per l'eliminazione dei suddetti inconvenienti, ove non accompagnata da incisivi interventi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di accelerazione delle procedure, di ammodernamento delle tecniche operative, di connessione telematica della «rete» postale, di incremento della produttività. L'azione di risanamento, oltre che essere graduale, deve armonizzarsi con la situazione finanziaria dell'Ente a mirare così al contenimento delle spese del personale e alla progressiva accelerazione dei tempi operativi e di attuazione dei programmi di ammodernamento della «rete» postale.

In tale contesto, essenziale diviene l'esercizio da parte del Ministero dei poteri di indirizzo e di coordinamento, al fine di fornire un appropriato quadro di riferimento entro cui sia possibile rinvenire le linee-guida dell'azione di razionalizzazione dell'assetto delle molteplici attività dell'Ente «poste italiane».

Ordinanza n. 169

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
in

Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE

PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
prof. Vittorio GUCCIONE

CONSIGLIERI: dott. Tullio LAZZARO
dott. Vincenzo MARTELLI
prof. Manin CARABBA (relatore)
dott. Fulvio BALSAMO
dott. Francesco DE FILIPPIS
dott. Carmelo GERACI
dott. Felice SERINO
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Maurizio MELONI
dott. Pietro DE FRANCISCIS
dott. Angelo BUSCEMA
dott. Guido MACCAGNO

uditi nella pubblica udienza del giorno 28 giugno 1994 il relatore Consigliere Prof. Manin Carabba ed il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore generale, dott. Emidio Di Giambattista;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto in

FATTO

1. Il rendiconto generale dello Stato, nella sua essenziale componente del conto del patrimonio, reca, al conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) la partita n. 4047 concernente il credito del Tesoro nei confronti della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pari a 27.626,651 miliardi per la quota capitale ed a 22,604 miliardi per gli interessi; questa partita trova la sua genesi nelle anticipazioni concesse negli esercizi passati, sino al 31 dicembre 1993, a copertura dei disavanzi di gestione della

amministrazione postale. Quanto alla gestione di bilancio il rendiconto per l'esercizio 1993 reca la iscrizione, in competenza, al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, di 3.466,685 miliardi per «anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione». Sullo stesso capitolo il rendiconto registra disponibilità in conto residui pari a 1.666,534 miliardi, che risultano interamente pagate.

Nello stato di previsione dell'entrata la previsione concernente il rimborso delle quote di capitale può considerarsi ricompresa, anche se con una quantificazione genericamente riferita ad una molteplicità di fonti, entro il capitolo 4555 (quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, province, comuni, Aziende, società, enti ed istituti diversi). Una puntuale previsione (sempre nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata) ha ad oggetto, al capitolo 3231, gli «interessi da corrisondersi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulle anticipazioni concesse dal Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di gestione»; per tale voce il rendiconto 1993 registra pagamenti per 22,604 miliardi (a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 25 miliardi).

All'interno del conto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il conto del patrimonio reca, al conto generale n. 5 (debiti), la partita n. 23 per un importo di 30.518,977 miliardi, rappresentanti il debito nei confronti del Tesoro, e le partite da 1 a 24 che registrano un debito a fronte di anticipazioni della Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per 572,764 miliardi.

I riscontri effettuati dalla Corte in sede di parificazione pongono in evidenza che all'importo delle partite del conto n. 5 concernenti il debito dell'Amministrazione postale per anticipazioni della Cassa depositi e prestiti finalizzate alla copertura dei disavanzi, va aggiunto l'ammontare registrato in entrata dal rendiconto 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (capitolo 610), legato appunto ad anticipazioni della Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo, per 2.663,771 miliardi.

Appaiono sostanzialmente in linea con le risultanze del rendiconto sopra esposte, le valutazioni del Tesoro, illustrate in sede di relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487 (atto Senato, XI legislatura, n. 1699).

L'art. 7 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 (senza modificazioni per quanto attiene sia all'art. 7, sia all'art. 15 in tema di copertura) stabilisce che le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione postale a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 «si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi» (comma 3); e che il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione postale a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 «è posto a carico del Ministero del tesoro» (comma 4).

Nessuna previsione di copertura è contenuta nel decreto legge e nella legge di conversione per l'art. 7 comma 3, per quel che riguarda la trasformazione delle anticipazioni del Tesoro in trasferimenti definitivi.

Il maggior onere derivante dall'art. 7, comma 4 (assunzione da parte del Tesoro dei debiti dell'Amministrazione postale nei confronti della Cassa depositi e prestiti per anticipazioni a copertura dei disavanzi di gestione) è coperto, dall'art. 15, comma 1 del medesimo decreto legge n. 487/93, «mediante utilizzo delle proiezioni» Per gli anni 1994, 1995 e 1996, «dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

Secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 487 del 1993 (A.S. XI legislatura n. 1699) la utilizzazione delle disponibilità destinate per il ripianamento dei disavanzi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, incluse nel bilancio a legislazione vigente per il 1994, si lega ad un piano di risanamento dell'ente «Poste italiane» le cui linee sono parte integrante della citata relazione tecnica; il nuovo ente nasce dalla «trasformazione» della Amministrazione postale (art. 1 del decreto legge n. 487), ne assorbe le funzioni di servizio pubblico (art. 2) e diviene «titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni» della disciolta Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La relazione tecnica quantifica in 82 miliardi, per il 1994, in 81 miliardi per il 1995 e in 79 miliardi per il 1996, l'onere ricadente sul Tesoro per l'ammortamento della quota capitale e degli interessi delle anticipazioni concesse alla Amministrazione postale dalla Cassa depositi e prestiti.

Considerato in

DIRITTO

2. Il collegio delle Sezioni riunite di questa Corte ritiene, in via preliminare, non controversa la propria legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione ai precetti posti dall'art. 81 della Costituzione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, così come è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Le motivazioni a sostegno della tesi richiamata sono persuasivamente poste dalle sentenze della Corte costituzionale n. 165 del 1963, n. 121 del 1966 e n. 142 del 1968.

3. Le ragioni di merito e le considerazioni specifiche in materia di rilevanza delle questioni di costituzionalità concernenti l'art. 7, comma 3 e comma 4 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, in rapporto al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, devono essere esposte distinguendo la diversa portata delle due norme richiamate, analizzando separatamente il comma 3 e il comma 4 del citato articolo 7.

L'art. 7 comma 3, come si è detto, dispone che «le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993, si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi».

La relazione tecnica governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 487 del 1993 (A.S. XI legislatura, n. 1699) afferma che «la rinuncia da parte del Tesoro ai debiti pregressi rappresentati dalle anticipazioni fornite all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei disavanzi di gestione non costituisce nuovi oneri per lo Stato in quanto i debiti sono già presenti nel patrimonio dell'Amministrazione stessa; si tratta, pertanto, di modificare solo l'appostazione del debitore». Il debito assunto dal Tesoro - con la trasformazione delle anticipazioni in trasferimenti definitivi - non costituisce, secondo la relazione tecnica, un nuovo onere dal momento che era già «iscritto nel conto patrimoniale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e, quindi, concorreva, comunque, «a formare il debito complessivo dello Stato».

Le motivazioni così svolte dalla relazione tecnica, a sostegno della mancata copertura dell'art. 7, comma 3, non appaiono persuasive, per le ragioni di seguito schematicamente riportate.

a) In primo luogo le Sezioni riunite osservano che il consolidamento dei conti del bilancio statale, della gestione di Tesoreria e degli altri enti ricompresi entro l'aggregato del «settore statale» assume un rilievo giuridico, nel sistema normativo in materia di bilancio (legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362), in quanto componente essenziale dei «conti di cassa» esposti annualmente (entro il mese di febbraio di ogni anno) dal Ministro del tesoro con la relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento, ed aggiornato trimestralmente (art. 30); in termini di fabbisogno di cassa del settore statale sono, inoltre, espressi, fra l'altro, gli obiettivi per il triennio incluso nel bilancio pluriennale fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria (art. 3 legge n. 468/1978, modificata dalla legge n. 362/1988); infine i confini del fabbisogno di cassa del settore statale sono indirettamente segnati dal «livello massimo del ricorso al mercato finanziario» determinato dalla legge finanziaria (art. 11 legge n. 468/1978, modificata con legge n. 362/1988).

Resta fermo, per altro, che il Parlamento, con l'approvazione della legge finanziaria (e dei provvedimenti collegati) e della legge di bilancio, definisce le grandezze concernenti la gestione del bilancio dello Stato; così come al bilancio dello Stato, in senso proprio, continua a far riferimento la costruzione del

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sistema decisionale disegnato dalle citate leggi n. 468 e n. 362. In altre parole resta ben chiara la distinzione fra bilancio statale e settore statale, aggregato quest'ultimo entro il quale sono incluse la gestione di Tesoreria e la gestione di altri enti e di Amministrazioni o Aziende autonome. La rinuncia da parte dello Stato ad un credito nei confronti di altri enti inclusi nel settore statale ma con contabilità e finanze non ricomprese nel bilancio dello Stato non può considerarsi compensata all'interno della operazione di consolidamento dello stesso settore statale, le cui finalità, come si è posto in rilievo, si legano ai conti di cassa ed alla definizione degli obiettivi programmatici, ma non cancellano la necessaria distinzione fra bilancio e rendiconto dello Stato, da un lato, e, dall'altro, risultati di cassa del più ampio aggregato incluso entro la nozione di settore statale. Nel caso in esame, inoltre, la distinzione è ancor più necessaria, dal momento che, per effetto dello stesso decreto legge n. 487 del 1993 (entro il quale si colloca l'art. 7 comma 3 ora in esame), l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico; e quindi esce dallo stesso aggregato del «settore statale» per restare inclusa entro la più ampia nozione di settore pubblico. Ed è evidente che le operazioni di consolidamento del più vasto aggregato del settore pubblico hanno valore di verifica degli obiettivi posti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e di conoscenza degli andamenti complessivi di finanza pubblica; ma certamente si tratta di operazioni descrittive che non conducono alla irrilevanza dei rapporti e dei flussi che legano la gestione del bilancio dello Stato e le risultanze del rendiconto generale dello Stato con le gestioni e le risultanze a consuntivo delle gestioni degli altri enti inclusi nel settore pubblico.

b) Altre considerazioni riguardano la specifica natura della operazione di rinuncia al credito del Tesoro compiuta con l'art. 7, comma 3, in quanto legata al ripianamento di perdite relative ad esercizi pregressi nella gestione della Amministrazione postale.

Il ripianamento dei deficit pregressi ha già esplicitato i suoi effetti in termini di cassa attraverso le anticipazioni erogate dal Tesoro. In questo senso, dal punto di vista dell'impatto macroeconomico, l'operazione di consolidamento, con la trasformazione delle anticipazioni del Tesoro in contribuzioni definitive, è neutrale. Ma resta un effetto profondo sul conto del patrimonio dello Stato che vede cancellata una partita di credito molto rilevante. Simili operazioni, pur non aumentando il fabbisogno di cassa, determinano la crescita dello stock del debito pubblico a carico della gestione del bilancio statale.

c) Per le considerazioni sopra esposte la Corte ritiene evidente la incidenza della norma recata dall'art. 7, comma 3 del decreto legge n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, sul conto del patrimonio; risulta posta nel nulla la partita n. 4047 del conto generale n. 2 del conto del patrimonio dello Stato.

Il Collegio di queste Sezioni riunite ritiene che lo squilibrio che viene a determinarsi, attraverso la disposizione dell'art. 7, comma 3 del decreto legge n. 487 del 1993, nel conto del patrimonio dello Stato, costituisca un nuovo onere che avrebbe dovuto essere coperto da una specifica norma. Il fatto che l'art. 15 del decreto legge n. 487 non rechi alcuna previsione di copertura per quanto attiene all'onere conseguente alla norma dell'art. 7, comma 3, dà luogo alla valutazione in virtù della quale non è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità del citato art. 7, comma 3 in relazione al precetto dell'art. 81, comma 4 della Costituzione.

Nel sistema delineato dall'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto generale del patrimonio costituisce parte integrante del rendiconto generale dello Stato. Questa Corte dei conti ha ripetutamente sottolineato la essenziale importanza del conto del patrimonio che integra le risultanze della contabilità finanziaria (conto del bilancio). Solo attraverso una valutazione integrata delle risultanze del conto del bilancio e del conto del patrimonio è possibile conseguire un giudizio significativo della gestione complessiva della finanza dello Stato.

Sembra indubbio, alla luce delle considerazioni sopra enunciate, che la rottura degli equilibri e il peggioramento del conto del patrimonio dello Stato, siano fenomeni tali da poter concretare nuovi e maggiori oneri, per i quali, ai sensi dell'art. 81, comma 4 della Costituzione, è necessario che la legge indichi i mezzi per farvi fronte.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Per quanto attiene al conto del bilancio viene meno, senza dubbio, l'entrata per gli interessi da corrispondersi da parte della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Tesoro (capitolo 3231 dello stato di previsione dell'entrata).

Per questi motivi le Sezioni riunite ritengono non manifestamente infondata la questione della non conformità dell'art. 7, comma 3 del decreto legge n. 487 del 1993, per il quale non è prevista alcuna forma di copertura (nemmeno per le minori entrate conseguenti al venir meno della voce attiva «interessi» già contabilizzata in bilancio), all'art. 81, comma 4 della Costituzione.

4. L'art. 7, comma 4 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, dispone che «il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993, è posto a carico del Ministero del tesoro».

L'art. 15, comma 1 dello stesso decreto legge n. 487 prevede la copertura dei relativi oneri; la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione consente di precisare che la copertura prevista specificamente per l'ammortamento del debito assunto dal Tesoro (in conseguenza appunto dell'art. 7, comma 4) si articola in annualità pari rispettivamente a 82, 81 e 79 miliardi per gli esercizi 1994, 1995 e 1996.

L'intero meccanismo di copertura degli oneri discendenti dal decreto legge n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 (recato dall'art. 15 del citato provvedimento) si basa sulla utilizzazione, disposta con la legge di bilancio per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 539), delle disponibilità già utilizzabili per le anticipazioni finalizzate alla copertura del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La congruità delle quantificazioni poste a base della stima degli oneri e per la misura delle coperture si lega alla attuazione del piano di risanamento inserito nella relazione tecnica, che ha ad oggetto la futura gestione del nuovo ente «Poste italiane».

Sulla congruità e razionalità del meccanismo di copertura così configurato le Sezioni riunite della Corte riferiscono al Parlamento nella diversa sede della relazione quadrimestrale sulla legislazione di spesa ex art. 11 ter, comma 6 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato le Sezioni riunite hanno ritenuto dubbia la ragionevolezza della copertura limitatamente a quella parte del comma 1 dell'art. 15 del decreto legge n. 487 riferibile al disposto dell'art. 7, comma 4.

Non sembra dubbio, sulla base delle argomentazioni già svolte a proposito dell'art. 7, comma 3, che la disposizione dell'art. 7, comma 4 incida sul conto del patrimonio dello Stato attribuendo al Tesoro oneri in precedenza ricadenti sulla Amministrazione postale per il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti. Correttamente, del resto, in questa ipotesi, la legge si dà carico di formulare una norma di copertura.

L'onere per la copertura dei disavanzi pregressi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che viene definitivamente assunto dal Tesoro, ha certamente natura di onere non comprimibile, assimilabile, per quanto attiene alle modalità di copertura, alle spese obbligatorie; la forma di copertura prevista - in annualità ricavate all'interno delle risorse di bilancio in precedenza destinate alle anticipazioni alla Amministrazione postale (secondo il piano esposto dalla relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 487) - appare in contrasto con il disposto dell'art. 11 ter, comma 1, lettera c) della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988; norma, quest'ultima, i cui precetti possono essere considerati, sulla base di un prudente apprezzamento delle concrete fattispecie, come integrativi dell'art. 81, comma 4 della Costituzione.

Il ripianamento di deficit pregressi posto a carico di futuri esercizi aumenta la quota di oneri non comprimibili e, quindi, accresce la rigidità del bilancio. Diviene maggiore, così, il rischio che, in via generale, deriva dal restringersi dei margini di copertura per gli esercizi successivi al primo desumibili dal prospetto di copertura che costituisce parte integrante della legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538).

Per questi motivi le Sezioni riunite ritengono non manifestamente infondata la questione della non conformità della copertura dell'art. 7, comma 4 del decreto legge n. 487, così come disposta dall'art. 15, comma 1 dello stesso decreto legge, all'art. 81, comma 4, della Costituzione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. La serietà del problema che verrebbe a determinarsi nel caso di eventuale dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al giudizio della Corte costituzionale, è ben presente al collegio di queste Sezioni riunite. È opportuno porre in evidenza, quindi, che, secondo la Corte dei conti, resta ampia la sfera di discrezionalità del legislatore che può graduare nel tempo e differenziare la gamma degli strumenti volti a recuperare gli equilibri della gestione. In particolare, per quanto attiene ai disavanzi pregressi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, potrebbe essere valutata la possibilità di includere il recupero dei disavanzi pregressi nell'ambito dei contenuti del «contratto di programma» disciplinato dall'art. 8 del decreto legge n. 487/1993, convertito nella legge n. 71/1994; tenendo presente, in particolare, come posto in evidenza dal Servizio bilancio della Camera dei deputati (Camera dei deputati, Servizio bilancio dello Stato, Verifica delle quantificazioni, A.S. n. 1699; A.C. n. 3521, doc. n. 137, 24 gennaio 1994), che la relazione tecnica non quantifica il maggior gettito per la devoluzione allo Stato dei canoni di concessione dei servizi telegrafici, di radiodiffusione ad uso pubblico, e dei servizi radioelettrici ad uso privato, disposta dall'art. 15, comma 4 del medesimo decreto legge n. 487/1993.

6. Deve essere, conclusivamente, valutata la questione della rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate con la presente ordinanza, in rapporto alla natura ed ai limiti della deliberazione di parificazione, disciplinata dagli articoli da 38 a 43 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214 del 1934.

È necessario, dunque, partire dalle motivazioni della sentenza 30 dicembre 1968, n. 142 della Corte costituzionale che ha ad oggetto questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, concernenti la conformità di alcune leggi sostanziali di spesa, presupposto di capitoli di bilancio, in rapporto al precetto dell'art. 81 comma 4.

La citata sentenza n. 142 del 1968 ha affermato la inammissibilità «per manifesta irrilevanza» delle questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione (ordinanza delle Sezioni riunite 25 luglio 1967, in occasione della deliberazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1966) sulla base delle argomentazioni di seguito schematicamente richiamate.

In primo luogo la Corte costituzionale ha affermato che oggetto del giudizio di parificazione «sono i modi e la misura in cui le previsioni del bilancio sono state adempiute, i limiti in esso prestabiliti rispettati nel corso dell'esercizio», i cui risultati sono esposti nel rendiconto.

In secondo luogo la citata sentenza afferma che «all'atto di procedere alla parificazione la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di spesa, riflettendosi nei capitoli del bilancio di previsione, e neppure applica la legge di approvazione del bilancio.

Le prime, al pari di quest'ultima, essa ha già applicato, in corso d'esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti soggetti al suo controllo. Nè il giudizio di parificazione implica revisione e possibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, del riscontro effettuato».

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza deve essere valutata, secondo il collegio di queste Sezioni riunite, sulla base di due diversi ordini di argomentazioni: la diversità della fattispecie oggetto del giudizio di parificazione del rendiconto 1993 rispetto a quelle poste nella stessa sede con riguardo all'esercizio 1966; il diverso contesto legislativo entro il quale si pone il giudizio di parificazione offerto dalla disciplina del bilancio dettata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 nonché dalla nuova disciplina del controllo della Corte dei conti dettata dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Con l'ordinanza delle Sezioni riunite 25 luglio 1967 la Corte dei conti, muovendo dall'esame delle risultanze del rendiconto concernenti alcuni capitoli di spesa, sollevava questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che offrivano la base sostanziale per tali autorizzazioni di spesa; disposizioni che - affermava la citata ordinanza - «pur comportando oneri a carico del bilancio dello Stato, non recano indicazione alcuna dei mezzi per farvi fronte e, pertanto, appaiono in contrasto con il precetto del quarto comma dell'art. 81 Cost.».

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la presente ordinanza la Corte dei conti pone in rilievo il diverso fenomeno di disposizioni legislative (quelle appunto recate dall'art. 7, commi 3 e 4 del decreto legge n. 487/1993) che direttamente incidono sul conto del patrimonio dello Stato alterandone le risultanze e modificandone, in senso peggiorativo, gli equilibri.

Quanto al secondo ordine di argomentazioni è da osservare - secondo le Sezioni riunite - che il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, conserva il contenuto originario di riscontro e verifica delle risultanze del rendiconto, con i vincoli ed i limiti posti dalla legge di bilancio. Ma questo raffronto assume più ampi contenuti nel quadro del procedimento di bilancio disciplinato dalle leggi n. 468 e n. 362 che costruiscono, come ha chiarito la sentenza n. 4 del 1994 della Corte costituzionale - la decisione di bilancio come articolata nei diversi momenti della legge finanziaria, dei provvedimenti collegati e della legge di bilancio in senso proprio. La stessa sentenza n. 4 afferma la rilevanza del «legame genetico, strutturale e funzionale» che lega i diversi momenti e fasi del processo di bilancio.

Le Sezioni riunite, nell'esperienza compiuta con i giudizi di parificazione nell'ambito della nuova disciplina del bilancio, ritengono quale contenuto essenziale della deliberazione e della relazione sul rendiconto generale dello Stato la verifica del rispetto, nelle risultanze della gestione, dei vincoli posti dalla legge finanziaria; in primo luogo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato. Le valutazioni oggetto della deliberazione sul rendiconto prendono, di conseguenza, necessariamente, in considerazione gli equilibri complessivi della gestione, quali sono espressi dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio; equilibri da porre in relazione al sistema dei vincoli e limiti posti dalla legge finanziaria.

Non sembra dubbio, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che la valutazione sulla non manifesta infondatezza di disposizioni legislative che (come accade per l'art. 7, commi 3 e 4 del decreto legge n. 487 del 1993) incidono direttamente ed alterano gli equilibri del rendiconto generale dello Stato, appaia sicuramente fra quelle necessarie ai fini del giudizio di parificazione; per questo sussiste la rilevanza della questione sollevata con la presente ordinanza:

Quanto ai rapporti con il controllo precedentemente svolto dalla Corte dei conti nelle sedi proprie per l'esame della legittimità dei singoli atti è, in primo luogo, da osservare che, nel corso del 1993, non sono stati sottoposti al controllo atti concernenti la concessione di anticipazioni del Tesoro o della Cassa depositi e prestiti alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato per l'esercizio 1993 costituisce, dunque, la prima occasione utile, per la Corte dei conti, di esame dei problemi concernenti i disavanzi pregressi della Amministrazione postale; tale esame sarà, inoltre, reso più complesso e, comunque, diversamente costruito, in futuro, a causa della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente «Poste italiane», già operante in questo esercizio 1994.

Si può osservare, infine, che, nel sistema disegnato dalla riforma dei controlli della Corte dei conti (legge 14 gennaio 1994, n. 20) viene meno il controllo preventivo o successivo di legittimità su tutti gli atti che dispongono pagamenti dello Stato. Il momento di chiusura del riscontro contabile, che pure resta una delle componenti del giudizio di parificazione, è offerto, nel nuovo sistema, dalla verifica, tuttora onnicomprensiva, dei documenti consuntivi di tutti i pagamenti della gestione statale, quali sono recati dalle contabilità mensili di Tesoreria, dai ruoli di spesa fissa, dal debito vitalizio. Ma queste attività di verifica e di riscontro lasciano impregiudicato un più ampio spazio di valutazione della legittimità dei presupposti della spesa che trova espressione fra l'altro, nella fase, per sua natura conclusiva, della deliberazione delle Sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato.

Per i suesposti motivi la questione di costituzionalità sopra esaminata è, ad avviso delle Sezioni riunite, rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

visti gli articoli 38,39,40,41,42 e 43 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 134 della Costituzione;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale

ordina:

che, sospeso il giudizio in corso sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, per la parte attinente ai risultati della gestione del capitolo 8316 del conto consuntivo del Ministero del tesoro, sul conto consuntivo (conto del bilancio e conto del patrimonio) della ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della partita n. 4047 (crediti) del conto generale n. 2 del conto del patrimonio dello Stato, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 e comma 4 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, in relazione all'art. 81, comma 4 della Costituzione;

che, a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 1994.

Il relatore

F.to: Manin CARABBA

Il Presidente

F.to: Giuseppe CARBONE

Depositata in Segreteria il 2 agosto 1994.

Il segretario

F.to: Giovanni SFORZA

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sommario: — 1. **Premessa.**

2. **Aspetti finanziari della gestione;** 2.1 *Il riparto dei fondi tra Stato e Regioni;* 2.2 *Gli stanziamenti di competenza;* 2.3 *Gli impegni;* 2.4. *I pagamenti e i residui;* 2.5 *L'analisi per capitoli di spesa.*

3. **Organizzazione.**

4. **Attività contrattuale.**

(in milioni)

Stanziamenti definitivi	2.637.700
Impegni lordi (*)	2.568.171
Impegni effettivi	2.278.843
Pagamenti	1.285.883
Residui totali	1.282.288
Economie	69.529

(*) Gli impegni lordi sono comprensivi dei residui di stanziamento

1. Premessa

1.1 Le radicali modifiche istituzionali intervenute a seguito del referendum, delle quali si è detto nelle considerazioni generali, hanno naturalmente influenzato in notevole misura l'attività finanziaria dell'Amministrazione nel corso del 1993.

La soppressione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e la istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (legge 4/XII/93 n. 491) hanno orientato l'azione statale verso il coordinamento degli interventi piuttosto che verso la gestione diretta degli stessi.

Il nuovo quadro istituzionale determina, infatti, un assetto del governo dell'agricoltura nel quale i termini di riferimento fondamentali sono costituiti dall'incidenza crescente della politica agricola comunitaria (PAC), secondo le linee di riforma approvate nel 1992 e recepite, di recente, nel nuovo sistema di accordi commerciali multilaterali noto come Uruguay Round; e dal trasferimento alle regioni della maggior parte delle attività gestionali prima esercitate dall'Amministrazione centrale.

D'altra parte, mentre vengono mantenute nel nuovo Ministero talune competenze in materia di interventi di esclusivo interesse nazionale da definire d'intesa con le Regioni nell'ambito del nuovo «Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali» istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23/8/88 n. 400, il riassetto istituzionale prevede la riconduzione nella nuova struttura di tutte le competenze centrali connesse alla pesca marittima, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli interventi per l'irrigazione nel Mezzogiorno già di competenza del soppresso intervento straordinario.

Il recente D.L. 10/6/94 n. 355 (art. 18) attribuisce al Ministero delle risorse agricole competenze in materia di incentivi per i miglioramenti fondiari e per l'assistenza tecnica in agricoltura; di valorizzazione dei prodotti agricoli; di pesca; di progetti speciali nel Mezzogiorno interno, forestazione, zootecnia, commercializzazione dei prodotti agricoli, azioni organiche promozionali agricole.

Come si dirà più avanti e come già rilevato nella Relazione dello scorso anno, — anche a seguito dell'affidamento al nuovo Ministero delle accennate competenze — si delinea una tendenza, in netto contrasto con l'esito del referendum, a consolidare una struttura ministeriale, sostanzialmente immodificata nei compiti e nelle dotazioni di personale, con funzioni di amministrazione attiva estranee al disegno istituzionale che assegna al nuovo Ministero un ruolo diverso di raccordo tra Unione Europea e Regioni.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'incompleta ridefinizione dei compiti e dei contenuti dell'attività amministrativa sia a livello centrale che a livello regionale non poteva non riflettersi, nel corso del 1993, sulla gestione finanziaria delle risorse pubbliche, peraltro già condizionata dal mancato rinnovo della legge quadro n. 752/86 (Piano agricolo forestale), scaduto nel 1991 e temporaneamente rifinanziato con la legge 201/91.

Un nuovo ciclo di legislazione di spesa in agricoltura deve necessariamente essere affrontato valutando con ponderata riflessione le implicazioni del nuovo assetto istituzionale.

1.2 Il contesto internazionale entro il quale si colloca la politica agricola nazionale è caratterizzato da profondi mutamenti che, dopo lunghe vicende negoziali, hanno trovato la loro espressione nella definizione della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) (Consiglio dei Ministri europeo 21 maggio 1992) e negli accordi conclusivi in materia di scambi internazionali (Uruguay round) raggiunti a Marrakech con l'Atto finale dell'aprile 1994.

È noto che l'impostazione dei nuovi contenuti della Politica agricola comunitaria si lega ai temi affrontati con il nuovo trattato sul commercio internazionale di Marrakech, collegandosi alla soluzione dei contrasti insorti, proprio sul terreno delle politiche agricole, fra Europa e Stati Uniti d'America (una intesa Europa-USA è intervenuta il 14-15 dicembre 1993).

La riforma della PAC varata nel 1992 innova profondamente rispetto alle tradizionali politiche dei prezzi e di sostegno delle produzioni e dei redditi che caratterizzano l'esperienza comunitaria.

Le decisioni del 1992 si basano su una riduzione generale dei prezzi e su un insieme di politiche di sostegno compensative che si fondano sui fattori di produzione, quali gli ettari di superficie, come strumento per il sostegno dei redditi agricoli «disaccoppiati» dall'aumento della quantità prodotta.

Il Ministro per le risorse agricole riferisce, in un rapporto al Consiglio dei Ministri del febbraio 1994, sulle azioni intraprese per adeguare strumenti normativi, azioni di intervento e procedure ai nuovi contenuti della politica comunitaria (PAC).

Il passaggio da un sistema di sostegno dei prezzi e delle produzioni ad un meccanismo fondato sui fattori alla produzione implica di per se stesso un «costo amministrativo» a carico delle amministrazioni nazionali, in termini di informazioni agli operatori privati, di procedure di erogazione, di meccanismi di controllo. Questo spiega le difficoltà incontrate in sede di prima attuazione dei nuovi indirizzi, poste in luce dal Rapporto annuale dell'ISTAT, che ritiene sottoutilizzate le risorse comunitarie potenzialmente attingibili dalla agricoltura italiana nel 1993.

Gli accordi di Marrakech implicheranno ulteriori adeguamenti della PAC nel corso del 1994 e 1995, sulla base degli impegni assunti sia in termini di riduzione del sostegno alle produzioni interne ed all'esportazione, sia in termini di migliore accesso ai mercati.

La prosecuzione delle politiche di interventi legate ai Fondi a finalità strutturale europei, secondo la nuova disciplina dettata dai regolamenti CEE nn. 2080 e 2085/93 del Consiglio, dovrà tener conto, per quanto attiene al FEOG, sezione orientamento, da un lato dei limiti posti in termini di valutazione complessiva del sostegno offerto alle aree territoriali interessate (quadri comunitari di sostegno), dall'altro dei principi e dei vincoli che potranno derivare dai nuovi contenuti della PAC, con le integrazioni rese necessarie dalla conclusione dell'Uruguay round.

1.3 In termini di politiche istituzionali i due fattori determinanti sono offerti: dal crescente condizionamento dell'area decisionale propria della sede europea; dalla competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni.

L'esito del referendum istituzionale abrogativo del Ministero dell'agricoltura e foreste ha sollecitato l'iter legislativo che si è concluso con la creazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (legge 4.12.1993, n. 491).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I due profili fondamentali della riforma risiedono: nella adozione del criterio di partizione fra competenze statali e competenze regionali che, rovesciando il criterio tradizionale, identifica puntualmente le specifiche funzioni statali attribuendo tutte le altre alle Regioni e Province autonome; la identificazione, come centro decisionale determinante per l'attività relativa alle politiche comunitarie ed alle politiche nazionali nel momento della costruzione dell'indirizzo politico-programmatico, di un Comitato permanente delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Si tratta di scelte istituzionali coerenti con il referendum abrogativo. L'effettiva portata della limitazione dell'area di intervento dell'amministrazione centrale sarà meglio misurabile in sede di nuova legge per la programmazione in agricoltura (dopo la conclusione del ciclo applicativo della legge n. 752/86); è vero che la legge n. 491 limita al venti per cento l'ammontare delle risorse finanziarie attribuibili ad azioni programmatiche di pertinenza centrale; ma l'esperienza legislativa più che ventennale, dal 1972 ad oggi, ammonisce contro i rischi di un accentramento funzionale derivante da legge di programmazione settoriale impiantate su schemi vincolanti e predeterminati per il sistema delle autonomie.

Quanto alla centralità della Conferenza Stato-Regioni, si può sottolineare che — dopo il referendum, e in un contesto istituzionale caratterizzato dai due poli della Unione europea, come momento di regolazione, normazione, ripartizione delle risorse, determinazione delle politiche, e delle Regioni come enti gestori del territorio, delle risorse e degli interventi — può essere immaginato uno schema organizzativo che ponga l'apparato ministeriale alle dipendenze dell'organo misto; ferme restando, ovviamente, le responsabilità del Ministro nell'area definita dal disegno generale del decreto legislativo n. 29/93, in coerenza con l'art. 95 della Costituzione.

La legge n. 491 lascia aperti (con un rinvio programmatico a nuove iniziative legislative, art. 6 comma 6) problemi di grande rilievo, concernenti il Corpo forestale, collocato attualmente in una difficile zona di confine fra Ministero per le risorse agricole e Ministero dell'ambiente, l'AIMA, recentemente trasformata in ente pubblico e l'Ispettorato centrale per la repressione frodi. Per l'AIMA e per l'Ispettorato appare preminente l'esigenza di un ulteriore rafforzamento della autonomia tecnica ed indipendenza delle funzioni, anche in diretto raccordo con le attribuzioni e i compiti direttamente legati alle funzioni regolazione e intervento della Unione europea.

2. Aspetti finanziari della gestione

2.1 Il riparto dei fondi tra Stato e Regioni

In tali condizioni di stallo legislativo, la programmazione degli interventi nel settore agricolo è stata effettuata, nel 1993, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili, in via principale, dal rifinanziamento del piano agricolo-alimentare (legge n. 752/86) operato attraverso la legge n. 201/91, e la finanziaria '93 (L. n. 500/92).

I previsti piani di riparto tra le regioni, le province autonome e il Ministero dei fondi recati dalle due leggi suindicate sono stati approvati con successive delibere CIPE del 26/3/93, del 13/7/93 e del 30/11/93.

Nel complesso, l'importo complessivo del piano di riparto per il 1993 risulta pari a 1.781 miliardi, di cui 1.000 miliardi recati dalla legge 201/91 e 781 miliardi dalla legge 752/86.

Alle Regioni e alle province autonome sono destinati complessivamente 1.206 miliardi (pari al 67,7% del totale), mentre al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale o comunque di competenza del Ministero sono riservati i restanti 575 miliardi.

Dalle deliberazioni del CIPE si ricava che poco meno di 900 miliardi sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 752/86.

Poco più di 200 miliardi sono stati destinati alle regioni e alle province autonome per le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, di cui all'art. 5 della legge 752/86. Si tratta di risorse versate nel fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183/87 (difesa del suolo) per essere, poi, trasferite secondo le modalità definite dal CIPE con delibera 30/XII/92.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ancora alle regioni a statuto ordinario sono indirizzati circa 61 miliardi per gli interventi di attuazione del Piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della legge 752/86 e circa 41 miliardi per il finanziamento del concorso delle regioni nel pagamento degli interessi sui mutui di un miglioramento fondiario di cui all'art. 18 della legge n. 984/77, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 752/86.

Infine, con riguardo alle azioni di competenza del Ministero (c.d. azioni orizzontali per una politica dei fattori, azioni e interventi di sostegno e sviluppo della cooperazione agricola, intervenuti nel settore delle foreste e delle aree protette e interventi di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ecc.) le risorse assegnate dal CIPE per il 1993 ammontano complessivamente a 575 miliardi.

2.2 *Gli stanziamenti di competenza*

Gli stanziamenti definitivi di competenza 1993 si sono attestati sostanzialmente sullo stesso livello del 1992 (2.638 miliardi contro 2.630), con una flessione, quindi, superiore a 1.000 miliardi rispetto sia al 1990 che al 1991 a conferma delle difficoltà di ridefinire una concreta strategia di programmazione degli interventi nel settore agricolo in una fase caratterizzata dalle radicali modifiche nell'assetto istituzionale e organizzativo (con la istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), dalla scadenza delle principali leggi pluriennali di finanziamento del settore (in particolare, la legge 752/86) e dal riordino della politica agricola comune in sede europea.

Come più volte messo in evidenza nelle precedenti Relazioni, il Ministero opera principalmente trasferendo risorse alle Regioni e alle imprese, mentre assai più limitata è la gestione diretta delle dotazioni finanziarie.

In particolare, anche dall'esame del rendiconto 1993 si può osservare che poco meno del 60% degli stanziamenti di competenza riguarda la categoria XII (trasferimenti in conto capitale): da un valore pari al 69% del 1991 tale incidenza è passata al 65,4% nel 1992 e al 58,8% nel 1993.

All'interno di tale categoria la distribuzione delle risorse tra i principali destinatari dei fondi del Ministero (imprese produttive e Regioni) si è realizzata, nel corso degli anni, secondo quote non troppo differenti e con una prevalenza ora dell'una o dell'altra destinazione.

Così nel 1993, come era accaduto nel 1990, le risorse maggiori sono state stanziare a favore delle imprese (oltre il 30% del totale degli stanziamenti del Ministero), mentre nel 1991 e nel 1992 alle regioni era diretto oltre il 40% degli stanziamenti, e alle imprese era riservata una quota del 22-23%.

Merita di essere segnalato che l'andamento degli stanziamenti di competenza 1993, fermi al livello del 1992, è stato influenzato in misura decisiva dalla notevole diminuzione delle risorse destinate alle Regioni (-41%) in termini di trasferimenti in conto capitale unica posta di segno negativo dell'intero bilancio, nel quale si registrano aumenti cospicui delle opere e beni immobiliari (82%) e dei trasferimenti alle imprese (42%). Tale situazione è diversa da quella del 1992, allorché l'intera struttura del bilancio era caratterizzata, in termini di stanziamenti, da riduzioni delle dotazioni finanziarie.

Con riguardo alla destinazione delle risorse alle diverse categorie funzionali, l'analisi per rubriche — particolarmente significativa nel caso del Ministero delle risorse agricole — conferma che la quota più elevata riguarda, come sempre, i miglioramenti fondiari (40,4% degli stanziamenti totali del Ministero, contro il 48% circa sia nel 1991 che nel 1992). In particolare, a tale tipologia di interventi risulta diretto circa il 67% dei trasferimenti in conto capitale, che, come si è detto, costituiscono la categoria di maggiori dimensioni finanziarie del bilancio del Ministero.

In crescita risultano anche gli stanziamenti destinati all'economia montana e forestale (23,6% del totale rispetto al 14,5% del 1991 e al 21,6% del 1992).

In questo caso, tuttavia, l'aumento è concentrato nella categoria delle opere immobiliari con uno stanziamento di 131 miliardi che risulta per circa 60 miliardi superiore a quello del 1992 e che rappresenta circa il 50% della dotazione finanziaria dell'intera categoria X.

Si riportano, infine, verso livelli più vicini a quelli del passato (dopo la dotazione insignificante del 1992) le risorse destinate alla rubrica seconda (agricoltura) (1), con una quota pari al 14% del totale degli stanziamenti e con una concentrazione di fondi nella categoria dei trasferimenti in conto capitale.

2.3 Gli impegni

Quanto messo in luce con riguardo agli stanziamenti è solo in parte confermato dall'analisi degli impegni di spesa, così come risultano dall'esame dei dati del rendiconto 1993.

In primo luogo, infatti, si può osservare che, mentre per gli stanziamenti il 1993 è stato un anno di blocco sui livelli dell'anno precedente, gli impegni hanno registrato una crescita significativa (31,5% nel totale) che compensa, in parte, la forte flessione del 1992 (-41,5%).

Anche per gli impegni l'incidenza preponderante è quella dei trasferimenti in conto capitale (58,2% sul totale impegni) che segnano un notevolissimo incremento rispetto al 1992 (179% contro una diminuzione del 77% nel 1992). Si conferma, così come si è notato con riguardo agli stanziamenti, il peso crescente dei trasferimenti alle imprese (28,5% del totale impegni contro il 27% dei trasferimenti alle regioni), che risultano aumentati del 122% rispetto al 1992.

Si riducono, ma meno che in termini di stanziamenti, i trasferimenti alle regioni (-4,6%).

Aumentano, invece, molto più rapidamente del pur elevato balzo degli stanziamenti, gli impegni nella categoria delle opere immobiliari (da 46 miliardi nel 1992 a oltre 222 miliardi nel 1993).

In termini di classificazione funzionale degli interventi, le analogie con il quadro tracciato per gli stanziamenti sono molto maggiori. Si confermano, infatti, sia il peso prevalente delle attività di finanziamento dei miglioramenti fondiari (rubrica 4) - pari al 40% del totale impegni e a quasi il 70% dei trasferimenti in conto capitale - che la ripresa degli interventi diretti in opere nel settore dell'economia montana e forestale (rubrica 7) passati da 27 a quasi 120 miliardi tra il 1992 e il 1993, con una quota sul totale «Opere immobiliari» superiore al 53%.

Da un situazione di pressochè totale inerzia (60 miliardi nel 1992) gli impegni nel settore Agricoltura (rubrica 2) raggiungono, infine, i 310 miliardi, dei quali oltre 200 impegnati sotto forma di trasferimenti (in larga misura alle imprese).

2.4 I pagamenti e i residui

L'accelerazione nell'attività di spesa dell'Amministrazione è confermata dall'esame dei risultati del rendiconto in termini di pagamenti e di smaltimento dei residui.

I pagamenti totali, pari a 2.427 miliardi, sono aumentati del 18% rispetto al 1992 per effetto di una notevole ripresa delle erogazioni in favore di imprese e regioni: i trasferimenti in conto capitale risultano cresciuti di oltre il 45% (-52,2% nel 1992) e, in particolare, quelli diretti alle imprese sono aumentati del 52,6% (-15,2% nel 1992) e quelli alle regioni del 35,7% (-72,1% nel 1992). Al contrario, nel corso del 1993 sono diminuiti i pagamenti per opere immobiliari (-21%) a fronte di un fortissimo ampliamento, già messo in evidenza, sia degli stanziamenti (82,3%) che, soprattutto, degli impegni (382%). In flessione anche la spesa per il personale in attività di servizio (-1,4%).

I residui totali a fine esercizio sono risultati pari a 4.158 miliardi con una riduzione di poco meno del 10% rispetto al 1992. Nonostante lo smaltimento realizzato restano elevati i residui relativi ai trasferimenti in conto capitale a favore delle regioni (1.829 miliardi) che costituiscono il 44% di residui totali.

L'analisi per rubriche consente di meglio precisare le ragioni del diverso andamento di impegni e pagamenti.

1) La rubrica 2 «Agricoltura» riguarda essenzialmente interventi a favore di organismi, cooperative, consorzi e altre istituzioni per programmi di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, per la realizzazione di impianti-pilota, di centri di servizio e di strutture ad alto contenuto tecnologico.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mentre, infatti, gli interventi per miglioramenti fondiari si confermano quelli di maggiori dimensioni anche in termini di pagamenti (poco meno di 1.000 miliardi, pari al 39% del totale pagamenti e al 62% del totale dei trasferimenti in conto capitale), appaiono in diminuzione i pagamenti per opere immobiliari sia nel settore delle bonifiche che nella rubrica «Agricoltura» e crescono, molto meno rapidamente degli impegni, i pagamenti per opere nel settore dell'economia montana e forestale.

2.5 L'analisi per capitoli di spesa

La sintetica descrizione dei risultati del 1993 effettuata con riguardo ai diversi momenti della gestione finanziaria (stanziamenti, impegni, pagamenti) e all'evoluzione delle principali categorie della classificazione economica e funzionale del bilancio può essere completata da una verifica dei movimenti registrati sui singoli capitoli dello stato di previsione del Ministero, avendo riguardo a quelli che presentano dimensioni finanziarie significative.

In proposito, è agevole osservare che — nel caso del Ministero delle risorse agricole — i risultati illustrati nei paragrafi precedenti sono, in larga misura, imputabili ad operazioni finanziarie relative ad un numero assai limitato di capitoli di bilancio.

Infatti, iniziando dalla rubrica 2 «Agricoltura», sono stati messi in luce, in precedenza, la forte accelerazione di stanziamenti e impegni sia per la categoria «opere» che per i «trasferimenti» e dei pagamenti, limitatamente ai trasferimenti.

Ora, queste tendenze sono spiegate, sostanzialmente, dai movimenti intervenuti su due soli capitoli: il cap. 7227 che ha previsto risorse (in gran parte impegnate) per il potenziamento del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e il cap. 7253, la cui dotazione finanziaria a norma della legge n. 752/86, è stata utilizzata per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi per la realizzazione di investimenti e per programmi diretti all'adeguamento delle strutture finanziarie.

Con riguardo alla rubrica «Miglioramenti fondiari», la forte crescita degli impegni e, soprattutto, dei pagamenti trova spiegazione nella dinamica relativa, in modo particolare, a tre capitoli, tutti nella categoria «trasferimenti» e tutti derivanti dalla legge n. 590/81 «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

— In particolare, il cap. 7451 prevedeva, per il 1993, stanziamenti pari a 280 miliardi per la concessione di contributi per la costituzione della dotazione della cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, delle associazioni dei produttori nonché delle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado, costituiti per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive.

Su tale capitolo gli impegni effettivi 1993 hanno superato i 200 miliardi e i pagamenti totali sono risultati di poco inferiori a 400 miliardi che rappresentano ben il 40% del totale dei pagamenti nel settore Miglioramenti fondiari, che, a sua volta, incide per il 40% sul totale dei pagamenti del Ministero.

Il cap. 7455 prevedeva stanziamenti pari a 220 miliardi (interamente impegnati nel corso del 1993) per trasferimenti alle Regioni di risorse ai fini del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio. Su tale capitolo i pagamenti sono risultati pari a 85 miliardi.

Il cap. 7456 disponeva di uno stanziamento di 195 miliardi (interamente impegnato) per trasferimenti alle Regioni ai fini del concorso negli interessi e dell'abbuono della quota capitale sui prestiti per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

I pagamenti a valere su tale capitolo ammontano, per il 1993, a 54 miliardi circa.

In misura minore, ma pur sempre significativa, hanno inciso sui risultati 1993 i movimenti intervenuti nel capitolo 7460 (Trasferimenti alle Regioni per concorso negli interessi sui mutui decennali, di cui alla legge n. 198/85), e nei capitoli 7520 e 7526 relativi, rispettivamente, a contributi a favore delle cooperative e al concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti sempre da cooperative agricole e loro consorzi.

Con riguardo, infine, alla rubrica 7 «Economia montana e forestale» i capitoli da prendere in esame sono il cap. 8217 sul quale sono state appostate le risorse previste dal D.L. 20.5.93 n. 149 (art. 1, comma 2) convertito in legge 19.7.93 n. 237 «Interventi urgenti in favore dell'economia», per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale in materia di irrigazione e adduzione delle acque; e il cap. 8223 che

dispone di risorse da destinare a interventi del corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. Nel complesso i due capitoli assommano risorse superiori a 120 miliardi in termini di stanziamenti e a 115 miliardi in termini di impegni, che rappresentano la quasi totalità delle risorse per opere pubbliche previste nel settore montano-forestale.

2.6 Gestioni fuori bilancio e fondi rotativi

2.6.1 Nel settore agricolo-forestale operano, com'è noto, alcune gestioni fuori bilancio e il fondo rotativo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura sulle cui caratteristiche si sono soffermate le Relazioni sul rendiconto degli scorsi anni.

Con la legge 23 dicembre 1993 n. 559 è stata regolamentata la materia delle gestioni fuori bilancio, distinguendo quelle gestioni per le quali è prevista la soppressione ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 65/84 convertito nella legge n. 155/89 da quelle per le quali, in ragione del rilievo degli interventi svolti, è prevista la continuazione dell'attività attraverso gli ordinari strumenti di bilancio; da quelle, infine, escluse dalla procedura soppressiva in quanto sostenute da entrate proprie (derivanti, in prevalenza, da contribuzione degli associati o dalla vendita di beni e servizi). Non sono, invece, oggetto di soppressione i fondi rotativi (2).

Con riguardo al Ministero delle risorse agricole la soppressione è prevista per il «Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (legge 6/3/1958 n. 199, art. 14); la gestione «Aiuti alimentari e indennità di compensazione» (legge 21/12/1931, n. 1785); i «Commissariati usi civici - Depositi per spese dei giudizi e operazioni demaniali» (legge 16/6/1927, n. 1766) - il recente D.L. 25/5/1994 n. 312 (art. 1, comma 2) infine, abrogato l'art. 2 della legge 4/6/1984 n. 194 che disciplina l'attività del Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero. Quanto, infine, al Fondo speciale per la bonifica, istituito con R.D.L. n. 2400 del 1936 il Ministero, fin dal 1992, ha espresso opinione favorevole alla soppressione, in quanto non vi sono più movimenti finanziari. Si tratta, quindi, di una gestione praticamente esaurita per la quale manca solo il provvedimento legislativo di soppressione.

Come più ampiamente si illustra nel capitolo «Gestioni fuori bilancio» della presente Relazione, perdurano ritardi nella presentazione dei rendiconti da parte dei singoli organi gestori e nell'esame dei rendiconti da parte degli organi di controllo.

Di seguito, con riguardo ai principali fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio si riportano schede sintetiche sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria.

2.6.2 Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Legge istitutiva: 25.7.1952, n. 949 - Capo III - Leggi normative e di finanziamento: L. 27.10.1966, n. 910, art. 12; D.L. 13.8.1975, n. 377, art. 7 (conv. L. 16.10.1975, - n. 493); L. 7.8.73, n. 512; L. 21.12.1978, n. 843, art. 48.

Oltre dal bilancio dello Stato le risorse finanziarie provengono anche dai rientri per interessi di preammortamento, delle rate di ammortamento, dalle estinzioni anticipate, dagli interessi per ritardato pagamento e dagli interessi sulle giacenze.

Le somme in entrata affluiscono al c/c fruttifero presso la Tesoreria Centrale, intestato al fondo, e poi trasferite, in sede di anticipazioni, in conti infruttiferi presso la Tesoreria Centrale vincolati a favore degli istituti di credito.

Il fondo opera mediante anticipazioni agli istituti di credito e di credito agrario per la concessione di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole e di mutui per gli acquisti di cui all'art. 7 del D.L. n. 377/1975.

2) Per una trattazione approfondita dell'argomento si rinvia al Volume III, tomo I, cap. V.

Sulla base dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte, relativo al 1992, la gestione finanziaria ha dato luogo a entrate per 300,6 miliardi e a spese per 205,3 miliardi, con una giacenza di cassa di 95,2 miliardi.

Nel corso del 1992 sono stati concessi n. 3.399 prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole per un importo di 83.329.000.000 di lire e n. 36 mutui per 1.053.000.000 di lire ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377.

Gli istituti di credito impegnati sono 141.

Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, gli organi di gestione e il personale impiegato, nel Ministero soppresso il fondo era gestito dalla direzione generale per la produzione agricola.

2.6.3 Ente Nazionale Risi

Sul rendiconto 1992, così come su quelli relativi agli esercizi del 1986 al 1991, non si è ancora conclusa l'istruttoria della Corte intesa a disporre dei necessari chiarimenti in ordine all'incidenza di operazioni relative alla gestione F.A.I., nell'ambito della Direzione Generale è per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari Esteri.

Quanto all'ultimo rendiconto trasmesso, relativo al 1992, le entrate assommano a 49,5 miliardi, le spese a 17 miliardi e le giacenze di cassa 32,5 miliardi.

Con Decreto Ministeriale del 5 novembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1991, in riferimento al Regolamento n. 359/67 del 25/7/1967 del consiglio della Comunità Economica Europea. l'Ente Nazionale Risi è stato confermato quale «Organismo di intervento» per la campagna di commercializzazione del riso 1991/92 e, come tale, non soggetto alle disposizioni soppressive. Nel corso dell'esercizio 1992 l'Ente Nazionale Risi, in adempimento ai compiti connessi al precitato incarico, ha effettuato le seguenti operazioni:

a) Intervento sul mercato del riso per la campagna di commercializzazione 1991/92.

L'Ente Nazionale Risi è stato incaricato di agire quale Organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso con Decreto Ministeriale del 27/10/1967. L'attività di questo Ente quale Organismo di intervento avviene nell'interesse e sotto il controllo dello Stato italiano, in esecuzione degli adempimenti previsti dal Reg. (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (modificato dal Reg. (CEE) n. 1806/89) e con l'osservanza, per la campagna di commercializzazione 1991/92, delle norme stabilite con Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle norme stabilite con Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 5 novembre 1991 (G.U. n. 272 del 20/11/91).

La campagna di commercializzazione 1991/92 si è caratterizzata per l'entrata in funzione dell'Organismo di intervento visto che i prezzi di mercato si sono collocati, solo dal mese di giugno, al di sotto del prezzo di intervento inducendo gli agricoltori a presentare offerta di vendita all'intervento.

Nell'anno 1992 il valore degli acquisti per l'ammontare della merce conferita all'Organismo di intervento è stato di lire 6.064.534.430 per tonnellate 11.203,191.

Visto il Reg. (CEE) n. 75/91 della Commissione che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del riso in possesso degli Organismi di intervento e l'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1424/76, modificato dal Reg. (CEE) n. 1908/87, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato mediante gara, la Commissione della CEE ha autorizzato l'Organismo di intervento italiano a porre in vendita alta 154 mila tonnellate per destinazioni specificate.

Sulla base dei Regolamenti citati l'Organismo di intervento ha provveduto all'emanazione di specifici bandi di gara per la regolamentazione delle aggiudicazioni.

Nel corso dell'esercizio sono state smaltite circa 154 mila tonnellate per un valore complessivo di lire 70.728.343.630.

Gli utili derivati dalle suddette vendite sono stati opportunamente messi a disposizione dal c/c n. 460 dall'Ente Nazionale Risi e utilizzati durante l'esercizio.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso.

Beneficiarie dell'aiuto sono le aziende agricole moltiplicatrici delle sementi.

Con D.P.R. del 29/01/1980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30/04/1980, è stato affidato all'Ente Nazionale Risi il compito relativo all'attuazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità Economica Europea per il settore delle sementi di riso.

Con circolare n. 3, protocollo n. 008295 del 23/03/91, il Ministero dell'agricoltura e foreste Direzione Generale della Produzione Agricola, Divisione III, Mezzi di produzione, ha impartito le disposizioni applicative particolareggiate per l'ottenimento dell'aiuto comunitario in oggetto, precisando, tra l'altro, che il tasso di conversione dell'ECU in lire deve essere quello in vigore dal 1° luglio 1991.

Entro il termine del 15 giugno 1992, stabilito dalle norme ministeriali, sono state inoltrate all'Ente Nazionale Risi le domande che gli interessati hanno formulato per beneficiare dell'aiuto previsto.

Il pagamento degli importi spettanti agli aventi diritto è stato disposto in data 23 luglio 1992.

Le domande per l'ottenimento dell'aiuto sono state n. 452 per un totale di quintali 377.727,10.

Le domande dell'aiuto corrisposto è stato di 12,9 ECU/Q.le per la varietà della subspecie japonica e 15 ECU/Q.le per la subspecie indica, il tasso di conversione applicato è stato di lire 1.761,45 (reg. CEE 1640/91).

L'importo totale corrisposto è stato di lire 810.051.468.

c) Aiuto comunitario alla produzione di determinate varietà di riso di tipo o profilo «indica».

Con Decreto Ministeriale n. 118 del 25 marzo 1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1988, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha emanato le misure di attuazione per la corresponsione di tale aiuto comunitario, affidando all'Ente Nazionale Risi le funzioni di ricezione, istruttoria, controllo e pagamento dell'aiuto medesimo limitato a determinate varietà di riso (reg. CEE n. 870/91 del 9/4/1991).

L'importo di tale aiuto è stato fissato con Reg. (CEE) n. 1354/90 del 14/5/1990, per le semine del 1991 in 250 ECU/Ha.

Beneficiarie dell'aiuto sono le aziende produttrici di tali tipi di riso.

Entro il termine del 15 giugno 1991, stabilito dalle norme ministeriali, sono state inoltrate all'Ente Nazionale Risi le domande che gli interessati hanno formulato per beneficiare dell'aiuto previsto. Le domande pervenute, corredate della prescritta documentazione, sono risultate complessivamente n. 1205.

L'Ente ha provveduto al conteggio delle somme spettanti ai singoli richiedenti disponendo, entro il 31 gennaio 1992, il pagamento dei relativi importi che sono complessivamente assommati a L. 7.555.986.455 per ettari 17.158.56.

2.6.4 Spese di giudizio dei commissariati per gli usi civici (legge 16/6/27 n. 1766)

Nel 1992, le tredici gestioni fuori bilancio (3) erano pervenuti alla Corte nove rendiconti, sei dei quali sono stati dichiarati regolari, mentre tre (Catanzaro, Trento e Palermo) sono stati oggetto di rilievi. Quattro risultano non presentati: Commissariati di Milano, Roma, Napoli e L'Aquila.

Nel complesso i sei rendiconti regolari hanno comportato, nel 1992, entrate per 679 milioni e spese per 5,4 milioni.

2.6.5 Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'Alimentazione (legge 6/3/1958, n. 199, art. 14)

Il fondo raccoglie le somme di pertinenza del personale (già appartenente ai soppressi uffici dell'alimentazione, è provvisto di fondo di previdenza) e le corrisponde al medesimo all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Le disponibilità sono costituite dalle suddette somme nonchè dagli interessi sui B.O.T. e sul c/c bancario.

3) Il Commissariato di Cagliari non gestisce fondi fuori bilancio.

All'inizio dell'esercizio 1992 la disponibilità del Fondo Previdenza del Personale dell'Alimentazione risultava, per capitale ed interessi, pari a 809 milioni.

Nel corso dell'esercizio, i movimenti di tale Fondo ammontano in entrata a 65 milioni per interessi su Buoni Ordinari del Tesoro e su c/c bancario ed in uscita a circa 45 milioni per liquidazioni al personale cessato dal servizio.

Conseguentemente, al termine dell'esercizio 1992, la consistenza del Fondo Previdenza risulta ammontare a 829 milioni.

2.6.6 Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero (D.L. 12/8/1983, n. 371 convertito in Legge l'11 ottobre 1983, n. 546)

Con legge 19 dicembre 1983 n. 700 è stata costituita la Società «Risanamento agro-industriale zuccheri RIBS S.p.A.».

Nel 1992 il capitale sociale della predetta società è stato pari a 445,6 miliardi di lire per un totale di n. 445.637 azioni del valore nominale di un milione di lire. Il fondo ha sottoscritto globalmente n. 430.910 azioni per un valore di 430,9 miliardi di lire.

Con legge 30.7.1990, n. 209 le disponibilità del Fondo (integrate dell'importo di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992) sono state destinate agli interventi della RIBS S.p.A. previsti dalla legge stessa e da esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni dall'erogazione del finanziamento alla società interessata.

La CO.MA.GRI. S.p.A. (costituita in applicazione della legge 209/1990 e delle delibere CIPE del 21.9.90) cui partecipano la RIBS per il 49% ed alcune società saccarifere per il restante 51%, ha proseguito la produzione sperimentale di bioetanolo per carburante e per altri composti ossigenati. La RIBS è autorizzata ad erogare alla predetta società i necessari contributi in conto capitale, utilizzando le disponibilità del Fondo, all'uopo integrate, a norma della citata legge 209/90, dell'importo di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

Dal rendiconto 1992 del Fondo emerge, infatti, che in entrata, in aggiunta al fondo cassa pari a 30,8 miliardi, sono pervenuti al fondo i 10 miliardi ora richiamati, che risultano anche in uscita quale contributo in conto capitale destinato alla CO.MA.GRI.

3. Organizzazione

Si è riferito, in premessa, di alcuni problemi essenziali relativi alla configurazione istituzionale disegnata dalla legge n. 491/93 istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Lo schema organizzativo del nuovo Ministero è definito dal D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197.

La analitica indicazione delle attribuzioni delle Direzioni generali sembra tale da poter condurre, nella esperienza esplicativa, a tendenze espansive delle funzioni centrali, al di là della più sobria indicazione posta dalla legge n. 491 all'art. 2 comma 3; la elencazione per materie recata soprattutto per le fasi di attuazione delle politiche comunitarie (art. 4 del regolamento), per le politiche agricole e agro-industriali nazionali (art. 5), per le risorse forestali, montane e idriche (art. 6), per la pesca ed acquacoltura (art. 7) non sembra corrispondere allo schema che attribuisce al centro funzioni di indirizzo politico, di programmazione, di controllo sui risultati della gestione e sul rispetto delle regole comunitarie; resta prevalente il rilievo di podestà di intervento che, nel disegno legislativo, sembrano assegnare all'area delle responsabilità delle regioni.

Coerente con questa impostazione è la scelta di schemi organizzativi tradizionali, di direzioni generali conformate secondo la struttura propria degli organi di amministrazione attiva; laddove la collocazione istituzionale del nuovo Ministero avrebbe potuto condurre a identificare unità organizzative dipartimentali orientate verso funzioni di programmazione, elaborazione, regolazione, indirizzo ovvero verso funzioni di servizio e di cooperazione con le Regioni.

Con il regolamento (D.P.R. n. 197/1994) lo schema organizzativo del nuovo Ministero viene allontanandosi dal disegno istituzionale fondato sul ruolo cerniera fra unione europea e Regioni.

Preoccupa, sulla base delle notizie fornite dall'amministrazione, la debolezza dei servizi ispettivi. Il Ministero segnala la inadeguatezza delle strutture che avrebbero raggiunto, in materia di controlli e vigilanza, «risultati appena sufficienti»; si segnala, in particolare che, anche a causa di scarsità di personale, «il numero dei controlli» sui beneficiari dei finanziamenti FEOGA-garanzia «è stato di gran lunga inferiore al numero minimo obbligatorio ed ai programmi inviati dalla CEE».

La situazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi (l. 7 agosto 1986, n. 462) è indebolita, sempre secondo valutazioni espresse dal Ministero, dalla «assenza di apposite strutture titolari del controllo sulla corretta erogazione di aiuti comunitari o nazionali nel settore agricolo».

4. Attività contrattuale

6 In sede di controllo la Corte (adunanza del 4/5/94) ha dichiarato non conforme a legge il D.M. 25354 del 9/12/92 relativo alla concessione di un contributo, nel campo della zootecnia (l. 8/8/1991 n. 252), ad una società che è apparsa priva della precondizione, richiesta dalla legge, della garanzia fideiussoria; sintomo questo della possibile carenza del requisito, pure fissato dalla legge, del possesso, da parte dei destinatari dei contributi per la zootecnia, di requisiti minimi di efficienza economico-finanziaria.

L'ufficio di controllo ha predisposto l'inserimento nei programmi di controllo di gestione (ai sensi dell'art. 3 della legge 20/94) di tutti gli interventi nel campo della zootecnia di cui alla legge 8/8/91 n. 252, degli interventi in materia di opere irrigue (L. 140/91) e degli interventi relativi al SIAN.

È da sottoporre a puntuali riscontri, nella sede del controllo successivo sulla gestione, la conformità con la normativa europea in materia di lavori pubblici e di forniture, recepita nel nostro ordinamento, dei fenomeni gestori e della conformità a legge degli atti che, secondo la prassi amministrativa seguita dal Ministero, si fondano sull'affidamento in concessione da parte del Ministero a consorzi o enti di sviluppo.

L'importanza cruciale, nella esperienza amministrativa del Ministero, della costruzione e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), affidato in concessione all'Agrisiel (sulla cui opera l'amministrazione fornisce analitiche informazioni e positive valutazioni), sembra esigere, per il rilievo delle risorse utilizzate e per il carattere strategico delle funzioni svolte dal concessionario, una prioritaria attenzione in sede di controllo sui costi, i rendimenti e i risultati delle gestioni.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola I
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 (miliardi di lire)

	STANZIAMENTI DEFINITIVI				IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA				PAGAMENTI TOTALI				RESIDUI TOT. AL 31/XII			
	1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993
Personale	437.7	472.8	518.5	538.1	398.6	392.2	469.8	472.4	394.8	383.5	467.4	460.9	19.7	24.8	24.7	30.2
Opere e beni immobiliari e mob.	390.8	362.9	143.0	260.7	206.5	182.9	46.2	222.7	281.5	272.9	303.2	239.6	714.2	794.2	588.3	561.9
Trasferimenti in c/capitale	2493.6	2574.2	1719.7	1551.6	1610.6	2076.6	474.9	1326.8	1683.5	2230.0	1065.7	1548.4	3787.3	3622.2	3869.0	3407.2
- alle imprese	1253.1	876.8	583.0	828.6	545.0	461.4	293.0	650.5	786.2	710.2	602.0	918.6	1881.2	1749.5	1630.1	1359.5
- alle regioni	1075.6	1546.6	1066.5	629.2	959.2	1523.9	644.5	615.0	759.2	1385.5	387.0	525.2	1697.3	1670.0	2067.7	1829.2
- altri trasferimenti	164.9	150.8	70.2	93.8	106.4	91.3	462.6	61.3	138.1	134.3	76.7	104.6	208.8	202.7	171.2	218.5
Altre	364.3	319.4	248.5	287.3	345.5	309.5	741.8	256.9	278.7	281.1	257.9	223.0	183.8	181.8	129.1	159.1
TOTALE (Titolo I + Titolo II)	3686.4	3729.3	2629.7	2637.7	2561.2	2961.2	1732.7	2278.8	2638.5	3167.5	2094.2	2471.9	4705.0	4623.0	4611.1	4158.4

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 2
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(variazioni percentuali sull'anno precedente)

	STANZIAMENTI DEFINITIVI			IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA			PAGAMENTI TOTALI			RESIDUI TOT. AL 31/XII		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Personale	8.0	9.7	3.8	-1.6	19.8	0.6	-2.9	21.9	-1.4	25.9	-0.4	22.3
Opere e beni immobiliari e mob.	-7.1	-60.6	82.3	-11.4	-74.7	382.0	-3.1	11.1	-21.0	11.2	-25.9	-4.5
Trasferimenti in c/capitale	3.2	-33.2	-9.8	28.9	-77.1	179.4	32.5	-52.2	45.3	-4.4	6.8	-11.9
- alle imprese	-30.0	-33.5	42.1	-15.3	-36.5	122.0	-9.7	-15.2	52.6	-7.0	-6.8	-16.6
- alle regioni	43.8	-31.0	-41.0	58.9	-57.7	-4.6	82.5	-72.1	35.7	-1.6	23.8	-11.5
- altri trasferimenti	-8.6	-53.4	33.6	-14.2	-606.7	-113.3	-2.8	-42.9	36.4	-2.9	-15.5	27.6
Altre	-12.3	-22.2	15.6	-10.4	139.7	-65.4	0.9	-8.3	-13.5	-1.1	-29.0	23.2
TOTALE (Titolo I + Titolo II)	1.2	-29.5	0.3	15.6	-41.5	31.5	20.0	-33.9	18.0	-1.7	-0.3	-9.8

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
GESTIONE FINANZIARIA 1991-1993
STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA

(in milioni di lire)

Categorie	Rubriche	TITOLO I					TITOLO II				TOTALE TITOLO I + TITOLO II
		Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Operazioni finanziarie	Totale	
		Categ. II	Categ. IV	Categ. V			Categ. X + XI	Categ. XII	Cat. XIII + XIV		
1 Servizi generali	91	132.837	11.048	22.323	3.068	169.276	0	91	64.500	64.591	233.867
	92	158.820	13.844	13.283	4.754	190.702	500	0	35.000	35.500	226.202
	93	148.294	10.676	12.587	30.986	202.564	0	108	35.000	35.108	237.672
2 Agricoltura	91		10.572	70.827		81.398	53.750	454.603		508.352	589.751
	92		5.604	48.830		54.434	4.477	33.302		37.778	92.213
	93		8.632	50.011		58.643	56.739	257.591		314.330	372.973
3 Tutela economica dei prodotti agricoli	91		1.559	40.001		41.560	20.000	25.000		45.000	86.560
	92		1.236	28.026		29.262	3.000	9.000		12.000	41.262
	93		450	25.942		26.392	10.000	0		10.000	36.392
4 Miglioramenti fondiari	91			53	0	53	9.186	1.775.283	10.000	1.794.469	1.794.522
	92			53	0	53	6.860	1.253.018	10.000	1.269.878	1.269.932
	93			20.053	0	20.053	1.970	1.044.714		1.046.684	1.066.737
5 Bonifica	91		4.004			4.004	191.064	96.784		287.848	291.852
	92		5.135			5.135	52.021	183.193		235.214	240.349
	93		3.872			3.872	58.119	98.861		156.980	160.852
6 Zootecnia, caccia e pesca	91		50	4.642		4.692	2.300	155.568		157.868	162.558
	92		50	4.756		4.806	200	161.196		161.396	166.202
	93		230	8.875		9.105	350	108.068		108.418	117.523
7 Economia montana e forestale	91	335.819	29.071	2.191	27.098	394.178	80.574	65.830		146.404	540.583
	92	356.102	25.350	3.270	31.495	416.217	72.921	79.832		152.753	568.969
	93	386.309	24.821	1.471	36.478	449.078	131.534	41.830		173.364	622.442
8 Alimentazione	91		120	9.600		9.720	465			465	10.185
	92		120	9.600		9.720				0	9.720
	93		99	10.000		10.099				0	10.099
9 Prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari	91	4.113	7.720	1.000		12.833	5.540	1.000		6.540	19.373
	92	3.605	8.024	0		11.629	3.000	200		3.200	14.829
	93	3.500	6.881	200		10.581	2.030	400		2.430	13.011
10 TOTALE	91	472.768	64.144	150.636	30.166	717.715	362.879	2.574.158	74.500	3.011.538	3.729.252
	92	518.527	59.363	107.819	36.249	721.958	142.979	1.719.741	45.000	1.907.720	2.628.678
	93	538.103	55.661	129.148	67.474	790.387	260.741	1.551.572	35.000	1.847.313	2.637.700

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 5

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
GESTIONE FINANZIARIA 1991-1993
IMPEGNI EFFETTIVI DI COMPETENZA

(in milioni di lire)

Esercizio	Categorie	TITOLO I						TITOLO II				TOTALE TITOLO I + TITOLO II
		Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Operazioni finanziarie	Totale		
		Categ. II	Categ. IV	Categ. V	Categ. X + XI	Categ. XII	Cat. XIII + XIV					
91	1 Servizi generali	121.209	11.012	22.310	3.014	157.544	0	91	64.500	0	64.500	222.135
92		140.714	13.655	13.269	4.719	172.357	0	0	35.000	0	35.000	207.357
93		136.630	9.592	12.592	30.802	189.616	0	108	35.000	0	35.000	224.724
91	2 Agricoltura		10.135	69.522		79.658	41.404	44.077				165.139
92			5.504	48.571		54.076	377	6.409				60.862
93			3.252	49.531		52.784	54.237	203.427				310.448
91	3 Tutela economica dei prodotti agricoli		1.387	40.001		41.389	0	0				41.389
92			601	28.020		28.621	0	0				28.621
93			386	25.942		26.328	0	0				26.328
91	4 Miglioramenti fondiari			53	0	53	6.540	1.771.285	0.000			1.787.825
92				53	0	53	860	702.937	10.000			713.797
93				53	0	53	1.220	922.246				923.465
91	5 Bonifica		3.954			3.954	89.823	96.768				186.591
92			4.775			4.775	17.746	67.557				85.303
93			3.789			3.789	46.350	59.235				105.585
91	6 Zootecnia, caccia e pesca		50	4.582		4.642	0	108.563				113.205
92			50	4.756		4.806	0	154.665				159.471
93			230	8.837		9.067	250	104.579				113.896
91	7 Economia montana e forestale	266.834	27.928	2.106	22.321	319.189	43.741	55.826				418.756
92		325.579	24.344	2.845	29.396	382.164	27.250	43.328				452.741
93		332.542	24.529	1.459	35.662	394.192	119.860	38.826				550.879
91	8 Alimentazione		118	9.600		9.718	465					10.183
92			120	9.600		9.720						9.720
93			0	10.000		10.000						10.000
91	9 Prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari	4.113	5.884	1.000		10.997	908	0				11.905
92		3.467	6.514	0		9.981	0	0				9.981
93		3.209	5.115	189		8.493	788	396				1.184
91	10 TOTALE	392.156	60.488	149.194	25.335	627.143	182.882	2.073.610	74.500			2.333.992
92		469.761	55.563	107.114	34.114	666.552	46.233	974.896	45.000			1.066.129
93		472.381	46.894	108.582	66.464	694.321	222.705	328.817	35.000			1.584.522

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
GESTIONE FINANZIARIA 1991-1993
PAGAMENTI TOTALI

Tavola 6

(in milioni di lire)

E s e r c i z i o	TITOLO I						TITOLO II				TOTALE TITOLO I + TITOLO II
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Operazioni finanziarie	Totale		
Categorie	Categ. II	Categ. IV	Categ. V	Categ. X + XI	Categ. XII	Cat. XIII + XIV					
Rubriche											
1 Servizi generali	91 116.897	11.113	22.574	3.248	153.832	393	91	64.500	64.984	218.816	
	92 138.340	11.242	13.111	4.610	167.303	0		34.500	34.900	202.203	
	93 133.681	11.362	12.724	2.902	160.668	0	33	35.100	35.133	195.801	
2 Agricoltura	91	6.533	54.760	61.293	61.293	54.247	99.632		153.879	215.172	
	92	7.881	56.195	64.076	61.301	61.301	113.754		175.056	239.131	
	93	6.486	41.528	48.014	48.014	52.636	201.002		253.638	301.652	
3 Tutela economica dei prodotti agricoli	91	2.000	36.074	38.074	38.074	13.960	6.580		20.540	56.614	
	92	1.144	40.427	41.571	41.571	2.000	14.799		16.799	58.371	
	93	468	29.218	29.686	29.686	0	9.565		9.565	39.250	
4 Miglioramenti fondiari	91		53	53	53	14.746	1.881.690	10.000	1.906.436	1.906.489	
	92		53	53	53	8.079	623.226	10.000	641.305	641.358	
	93		53	53	53	6.920	961.862		968.782	968.835	
5 Bonifica	91	2.588			2.588	119.040	87.860		206.900	209.487	
	92	4.168			4.168	158.346	88.543		246.889	251.057	
	93	3.644			3.644	104.527	103.444		207.971	211.615	
6 Zootecnia, caccia e pesca	91	46	4.217	4.263	4.263	721	97.562		98.284	102.547	
	92	46	4.860	4.926	4.926	2.792	189.982		192.775	197.701	
	93	47	4.882	4.929	4.929	200	240.064		240.204	245.133	
7 Economia montana e forestale	91	264.027	23.471	1.633	25.060	63.771	53.858		119.629	433.820	
	92	325.630	22.942	2.647	28.267	65.229	33.326		98.555	478.062	
	93	324.424	23.033	2.046	33.987	70.781	31.795		102.576	486.066	
8 Alimentazione	91		88	9.600	9.688	465			465	10.153	
	92		117	9.600	9.717				9.717	9.717	
	93		76	10.000	10.076				0	10.076	
9 Prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari	91	2.611	3.511	0	6.122	5.576	692		6.270	12.391	
	92	3.421	5.153	380	8.953	5.584	2.043		7.627	16.580	
	93	2.775	4.976	530	8.281	4.519	680		5.199	13.480	
10 TOTALE	91	383.534	49.349	128.910	28.308	272.919	2.229.968	74.500	2.577.387	3.167.489	
	92	467.391	52.692	127.292	32.898	303.332	1.065.674	44.900	1.413.906	2.094.179	
	93	460.879	50.092	100.960	36.869	239.593	1.548.365	35.100	1.823.067	2.471.908	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 10

Fondi recati per l'anno 1993 dalle leggi 752/86 e 201/91
per le azioni orizzontali promosse dal M.A.F. - Art. 4 legge 752/86

(milioni di lire)

Azioni Orizzontali	Allegati B/1 e B/2 L. 201/91	Allegati G/1 e G/2 L. 752/86	TOTALE
Azioni di cui al co. 2 dell'art. 4 della L. 752/86			
a) RICERCA E SPERIMENTAZIONE	15.000	15.000	30.000
b) MIGLIORAMENTO GENETICO	69.677	30.323	100.000
c) SVILUPPO MECCANIZZAZIONE	1.000	—	1.000
d) QUALITÀ DEI PRODOTTI	8.444	1.556	10.000
e) REPRESSIONE FRODI	2.407	1.093	3.500
f) PROMOZIONE COMMERCIALE	8.000	8.000	16.000
g) INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA	48.110	23.890	72.000
Azioni di cui al co. 3 dell'art. 4 della L. 752/86			
a) PROMOZIONE PROPRIETÀ CONTADINA	17.019	17.981	35.000
b) SOSTEGNO ASSOCIAZIONE AGRICOLE	4.863	5.137	10.000
c) SVILUPPO COOPERAZIONE AGRICOLA	145.875	48.125	194.000
d) IRRIGAZIONE-BONIFICA	16.500	—	16.500
e) FORESTE E LOTTA AGLI INCENDI	47.105	32.895	80.000
ALTRE AZIONI MAF	5.000	2.000	7.000
Totale . . .	389.000	186.000	575.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 11

**FONDI RECATI PER L'ANNO 1993 DALLE LEGGI 752/86 E 201/91
SOMME DESTINATE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME**

LEGGE 752/86 Regioni	Legge 201/91: fabbisogno finanziario per il 1993						Legge 752/86: stanziamento 1993			Totale fondi 1993
	Art. 3	Art. 5	Art. 6	Art. 3	Miui art. 18 legge 884/77	Art. 5	Art. 6	Art. 6		
Valle d'Aosta	—	1.671.000.000	—	—	—	—	—	—	3.588.000.000	
Piemonte	26.707.000.000	12.904.000.000	2.169.000.000	22.578.000.000	5.171.587.720	9.629.000.000	1.979.000.000	1.979.000.000	81.137.587.720	
Liguria	9.326.000.000	2.163.000.000	829.000.000	7.894.000.000	425.927.110	5.303.000.000	756.000.000	756.000.000	26.686.927.110	
Lombardia	28.348.000.000	8.346.000.000	1.836.000.000	23.965.000.000	2.023.323.028	6.008.000.000	1.675.000.000	1.675.000.000	72.201.323.028	
P.A. Bolzano	—	2.125.000.000	—	—	1.136.115.597	4.592.000.000	—	—	7.853.115.597	
P.A. Trento	—	2.323.000.000	—	—	—	3.593.000.000	—	—	5.916.000.000	
Friuli V.G.	—	2.891.000.000	—	—	—	2.368.000.000	—	—	5.259.000.000	
Veneto	29.288.000.000	6.544.000.000	1.169.000.000	24.760.000.000	1.356.395.849	9.056.000.000	1.067.000.000	1.067.000.000	73.240.395.849	
Emilia R.	37.793.000.000	6.609.000.000	1.604.000.000	31.898.000.000	8.112.498.550	8.378.000.000	1.464.000.000	1.464.000.000	95.798.490.550	
Toscana	28.056.000.000	7.743.000.000	2.790.000.000	23.718.000.000	4.319.718.365	12.616.000.000	2.492.000.000	2.492.000.000	81.674.718.365	
Umbria	13.198.000.000	2.136.000.000	974.000.000	11.149.000.000	805.754.350	3.157.000.000	889.000.000	889.000.000	32.298.754.350	
Marche	16.626.000.000	2.829.000.000	1.066.000.000	14.055.000.000	706.885.773	3.046.000.000	972.000.000	972.000.000	39.300.885.773	
Lazio	36.121.000.000	6.127.000.000	3.038.000.000	30.536.000.000	—	7.947.000.000	2.773.000.000	2.773.000.000	86.542.000.000	
Abruzzo	30.851.000.000	3.957.000.000	2.871.000.000	26.081.000.000	1.861.048.297	3.287.000.000	2.620.000.000	2.620.000.000	71.528.048.297	
Molise	17.912.000.000	1.789.000.000	1.197.000.000	15.142.000.000	—	2.352.000.000	1.092.000.000	1.092.000.000	39.484.000.000	
Campania	66.261.000.000	299.000.000	3.291.000.000	56.016.000.000	3.463.377.196	1.984.000.000	3.003.000.000	3.003.000.000	134.317.377.196	
Puglia	66.924.000.000	6.581.000.000	2.102.000.000	56.576.000.000	3.259.179.908	2.808.000.000	1.918.000.000	1.918.000.000	140.168.179.908	
Basilicata	33.121.000.000	3.776.000.000	2.595.000.000	28.000.000.000	789.431.640	5.753.000.000	2.368.000.000	2.368.000.000	76.372.431.640	
Calabria	46.538.000.000	2.120.000.000	4.529.000.000	39.342.000.000	5.285.070.179	6.374.000.000	4.132.000.000	4.132.000.000	108.320.070.179	
Sicilia	—	6.232.000.000	—	—	—	6.732.000.000	—	—	12.964.000.000	
Sardegna	—	2.835.000.000	—	—	2.613.696.438	5.900.000.000	—	—	11.348.696.438	
TOTALE	487.000.000.000	92.000.000.000	32.000.000.000	411.700.000.000	41.300.000.000	112.800.000.000	29.200.000.000	29.200.000.000	1.206.000.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Gestione finanziaria 1993 (milioni di lire)

Tavola 1

	TITOLO I					TITOLO II					TOTALE	
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale			
	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X+XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale			
FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE												
1 Residui totali di stanziamento apri al 1.1 (2)												
2 Stanziamenti definitivi di competenza	538.103	55.661	129.148	67.474	790.387	260.741	1.551.572	35.000	1.847.313	838.428	2.637.700	
3 Massa impegnabile (1+2)	538.103	55.661	129.148	67.474	790.387	260.741	2.295.280	35.000	2.685.741	3.476.127		
4 Impegni effettivi su competenza	472.381	46.894	108.582	66.464	694.321	222.705	1.326.817	35.000	1.584.522	2.278.843		
5 Economie (+) o maggiori spese (-) [2-(4+5)]	65.722	3.401	116	1.010	70.249		-721		-720	69.529		
6 Residui di stanziamento di competenza al 31.XII [2-(4+5)]		5.366	20.450		25.816	38.036	225.476		263.512	289.328		
7 Impegni su residui di stanziamento (1-8)						96.720	700.308		797.028	797.028		
8 Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31.XII (10-6 ovvero 1-7)							41.400		41.400	41.400		
9 Impegni totali su massa impegnabile (4+7)	472.381	46.894	108.582	66.464	694.321	319.424	2.027.125	35.000	2.381.549	3.075.871		
10 Residui totali di stanziamento apri al 31.XII (6+8)		5.366	20.450		25.816	38.036	266.876		304.912	330.728		
11 Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile (9:3)	87,79	84,25	84,08	98,50	87,85	89,36	88,39	100,00	88,67	88,49		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X*XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale	Titolo I + II
12 Residui iniziali "A-C" al 1.1	24.688	54.857	66.754	7.444	153.734	588.310	3.868.992	100	4.457.402	4.611.136
13 Stanziamenti definitivi di competenza	538.103	55.661	129.148	67.474	790.387	260.741	1.551.572	35.000	1.847.513	2.637.700
14 Massa spendibile (12+13)	562.791	110.529	195.883	74.918	944.121	849.051	5.420.564	35.100	6.304.715	7.248.856
15 Autorizzazioni di cassa	558.690	84.772	164.521	46.918	852.701	516.574	2.770.336	35.100	3.322.011	4.174.712
16 Pagamenti su competenza	448.158	22.015	75.312	30.481	575.966	82.524	592.394	35.000	709.917	1.285.883
17 Residui propri da competenza "A" (4-16)	24.223	24.879	33.270	35.983	118.355	140.181	754.424		874.605	992.960
18 Residui totali da competenza (6+17)	24.223	30.245	53.720	35.983	144.171	178.217	959.899		1.138.116	1.282.288
19 Pagamenti su residui	12.721	28.077	25.667	6.408	72.874	157.089	955.991	100	1.113.150	1.184.024
20 Pagamenti totali (16+19)	460.879	50.092	100.980	36.889	648.840	239.583	1.548.385	35.100	1.823.067	2.471.908
21 Esercizio (+) o maggiori spese (-) totali (14-(20+22))	71.667	10.817	22.271	1.173	105.928	47.575	464.980		512.555	618.483
22 Residui totali "A-C" al 31.XII (14-(20+21))	30.245	69.619	72.632	36.856	169.352	561.892	3.407.200		3.969.092	4.158.445
23 Rapporto % tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile (15:14)	98,88	76,70	85,99	62,63	90,32	60,84	51,11	100,00	52,69	57,59
24 Rapporto % tra pagamenti totali e massa spendibile (20:14)	81,89	45,32	51,55	49,24	68,72	28,22	28,57	100,00	28,92	34,10
25 Rapporto % tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa (20:15)	82,82	59,09	61,38	78,62	76,09	46,38	55,89	100,00	54,88	59,21

(1) Calcolate per differenza

(2) I residui totali di stanziamento "A" al 1.1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "A" al 31.XII dell'anno precedente

C.e.d. - Servizio Relazioni al Parlamento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E FORESTE
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI
(IN MILIONI DI LIRE)

Anni	PREVISIONI				PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMP. RES.)				RESIDUI			
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		IMPEGNI		PAGAMENTI (COMP. RES.)		RESIDUI		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.			
	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %		
1980	144.646	100	—	217.497	100	—	240.884	100	212.253	100	—	186.560	100	—	77.294	100	—	3.000	100	
1981	188.672	130	30,4+	282.276	116	16,0+	269.252	112	250.559	118	18,1+	222.194	119	19,1+	100.216	130	29,7+	0	0	
1982	233.806	162	23,9+	289.835	124	7,8+	283.958	118	280.036	127	7,4+	256.278	137	15,3+	90.426	117	9,8-	0	0	
1983	266.806	184	14,1+	329.920	152	22,3+	345.583	143	322.649	152	19,9+	260.647	140	17,7+	134.176	174	48,4+	0	0	
1984	318.317	220	19,3+	589.537	257	69,6+	640.922	266	544.951	257	68,9+	489.935	263	88,0+	172.109	223	28,3+	0	0	
1985	501.148	346	57,4+	572.864	263	2,4+	661.065	283	498.475	235	8,3-	517.517	277	58,4+	110.524	143	35,8-	0	0	
1986	368.041	255	26,4-	511.616	235	10,7-	486.883	202	448.056	210	10,9-	364.376	195	29,6-	166.274	218	52,3+	0	0	
1987	403.933	279	9,5+	573.538	264	12,1+	649.421	270	481.174	227	8,1+	405.982	217	11,3+	228.268	295	35,7+	6	0	
1988	475.159	328	17,6+	577.781	266	0,7+	674.441	280	505.400	238	5,0+	512.029	275	26,4+	188.678	244	17,3-	0	100,0-	
1989	435.277	301	8,4-	566.550	260	1,9-	647.910	269	523.419	247	3,6+	499.913	268	2,5-	165.514	212	13,3-	0	0	
1990	461.976	319	6,1+	712.047	327	25,7+	751.233	312	654.174	308	25,0+	583.982	313	16,7+	203.459	263	24,4+	0	0	
1991	560.044	387	21,2+	712.047	330	0,8+	826.966	343	627.143	295	4,1-	580.102	316	11,1+	206.769	268	1,6+	0	0	
1992	589.633	408	5,3+	721.569	332	0,6+	835.704	347	666.552	314	6,3+	680.274	365	15,3+	152.784	199	25,6-	0	0	
1993	648.982	449	10,1+	790.387	363	9,5+	862.701	354	720.138	339	8,0+	648.840	348	4,6-	189.352	245	23,2+	25.816	861	

TITOLO I SPESE CORRENTI

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Anni	PREVISIONI				PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMP. RES.)				RESIDUI			
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		IMPEGNI		PAGAMENTI (COMP. RES.)		RESIDUI		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.			
	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %	Importo	(1) Indice	(2) %		
1980	406.259	100	—	721.987	100	—	1.277.234	100	721.529	100	—	748.270	100	—	1.084.737	100	—	405.963	100	
1981	517.512	127	27,4+	1.210.565	168	67,8+	1.168.039	91	1.210.552	168	67,8+	779.373	104	4,2+	1.447.108	133	33,4+	807.600	199	
1982	450.249	111	13,0-	1.329.539	184	9,9+	1.707.741	134	1.329.824	184	9,9+	1.385.466	185	77,8+	1.279.643	118	11,6-	614.677	151	
1983	1.086.523	270	144,0+	1.751.591	243	31,7+	1.774.976	139	1.721.587	239	29,5+	886.699	119	36,0+	2.062.091	190	61,1+	776.357	191	
1984	524.357	129	52,3-	2.101.546	291	20,0+	3.183.170	247	2.101.545	291	22,1+	2.383.656	319	168,8+	1.762.391	162	14,5-	737.103	182	
1985	973.831	240	85,7+	1.718.777	238	18,2-	2.422.557	189	1.718.776	238	18,2-	1.381.415	185	42,1-	2.045.773	189	16,1+	868.732	199	
1986	839.724	207	13,8-	2.457.295	341	43,0+	2.162.860	169	2.452.293	340	42,7+	1.675.642	224	21,3+	2.789.963	257	38,4+	1.310.915	323	
1987	933.298	230	11,1+	3.004.448	416	22,3+	3.949.416	309	3.004.448	416	22,3+	2.333.297	312	39,2+	3.353.456	309	20,2+	1.341.963	331	
1988	1.112.970	274	19,3+	2.951.301	409	1,8-	3.353.897	263	2.950.116	409	1,8-	2.236.332	299	4,2-	3.820.130	352	13,9+	1.552.642	382	
1989	1.199.403	295	7,8+	3.166.318	439	7,3+	3.693.474	289	3.166.303	439	7,3+	2.819.312	377	26,1+	3.976.733	387	41,1+	1.118.175	275	
1990	1.027.939	253	14,3-	2.974.326	412	1,3-	3.354.349	263	2.975.330	412	6,0-	2.054.950	275	27,1-	4.801.517	415	13,2+	1.138.448	280	
1991	916.855	226	10,8-	3.014.538	417	1,3+	4.089.414	313	2.974.156	412	6,0-	2.577.387	344	25,4+	4.416.322	407	1,9-	840.998	207	
1992	969.251	239	5,7+	1.907.720	264	36,7-	3.545.270	278	1.904.556	264	36,0-	1.413.906	189	45,1-	4.457.402	411	0,9+	838.428	207	
1993	1.144.765	282	18,1+	1.847.313	256	3,2-	3.322.011	260	1.848.033	256	3,0-	1.823.067	244	28,9+	3.969.092	366	11,0-	304.912	75	

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE

ANNO BASE COMP. = 1980 / ANNO BASE CASSA = 1980

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E FORESTE

TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RELATIVI AL PERIODO 1988 - 1993

DATI AL 31 DICEMBRE 1993

ELABORAZIONE DEL 15 GIU 1994

	Stanziamiento di competenzaza	Pagamenti in termini percentuali						Totale pagamenti		Residui		Economie	
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	importo	%	importo	%	importo	%
TOTALE GEN.													
1988	3.529.082	21,36	0,36	0,00	0,00	0,25	2.341.271	66,34	495.932	14,05	691.879	19,61	
1989	3.732.868	54,41	21,96	0,06	0,08	0,00	2.856.163	76,51	712.332	19,08	164.373	4,40	
1990	3.686.373		48,58	24,74	0,92	3,99	2.883.931	78,23	651.463	17,67	150.979	4,10	
1991	3.729.252			59,95	22,85	2,66	3.186.949	85,46	332.020	8,90	210.283	5,64	
1992	2.629.678				45,35	35,39	2.123.298	80,74	444.628	16,91	61.753	2,35	
1993	2.637.700				48,71	48,71	1.284.880	48,71	1.352.820	51,29	0	0,00	
TITOLO 1													
1988	577.781	72,15	7,65	0,06	0,00	0,00	461.368	79,85	13.988	2,42	102.424	17,73	
1989	566.550		72,01	11,14	0,24	0,00	472.478	83,40	13.734	2,42	80.339	14,18	
1990	712.047			72,92	11,76	0,00	605.458	85,03	6.699	0,94	99.890	14,03	
1991	717.715				69,43	0,36	592.717	82,58	-5.890	-0,82	130.888	18,24	
1992	721.958				80,84	9,71	653.739	90,55	11.954	1,66	56.265	7,79	
1993	790.387				72,85	72,85	575.767	72,85	214.620	27,15	0	0,00	
TITOLO 2													
1988	2.951.301	38,91	24,05	0,42	0,00	0,30	1.879.902	63,70	481.943	16,33	589.455	19,97	
1989	3.166.318		51,26	23,90	0,02	0,10	2.383.885	75,28	698.599	22,06	84.035	2,65	
1990	2.974.326			42,76	27,84	4,95	2.278.473	76,60	644.764	21,68	51.089	1,72	
1991	3.071.538				57,68	3,21	2.594.232	86,14	337.910	11,22	79.395	2,64	
1992	1.907.720				31,92	45,11	1.469.559	77,03	432.674	22,68	5.487	0,29	
1993	1.847.313				38,39	38,39	709.113	38,39	1.138.200	61,61	0	0,00	

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEZIONI DI SPESA

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part is a list of the names of the members of the committee.

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Sommario: — 1. **Premessa e considerazioni generali.**

2. **La formazione del rendiconto 1993.**

3. **Le risultanze del rendiconto 1993:** 3.1. *Rendicontazione 1° gennaio-31 luglio 1993 gestione soppresso Ministero delle Partecipazioni statali;* 3.2. *Rendicontazione 1° gennaio-31 dicembre 1993 gestione del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato;* 3.2.1. *Analisi per rubriche della gestione del Ministero Industria nel 1993;* 3.2.2. *I trasferimenti es. 1992 e 1993;* 3.2.3. *Stato di attuazione delle Leggi nn. 808/1985, 675/1977, 370/1986, 215/1992, 317/1991 e n. 10/1991;* 3.2.4. *La spesa per il personale.*

<i>(in milioni)</i>	
Stanziamenti definitivi	3.348.740
Impegni lordi (*)	3.330.418
Impegni effettivi	2.612.303
Pagamenti	2.193.920
Residui totali	1.136.498
Economie	18.322

(*) Gli impegni lordi sono comprensivi dei residui di stanziamento

1. Premessa e considerazioni generali.

1.1. Il combinarsi degli effetti della forte svalutazione della lira (pari al 16,6% in termini di tasso di cambio effettivo) con quelli derivanti dalla contrazione della domanda interna ha favorito le esportazioni di beni e servizi (+ 20,4% in termini monetari rispetto all'anno precedente) agevolando in specialmodo le imprese che hanno saputo sfruttare la favorevole congiuntura, in particolare quelle di medie dimensioni. I grandi gruppi hanno dovuto affrontare maggiori difficoltà, produttive e finanziarie, connesse a poco chiare strategie nella politica portata avanti dal Governo per l'industria pubblica, alla riduzione della spesa statale per investimenti, alla lentezza del processo di ristrutturazione del sistema bancario e creditizio, ai più complicati rapporti con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali in un momento di grave crisi occupazionale. Non vanno poi trascurati i negativi effetti del calo della domanda di commesse militari, a seguito dei mutati rapporti internazionali, che ha richiesto un ridimensionamento di programmi produttivi già avviati ed un rallentamento dell'incremento occupazionale a suo tempo previsto nel comparto (1).

Tra le cause congiunturali che hanno rallentato i nuovi investimenti da parte delle imprese di maggiore dimensione è da annoverare anche quella, del tutto peculiare, della stasi degli appalti pubblici, dovuta alla maggiore attenzione riservata alle procedure concessorie nel rispetto delle regole della massima trasparenza da una parte e della libera concorrenza dall'altra.

Pertanto, sebbene il contributo alla crescita fornito dalla componente delle esportazioni sia stato particolarmente ampio, l'attività produttiva ha mantenuto nel suo complesso un andamento recessivo che si è riflesso su una forte caduta dell'occupazione, come di seguito precisato.

1) Cfr. ad esempio il caso, di cui alla determinazione CIPI del 21 dicembre 1993 (G.U. n. 73 del 29 marzo 1994), di ridimensionamento di progetti di reindustrializzazione di alcune aree colpite da crisi del comparto siderurgico.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel comparto dell'energia il 1992 aveva evidenziato un incremento dei consumi energetici dello 0,4 per cento rispetto all'anno precedente. A coprire il consumo interno lordo la produzione nazionale di fonti primarie aveva contribuito per il 18,6 per cento, superiore dell'1,6 per cento rispetto al 1991. L'aumento dei consumi non si era peraltro riflesso negativamente sulla complessiva fattura energetica netta essenzialmente per cause esogene, essendo infatti scesi i prezzi sul mercato internazionale del petrolio importato (che costituisce la voce prevalente dei prodotti energetici richiesti dall'Italia).

Nel 1993 si è assistito ad un decremento della domanda interna di energia per il rallentamento della produzione industriale nel Paese. Nonostante ciò il deficit energetico si è invece aggravato in relazione al consistente aumento dei prezzi in lire delle importazioni. La fattura energetica (quasi 22.500 miliardi, che incidono sul PIL per l'1,4%) è aumentata a prezzi correnti di oltre l'11% a causa della rivalutazione del dollaro, anche se è continuata la flessione dei prezzi del greggio sui mercati internazionali.

Il problema dell'insufficienza della produzione nazionale di energia resta non solo aperto ma diventa più grave in un momento in cui si vogliono potenziare i processi industriali per una ripresa dell'economia e per fronteggiare la crisi occupazionale del Paese.

Nel 1993, in conseguenza della situazione generale di segno negativo, l'occupazione nell'industria ha subito un ulteriore calo del 2,8% coinvolgendo tutti i settori industriali. Il fenomeno ha raggiunto livelli allarmanti e non è più compensato dall'occupazione nel settore del terziario che non è in grado di assolvere, come invece in passato, il ruolo di valvola di sfogo a causa della considerevole contrazione anche della domanda di servizi che ha fatto uscire dal mercato le aziende marginali (2).

Il prolungarsi della recessione nel comparto industriale ha ridotto gli occupati di circa 242.000 unità in prevalenza nelle imprese con più di 500 addetti (-5,5% rispetto al 1992). Nei servizi il calo dell'occupazione è risultato pari a circa 221.000 unità standard (-2,2% rispetto al 1992).

In questo scenario il divario territoriale si è allargato: il tasso di disoccupazione è aumentato di circa un punto (dal 6,5% al 7,7%) nel centro-nord e di 2,5 punti percentuali nel mezzogiorno (dal 16,5% al 18,9%).

1.2. Nel contesto ora descritto il Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato si è trovato ad agire ancora in base ad una normativa d'intervento in gran parte superata, con un assetto strutturale ed organizzativo nel suo complessivo impianto risalente al 1988, ad eccezione di alcune modifiche settoriali, gravato oltretutto in corso d'anno da ulteriori compiti ereditati dall'ex Ministero delle Partecipazioni statali e ancor più dalla soppressa Agenzia per il mezzogiorno, in un clima di generale tendenziale contenimento della spesa statale per investimenti (3).

Alcune esigenze, già rilevate dalla Corte nelle due ultime Relazioni, nel corso del 1993 si sono fatte più pressanti come quella di potenziare la vigilanza sulla corretta applicazione delle regole comunitarie in materia di produzione e di scambi; di effettuare pianificati controlli sull'effettiva utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio negli obiettivi programmati; di intrattenere stretti rapporti con le altre Amministrazioni per una attività di intervento coordinata nel quadro di programmi di sviluppo settoriali.

In particolare per il comparto energetico, se a fronte della delicata e grave situazione di carenza energetica del Paese i risultati che seguiranno all'attuazione del piano energetico nazionale (leggi nn. 9 e 10 del 1991) potranno essere rilevati solo nei prossimi anni, è comunque ora il momento di procedere ad una spedita azione incentivante sulla base degli interventi previsti dalla citata legge n. 10.

Come noto, nella realizzazione degli interventi del PEN sono coinvolte diverse Amministrazioni, oltre che le Regioni. L'attività del Ministero dell'Industria deve quindi correlarsi a quella propria di altri organi ed enti. I collegamenti tra Ministero e Regioni, in base alle procedure previste dalle leggi di piano (cit.

2) Il tasso di disoccupazione è passato dal 9,7% dell'ottobre 1992 all'11,3% nell'ottobre 1993. In termini di unità di lavoro standard il 1993 ha registrato una diminuzione pari a circa 655 unità nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi (i dati sono presi dalla Relazione sulla situazione economica del Paese dell'aprile 1993).

3) Per profili organizzativi si richiama l'Analisi speciale su «La Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato» contenuta in apposito capitolo della presente Relazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge n. 9 e n. 10 del 1991) sono stati fin dall'inizio complessi e potrà valutarsi nel corrente anno 1994 la validità della soluzione adottata, con la disposizione dell'articolo 12 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, di fare gestire direttamente dalle Regioni le risorse già iscritte sul capitolo 7717 dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per un rilancio dei processi industriali sui quali grava l'elevato costo della fattura energetica, occorre dunque un particolare impegno da parte del Ministero per ogni utile coordinamento nell'attuazione del PEN.

Peraltro anche in altre aree va potenziato il coordinamento con l'attività di altri Ministeri (in specie Lavoro e previdenza sociale, Commercio con l'estero, Ambiente, Politiche agricole) per un coerente evolversi dei programmi di risanamento economico e finanziario, di governo del fenomeno della disoccupazione e di tutela ambientale. In particolare si richiamano gli interventi nel comparto agroalimentare ed agroindustriale, quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali, i controlli per evitare il cumulo di incentivi e agevolazioni concessi da diverse Amministrazioni.

A tal fine gli strumenti organizzativi e le procedure fin qui seguite, collegati come noto ad una normativa di intervento in gran parte superata e previsti per agire in un assetto amministrativo diverso ed ora ampiamente modificato (per la soppressione e l'accorpamento di grandi branche amministrative), vanno riesaminati e, ove necessario sostituiti. Occorre rispondere alle necessità imposte da un diverso atteggiarsi dell'intervento dello Stato nell'economia, come in seguito sarà chiarito, oltre che ai nuovi rapporti con istituti finanziari, creditizi e assicurativi nell'ambito di un mercato della fornitura di tali servizi più competitivo ed allargato ad operatori esteri, per cui lo strumento convenzionale di cui al recente T.U sulla legge bancaria e creditizia (Decreto leg.vo n. 385 del 1 settembre 1993) viene a costituire la forma privilegiata anche nei rapporti tra le Amministrazioni e tali (4) istituti in funzione di gestori o erogatori di fondi pubblici.

L'attività del Ministero si svolge dunque in un processo di continua correlazione con quella di altri Ministeri ; ne consegue che fatti rilevanti quali la costituzione del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, la soppressione dei Ministeri delle Partecipazioni statali e del Turismo e spettacolo, l'attribuzione al Ministero dell'Ambiente di compiti già propri dell'Amministrazione della Marina mercantile, la soppressione dell'Agenzia per il mezzogiorno, il nuovo ruolo delle Camere di commercio ai sensi della legge n. 580 emanata a fine anno (29 dicembre 1993), nonchè la privatizzazione di amministrazioni ed aziende autonome e di enti che gestiscono fondi alimentati dal bilancio statale non possono non determinare conseguenze sul suo modo di agire.

Non vanno poi trascurati gli effetti sull'organizzazione e le procedure, della soppressione del C.I.P.I., ai sensi della legge n. 537 del 1993 cit., soppressione che farà rifluire sul Ministero, ai sensi del regolamento emanato in attuazione dalla medesima legge, quei compiti di coordinamento dell'attuazione della politica

4) Sul riordino negli ultimi mesi di importanti strutture amministrative che interessano i comparti produttivi cfr.: gli schemi di regolamento relativi al Ministero del Bilancio e della programmazione economica e del Ministero del Commercio con l'estero, sui quali il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere rispettivamente in data 27 gennaio e 24 marzo 1994; il D.P.R. n. 197 del 15 marzo 1994 relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; il Decreto-legge n. 219 del 31 marzo 1994 e D.P.C.M. del 12 marzo 1994 relativi alle competenze in materia di turismo; il D.P.C.M. n. 597 dell' 11 Novembre 1993 relativo al Dipartimento per la Funzione pubblica.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industriale nei vari comparti produttivi, ove non siano ritenuti di portata così ampia e generale da essere riconosciuti esclusivi del C.I.P.E. (5).

Per quanto concerne più specificatamente l'attività, si osserva che la disciplina che ha regolato per anni gli interventi in campo economico propri del Ministero si è rivelata ancorata a politiche di incentivazione ed agevolative che non trovano più appoggio a livello comunitario. Le ultime determinazioni assunte dalla C.E. tendono, più che in passato, a salvaguardare le situazioni di libera concorrenza e pongono rigorosi limiti agli Stati membri in ordine ad interventi agevolativi di singoli comparti imprenditoriali che possano costituire posizioni di un qualche privilegio (6).

Essendo il nesso tra politiche della concorrenza e politiche industriali estremamente delicato e controverso, nell'obiettivo dell'integrazione dei mercati, si è ritenuto di incrementare comunque il controllo comunitario sulla normativa di settore emanata dagli Stati membri, in base alle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza di cui agli articoli 92-94 del Trattato.

Al di là del volume, in termini di risorse finanziarie erogate, degli «aiuti» concessi dagli Stati membri al proprio comparto imprenditoriale, oggetto di particolari indagini da parte della Commissione della Comunità fin dal 1988, sono state di recente avviate in sede comunitaria anche iniziative per valutare nei suoi contenuti intrinseci e nei suoi obiettivi tendenziali l'intera politica industriale seguita dai vari Paesi membri.

Questa funzione di «vigilanza» sui comportamenti nazionali è stata accentuata proprio a seguito degli accordi per il completamento del Mercato Unico (1992). La nuova fase comunitaria si fonda, infatti, sul superamento di politiche centrali di sussidio a singole imprese o comparti di imprese per arrivare ad una politica volta a creare per tutti gli operatori più favorevoli opportunità di sviluppo: l'intervento diretto è eccezionalmente ammesso per rimuovere situazioni straordinarie di squilibrio.

In tale obiettivo l'Unione Europea favorisce azioni integrate, che orientano i diversi interventi strutturali su una stessa area, e promuove programmi di azione nei quali si creino stretti legami tra imprese ed istituzioni.

L'aver potenziato la vigilanza sui comportamenti nazionali ha determinato il moltiplicarsi in sede comunitaria delle procedure per rilevare possibili infrazioni alle regole del mercato (ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato) ed il sorgere di un notevole contenzioso con gli Stati membri. Sono stati infatti sottoposti ad esame preventivo da parte degli organi dell'U.E., sia le leggi nazionali, in quanto vengono a costituire le premesse del «sistema» e della politica di sviluppo, sia la loro attuazione.

Per l'Italia tra le leggi che riguardano l'area di intervento del Ministero dell'industria commercio ed artigianato, che sono state negli ultimi tre anni oggetto di particolari osservazioni da parte della Commissione, si annoverano la legge n. 1 del 2 gennaio 1991 che ha introdotto nel nostro ordinamento le SIM

5) Tra i compiti già affidati al C.I.P.I. si ricordano quelli connessi all'esercizio delle imprese ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria (D.L. n. 26/1979, convertito nella legge n. 95/1979); alla concessione di contributi in conto capitale e mutui agevolati ad imprese industriali che realizzano investimenti a Malta (Legge n. 370 del 1986); all'individuazione dei comparti innovativi, nell'ambito dei diversi settori produttivi, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 317/1991. In materia di politiche sociali le deliberazioni del C.I.P.I. relative alle agevolazioni previste dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (legge n. 46/1982). L'intervento dello Stato più importante nel campo sociale è attuato, come noto, attraverso lo strumento della Cassa integrazione guadagni (CIG), volto ad ammortizzare l'impatto sociale delle situazioni di crisi aziendale, attraverso la corresponsione dell'integrazione salariale. La materia, già regolata dall'art. 2 della Legge n. 675 del 1977, ha trovato nuova disciplina nella Legge n. 223 del 1991. Questa disponeva che il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro, previa approvazione da parte del C.I.P.I. del programma di ristrutturazione, presentato dall'impresa e tendente a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale delle difficoltà aziendali. Al CIPI sono inoltre demandati l'accertamento dello stato di crisi occupazionale e della sussistenza della causa di intervento della CIG (art. 2 legge n. 675/1977), il parere sul modello del programma stabilito dal Ministro del lavoro (art. 2 legge n. 223/1991); la concessione delle proroghe dei programmi di ristrutturazione; la fissazione dei criteri, sentito il Comitato tecnico previsto dall'art. 19 della legge n. 41/1986, per l'individuazione dei casi di crisi aziendale; la determinazione delle condizioni e modalità per il superamento del limite temporale del trattamento straordinario di integrazione salariale; l'approvazione delle modifiche dei programmi di ristrutturazione quando i lavoratori interessati sono superiori a cento unità. Altri interventi del CIPI di politica sociale, minoritari rispetto a quelli prima esaminati, sono stati effettuati ai sensi delle leggi n. 501/1977 (trattamento straordinario di integrazione salariale nei territori meridionali), n. 537/1981 (riduzione del tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi), n. 49/1985 (concessione di contributi a cooperative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi), n. 221/1990 e 460/1992 (iniziative per favorire i processi di ristrutturazione del comparto minerario) e n. 169/1991 (trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori edili licenziati).

6) Sul tema si è soffermata la Corte nella Relazione dello scorso anno.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Società di intermediazione mobiliare); limitatamente ad alcune disposizioni le leggi n. 9 e 10 del 1991 in materia di approvvigionamento energetico; la legge n. 215 del 25 febbraio 1992 sull'imprenditorialità femminile; la legge n. 257 del 27 marzo 1992 che reca disposizioni per la cessazione dell'impiego dell'amianto (7).

Con riferimento alle due leggi sull'energia la Commissione della C.E. aveva a suo tempo in particolare rilevato — sempre con riferimento al rispetto delle regole del libero mercato — l'intensità degli aiuti, il cumulo degli stessi, l'eccessiva estensione dell'area agevolata. La questione è stata, come noto, superata a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'industria che ha evidenziato che: a) i contributi previsti sono in media del 30% e tale limite è oltrepassato solo per interventi di basso valore assoluto ed in settori dove si voglia accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, secondo quanto autorizzato in generale dalle direttive CEE; b) il cumulo può avvenire solo con agevolazioni già previste dalla legge n. 64 del 1986 che sono ormai residuali stante il termine degli interventi per il Mezzogiorno previsti da tale legge; d) l'estensione dell'area agevolata va valutata tenendo conto anche degli obiettivi di disinquinamento e salvaguardia ambientale che vanno perseguiti in modo specifico nel settore industriale coordinando proprio gli aiuti alla trasformazione tecnologica delle imprese. L'attuazione piena delle leggi è stata pertanto avviata solo a partire dal 1993.

Restano ancora da risolvere le questioni poste dalla Commissione in ordine alla legge n. 215 del 1992 che non è stata del tutto attivata a fronte della formale intimazione della Commissione C.E. a non dare esecuzione alla legge stessa per la parte relativa agli aiuti alle nuove imprese. La procedura si è di recente conclusa con indicazioni limitative formulate dalla Commissione, della quale si dovrà tenere conto in sede applicativa (8).

Per la legge n. 257 del 1992, dopo una lunga trattativa con la Commissione, è stata elaborata ed approvata dal CIPI nella seduta del 28 dicembre 1993, la delibera che definisce i criteri di ammissibilità al fondo speciale istituito dall'articolo 14 della legge e, pertanto si sono create le premesse per la concreta attuazione della disciplina.

Quanto fin qui osservato pone in evidenza l'opportunità che i testi normativi nelle materie di interesse economico e commerciale siano più tempestivamente esaminati alla luce delle regole del mercato europeo integrato ancor prima della loro approvazione, seguendo procedimenti da ridefinire nei regolamenti parlamentari. Si accorcerebbero i tempi dei controlli in sede comunitaria consentendo una più immediata attuazione degli interventi previsti.

Mentre per un aggiornamento ed un maggiore approfondimento del tema degli aiuti finanziari forniti dallo Stato al comparto imprenditoriale si rinvia al capitolo «Erogazioni alle imprese nel 1992 e 1993» della presente Relazione, qui va rilevato che anche in considerazione della mancata rispondenza ai principi del mercato, e non solo a causa del contenimento della spesa statale per investimenti, molti incentivi ed agevolazioni alle imprese a carico del bilancio non sono stati negli ultimi due anni rinnovati e rifinanziati, cessando così di avere concreta efficacia. Si tratta di interventi che avevano in passato impegnato notevolmente le risorse finanziarie del Ministero svolgendo sul tessuto imprenditoriale una forte azione di impulso: si pensi ad esempio agli incentivi per la riconversione industriale di cui alla legge n. 675 del 1977, al credito agevolato all'industria di cui al D.P.R. n. 902 del 1966, alle agevolazioni alle piccole e medie imprese ai sensi della legge n. 696 del 1983.

A parte questi ultimi che sono stati sostituiti dagli interventi regolati dalla legge n. 317 del 5 ottobre 1991 (interventi a favore delle piccole e medie imprese) si attende ancora nel complesso per l'industria ed il commercio una organica disciplina d'intervento. Nell'ultimo anno ogni attenzione è stata rivolta al problema, di notevole rilievo, della trasformazione dell'industria pubblica, nel tentativo di risolvere situazioni specifiche in base all'indirizzo assunto con la legge n. 35 del 1993 di procedere ad un vasto programma di privatizzazione.

7) Tra le meno recenti si richiamano la legge n. 63 del 1982 per la R.E.L., la legge n. 46 del 1982 in ordine alla comunicazione dei progetti più rilevanti di innovazione tecnologica, che hanno dovuto essere modificate a seguito della definizione della procedura di cui all'art. 92 del Trattato comunitario.

8) Per maggiori dettagli sulle indicazioni della C.E. cfr. il successivo paragrafo 3.2.3.5.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È evidente che la definizione del quadro strutturale dell'industria pubblica e dell'estensione dell'area di quella privata, una volta conclusosi il piano di privatizzazione avviato, costituiranno riferimento essenziale per ridelineare attribuzioni ed articolazioni organizzative del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

Là dove emanata, la nuova normativa relativa ad interventi di incentivazione sembra diretta a potenziare in capo al Ministero attività di indirizzo e coordinamento, autorizzative, di vigilanza sulla corretta utilizzazione delle risorse statali e verifica dei risultati. Tale indirizzo del legislatore non modifica alla base il precedente sistema atteso che la gestione vera e propria di risorse destinate ad incentivare ed agevolare le imprese non è mai stata di esclusivo appannaggio del Ministero dell'industria, anzi prevalentemente svolta da altre Amministrazioni.

Basta in proposito considerare che i trasferimenti alle imprese (per contributi negli interessi, contributi in conto capitale, sovvenzioni a fondo perduto, credito agevolato, agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile, etc.) a carico dello Stato hanno raggiunto nel 1992 la cifra di oltre 12.015 miliardi in termini di pagamenti complessivi, alla quale vanno aggiunti circa 3.500 miliardi destinati comunque a favorire le imprese nelle forme dell'incentivo alla ricerca, delle partecipazioni azionarie e conferimenti o nell'ambito della politica di sviluppo del mezzogiorno. Nel 1993 si sono registrati trasferimenti per 16.698 miliardi ed altre erogazioni per oltre 9.900 miliardi. A fronte di tali erogazioni complessive le somme trasferite alle imprese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria sono dell'ordine dei 2.000 miliardi mentre la quota maggiore delle risorse a favore delle imprese risulta da sempre a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quelli della marina mercantile e dei trasporti (ora Ministero dei Trasporti e della navigazione), come in dettaglio specificato nel già richiamato capitolo della presente Relazione «Erogazioni alle imprese nel 1992 e nel 1993» al quale si rinvia.

L'orientamento verso una configurazione del Ministero quale organo di preminente attività di indirizzo e coordinamento degli interventi nei settori produttivi, sebbene desumibile da singole disposizioni e non da un organico e puntuale disegno di trasformazione del dicastero, può rilevarsi come univoco fino a tutto il 1992, in coerenza con quanto avvenuto nel rinnovo delle altre Amministrazioni centrali sopra menzionate e nell'obiettivo di decentrare e snellire il più possibile l'attività di gestione statale affidandola ad enti ed organismi pubblici o privati (Regioni in materia di energia; ISVAP e s.p.a. INA per gli interventi in campo assicurativo; Camere di commercio per tutta una serie di attività a livello locale etc.) (9).

Norme emanate nel 1993 affidano invece al Ministero nuovi compiti di gestione che vengono a gravare sulla sua struttura organizzativa. Ci si riferisce ad alcuni compiti già propri del Ministero delle partecipazioni statali, affidati al Ministero dell'industria dalla legge 202 del 1993 di conversione del D.L. n. 118, ed essenzialmente agli interventi per il sud a seguito della soppressione dell'Agenzia per il mezzogiorno e dell'intervento straordinario per il mezzogiorno (Decreto leg.vo n.96 del 3 aprile 1993) con particolare riguardo alle «gestioni terremoti» 1988 e 1989 per quel che attiene la ricostruzione industriale.

Infatti, anche se il Ministero viene ad acquisire nuovo personale transitato dalle Amministrazioni soppresse, non possono non determinarsi conseguenze di appesantimento dell'organizzazione e delle strutture esistenti per lo svolgimento di compiti, si pensi specialmente alla gestione «terremoti», diversi da quelli tradizionalmente affidati al Ministero.

Da quanto fin qui osservato la situazione di incertezza e disagio in cui opera il Ministero risulta evidente. In un momento in cui occorrerebbe una sicura guida per il processo di riconversione e sviluppo dei settori dell'industria e del commercio interno, si richiede che nella ridefinizione del sistema industriale

9) Per le leggi di settore degli ultimi anni si sono atteggiate nel senso di una più qualificata partecipazione del Ministero ai processi di indirizzo, programmazione e coordinamento della politica economica del Paese cfr.: la legge n. 221 del 30 luglio 1990 recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria; la legge n. 317 del 5 ottobre 1991 rivolta oltre che allo sviluppo delle piccole e medie imprese, all'incremento dei servizi per l'innovazione tecnologica svolti da società consortili a capitale misto pubblico e privato per il quale attribuisce al Ministero il compito di determinare le norme generali di attuazione (determinate con D.M. 601 del 27 ottobre 1993, G.U. n. 60 del 14 marzo 1994); la legge 215 del 25 febbraio 1992 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» che demanda al Ministero dell'Industria, di concerto con quello del Tesoro di stabilire i criteri per l'intervento agevolato.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(pubblico e privato) e nel nuovo quadro macroeconomico e finanziario, si proceda ad una revisione degli interventi di competenza e della struttura organizzativa dell'Amministrazione, nell'ambito della delega al Governo rilasciata dalla legge n. 537 del 24 dicembre 1993.

Si richiama quanto già precisato nelle passate Relazioni in ordine all'opportunità di modificare specifiche disposizioni e singoli interventi a favore del comparto imprenditoriale, e si ribadisce che la disciplina va rivista nel suo complesso sotto il profilo della coerenza del «sistema» con le regole e gli ultimi indirizzi comunitari, ed anche sotto quello della snellezza e celerità nell'attuazione degli interventi previsti (10). In considerazione dei mutamenti in atto nell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche si deve emanare al più presto il regolamento previsto dalla legge n.537 del 1993 per consentire al Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato un agevole svolgimento di quell'azione di direttiva che lo stesso sarà chiamato ad assumere dopo la soppressione del C.I.P.I.

Si devono riesaminare i necessari collegamenti con gli interventi posti in essere dal nuovo Ministero delle politiche agricole ed alimentari e segnatamente dal Ministero del Commercio estero.

È singolare, ad esempio, che ai sensi dell'articolo 1 lett. a) del Decreto-legge n. 78 del 25 marzo 1993, convertito nella legge n. 156 del 20 maggio 1993, il Ministro del Commercio estero possa emanare un decreto (datato 16 marzo 1994, G.U. n. 73 del 2 Aprile 1994) che regola programmi di promozione di insediamenti produttivi in Italia di operatori esteri, senza rigorose procedure di concerto con il Ministero dell'Industria, attesi i riflessi di impatto sull'Industria interna. Si tratta di rendere più coerenti e coordinati gli interventi dei due Ministeri e non, ovviamente, di creare ostacoli all'espansione in Italia di industrie straniere, consentita dalle regole del Mercato unico e della libera concorrenza.

Si deve altresì mettere in condizione il Ministero dell'Industria di sostenere l'impatto delle conseguenze connesse all'attuazione della disciplina delle privatizzazioni (legge n. 35 del 1993). A parte la necessità che lo stesso svolga al meglio, con provvedimenti di autorganizzazione interna, i compiti aggiuntivi ereditati dal Ministero delle Partecipazioni statali, vengono invece in rilievo i più generali compiti di controllo e vigilanza sull'impiego, conforme agli obiettivi di politica industriale programmati, delle risorse finanziarie erogate sul bilancio statale. Questi compiti dovranno essere potenziati sia per il previsto ampliarsi di azioni integrate tra istituzioni e privati favorite dai programmi comunitari di integrazione dei mercati e spesso cofinanziate dallo Stato e dalla C.E., sia — per altro verso — per l'estendersi dell'area dei soggetti privati che potranno gestire tali risorse. Devono essere definite meglio le attribuzioni di vigilanza e controllo tra i vari Ministeri c.d. economici, nonchè i limiti e le modalità per l'esercizio delle specifiche funzioni.

Il fenomeno espansivo dei soggetti privati che potranno gestire agevolazioni a carico del bilancio è da ricollegare: a) all'avviato processo di trasformazione in società private di istituti ed enti facenti parte, prima, del c.d. settore pubblico allargato cui era già affidata la gestione o l'erogazione di risorse pubbliche; b) all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 47 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto leg.vo n. 385 del 1° settembre 1993) che apre a tutte le banche che lo richiedano la possibilità di erogare finanziamenti agevolati previsti dalle leggi vigenti.

Disposizioni che coinvolgono in modo preminente il Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, unitamente a quello del Tesoro, nel tipo di controlli e nell'attività di vigilanza cui si è ora accennato già esistono e sono quelle contenute nel Decreto-legge n. 118 del 23 aprile 1993, conv. nella legge n. 202 del 23 giugno successivo, che impone di incrementare le attività di vigilanza sulla corretta gestione dei fondi da parte di soggetti privati e sul raggiungimento effettivo dei risultati di politica economica e finanziaria

10) A parte il comparto energetico che ha visto emanata una disciplina organica sul PEN, restano da riesaminare gli interventi nel settore minerario colpito da grave crisi occupazionale, nella siderurgia alla luce del piano di dismissione della siderurgia pubblica di recente approvato in sede comunitaria, nell'industria per l'intervenuta scadenza di interventi non più in linea con le politiche dell'U.E., nell'artigianato che va rivalorizzato anche nel quadro di uno sviluppo dell'occupazione, nel commercio tenendo presente l'intervenuta riforma della disciplina sulle Camere di commercio e per altro verso l'istituzione di 4 nuove Province, avvenuta nel corso del 1993, per i riflessi relativi alla costituzione di nuove Camere e per la ristrutturazione degli Uffici provinciali dell'Industria.

programmati. Sono evidenti i riflessi sull'organizzazione anche nel senso di creare i necessari raccordi tra Ministero dell'Industria, Ministero del Tesoro ed ogni altra Amministrazione interessata ad interventi di sviluppo economico.

Si formula ora qualche osservazione generale sul versante dell'organico e della gestione del personale assegnato al Ministero dell'Industria commercio ed artigianato.

Spinge nel senso di una urgente revisione e ridefinizione degli interventi statali per il comparto imprenditoriale e, quindi, delle relative competenze del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato in relazione a quelle degli altri Ministeri operanti in campo economico, anche la diversa considerazione che nell'attuale stato di incertezza risulta difficile poter dare piena e pronta attuazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 che richiede operazioni di riordino organizzativo.

Una simile operazione, prima che sia stato esattamente definito il ruolo dell'intervento del Ministero sul comparto economico-produttivo, non potrebbe che essere provvisoria e forse vanificata da leggi successive che ne modificassero radicalmente le attribuzioni.

La rilevazione dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 537 del 1993, sollecitata dalla circolare n. 6 del 23 marzo 1994 della Funzione Pubblica, anche nell'obiettivo di dare una efficace collocazione funzionale al personale transitato dal soppresso Ministero delle Partecipazioni statali, non può costituire per il Ministero dell'Industria che un primo passo verso un'opera di razionalizzazione, che sarà validamente compiuta solo quando saranno emanate quelle leggi che ne ridefiniscano i compiti e ne rimodellino strumenti operativi e procedimenti.

Secondo quanto fin qui osservato il processo di rinnovamento che si rende necessario è ben più profondo di quello in applicazione della legge n. 241 del 1990 sul procedimento per la quale, e non poteva essere altrimenti, si è operato, nel senso di aggiustare singole fattispecie procedurali.

Per riassumere quanto fin qui esposto ed offrire indicazioni specifiche alla valutazione del Legislatore e degli Organi governativi competenti ad intervenire, si precisa quanto segue.

La struttura organizzativa deve essere ripensata in modo che il Ministero sia nella condizione di:

— porsi come sicuro punto di riferimento per il coordinamento, la programmazione e la verifica della politica industriale e degli scambi, ora che ai sensi dell'articolo 1, c. 21, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 sono soppressi i comitati interministeriali CIPI e CIPES;

— svolgere le nuove attribuzioni per l'attuazione del PEN (piano energetico nazionale) in collegamento con l'azione del Ministero dell'Ambiente ed in una chiara definizione dei confini con l'attività delle Regioni;

— sostenere l'impatto delle privatizzazioni che vengono a dilatare l'area sulla quale svolgere attività di vigilanza sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e di verifica dei risultati ottenuti con l'impiego di tali risorse;

— portare avanti con gli organi comunitari, in accordo con il nuovo Comitato per la lotta alle frodi verso la Comunità europea (istituito dall'articolo 76 della legge n. 142 del 1992) una coordinata attività di controllo sull'attuazione della politica di comparto.

Più in particolare è necessario creare le premesse perchè il Ministero possa svolgere gli specifici nuovi compiti assegnatigli dalla normativa più recente in ordine:

— alle verifiche previste dagli articoli 11, 12 e 14 della legge n. 10 del 1991 sui contributi per interventi in campo energetico;

— alle ispezioni richieste dall'articolo 7 della legge n. 215 del 25 febbraio 1992 sull'imprenditorialità femminile per la prevista revoca delle agevolazioni concesse nei casi di accertata mancanza dei requisiti di legge;

— alla vigilanza sulle società fiduciarie nella nuova distribuzione di competenze tra Amministrazione e CONSOB definite con la legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e poi con la legge n. 459 del 5 novembre 1992;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- alla vigilanza sull'ISVAP in applicazione delle direttive comunitarie in materia assicurativa in accordo con l'azione dell'apposito Comitato istituito con la direttiva 91/675/CEE;
- alla vigilanza sull'attività delle Camere di commercio e dell'Unioncamere ai fini della relazione da rendere annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993;
- all'attività ispettiva in materia metrica e strumentazione;
- ai controlli per la tutela del consumatore in un'azione coordinata con le Camere di commercio;
- alle certificazioni complementari di protezione della salute in ordine alla produzione di medicinali e relativi componenti dopo l'entrata in vigore della legge n. 349 del 1991 e del regolamento CEE n. 1768 del 18 giugno 1992;

Certo la revisione dell'organizzazione del Ministero deve essere effettuata nel quadro generale delineato dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e negli indirizzi dettati dalla delega di cui alla legge n. 537 del 1993 già richiamata, ma la particolare natura degli interventi ad esso da affidare, e la loro rilevanza per un armonico sviluppo dell'economia nell'ambito di un mercato europeo veramente concorrenziale, non possono non costituire momento di approfondita riflessione.

Nella precedente legislatura sono state ipotizzate modifiche normative di vasta portata, come la stessa Commissione X permanente della Camera ha avuto occasione nel dicembre 1993 di evidenziare rendendo il parere sul disegno di legge n. 3399 «Interventi correttivi di finanza pubblica», collegata alla legge finanziaria 1994.

Si è in tale sede prefigurato un vero e proprio ripensamento di tutti gli strumenti istituzionali di politica industriale ed un Ministero dell'Industria, trasformato in Ministero delle Attività produttive, sarebbe chiamato a svolgere prevalenti attività di impulso, coordinamento e monitoraggio dell'azione di altri e diversi soggetti pubblici e privati operanti nei settori produttivi.

Nel clima di mutamento in atto è sembrato utile svolgere un'indagine sulle caratteristiche della struttura organizzativa e sul funzionamento della Direzione generale per la produzione industriale del Ministero. Le osservazioni e le valutazioni, cui si è pervenuti sono oggetto del capitolo annesso a quello di parte generale «L'Organizzazione» al quale si rinvia.

Nel successivo paragrafo 3.2.3 si forniscono invece elementi di valutazione sulla spesa del personale in relazione all'attuale organigramma delle diverse articolazioni del Ministero.

1.3. Il bilancio e la spesa del Ministero nel 1993

Si rileva in generale che lo stato di previsione della spesa del Ministero, caratterizzato dalla forte prevalenza della spesa in conto capitale (1.934,2 miliardi contro i 259,6 miliardi di parte corrente nella sola competenza 1993, mentre i pagamenti complessivi sono stati pari a 3.546,6 miliardi), è stato oggetto negli ultimi anni di provvedimenti riduttivi degli stanziamenti di bilancio; ciò a partire dalla drastica diminuzione (– 1.395 miliardi) effettuata nel 1990. Tali provvedimenti sono stati da una parte conseguenza della generale politica di taglio alla spesa statale per investimenti, a fronte di un deficit di bilancio in continua espansione, e dall'altra del ritardato avvio nell'attuazione del piano energetico di cui alle leggi n. 9 e 10 del 1990 per i tempi connessi alle procedure di controllo in sede comunitaria, cui si è fatto cenno nelle considerazioni generali, per problemi interpretativi del testo normativo, per conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni.

Ad una mera osservazione delle indicazioni di stanziamento potrebbe sembrare che la tendenza riduttiva delle risorse attribuite al Ministero si sia arrestata nel 1991 e che negli anni successivi, e sino al 1993, si sia riavviata una politica espansiva. È vero che il 1991 e poi il 1992 hanno registrato uno stanziamento definitivo lievemente superiore all'omologo dato del 1990 e che il 1993 evidenzia un ulteriore sia pur lieve aumento ma, in realtà, non si tratta in prevalenza di autorizzazioni di spesa per nuove finalizzazioni. Il fenomeno di vere e proprie nuove risorse potrà essere registrato semmai solo per il corrente esercizio 1994 in conseguenza del mutato atteggiarsi della politica programmata orientata, fin dall'impostazione della manovra finanziaria a fine 1993, e di recente confermata con l'emanazione dei decreti legge nn. 184 e 185 in data 18 marzo 1994 «Interventi urgenti a sostegno dell'economia ed a favore dell'occupazione», nel senso di incentivare gli investimenti produttivi e favorire la riconversione delle imprese per rimuovere il ristagno dell'economia e per contenere a livelli accettabili la disoccupazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I nuovi indirizzi, rispetto al triennio precedente, che interessano i settori di competenza del Ministero, possono sintetizzarsi come noto nelle seguenti proposizioni: concentrazione delle misure correttive di finanza pubblica per il 1994 sulla riduzione delle spese diverse da quella per interessi; mantenimento senza ulteriori inasprimenti, del livello di pressione tributaria raggiunto pena effetti disincentivanti delle attività produttive; rifinanziamento del fondo per l'occupazione; previsione di nuovi interventi finalizzati ad attività produttive in particolare nei settori aeronautico, siderurgico, minerario, nel commercio, nell'artigianato e nei trasporti.

Il lieve aumento degli stanziamenti sulla tabella 14, passati gradualmente dai 2.286,7 miliardi nel 1990 ai 2.563,7 nel 1991, ai 2.969,2 nel 1992 ed ora, nel 1993 a 3.348,7 miliardi, è stato infatti quasi esclusivamente determinato dallo slittamento di risorse già stanziati in anni precedenti e fatte confluire poi in esercizi successivi, operazione che ha rallentato molto la spesa per investimenti del Ministero.

È proprio la drastica diminuzione delle risorse, decisa con la manovra finanziaria impostata a fine 1989 per il 1990, che ha dato inizio al fenomeno dello slittamento ad esercizi successivi e fino al 1993 di risorse già destinate al comparto. Si tratta in particolare delle somme per l'ammodernamento dei centri agro-alimentari all'ingrosso, per la formazione professionale, per l'assistenza tecnica alle imprese. Questi interventi — in assenza dei provvedimenti di slittamento — avrebbero potuto continuare alle cadenze stabilite essendo perfettamente in linea con i programmi comunitari e conformi alle regole della libera concorrenza. Già nel 1989 erano stati anche ridotti gli accantonamenti triennali per il credito agevolato al commercio e successivamente, con provvedimenti normativi specifici e ripetuti, è stata fatta slittare parte dei fondi per l'energia.

Peraltro nell'ultimo triennio la massa spendibile del Ministero ha continuato ad essere elevata (7.892,1 miliardi nel 1990, 6.934,9 nel 1991, 7.039,3 nel 1992 fino ai 7.822,8 miliardi dell'esercizio 1993 appena conclusosi) a causa dell'accumulo di residui provenienti ogni anno da esercizi precedenti e che non sono stati mai totalmente smaltiti, anche se è dato registrare una sia pur lieve tendenza alla riduzione dei residui fino al 31 dicembre 1992 (passati da 5.605,4 miliardi all'inizio del 1990 a 4.371,1 il 1° gennaio 1991, a 4.070 miliardi il 1° gennaio 1992). I residui risultano invece risaliti a 4.122,4 miliardi all'inizio del 1993, poi di nuovo diminuiti alla fine di tale esercizio a 3.708 miliardi circa.

Mentre rimane pressochè costante negli anni dal 1990 al 1992, il rapporto tra pagamenti totali e massa spendibile (36,49% nel 1990, 33% nel 1991, 34,13% nel 1992) non subendo la capacità di spesa dell'Amministrazione nel quadriennio considerato alcun mutamento di rilievo, lo stesso rapporto nel 1993 sale invece al 45,1% ma resta comunque basso mantenendo ancora elevato il dato dei residui (3.706,9 miliardi).

Non sempre il fenomeno dell'accumulo dei residui è ricollegabile a cattiva gestione quanto piuttosto alla complessità delle procedure di spesa, previste dalla normativa che regola i singoli interventi del Ministero, specie nei settori del commercio e dell'industria. A parte, infatti, i residui registratisi a carico della rubrica 6 (Energia) determinati come detto dal lento avvio dell'attuazione della citata legge n. 10 del 1990. Un accumulo pressochè fisiologico dei residui si verifica sempre sulle rubriche 9 (Commercio interno) e 4 (Industria e stazioni sperimentali), non essendo mutate nel periodo di riferimento le regole procedurali dell'attività di intervento previste dalle singole leggi che li disciplinano.

In parte l'attività di gestione è stata accelerata con un'opera di razionalizzazione delle procedure intrapresa dal Ministero in attuazione della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo come anche il miglioramento del rapporto tra pagamenti e massa spendibile. Ma è difficile se non impossibile riuscire ad evitare, con semplici provvedimenti di riorganizzazione interna, l'accumulo di residui qualora le procedure di spesa siano legate a scadenze prestabilite nella legge sostanziale di intervento (ad esempio legge n. 517 del 1975 per la concessione di crediti agevolati al commercio; articolo 11 della legge n. 41 del 1986 e legge n. 174 del 5 luglio 1990 per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso) (11).

11) Per tale legge è possibile procedere alle erogazioni contributive solo per stati di avanzamento lavori: 30%, 50%, 80% e il saldo viene erogato a fine lavori entro 60 giorni dalla richiesta.

Il fenomeno dei residui merita attenzione anche sotto profili diversi essendo elevata nel 1993 la spesa del Ministero attuata attraverso fondi rotativi e gestioni fuori bilancio.

Il grave ritardo con il quale viene presentato il rendiconto delle gestioni alimentate da capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero (anche quattro anni dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento) non consente al momento di valutare eventuali cause di rallentamento della spesa e i tempi di giacenza delle risorse transitate sui fondi prima della loro effettiva erogazione ai beneficiari finali. Ove situazioni di rallentati processi di spesa si riscontrino sulle gestioni, si dovrebbe ritenere superiore il dato dei residui, anche se in un'accensione non strettamente tecnica. Inoltre se i rallentamenti di spesa si verificassero con una certa frequenza e per somme rilevanti a carico delle gestioni si determinerebbe una ridotta efficacia, quantomeno per intempestività, degli incentivi finanziari concessi ed una ritardata attuazione delle politiche di sviluppo attese.

Se in genere il problema della poca trasparenza della gestione di simili fondi può essere superato con il rispetto dei termini per la presentazione del rendiconto al controllo, a partire dal 1994 il problema della trasparenza sarà comunque risolto in quanto, ai sensi della legge n. 559 del 23 dicembre 1993, le gestioni f.b. saranno soppresse e ricondotte in bilancio: rimarranno solo i fondi rotativi (12).

Si precisa in proposito che in attuazione della citata legge ed a seguito della circolare n. 5 del 22 gennaio 1994 del Tesoro, l'Amministrazione ha provveduto a versare al capo X, capitolo 3518 dello stato di previsione dell'entrata, le disponibilità esistenti al 15 gennaio 1994 (quietanza 22333 dell'11 marzo 1994) per un importo di oltre 2247,5 miliardi sulle seguenti gestioni:

- Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui alla legge 675 del 1977.
- Somme per interventi ai sensi delle seguenti disposizioni. DPR 902/1976 (credito agevolato al settore industriale); D.P.R. 915/1982 (impianti smaltimento rifiuti); L. 659/1979 (impianti antinquinamento), L. 198/1985 (danni per calamità naturali) articoli 9 comma 2 e comma 4; D.L. 10/1987 art. 5 comma 4 convertito con L. 119/1987 (scarichi di frantoi oleari); L. finanziaria 67/1988 art. 15, commi 30 e 31 ristrutturazione industrie settore navale Trieste, Gorizia e Genova; Reg. CEE 217/84 modif. con Reg. CEE 3635/85, (le somme pervengono tramite il Tesoro dal F.E.R.S.); Reg. CEE 219/84 (industria tessile); Reg. CEE 216/84 (industria siderurgica).

- Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici.

In ordine alla spesa in bilancio del Ministero di parte corrente, per la competenza 1993 pari a 259 miliardi ed in totale ad oltre 341 miliardi rispettivamente 39,1 e 42,5 miliardi riguarda la spesa per il personale in servizio, e 7,7 e 17,4 quella per acquisto di beni e servizi; i trasferimenti in parte corrente hanno raggiunto pagamenti in competenza per oltre 186 miliardi e in totale per 250 miliardi.

Va evidenziato il fenomeno - assolutamente da evitare - delle spese per riconoscimento di debito, sintomo di non corretta gestione e, oltretutto, contrario alla trasparenza ed alla corretta imputazione delle spese per distinti esercizi finanziari.

Le spese a tale anomalo titolo nell'esercizio hanno superato i 3,8 miliardi quasi interamente da imputare al capitolo 1097 per il pagamento di canoni di locazione relativi agli immobili utilizzati dal Ministero; per la restante somma sono da imputare ai capitoli 1099 e 4550 per fornitura di carburante ed olio lubrificante negli anni dal 1986 al 1991 da parte dell'AGIP Petroli s.p.a ed al capitolo 1107 per acquisizione di materiale informatico (nell'allegato A sono indicati i 12 decreti di riconoscimento di debito e la specifica dei destinatari delle singole erogazioni).

Il rilevato fenomeno, prevalente per canoni locativi pregressi, ha suggerito una particolare indagine sugli immobili occupati dal Ministero e sulla proprietà degli stessi. I risultati dell'indagine, riassunti nell'allegato B), saranno dalla Corte esaminati anche ai fini delle scritture nel conto del patrimonio.

12) Nell'Analisi speciale su «La Direzione della Produzione industriale del Ministero» già richiamata sono precisate le gestioni e gli interventi effettuati dal Ministero per la loro riconduzione in bilancio.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.4. Quanto ai singoli interventi nel 1993 si osserva che l'iter procedurale di concreto avvio della legge n. 10 già citata sull'energia è stato completato nei primi mesi del 1993 e solo ora è possibile affermare che si sia entrati nella fase di attuazione del piano energetico nazionale. Nel corso dell'esercizio sono stati infatti impegnati gli stanziamenti relativi al 1991 sui capitoli 7708-7709-7710 e 7713 come specificato nel successivo paragrafo 3.2.2 al quale si rinvia.

Si avverte che per la rilevanza degli interventi ai fini di un potenziamento delle attività industriali e per l'attesa diminuzione della dipendenza dell'Italia dai Paesi esteri (in specie la Francia) in relazione alle importazioni di energia, la Corte dedicherà particolare attenzione fin dal corrente anno 1994 all'applicazione della normativa specifica da parte del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, sulla base di un programma informatico predisposto per seguire l'attuazione delle leggi di spesa che consentirà di memorizzare ed elaborare non solo dati finanziari ma ogni altra notizia ritenuta utile al controllo della gestione.

Il settore del commercio vede una situazione in evoluzione, alla quale occorrerà riferirsi per una revisione degli interventi pubblici di comparto determinata dai nuovi equilibri che seguiranno alla regolamentazione della cooperazione economica globale adottata con la conclusione dell'Uruguay Round.

Tranne che l'assistenza tecnica in base alle risorse stanziata dalla legge n. 121 del lontano 1987, sono scadute le agevolazioni previste al comparto dalla legge n. 517 del 1975 e sono stati ridotti gli stanziamenti per gli incentivi al commercio all'ingrosso di cui alla legge n. 174 del 1990. Va tuttavia ricordata, per le innovazioni strutturali e la ripartizione di competenze a livello locale, la già citata legge n. 580 intervenuta a fine dicembre 1993 di riordinamento delle camere di commercio che ha, tra l'altro finalmente istituito il registro delle imprese (da gestire con una banca dati telematica) ed ha aperto la strada alla prospettiva di affidare alle Camere adempimenti amministrativi quali sportelli unici a livello locale.

Per il settore minerario sono riferibili al 1993 e non oltre gli stanziamenti a suo tempo previsti dalla legge n. 221 del 30 aprile 1990. La delibera del C.I.P.I che ha stabilito le priorità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per le attività minerarie all'estero, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, è intervenuta solo il 21 dicembre 1993 (poco prima della soppressione del Comitato ad opera della legge 357/1993).

Per la siderurgia l'attuazione del piano di risanamento, articolato in 13 iniziative che dovevano comportare 1.047 nuovi posti di lavoro, era stato avviato dagli interventi prorogati dalla legge n. 421 del 28 dicembre 1991 e già previsti dalla legge n. 181 del 1989 e riguardava un fabbisogno complessivo intorno ai 485 miliardi.

Come noto il piano ha avuto una battuta di arresto in attesa della soluzione di questioni insorte presso la Comunità europea sulla destinazione della industria siderurgica pubblica ed i tempi di chiusura dei grandi stabilimenti, cui hanno fatto riscontro le preoccupazioni dello Stato per i gravi negativi riflessi sull'occupazione.

La questione ha alla fine trovato una soluzione ed il primo provvedimento che ne è derivato è stato il Decreto-legge n. 185 del 18 marzo 1994 (cfr. in particolare l'articolo 8), che per consentire gli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo, ha autorizzato un piano di pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese operanti nel campo a valere per il triennio 1994-1996. Il 14 aprile 1994 con il Decreto-legge n. 234 sono state dettate disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale per favorire l'attuazione del più generale programma europeo.

Per gli altri comparti industriali, come precisato nella precedente Relazione, gli interventi più rilevanti, anche sotto il profilo finanziario, sono da tempo venuti a scadenza. Le azioni positive per l'imprenditorialità femminile di cui alla legge n. 215 del 25 febbraio 1992, sono da avviare essendo da poco intervenuta la soluzione delle questioni insorte in sede comunitaria. Gli interventi per la riconversione delle imprese che impiegano amianto saranno avviati solo nel corrente esercizio 1994 dopo l'autorizzazione avuta dalla C.E. e l'adozione lo scorso dicembre da parte del CIPI della delibera sui criteri attuativi. Occorre attendere l'applicazione delle misure adottate nel marzo 1994 con il citato Decreto-legge n. 180 per una ripresa di un qualche interesse.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1993 gli unici interventi di rilievo e che hanno incontrato il favore degli interessati sono stati quelli della legge n. 317 del 5 ottobre 1991. Si tratta di interventi assentiti in sede comunitaria ed improntati a moderni obiettivi per agevolare gli investimenti innovativi effettuati da piccole e medie imprese, per i quali — già in prima applicazione — le risorse stanziare si sono rivelate inferiori alla domanda.

2. Formazione e struttura del rendiconto 1993 sulla gestione della spesa da parte del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato

Per confronti con esercizi precedenti va avvertito che l'attribuzione in corso d'anno al Ministero di competenze già proprie del Ministero delle Partecipazioni statali ed il passaggio di parte del relativo personale, ha comportato ovviamente variazioni sul bilancio.

Si è resa altresì necessaria una particolare attenzione nella formazione del rendiconto per evidenziare i capitoli e le poste finanziarie interessate alle variazioni. Ci si è preoccupati di consentire una lettura dei dati ed una interpretazione dei fenomeni gestori sottostanti il più possibile agevole e trasparente oltre che rendere possibili eventuali operazioni di raffronto con esercizi precedenti mantenendo l'utilità delle serie storiche già acquisite al sistema informatico integrato Ragioneria/Corte dei conti (13).

Annesso al rendiconto del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato si trova quest'anno il rendiconto della gestione del soppresso Ministero delle Partecipazioni statali. Ai sensi del D.L. 118 del 23 aprile 1993 convertito nella legge n. 202 del 23 giugno 1993, come noto, le residue competenze del soppresso Ministero sono state trasferite a quello dell'Industria a far data dal 22 febbraio (14).

Alla gestione stralcio delle Partecipazioni statali si riferisce il successivo paragrafo 3.1.

Quanto al rendiconto del Ministero dell'Industria si sono resi necessari elementi di raccordo con il documento di bilancio di previsione e con il bilancio di assestamento adottato in corso d'anno, esplicitati dal Tesoro— Ragioneria generale, su invito della Corte, con riferimento ai risultati della gestione di singoli capitoli di spesa interessati alle variazioni connesse al richiamato passaggio di competenze.

Il rendiconto presenta un grado sufficiente di chiarezza e trasparenza delle poste contabili interessate a provvedimenti di accorpamento, soppressione o scorporo di competenze per cui ne risulta l'idoneità alla verifica della spesa statale ed al controllo della corretta gestione; alla ricostruzione delle tendenze evolutive della spesa per l'impostazione delle manovre di bilancio future; all'adozione di provvedimenti correttivi relativi a interventi, procedure o misure organizzative sia a livello legislativo che meramente amministrativo. Unica avvertenza è quella di una necessaria disaggregazione dei dati in tutte quelle che possono essere operazioni di raffronto degli andamenti gestori tratte dai dati dei rendiconti relativi ad esercizi precedenti per l'incidenza, nel 1993 e più ancora nel corrente 1994, di poste connesse alle nuove attribuzioni.

Un esame particolareggiato delle risultanze di alcuni specifici capitoli si porrà con riferimento all'esercizio 1994, anno nel quale le nuove disposizioni organizzative svolgeranno in pieno loro effetti.

Ed invero va qui in generale osservato che la proliferazione normativa in materia di organizzazione dell'apparato amministrativo dello Stato nel suo complesso, caratterizzata da un elevato grado di dinamicità e mutevolezza, da ricollegare anche al ricorso alla decretazione d'urgenza ed ancor più al fenomeno della continua reiterazione dei decreti-legge, spesso ampiamente modificati nei loro contenuti essenziali, determina serie difficoltà nei suoi riflessi in senso lato «contabili».

13) Presso la Ragioneria generale— Ispettorato generale di finanza hanno operato nei mesi di novembre e dicembre 1993 Gruppi di lavoro specifici ai quali hanno partecipato rappresentanti della Ragioneria, della Corte dei conti, delle Amministrazioni interessate per approfondire e risolvere, ai fini di redigere il rendiconto generale dello Stato 1993 secondo criteri di chiarezza e trasparenza, i problemi derivanti dalla soppressione in corso d'anno del Ministero delle Partecipazioni statali, del Ministero del Turismo, della modifica del Ministero dell'Agricoltura e foreste, della riconosciuta autonomia amministrativa e contabile (DD. 267 e 268 del 30 giugno 1993) all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro).

14) La delega ad esercitare le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali al Ministro dell'Industria a decorrere dal 29 aprile 1993, è stata rilasciata con D.P.C.M. stessa data.

Si pensi alle necessarie variazioni successive sul bilancio di previsione per rendere possibile l'operatività delle nuove norme ed agli effetti negativi sul bilancio che siano stati determinati dall'aver il Ministero del Tesoro dovuto operare in fretta in corso di esercizio per dare comunque una «risposta di impostazione contabile» alle nuove determinazioni assunte e continuamente modificate dalle norme introdotte con la decretazione di urgenza; agli effetti sulla formazione del rendiconto per dare risposta alle esigenze di trasparenza cui prima si è accennato; e, sotto il profilo procedurale, alla gestione dei residui (ereditati dalla gestione di cui era responsabile altra amministrazione), oltre che all'esatta allocazione dei titoli trasportati all'esercizio successivo. Quest'ultimo problema investe l'esercizio 1994 e sarà oggetto di particolare analisi nella prossima Relazione.

Fin d'ora si prospetta dunque l'esigenza di una seconda fase di analisi da effettuare a fine 1994 non solo con riferimento al profilo dei residui ed all'esatta allocazione dei titoli trasportati, ma anche all'espletamento delle attività di controllo interno in tutti i casi in cui l'Amministrazione abbia «ereditato» competenze gestorie prima soggette a verifiche e controlli di autorità diverse rispetto a quelle cui, normalmente vengono assoggettati i propri atti.

3. Le risultanze del rendiconto 1993

3.1. Rendicontazione della gestione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali

Si registrano i seguenti dati complessivi: stanziamenti definitivi di competenza 2,5 miliardi tutti di spesa corrente interamente pagati. Provengono invece dai residui di esercizi precedenti 9,5 miliardi in conto capitale anche questi interamente pagati.

Per la cassa i dati di rendiconto sono i seguenti: totale stanziamento per il 1993 pari a 12,1 miliardi, a seguito della forte riduzione dello stanziamento iniziale che era stato previsto in 372,8 miliardi e che si è attestata in -360,7 miliardi. Le disponibilità a fine esercizio sono di 10,6 milioni ed i resti di cassa 115,7 milioni. Non si registrano titoli trasportati al successivo esercizio, circostanza che evita il sorgere di difficoltà di gestione e di contabilizzazione normalmente legate a tali titoli ogni volta che si verifichi un passaggio di competenze ad organismo o amministrazione diversa.

I dati evidenziano come l'attività del Ministero delle partecipazioni statali si sia in effetti immediatamente fermata, fin dall'inizio dell'esercizio, essendo in approvazione la legge che ne ha poi sancito la soppressione.

3.2. Rendicontazione della gestione del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato

L'esame del rendiconto porta ai seguenti accertamenti.

Gli stanziamenti definitivi in competenza sono stati di 3.348,7 miliardi.

Quanto alla gestione di tali stanziamenti si fa rilevare subito che il dato degli impegni e dei pagamenti in competenza non è stato influenzato in modo significativo dalle modifiche intervenute a seguito delle attribuzioni in materia di partecipazioni statali ed interventi per il mezzogiorno per quanto attiene al conto capitale, atteso che nel breve periodo del secondo semestre 1993 il Ministero non ha intrapreso attività di investimento, essendo in corso le procedure per rendere effettivo il passaggio di attribuzioni dalle sopresse Amministrazioni. Mentre è stato influenzato il dato della spesa corrente (essenzialmente spesa per il personale transitato al Ministero).

In relazione alla cassa il totale generale di consuntivo registra stanziamenti definitivi per 5.013,3 miliardi (stanziamento iniziale 4.069,9 e variazioni per 943,5); un pagato totale di 3.546,6 miliardi; disponibilità per 1.454,4 miliardi e resti di cassa per 1.466,7 miliardi.

Si premettono alcune considerazioni sotto il profilo della struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria.

Le modifiche più rilevanti si rinvengono, come logico, con riferimento all'esercizio 1994, ma già nel 1993 il Ministero del tesoro, avvenuta la soppressione delle partecipazioni statali, per rendere operative le nuove determinazioni assunte in materia organizzativa ha proceduto ad apportare le essenziali variazioni di bilancio.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con un primo decreto del Ministro del tesoro in data 27 luglio 1993 è stato necessario procedere:

A) alle variazioni in aumento delle poste di bilancio su capitoli esistenti nella tabella 14:

– per consentire di continuare a pagare gli emolumenti del personale trasferito al Ministero da quello delle Partecipazioni statali e sono state trasferite le relative somme sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria sui capitoli 1004-1005-1006, da 1014 a 1020, 1022-1024-1027-1072-1092-1181;

– per spese di funzionamento sui capitoli 1081 e 1092- 1096-1097-1099-1100-1095-1096-1097;

B) all'istituzione nella tabella 14 del Ministero dell'Industria di capitoli nuovi per fare fronte a spese del tutto peculiari delle partecipazioni statali:

– capitolo 1111 per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato e per definire indirizzi e programmi in ordine a trasferimenti di quote di capitale di società a partecipazione statale;

– capitolo 1112 per spese per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale e per la realizzazione e gestione di un sistema di automazione;

– capitolo 7562 per contributi agli enti di gestione o a società per azioni da essi partecipate per la realizzazione nel mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità;

– capitolo 7563 relativo al Fondo speciale di reindustrializzazione.

Intervenuta la legge di variazione di bilancio (legge n. 445 del 9 novembre 1993) che ha apportato variazioni in termini di competenza e di cassa agli stanziamenti dei capitoli del soppresso Ministero, è stato necessario procedere ad ulteriori aggiustamenti.

Infatti il Ministro del tesoro ha dovuto intervenire nuovamente sulla tabella 14 del Ministero dell'industria dopo avere corretto, con suo decreto in data 26 novembre 1993 ai sensi della citata legge di variazione, gli stanziamenti di cassa ed alcuni di competenza di una serie di capitoli dello stato di previsione della spesa del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, e dopo avere esaminato gli accertamenti effettuati dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero dell'Industria (Nota n. 3074 del 7 dicembre 1993) sui titoli di spesa emessi dal soppresso Ministero, successivamente annullati e le disponibilità dei vari capitoli.

Le ultime variazioni, in diminuzione dallo stato di previsione del soppresso Ministero, ed in aumento a quello dell'industria, del commercio e artigianato, sono state effettuate con Decreto tesoro del 30 dicembre 1993 ed hanno riguardato per i residui e per la competenza i seguenti capitoli dell'industria: 1004-1014-1017-1018-1082-1099.

Si precisa altresì, per ulteriori analisi e raffronti, che la tabella relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per il 1994 è divenuta tabella 13 anziché 14.

Tenuto conto di quanto ora esposto, il confronto delle risultanze del rendiconto 1993 del Ministero dell'industria con quelle dei due esercizi precedenti registra una lievitazione degli stanziamenti in competenza non interamente da ricollegare a risorse assegnate per nuovi interventi, come detto nelle considerazioni generali, nella serie storica seguente:

(in miliardi)

	1991	1992	1993
stanziamenti definitivi	2.563,7	2.969,2	3.348,7
impegni competenza	2.548,6	2.017,7	3.330,3
pagamenti competenza	1.003,0	1.581,8	2.193,9
pagamenti complessivi	2.288,6	2.402,4	3.546,6
residui tot. al 31 dicembre	4.070,1	4.474,1	3.706,9

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il dato degli impegni e dei pagamenti è ormai indicativo della gestione unica delle risorse affluite su tradizionali capitoli del Ministero dell'industria ed uno scorporo presuppone l'esame distinto dei singoli titoli di pagamento che, per quanto detto in precedenza, riguarda prevalentemente la spesa corrente per il personale di cui si tratterà nell'ultimo paragrafo.

Indicazioni distinte si forniscono ora invece in ordine ai capitoli di nuova istituzione e precisamente:

Capitolo 1111 «spese per attività di ricerca etc.»: stanziamenti definitivi 350 milioni tutti passati in economia;

Capitolo 1112 «spese per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale»: stanziamenti definitivi 100 milioni impegnati e non pagati nell'esercizio.

Capitolo 7561 «interventi per la razionalizzazione industriale bellica»: stanziamenti per 80 miliardi tutti impegnati e rimasti da pagare.

Capitolo 7563 «fondo speciale di reindustrializzazione»: stanziamenti definitivi per 40 miliardi in competenza, oltre a 265,2 miliardi provenienti da esercizi precedenti, tutti interamente impegnati nel corso dell'esercizio e pagati solo per la ridotta somma di 1,5 miliardi sui residui.

3.2.1. Analisi del rendiconto per rubriche

Quest'anno si è ritenuto utile evidenziare, con riferimento al 1992 e al 1993, i trasferimenti che costituiscono la caratteristica essenziale della spesa del Ministero con un'analisi condotta sui singoli capitoli di bilancio (successivo paragrafo 3.2.2.). Tuttavia, per consentire raffronti con le osservazioni formulate nelle Relazioni precedenti, in un momento di presumibile riprogrammazione degli interventi, e per evidenziare l'ammontare delle risorse gestite da ciascuna Direzione generale, in un'analisi tesa ad approfondire anche gli aspetti relativi all'organizzazione del Ministero, si indicano qui di seguito i risultati di rendiconto distinti per rubriche. Va precisato che non si sono registrati scostamenti di rilievo rispetto alle passate gestioni per cui vale quanto esposto dalla Corte nelle Relazioni sui rendiconti 1991 e 1992. Per quel che riguarda la formazione dei residui si richiama quanto più sopra osservato nelle considerazioni generali.

3.2.1.1. Industria

Sulla rubrica 4 «Industria e stazioni sperimentali» – titolo II, categoria XII trasferimenti – gli stanziamenti definitivi di competenza ammontano a 1.722,1 miliardi (1.058,2 miliardi nel 1992); i residui all'inizio dell'esercizio a 1.391,3 miliardi (1.085,6 miliardi a inizio 1992 e 1.083,1 miliardi e 1.277,4 rispettivamente al 1 gennaio 1991 e 1990). Al 31 dicembre 1993 i pagamenti sono stati pari a 1.089,4 miliardi (740 nel 1992) sulla competenza e 701,8 miliardi sui residui (228,1 miliardi nel 1992); i residui al 31 dicembre 1993 sono pari a 1.212,8 miliardi (1.040 e 1.085,6 miliardi sono i dati omologhi per il 1992 e 1991) di cui 623 provenienti dalla competenza e 589 provenienti da esercizi precedenti.

Sulla rubrica, che è gestita prevalentemente dalla Direzione della produzione industriale del Ministero, sono gravate le alimentazioni fino a tutto il 1993 delle gestioni fuori bilancio cui si è accennato in precedenza. Queste somme, ai sensi della legge n. 559 del 1993 sono da gestire in bilancio e sono ormai in fase di definizione le procedure contabili per la riconduzione in bilancio delle disponibilità accertate sui vari fondi.

Per le erogazioni effettuate su singoli capitoli, in un confronto con l'esercizio 1992, si confronti il successivo paragrafo.

Per lo stato di attuazione delle leggi che regolano gli interventi a carico della rubrica si rinvia al successivo paragrafo 3.2.3.

3.2.1.2. Commercio

Sulla rubrica n. 9 «Commercio interno e consumi industriali» – Titolo II, categoria XII Trasferimenti – si registrano stanziamenti definitivi di competenza per 549,8 miliardi (348,7 nel 1992 e 388,8 miliardi nel 1991); residui all'inizio di esercizio per 1.445,8 miliardi (1.566,1 all'inizio 1992 e 1.563,2 miliardi nel 1991); pagamenti in competenza pari a 264,1 miliardi (10,2 miliardi nel 1992 e 83,6 miliardi nel 1991) e

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

293,9 miliardi (356,6 miliardi nel 1992 e 374,5 nel 1991) sui residui. Il totale dei residui al 31 dicembre 1993 ammonta a 1.048,8 miliardi (1.443,4 alla stessa data del 1992 e 1.556,1 miliardi del 1991) di cui 271,5 provenienti dalla competenza.

3.2.1.3 Fonti di energia ed industrie di base

Sulla rubrica 6 «Fonti di energia ed industrie di base» – titolo II, categoria XII trasferimenti – gli stanziamenti di competenza sono stati pari a 124,1 miliardi (377,1 miliardi nel 1992 e 463,4 miliardi nel 1991, solo 55 miliardi nel 1990) che, aggiunti a quelli provenienti da passati esercizi pari a 795,2 miliardi, hanno portato la massa spendibile per il 1993 a 917,6 miliardi. Risultano al 31 dicembre 1993 effettuati pagamenti per 201,4 miliardi complessivi (90,7 miliardi sulla competenza). I residui complessivi alla stessa data ammontano a 704,3 miliardi (523,5 miliardi nel 1992 e 677,6 miliardi nel 1991).

3.2.1.4. Miniere e risorse geotermiche

La rubrica 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero riporta uno stanziamento di competenza pari a 115,3 miliardi (187,6 miliardi era la competenza 1992) e la massa spendibile a 656,3 miliardi, ove si considerino i residui provenienti da esercizi precedenti. Risultano al 31 dicembre 1993 effettuati pagamenti per 18,1 miliardi sulla competenza e 126 miliardi complessivi. I residui a fine esercizio ammontano a 516,7 miliardi.

Incidono sui capitoli della rubrica gli interventi, rifinanziati dalla legge n. 221 del 30 luglio 1990, per l'attuazione della politica mineraria previsti dalla legge n. 752 del 1982.

La legge n. 221 aveva introdotto importanti novità recependo le indicazioni formulate dalla C.E.E. (15).

I capitoli interessati sono i seguenti: capitolo 7900 (ricerca di base), capitolo 7901 (ricerca operativa); capitolo 7903 (ricerca all'estero); capitolo 7904 (attività sostitutive nei bacini minerari interessati da politiche di ristrutturazione); capitolo 7902 (ripiano perdite); capitolo 7911 (progetti riassetto ambientale in aree soggette ad attività mineraria).

Sempre su un capitolo della rubrica, capitolo 7910, grava l'attuazione della legge 9 novembre 1986, n. 896 per la valorizzazione delle risorse geotermiche (finanziamento di studi su nuove tecnologie per lo sfruttamento e la ricerca e diffusione di informazioni sulla consistenza delle risorse geotermiche nazionali, contributi ai costi dei pozzi esplorativi non suscettibili di utilizzazione a fini elettrici (16).

3.2.2. I trasferimenti

Sono qui di seguito esposti i dati rilevati ai capitoli maggiormente interessati alla spesa per trasferimenti a carico del Ministero, dei quali viene a beneficiare direttamente o indirettamente il comparto imprenditoriale. Per una conoscenza approfondita del fenomeno nella sua globalità delle erogazioni alle imprese, effettuate sull'intero bilancio statale, si rinvia alla specifica analisi effettuata quest'anno dalla Corte i cui risultati sono esposti nel capitolo «Erogazioni alle imprese negli esercizi finanziari 1992 e 1993» della presente Relazione.

Titolo I – trasferimenti correnti

Nel 1992 su una complessiva spesa corrente di oltre 216,7 miliardi di cui 190,3 in competenza (su impegni effettivi per 276,1 e totali per pari importo) i trasferimenti sono stati pari a 135,2 e 125,1 miliardi.

Nel 1993 su una complessiva spesa corrente di oltre 324 miliardi di cui 242,3 in competenza (impegni effettivi per 339 e totali per pari importo) i trasferimenti sono stati pari a 185,5 e 247,7 miliardi.

15) Alla C.E.E. il testo di disegno di legge era stato notificato ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

16) La ricerca di fonti geotermiche, in alternativa alle fonti energetiche tradizionali, è un settore che gode anche di contribuzioni comunitarie.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa, espressa in miliardi, si suddivide in prevalenza sui seguenti capitoli:

– Ricerca scientifica, funzionamento delle stazioni sperimentali:

(capitolo 2574)	1992	1993
pagato totale	8,8	3,1
pagato competenza.	3,1	3,1

– Somme da erogare per il funzionamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato:

(capitolo 1183)	1992	1993
pagato totale	38	38
pagato competenza.	38	38

– Contributo annuo agli organismi di normalizzazione italiani:

(capitolo 3030)	1992	1993
pagato totale	6,9	16,1
pagato competenza.	3,4	6,3

– Partecipazione all'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I) e alle unioni internazionali da essa amministrate:

(capitolo 4071)	1992	1993
pagato totale	0,4	0,4
pagato competenza.	0,4	0,5

– Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi misure in Parigi:

(capitolo 5103)	1992	1993
pagato totale	0,5	0,7
pagato competenza.	0,5	0,7

– Somme da erogare alle camere di commercio in applicazione della legge n.191 del 1993:

(capitolo 5105) (*)	1992	1993
pagato totale	0	64,5
pagato competenza.	0	64,5

(*) Capitolo istituito nel 1993.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Contributo straordinario alle camere di commercio per le spese di mantenimento degli uffici provinciali;

(capitolo 5106)	1992	1993
pagato totale	39,7	40,9
pagato competenza.	39,5	39,9

– Contributo alla camera di commercio di Gorizia per la promozione dell'economia:

(capitolo 5110)	1992	1993
pagato totale	10	0
pagato competenza.	10	0

– Funzionamento dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP:

(capitolo 5851)	1992	1993
pagato totale	29,6	29
pagato competenza.	29,6	29

– Versamenti fondo solidarietà per le vittime dell'estorsione:

(capitolo 5852)	1992	1993
pagato totale	0	49,9
pagato competenza.	0	49,9

Titolo II – Trasferimenti in conto capitale

Su una complessiva spesa in conto capitale nel 1992 pari a miliardi 2.185,7 di cui 1.391,5 in competenza, i trasferimenti sono stati di oltre 2.175,7 miliardi di cui 1.391,4 in competenza.

Nel 1993 su una complessiva spesa in conto capitale pari a miliardi 3.305,2 di cui 2.176,6 in competenza, i trasferimenti sono stati di oltre 3.197,3 miliardi di cui 1.930,3 in competenza.

Si evidenzia che quasi l'intera spesa in conto capitale del Ministero è destinata ai trasferimenti e come detto in parte generale è necessario incrementare la vigilanza sulla corretta ed efficace utilizzazione delle risorse trasferite.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa è così suddivisa (17):

– Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione:

(capitolo 7042)	1992	1993
pagato totale	5,3	11,7
pagato competenza.	1,4	2,4

– Contributi in conto capitale idem c.s.:

(capitolo 7045)	1992	1993
pagato totale	4,7	6,7
pagato competenza.	0,1	1,5

– Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA):

(capitolo 7054)	1992	1993
pagato totale	600	600
pagato competenza.	600	600

– Contributi a fondo perduto a medie e piccole industrie e ad artigiani per danni subiti a seguito di pubbliche calamità:

(capitolo 7053)	1992	1993
pagato totale	0,5	0,7
pagato competenza.	0	0

– Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione e la riconversione impianti piccole e medie imprese settore tessile:

(capitolo 7542)	1992	1993
pagato totale	1,7	0,8
pagato competenza.	0	0,3

17) Per i dati relativi alle previsioni cfr. nota precedente.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale:

(capitolo 7545)	1992	1993
pagato totale	21	20
pagato competenza.	20	20

– Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

(capitolo 7548)	1992	1993
pagato totale	0	50
pagato competenza.	0	50

– Erogazioni per rimborso mutui concessi a carico del medesimo:

(capitolo 7551)	1992	1993
pagato totale	27,6	563,3
pagato competenza.	27,6	107,7

– Finanziamenti alle imprese per l'elaborazione dei programmi e l'esecuzione di studi per l'industrializzazione ed avviamento alla produzione:

(capitolo 7552)	1992	1993
pagato totale	182,9	116,6
pagato competenza.	18,9	58,7

– Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese nazionali aeronautiche;

(capitolo 7553)	1992	1993
pagato totale	60,9	43,9
pagato competenza.	8,8	0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui alla legge 317/1991:

(capitolo 7558)	1992	1993
pagato totale	663	823
pagato competenza.	663	695

– Conferimento al Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile:

(capitolo 7559)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

– Conferimento al Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto:

(capitolo 7560)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

– Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica:

(capitolo 7561) (*)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

(*) Capitolo istituito nel 1993 (stanz. 80 mrd).

– Fondo speciale di reindustrializzazione:

(capitolo 7563)	1992	1993
pagato totale	0	1,5
pagato competenza.	0	0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Rimborsi all'ENI per spese sostenute per il mantenimento di scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;

(capitolo 7705)	1992	1993
pagato totale	20	19,9
pagato competenza.	20	19,9

– Contributi in attuazione del piano energetico nazionale:

A) Contributi a fondo perduto per studi fattibilità:

(capitolo 7708)	1992	1993
pagato totale	1,4	1,3
pagato competenza.	0	1,0

B) Contributi in conto capitale realizzaz. impianti, trasporto e distribuzione da cogenerazione ed energie rinnovabili:

(capitolo 7709)	1992	1993
pagato totale	64,9	107,6
pagato competenza.	2,6	64,4

C) Contributi in conto capitale realizzaz. impianti dimostrativi utilizzaz. fonti rinnovabili:

(capitolo 7710)	1992	1993
pagato totale	16,1	0,5
pagato competenza.	12	0,1

D) Contributi in conto capitale riattivazione impianti utilizzo concessioni piccole derivazioni:

(capitolo 7713)	1992	1993
pagato totale	4,2	10
pagato competenza.	1	5

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E) Trasferimenti all'ENEA:

(capitolo 7715)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

F) Somme da trasferire alle Regioni:

(capitolo 7716)	1992	1993
pagato totale	0	61,7
pagato competenza.	0	0

G) Contributi in conto capitale per il risparmio di energia:

(capitolo 7717)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

H) Contributi in conto capitale per progetti uso razionale energia:

(capitolo 7718)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

I) Contributi in conto capitale per riattivazione o costruz. nuovi impianti:

(capitolo 7719)	1992	1993
pagato totale	0	0,2
pagato competenza.	0	0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L) Somma da erogare per realizzazione di dissalatori:

(capitolo 7720)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza	0	0

- Contributi alle imprese per ricerche minerarie operative etc.:

(capitolo 7901)	1992	1993
pagato totale	8	9,5
pagato competenza	1,6	1

- Contributi alle imprese per mantenimento miniere in stato di potenziale coltivazione:

(capitolo 7902)	1992	1993
pagato totale	89,9	21,6
pagato competenza	0	0,2

- Contributi all'ENI ed IRI per promozione ricerca mineraria all'estero:

(capitolo 7903)	1992	1993
pagato totale	8,5	22,2
pagato competenza	0,6	4,8

- Contributi imprese attività sostitutive:

(capitolo 7904)	1992	1993
pagato totale	4,8	16,4
pagato competenza	0	0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Contributi in conto interessi su finanziamenti concessi per apertura nuove miniere:

(capitolo 7905)	1992	1993
pagato totale	9,1	25,9
pagato competenza.	0,1	0,8

– Contributo a fondo perduto per l'esecuzione di pozzi per la ricerca di risorse geotermiche:

(capitolo 7910)	1992	1993
pagato totale	1,6	9,9
pagato competenza.	0	0

– Contributi in conto capitale per progetti di riassetto ambientale:

(capitolo 7911)	1992	1993
pagato totale	0	0
pagato competenza.	0	0

– Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese del settore del commercio legge 517/1975:

(capitolo 8042)	1992	1993
pagato totale	280,5	265,9
pagato competenza.	10,2	77,5

– Contributo in conto capitale per la realizzazione di mercati agro-alimentari e centri commerciali all'ingrosso:

(capitolo 8043)	1992	1993
pagato totale	36	92,3
pagato competenza.	0	60

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Contributi in conto capitale ed in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso:

(capitolo 8044)	1992	1993
pagato totale	7,4	30,7
pagato competenza.	0	6,2

– Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio:

(capitolo 8045)	1992	1993
pagato totale	32	46,6
pagato competenza.	0	1,1

In generale si osserva che la spesa complessiva di competenza 1993 per trasferimenti del Ministero è stata solo lievemente superiore all'esercizio 1992. Assai scarsi sono stati i pagamenti in competenza per gli interventi minerari ed ancora molto limitate risultano le erogazioni per il comparto energetico. Sui capitoli 7559 (sviluppo imprenditorialità femminile) e 7560 (riconversione produzioni di amianto) per il secondo anno consecutivo non si registrano erogazioni: causa il ritardo nell'applicazione delle relative leggi che, come detto in parte generale, hanno trovato ostacoli in sede comunitaria. Sul capitolo 5852 hanno inciso per la prima volta i versamenti al fondo di solidarietà delle vittime delle estorsioni.

Rimane confermata la considerazione che la spesa nel suo complesso ha risentito dell'orientamento restrittivo delle manovre di bilancio degli ultimi anni e dei rallentamenti connessi alle misure di blocco della legge n. 243 del luglio 1993 di conversione del decreto-legge n. 155 del 1993.

Peraltro anche sul fronte dei beneficiari delle contribuzioni statali si sono verificati fenomeni di stasi delle iniziative oggetto di possibili agevolazioni: una maggiore attenzione nell'assegnazione degli appalti ha frenato molti investimenti privati, il clima di incertezza determinato dalla sfavorevole congiuntura economica che ha contribuito a ridurre le iniziative industriali. Anche a tali fenomeni deve riconnettersi la formazione nel 1993 di residui di stanziamento (intorno ai 718,1 miliardi proprio quasi interamente da imputare alla voce trasferimenti in conto capitale) che non erano invece presenti nell'esercizio precedente.

3.2.3. Lo stato di attuazione di alcune leggi di spesa

3.2.3.1. – Legge n. 808 del 24 dicembre 1985 «Industria aeronautica»

Quanto agli interventi in attuazione della legge n. 808 del 1985, che sono sempre stati gestiti in bilancio, si era evidenziato nella Relazione dello scorso anno che si era continuato a concedere le agevolazioni previste sulla base della rimodulazione dei finanziamenti effettuata dalla legge n. 407 del 27 dicembre 1989 (18).

Per l'anno 1993 sul capitolo di bilancio 7552 sono stati iscritti stanziamenti per 124,1 in competenza. La massa spendibile è stata di 351,3 miliardi. Sono state effettuate erogazioni per 116,6 miliardi (58,7 in competenza). I residui ammontano a 169,6 miliardi.

18) La legge n. 541 del 24 dicembre 1988 (finanziaria per il 1989) aveva fatto slittare al 1990 i 100 miliardi originariamente previsti per il 1989, mentre la legge n. 407 del 27 dicembre 1989 (finanziaria per il 1990) aveva frazionato gli stessi fondi facendone slittare la metà (50 miliardi) al 1991.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'obiettivo perseguito è quello dello sviluppo dell'industria aeronautica attraverso il finanziamento di programmi, progettazioni e realizzazioni di prototipi sulla base del piano approvato con delibera del C.I.P.I del 21 maggio 1981 (19).

In ordine ai residui sul capitolo 7552 si osserva che complessivamente al 31 dicembre 1990 ammontavano a 433,2 miliardi (425 da impegni formali e solo 8,2 di stanziamento) a fronte di una massa spendibile pari a 484,1 miliardi di cui 434,1 di provenienza da esercizi precedenti e 50 in competenza. Il fenomeno si è ripetuto nel 1991 in cui su una massa spendibile pari a 684,2 miliardi sono stati erogati 191,9 miliardi in prevalenza sui residui (esattamente 38,2 sulla competenza e 153,7 sui residui). Nel 1992 la massa spendibile di 477,9 risultava quasi interamente impegnata (solo 21,5 miliardi costituivano la competenza) mentre si registravano pagamenti complessivi per 182,8 miliardi (18,9 in competenza). Nel 1993 si hanno, come detto, residui per 169,6 miliardi di cui 65 provenienti dalla competenza.

Si ricorda il ritardo con il quale si è data operatività alla legge per quanto attiene agli interventi per contributi in conto interessi per attività di produzione su dilazioni di pagamento ai clienti finali, per dubbi interpretativi della disposizione relativa avanzati in sede di «Consensus»- OCSE, dubbi che avevano «congelato» l'utilizzazione di 280 miliardi.

Nel corrente 1994 il decreto-legge n. 184 del 18 marzo 1994 (G.U. n. 66 del 21 marzo 1994) con l'articolo 2, comma 5, ha autorizzato il Ministero per l'attuazione degli interventi del comma primo lett. a) dell'articolo 3 della citata legge n. 808 ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratte dalle imprese in relazione a programmi approvati, correlati a limiti d'impegno decennali di 25 miliardi a decorrere dal 1994 e di 50 miliardi a decorrere dal 1995. Le rate saranno corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti di credito mutuanti.

Nel 1992 gli interventi di cui alla legge 808 non erano stati rifinanziati per cui la dotazione totale dall'entrata in vigore della legge, dopo lo spostamento di risorse operato dalla legge n. 181 del 4 giugno 1991, risultava di 1.451 miliardi (20).

Nel 1993 per l'autorizzazione della citata disposizione del Decreto-legge n. 184/1994 l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nel settore aeronautico dalla data di introduzione della legge, è arrivata a 1.575,1 miliardi.

Secondo informazioni assunte presso l'Amministrazione sono state sinora istruite 18 domande per mutui diretti, e 9 domande per contributi sugli interessi. Sono giacenti, in quanto l'esaurimento delle dotazioni finanziarie ha reso impossibile il prosieguo dell'attività, 10 domande per mutui diretti per complessivi 829 miliardi di lire. Si potrà fare fronte alle domande con le nuove dotazioni (confronta allegati E).

3.2.3.2. - Legge n. 675 del 12 agosto 1977 «Ristrutturazione, riconversione e sviluppo industriale»

La legge prevedeva la concessione di agevolazioni finanziarie (contributi in conto Interessi, mutui agevolati, contributi a consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno ecc.) alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzavano sul territorio nazionale progetti di riconversione e ristrutturazione conformi ai programmi finalizzati approvati dal CIPI.

Le agevolazioni sono state fatte gravare sull'apposito «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

19) Alle imprese aeronautiche che partecipano a programmi industriali in campo internazionale possono essere concessi:

- 1) mutui diretti per elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti;
 - 2) contributi in conto interessi non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, elevabili - in taluni casi - al 70 ed 80 per cento su mutui accesi per la produzione;
 - 3) contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito per dilazioni di pagamento a clienti finali.
- 20) Così ripartiti: 921 miliardi per mutui diretti, 250 miliardi (questi ultimi articolati su limiti di impegno sino al 1992) per contributi conto interessi per attività di produzione e 280 per contributi conto interessi su dilazioni di pagamento accordate a clienti finali. Questi 280 miliardi non risultavano utilizzabili in quanto - per un sopravvenuto dubbio interpretativo sollevato in sede di «Consensus» OCSE - la norma regolamentare che doveva costituire il presupposto applicativo non era stata adottata. Per gli altri interventi la legge è da tempo pienamente operativa essendo stato approvato fin dal 16 febbraio 1990 il D.M. n. 206, che ha determinato i criteri per l'erogazione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 3, c.1, lett. B della legge n. 808.

Tale Fondo, sul quale nel tempo sono stati fatti gravare anche interventi previsti da altre leggi, come si vedrà in seguito, è stato gestito in contabilità fuori bilancio ai sensi della legge 1041 del 1971 fino al gennaio 1994. A partire da tale data, in applicazione della legge n. 559 del 1993, recante la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio, le risorse ancora disponibili sono gestite in contabilità ordinaria; le somme residue del «Fondo» sono state infatti versate al Tesoro, per la successiva riassegnazione ad appositi capitoli di spesa del Ministero dell'Industria. Per il 1994 lo stanziamento previsto è di 150 miliardi (si rinvia al capitolo Gestioni fuori bilancio).

Non disponendo la Corte dei rendiconti relativi agli ultimi due esercizi, sugli interventi residuali di cui alla legge n. 675 del 1977 si riportano le informazioni raccolte presso l'Amministrazione e riferite al 31 dicembre 1992.

Il CIPI ha approvato complessivamente 156 progetti; l'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a 8.900 miliardi per un totale di oneri a carico dello Stato di 4.250 miliardi complessivi.

I settori maggiormente interessati dai programmi di investimento sono stati quello siderurgico, il chimico e l'automobilistico (ivi compresa la componentistica).

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività in corso, di competenza della Direzione generale della produzione industriale del Ministero, è diretta soltanto alla liquidazione e all'erogazione dei benefici concessi, nonché all'esame delle eventuali richieste di variazione dei programmi approvati.

Nel corso del 1992 sono stati emessi ordinativi di pagamento per un totale di 162 miliardi, di cui 8 miliardi per contributi in conto capitale e 152 miliardi per contributi in conto interessi.

Per quanto riguarda le modifiche ai programmi, nel corso del 1992 sono state esaminate e approvate 7 richieste di variazione.

3.2.3.3. – Legge n. 370 del 21 giugno 1986 «Incentivi a favore delle imprese per investimenti nel territorio della Repubblica di Malta».

Le agevolazioni previste, consistenti in mutui agevolati e contributi in conto capitale, gravano sul fondo di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 entro il limite di 20 miliardi. Sono state definitivamente approvate tre domande, impegnando tutti i fondi disponibili.

3.2.3.4. – Legge n. 7 del 24 gennaio 1986 «Contenimento fenomeni di eutrofizzazione»

Si tratta di contributi alle imprese che effettuano investimenti diretti alla riconversione totale o parziale degli impianti di produzione di fosforo (stanziamento di 20 miliardi) a carico del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» di cui all'art. 2 della legge citata n. 675 del 1977.

I fondi stanziati sono stati assegnati per un programma che prevede investimenti per 32 miliardi.

3.2.3.5. – Legge n. 215 del 25 febbraio 1992 «Azioni positive per l'imprenditorialità femminile»

La legge ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile – anche in forma cooperativa – la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne, la promozione della presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile dei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

A tal fine l'art. 2 della legge ha istituito il «Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» la cui dotazione finanziaria totale è stabilita in 30 miliardi per il triennio 92-94, in ragione di 10 per anno (capitolo 7559/Industria).

Le agevolazioni previste sono costituite da contributi in conto capitale, crediti d'imposta e finanziamenti agevolati.

La legge ha istituito presso il Ministero dell'Industria il comitato per l'imprenditoria femminile presieduto dal Ministero dell'Industria e prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore fosse emanato un decreto del Ministero dell'Industria per stabilire le modalità di attuazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia il decreto non è stato ancora emanato. Il ritardo è da ricollegare alla circostanza che la Commissione CE, alla quale la legge è stata notificata ai sensi degli articoli 92 e seg. del Trattato, ha formalmente aperto la procedura di infrazione al Trattato, con l'intimazione a non dare esecuzione alla legge per la parte relativa agli aiuti alle nuove imprese. La Commissione ha comunicato in data 16.6.1993 la chiusura della procedura ponendo alcune limitazioni agli interventi che saranno recepite nelle norme attuative: destinazione dei benefici alle sole «piccole imprese» (non più di 50 dipendenti e stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU); fissazione di un tetto massimo concedibile a ciascuna impresa; non cumulabilità degli aiuti con quelli previsti da altre leggi statali e regionali.

Sul relativo capitolo 7559 i 19 miliardi assegnati nei due ultimi esercizi non sono stati erogati (cfr. precedente paragrafo).

3.2.3.6. — Legge n. 317 del 5 ottobre 1991 «Interventi per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle piccole e medie imprese»

Si tratta della concessione di contributi a favore di varie forme consortili: consorzi di servizi tra piccole e medie imprese (art. 17 e ss.); società consortili miste (art. 27); consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 33).

L'attività finora svolta dall'Amministrazione, per il tramite sempre della propria Direzione generale della produzione industriale, è stata finalizzata alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione. La vera gestione è iniziata con l'istruttoria nel febbraio 1994 in relazione agli interventi di cui al citato articolo 17.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie sono state stanziati le seguenti somme:

- art. 22 (consorzi di servizi): 94,2 miliardi;
- art. 27 (soc. consortili miste): 63,0 miliardi;
- art. 33 (consorzi garanzia fidi): 2,7 miliardi.

Il relativo onere è posto a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17/2/82, n. 46.

Sui problemi organizzativi sorti per l'applicazione della legge si rinvia al capitolo contenente l'analisi speciale su «l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della produzione industriale».

3.2.3.7. — Legge n. 46 del 17 febbraio 1982 articolo 14 «Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica»

Sul fondo vengono a gravare gli interventi a favore dei consorzi di cui ora si è detto, nonché quelli originariamente assegnati al Fondo dalla legge n. 46 del 1982 o via via tributati nel quadro di un'innovazione tecnologica del comparto imprenditoriale.

Riguardo alle risorse, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica è alimentato con gli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 7548 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione.

Il Fondo è altresì alimentato dai rimborsi delle imprese mutuali, effettuati dalle medesime mediante versamento al capo XVIII, capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata. Le disponibilità di detto capitolo riaffluiscono poi al capitolo di spesa n. 7551.

Per gli interventi di cui all'art. 15 della legge n. 46 del 1982 dal 1981 al 31.12.93 risultano attribuiti per legge al Fondo Innovazione Tecnologia 6.262 miliardi, a cui sono da aggiungere ulteriori 250 miliardi che la legge finanziaria n. 528 del 1992 ha così ripartito, 25 per il 1994, 50 per il 1995, 75 per il 1996 e 100 per il 1997. La medesima legge ha previsto però la impegnabilità dei 250 miliardi citati già nel corso del 1994.

Per quanto concerne i rimborsi delle imprese mutuali (rate di preammortamento e di ammortamento) l'importo riaccredito al Fondo è pari a 712 miliardi.

Stanziamenti già attribuiti al Fondo (dal 1981 al 1993)	6.362
Stanziamenti differiti dalla legge finanziaria per il 1994 (legge 538/93) agli esercizi successivi al 1993	250
Importi riaccreditati al Fondo derivanti da rimborsi	712
Totale	7.225
Impegni assunti sul cap. 7548 al 31.12.93	7.226

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.2.3.8. — Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 «Interventi per il settore energetico e attuazione del PEN»

L'attuazione, per la parte di interventi di competenza statale, è riservata alla Direzione generale delle fonti di energia del Ministero, ed è iniziata solo di recente per i motivi già esposti nelle considerazioni generali con interventi gestiti in bilancio sui capitoli 7717-7718-7719, dopo l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione in data 17 luglio 1991, poi revocato, e 7 maggio 1992. Il CIPE ha dettato gli atti di indirizzo prima in data 26 novembre 1991 e poi il 13 ottobre 1992.

Gli stanziamenti originariamente previsti dalla legge sono stati rimodulati e fatti slittare in parte fino al 1996 nella seguente sequenza (21):

- es. 1991 stanz. 427 miliardi;
- es. 1992 stanz. 337 miliardi;
- es. 1993 stanz. 10 miliardi;
- es. 1994 stanz. 340 miliardi;
- es. 1995 stanz. 350 miliardi;
- es. 1996 stanz. 1.047 miliardi.

Per le erogazioni effettuate nel 1993 si rinvia alle indicazioni contenute nel precedente paragrafo.

I destinatari finali delle erogazioni già individuati sono:

Acciaierie e ferriere Leali s.p.a.; Acciaierie Megara s.p.a.; AGIP Raffinazione s.p.a.; API Raffineria di Ancona s.p.a.; Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi (AVIR) s.p.a.; Carrozzeria Bertone s.p.a.; Cartiere Burgo s.p.a.; COLACEM s.p.a.; Consorzio Provinciale Est Milanese-SMALT RSU; Cortenova s.p.a.; Enichem Agricoltura s.p.a.; Ferrero s.p.a.; Florim Ceramiche s.p.a.; GEA Malto s.r.l.; ILVA s.p.a.; ILVA Servizi Energie s.r.l.; Integratea Shipping Company - I.S.C.O s.p.a.; IRIS Ceramica s.p.a.; Limonta s.p.a.; Lucchini Siderurgica s.p.a.; Pietra Acciaierie Ferriere Tubificio s.p.a.; S.E.C. Servizi Energetici Cima s.cons. r.l.; SRAS Raffinerie Sarde s.p.a.; SICEM SAGA s.p.a.; Eredi Gnutti Metalli s.p.a.; T.R.T. Tintoria Resinatura Tessuti s.p.a.; Terme Etrusche di Musignano s.p.a.; T.I.BEL s.p.a.; Vela Serravalle s.r.l.; Vulcaflex s.p.a.; Zanussi Elettrodomestici s.p.a.; A.F.S. Altiforni Ferriere di Servola s.p.a.; Ansaldo Ricerche s.r.l.; BITICINO s.p.a.; Calce Ghisalberti s.p.a.; Cogne s.p.a.; Cortese s.p.a.; Friulana Verplast Verniciature industriali s.r.l.; Teksia s.p.a.; AGESP s.p.a.; Alpi Luce s.n.p. di Beltramone Michele e c.; Cartiere CIMA s.p.a.; Energia Italia s.p.a.; Filature Niggeler e Koffel s.p.a.; Manifattura del Turchino s.p.a.; Nuove Ergie s.r.l.; Soc. Elettrica di Morbegno; Soc. Naz.le delle Officine di Savignano.

Si ricorda, quanto annunciato, che per gli interventi di che trattasi la Corte ha iniziato quest'anno un particolare monitoraggio della spesa e dei provvedimenti attuativi che costituiranno la base per un più approfondito controllo sulla gestione delle risorse stanziare.

3.2.4. La spesa per il personale

3.2.4.1. Il Ministero è stato impegnato nel corso dell'esercizio alla rilevazione dei dati secondo i criteri dettati dalla Ragioneria, necessari a dare attuazione alla disposizione dell' articolo 65 del Decreto leg.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 in ordine al Conto annuale sul costo del lavoro. Già lo scorso anno era stato impiantato un ufficio per la statistica sul personale e la rilevazione dei relativi costi, ai sensi del D.Lvo n. 322 del 1989.

Il Ministero ha altresì proceduto nel 1993 alla ricognizione dei posti vacanti disponibili per la mobilità volontaria tenendo conto, alla data del 7 luglio 1993, delle situazioni soprannumerarie, detratti sia i posti riservati alle categorie protette, sia i posti comunicati alla Regione Sardegna per l'espletamento dei concorsi in sede regionale nonché i posti impegnati per gli aspiranti all'assegnazione al Ministero, inseriti nelle graduatorie di mobilità del personale predisposte in relazione al bando di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, e da quella data ancora non assegnati.

21) Cfr. la Legge in supplemento ordinario alla G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991 e Leggi n. 415 del 31 dicembre 1991 (supplemento G.U. n. 93 del 31 dicembre 1991) e n. 500 del 23 dicembre 1992 (supplemento n. 135 G.U. del 29 dicembre 1992).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risultano anche detratti 2 posti destinati all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che aveva presentato domanda per il trasferimento in profili professionali che presentavano vacanze. Si ricorda tuttavia che nel frattempo l'Azienda è stata trasformata in società per azioni.

La situazione dei posti vacanti per attuare la mobilità è rappresentata nei prospetti di cui all'allegato D. Si precisa che tali posti sono stati individuati sulla base della pianta organica di cui al D.P.C.M. 30 novembre 1993 che ha innovato rispetto al precedente del 13 maggio 1988 recependo gli aumenti previsti dalla Legge n. 10 del 1990 sull'energia (90 unità), dalla Legge n. 317 del 1991 per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (27 unità), dalla legge n. 166 del 1992 sulla istituzione e funzionamento del ruolo dei periti assicurativi (9 unità).

A parte le funzioni dirigenziali, la pianta organica fissata per i vari livelli dal D.P.C.M. del 30 novembre cit. risulta di 2.058 unità così ripartite (Livello IX: 102 - liv. VIII: 220 - liv. VII: 479 - liv. VI: 588 - liv. V: 95 - liv. IV: 347 - liv. III: 187 - liv. II: 40).

Il Ministero ha poi effettuato la ricognizione del personale trasferito, ed assegnato in un ruolo aggiunto, dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali, per originarie complessive 173 unità poi ridotte a 163 per prepensionamenti e cessazioni dal servizio. Il ruolo aggiunto è stato istituito ai sensi del decreto legge n. 118 del 23 aprile 1993, convertito nella Legge n. 202 del 23 giugno 1993, con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con quello del tesoro in data 1 luglio 1993. La ripartizione dei 173 posti originari sono ripartiti nei livelli e qualifiche come da allegato.

Rilevano poi per il personale le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge n. 421 del 28 dicembre 1991 «Rifinanziamento di interventi in campo economico». Con tali norme, ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivanti all'Amministrazione dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, la stessa può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici anche economici per un numero massimo di venti unità.

È altresì avviata presso l'Amministrazione la procedura per la rilevazione dei carichi di lavoro per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi del Decreto leg.vo n. 29 del 1993. In proposito si richiama quanto osservato nelle considerazioni generali sulla inevitabile provvisorietà di un qualsiasi assetto prima che siano chiaramente ridefinite le competenze del Ministero sulla base delle modifiche in atto della disciplina che ne regola l'attività di intervento nel comparto dell'industria.

Quanto alla spesa per il personale nel 1993 risulta dal rendiconto dell'esercizio quanto segue.

A fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di 63,3 miliardi ed una massa spendibile di 68,2 la spesa per il personale in servizio ammonta a complessivi 56,1 miliardi compresi i contributi a carico dell'Amministrazione.

3.2.4.2. Si formula ora qualche osservazione sul già richiamato Conto annuale della spesa del personale rinviando, per le valutazioni su tale spesa alla Relazione che la Corte redigerà nelle sue nuove competenze referenti ai sensi del Decreto leg.vo n. 29 del 3 febbraio 1993.

Il Conto, come noto, redatto per la prima volta per tutti i Ministeri, sconta le difficoltà di una raccolta di informazioni assai numerose, provenienti da amministrazioni ed organi diversi, da ricondurre a carattere di omogeneità ai fini di successive elaborazioni. Anche nell'ambito del solo «comparto Ministeri» le realtà organizzative e le articolazioni interne sono tutt'altro che uniformi, anzi si sono rivelate così differenziate da rendere spesso difficile una corretta attribuzione del personale e dei relativi costi ad una, piuttosto che all'altra struttura. Perché il Conto annuale diventi veramente significativo si dovrà fissare una più diretta correlazione tra il Conto stesso, i capitoli di bilancio per spese di personale e le unità operative che agiscono nell'ambito di uno stesso Ministero e che devono gestire quei capitoli in quanto relativi al personale ad esse assegnato.

Il I Conto annuale è stato, come noto, costruito secondo la seguente architettura: periodo di rilevazione dati 1 gennaio-31 dicembre 1992; individuazione delle spese in termini di impegni assunti nell'esercizio; distinzione delle spese per singole voci retributive e contributive, al lordo degli oneri impositivi; distribuzione del personale per singole qualifiche e livelli nel quadro di piante organiche ancora svincolate da carichi

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lavoro e funzionali; distinzione del personale inserito in ruoli ad esaurimento; distinzione di personale dirigente non contrattualizzato; considerazione delle Direzioni generali dei Ministeri come unità di costo, cui correlare i capitoli di bilancio interessati alla spesa.

In tale quadro, la rilevazione relativa al personale, ed ai suoi costi, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato ha potuto nel Conto essere solo parzialmente disaggregata con riferimento alle sei Direzioni generali-unità di costo, prendendo a riferimento i capitoli di bilancio 1014 - 2499 - 2999 - 4500 - 5000 - 5799.

Sono infatti sorte notevoli difficoltà per la particolare realtà organizzativo-contabile del Ministero.

In particolare si rileva che: *a)* i capitoli di spesa del personale non sono riferiti alle competenti Direzioni generali ma ancora agli ex ruoli delle carriere e qualifiche ormai sostituite dall'ordinamento funzionale per cui, a parte il personale dirigenziale non sussiste definita correlazione tra strutture organizzative e contabili; *b)* sussistono difficoltà in ordine alla rilevazione del personale ministeriale già appartenente agli ex ruoli UPICA (Uffici provinciali Industria Commercio e Artigianato) il cui onere finanziario (Legge n. 557 del 25 luglio 1991) è a carico dei bilanci delle Camere di commercio; *c)* risulta complicato individuare le spese di missione, imputate a capitoli di bilancio concernenti spese eterogenee; *d)* è difficile esporre le spese per il personale fuori ruolo, cessato, dispensato o decaduto a fronte tra l'altro di provvedimenti aventi effetto retroattivo o comportanti recuperi e rimborsi di spesa nell'anno successivo a quello di riferimento della rilevazione.

Le difficoltà sono obiettive, in parte superabili nel processo di razionalizzazione dell'organizzazione e della distribuzione del personale anche in base all'operazione di rilevazione dei carichi di lavoro, che il Ministero sta compiendo come sopra indicato. L'esperienza porterà poi presto a superare quei problemi che sono connessi ad una migliore definizione ed affinamento delle tecniche metodologiche da seguire per la redazione del Conto, come nel caso sub *d)*. Occorrerà anche una revisione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per eliminare ogni incertezza determinata dall'esistenza di capitoli ad oggetto vago o promiscuo; sul punto la Corte, richiamando quanto osservato in tutte le passate Relazioni, continua a rilevare l'urgenza di una simile opera di razionalizzazione della struttura di bilancio.

Quello che va anche rilevato è che l'aver nel Conto annuale assunto come dato della spesa solo quello degli «impegni» nell'anno di riferimento, se appare criterio idoneo a consentire una ricostruzione il più possibile vicina al reale della spesa in competenza, può rendere meno agevoli operazioni di raffronto con altri documenti della spesa redatti in termini di pagamenti. Il problema potrà evidenziarsi in modo rilevante con riferimento al personale degli enti del settore pubblico allargato, quando si estenderà l'indagine della Ragioneria, ma possono sorgere difficoltà, anche se superabili, per il comparto statale nel raffronto con i risultati di spesa a consuntivo, attesa la metodologia seguita per la redazione del rendiconto generale dello Stato.

Tali considerazioni fanno propendere per una scelta metodologica che consenta di evidenziare sia gli impegni che i pagamenti.

Per la Corte, chiamata dal richiamato decreto leg.vo a concorrere alla valutazione sul costo del personale, si accresce l'esigenza di potere disporre in corso d'anno, prima della chiusura dell'esercizio, del dato degli impegni in una revisione del sistema informatico integrato Corte-R.G.S.

In ordine al contenuto della rilevazione, esposta in questo primo conto annuale, sul personale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato va evidenziato che i dati al 31 dicembre 1992 per 1.113 unità di presenze nei livelli a fronte di una dotazione organica di 1.107 posti, saranno ampiamente modificati per gli interventi effettuati sull'organico nel 1993, cui si è accennato.

Il Conto annuale riferito al 1992, evidenzia al 31 dicembre di quell'anno presenze per 1.113 unità per una spesa di 43,3 miliardi che, con l'aggiunta della spesa per contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione e di emolumenti relativi ad anni precedenti avrebbe raggiunto i 47,6 miliardi (in termini di impegni).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul numero delle unità impiegate si avverte invece che, secondo informazioni assunte presso il Ministero le presenze al 31 dicembre 1993 sarebbero salite (nelle varie articolazioni di cui all'allegato) a 1.373 unità.

In ordine alla spesa il rendiconto generale dello Stato, per lo stesso anno 1992, registra per il personale del Ministero una spesa pari a 53,1 miliardi in competenza (di cui 16 miliardi per contributi previdenziali) ed a 57 miliardi complessivi, rilevata in termini di pagamenti.

La spesa sostenuta sale, come già evidenziato, nel 1993 a 68,2 miliardi a fronte di una situazione del personale modificata e non consolidata. Infatti, di recente, con DPCM del 19 marzo 1994 sono state assegnate al Ministero dell'Industria, ai sensi dell'art. 14 del decreto leg.vo n.96 del 1933, n.403 unità di personale proveniente dall'AGENSUD e dagli altri organismi già facenti parte dell'intervento straordinario nel mezzogiorno.

Peraltro, in considerazione della norma contenuta nel D.L. n.95 del 7 febbraio 1994 che prevede una decurtazione considerevole degli emolumenti di tale personale (circa 1/3 di quella finora spettante) ha innescato un processo di prepensionamenti anticipati che hanno già ridotto, alla data del 5 maggio 1994 le unità a n. 352.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A)

Nel corso del 1993 il Ministro dell'Industria ha emesso 12 decreti di riconoscimento di debito, per un importo di L. 3.866.611.899. Tale cifra è costituita in massima parte (precisamente per L. 3.785.797.989) da pagamenti di canoni di locazione per immobili occupati senza titolo, impegnati sul capitolo 1097:

- 1) D.M. 19-6-1992 di riconoscimento del debito di L. 1.085.479.910 a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per il pagamento dei canoni di locazione, comprensivi di IVA, e degli oneri accessori arretrati per il periodo 1-1-1990/28-2-1991 e relativi all'immobile sito in Via Campania, 59/C, Roma, sede della Direzione Generale delle Assicurazioni di questo Ministero - cap. 1097;
- 2) D.M. 10-6-1993 di riconoscimento del debito di L. 366.520.000 a favore dell'I.N.A. per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1-3-1991/31-1-1992 e relativi all'immobile di cui al punto precedente - cap. 1097;
- 3) D.M. 12-5-1993 di riconoscimento del debito di L. 325.765.905 a favore dell'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.) per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1-6-1991/31-3-1993 e relativi all'immobile sito in Via Sallustiana, n. 57, Roma, sede della Ragioneria Centrale - cap. 1097;
- 4) D.M. 28-12-1993 di riconoscimento del debito di L. 139.548.379 a favore del Medio Credito Toscano (subentrato all'I.C.L.E. dall'1-1-1993) per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1-4-1993/31-12-1993 e relativo all'immobile di cui al punto precedente - cap. 1097;
- 5) D.M. 28-12-1992 di riconoscimento del debito di L. 959.832.325 a favore della S.A.R.A. S.p.a. per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1-7-1990/30-6-1991 e degli aggiornamenti sulle variazioni ISTAT per il periodo 1-9-1986/30-6-1990 e relativo all'immobile sito in Via degli Scialoja, n. 20, Roma, sede di una Divisione della Direzione Generale Commercio interno e Consumi Industriali di questo Ministero - cap. 1097;
- 6) D.M. 12-5-1993 di riconoscimento del debito di L. 636.418.732 a favore dell'Assitalia «Le Assicurazioni d'Italia» per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1-1-1992/31-3-1993 e dell'IVA sui canoni locativi del periodo 1-11-1985/31-5-1989 e relativi all'immobile sito in Via di San Basilio, n. 14, Roma, sede dell'Ufficio Brevetti della Direzione Generale della produzione Industriale di questo Ministero - cap. 1097;
- 7) D.M. 28-12-1993 di riconoscimento del debito di L. 272.232.738 a favore dell'Assitalia per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1-4-1993/31-12-1993 e relativo all'immobile di cui al punto precedente - cap. 1097;
- 8) D.M. 31-12-1993 di riconoscimento del debito di L. 56.558.973 a favore dell'AGIP petroli S.p.a. per la fornitura di carburante ed olio lubrificante fornito negli anni 1986, 1987, 1989 e 1991 - capp. 1099 e 4550;
- 9) D.M. 16-6-1993 di riconoscimento del debito di L. 8.984.500 a favore della «Ing. C. Olivetti e C. S.p.a.» per il pagamento di fatture relative a materiale informatico fornito nell'anno 1990 - cap. 1107;
- 10) D.M. 19-10-1993 di riconoscimento del debito di L. 7.157.000 a favore della «I.B.M. Semea S.r.l.» per il pagamento di fatture relative ad interventi di assistenza tecnica prestati nell'anno 1991 - cap. 1107;
- 11) D.M. 29-10-1993 di riconoscimento del debito di L. 7.126.570 a favore della «Italdata» per il pagamento di fatture relative al lavoro di acquisizione informatica dei dati per la gestione dell'archivio petrolifero e carbonifero svolto nell'anno 1992 - cap. 1107;
- 12) D.M. 16-6-1993 di riconoscimento del debito di L. 986.867 a favore della «Intersystem S.r.l.» per il pagamento di fatture relative a materiale informatico fornito nell'anno 1991 - cap. 1107.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B)

Elenco controversie davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o a Collegi Arbitrali e relativi oneri finanziari derivanti all'Amministrazione:

1) Immobile sito in Via Sallustiana, n. 57, Roma, sede della Ragioneria Centrale, di proprietà del Medio Credito Toscano; sentenza di sfratto esecutivo per il 20-4-1994;

2) Immobile di proprietà della S.A.R.A. S.p.a. sito in Via degli Scialoja, n. 20, Roma, sede della Divisione Fiere e Mercati della Direzione Generale Commercio Interno e Consumi Industriali, è pendente un giudizio per la convalida dello sfratto per finita locazione, a causa della mancata accettazione da parte della S.A.R.A. del differimento della decorrenza contrattuale dall'1-9-1985 al 30-6-1991, data della stipula del contratto di locazione attualmente in vigore;

3) Immobile sito in Via di San Basilio, n. 14, Roma, sede dell'Ufficio Brevetti della Direzione Generale della Produzione Industriale di questo Ministero, di proprietà dell'Assitalia «Le assicurazioni d'Italia», è in corso un contenzioso intentato dal locatore per il recupero di importi arretrati (pagati dall'Amministrazione fino al 31-12-1993 attraverso decreti di riconoscimento di debito) e per l'esecuzione dello sfratto.

Elenco immobili tenuti in locazione dal Ministero e importi dei canoni di locazione:

1) Immobile sito in Roma, Via Campania, n. 59/C, sede della Direzione Generale delle Assicurazioni di questo Ministero, di proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) al canone annuo di L. 346.386.000 + IVA al 19% per L. 65.898.840;

2) Immobile sito in Roma, Via Sallustiana, n. 57, sede della Ragioneria Centrale per il controllo degli atti del Ministero dell'Industria, di proprietà del Medio Credito Toscano (ex I.C.L.E.) al canone annuo di L. 157.425.048 + IVA al 19% per L. 29.910.760;

3) Immobile sito in Roma, Via degli Scialoja, n. 20, sede della Divisione Fiere e Mercati della Direzione Generale Commercio Interno e Consumi Industriali di questo Ministero, di proprietà della S.A.R.A. S.p.a., al canone annuo di L. 615.915.555 + IVA al 19% per L. 117.023.955;

4) Immobile sito in Roma, Via di San Basilio, n. 14, sede dell'Ufficio Brevetti della Direzione Generale della Produzione Industriale, di proprietà dell'Assitalia «Le Assicurazioni d'Italia», al canone annuo di L. 305.022.672 + IVA al 19% per L. 57.954.307;

5) Immobile sito in Roma, Via Sallustiana, n. 53, sede dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali, di proprietà dell'I.N.A., al canone annuo di L. 698.963.260 + IVA al 19% per L. 132.803.015;

6) Immobile sito in Roma, Via Salandra, n. 13, sede dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali, di proprietà della «Salandra S.r.l.», al canone annuo di L. 814.388.770 + IVA al 19% per L. 154.733.865;

7) Immobile sito in Roma, Via Sallustiana, n. 54, sede dell'ex ministero delle Partecipazioni Statali, di proprietà della «Lloyd Adriatico S.p.a.», al canone annuo di L. 191.467.690 + IVA al 19% per L. 36.378.860.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organigramma del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato **Allegato C)**

UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1 - DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI

Servizio ispettivo: controllo ispettivo sugli uffici periferici del

Ufficio contenzioso

Ufficio organizzazione e metodi

- Div. I — Assunzione e carriera del personale;
- Div. II — Matricola - Particolari posizioni di stato - disciplina del personale;
- Div. III — Trattamento economico del personale centrale e periferico in servizio;
- Div. IV — Trattamento economico del personale centrale e periferico in quiescenza;
- Div. V — Affari amministrativi e generali;
- Div. VI — Personale degli enti controllati.

2 - DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Gestione Operativa

- Div. I — Affari Generali - Studi e Programmazione;
- Div. II — Osservatorio Utenza. Garanzia qualità servizi interni;
- Div. III — Questioni giuridiche - Normativa - Rapporti con il Parlamento;

Pianificazione

- Div. IV — Rapporti internazionali;
- Div. V — Ambiente e sicurezza;
- Div. VI — Osservatorio economico energetico;
- Div. VII — Politica tariffaria e Prezzi - Rapporti con CIP;
- Div. VIII — Energia e trasporti;

Servizio Petrolio

- Div. IX — Oli minerali e Petrochimica di base;
- Div. X — Distribuzione carburanti;

Servizio energia elettrica e nucleare

- Div. XI — Attività dell'Enel;
- Div. XII — Attività elettrica di Enti locali e imprese private;
- Div. XIII — Nucleare

Servizio combustibile solidi e gassosi

- Div. XIV — Gas;
- Div. XV — Combustibili solidi;

Servizio risparmio e fonti rinnovabili

- Div. XVI — Incentivi al risparmio energetico e fonti rinnovabili;
- Div. XVII — Politiche di sviluppo fonti rinnovabili e risparmio energetico;
- Div. XVIII — Normative risparmio energetico e fonti rinnovabili;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 – DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

- Div. I – Politica e Programmazione Economica - Studi e rilevazioni - Affari Generali - Commesse pubbliche;
- Div. II – Interventi per la ristrutturazione, riconversione e risanamento delle imprese industriali;
- Div. III – Interventi per le piccole e medie imprese industriali;
- Div. IV – Liquidazione delle agevolazioni alle imprese industriali;
- Div. V – Interventi per le imprese industriali danneggiate da Pubbliche calamità;
- Div. VI – Interventi settoriali;
- Div. VII – Interventi per le imprese in crisi;
- Div. VIII – Interventi per lo sviluppo tecnologico delle imprese industriali;
- Div. IX – Liquidazione delle agevolazioni previste per lo sviluppo tecnologico delle imprese industriali;
- Div. X – Artigianato - Piccole e medie industrie;
- Div. XI – Industrie della meccanica, dell'edilizia, dei mezzi di trasporto e collaterali - Industria Chimica;
- Div. XII – Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle Pelli, industrie del legno, della carta e industrie grafiche;
- Div. XIII – Industria risiera, molitoria, della pastificazione e delle materie grasse;
- Div. XIV – Industria saccarifera e delle bevande. Industrie delle conserve, degli estratti alimentari e alimentari vari;
- Div. XV – Mercato comune europeo e associazioni economiche – Tutela della concorrenza fusioni e concentrazioni di società;
- Div. XVI – Politica commerciale.

ISPETTORATO TECNICO ECONOMICO DELL'INDUSTRIA

Sicurezza degli impianti e problemi ambientali; vigilanza sulle sezioni sperimentali nell'industria.

- Div. XVII – Controllo degli impianti industriali - Agevolazioni doganali e rapporti con organismi nazionali ed internazionali;
- Div. XVIII – Normativa tecnica – Laboratori stazioni sperimentali;
- Div. XIX – Certificazione dei prodotti industriali.

ISPETTORATO COMMESSE E AFFARI PATTO ATLANTICO ED U.E.O.

- Div. XX – Collaborazione in settori a tecnologia avanzata;
- Div. XXI – Coordinamento commesse difesa.

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

- Div. I – Pubblicazioni ufficiali, archivio, centro elettronico ed applicazione norme speciali;
- Div. II – Affari amministrativi concernenti i brevetti;
- Div. III – Modelli industriali nazionali e internazionali;
- Div. IV – Esame domande e concessione brevetti sezioni A-B-C della classificazione internazionale; Brevetti per nuove varietà vegetali;
- Div. V – Esame domande e concessione brevetti sezioni D-E-F della classificazione internazionale;
- Div. VI – Esame domande e concessione brevetti sezioni G-H della classificazione internazionale;
- Div. VII – Brevetti europei e brevetti comunitari - Domande di brevetti internazionali P.C.T.;
- Div. VIII – Marchi nazionali;
- Div. IX – Marchi internazionali e denominazione d'origine;
- Div. X – Disciplina giuridica della proprietà industriale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 - DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Servizio Ispettivo per la sicurezza mineraria

- Div. I — Studi statistiche;
Div. II — Programmazione;
Div. III — Legislazione e coordinamento;
Div. IV — Sostanze minerali ed energie del sottosuolo, esclusi gli idrocarburi - contenzioso.

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI

- Div. V — Bollettino, cartografia, studi di aggiornamento e sicurezza;
Div. VI — Permessi di prospezione e di ricerca sulla terraferma e nel sottofondo marino;
Div. VII — Concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e nel sottosuolo marino;
Div. VIII — Contenzioso e legislazione;
Div. IX — Affari concernenti la circoscrizione territoriale della sezione di Bologna (tab. H - L. 613) (v. Uffici periferici);
Div. X — Affari concernenti la circoscrizione territoriale della sezione di Roma (tab. H - L. 613) (v. Uffici periferici);
Div. XI — Affari concernenti la circoscrizione territoriale della sezione di Napoli (tab. H - L. 613) (v. Uffici periferici).

SERVIZIO CHIMICO

- Laboratorio di sperimentazione mineraria e petrografica
— Laboratorio di sperimentazione su minerali energetici
Div. XII — Affari concernenti la sicurezza e l'igiene del lavoro delle miniere e delle cave.

5 - DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Servizio ispettivo: controllo ispettivo sulle camere di commercio, dell'Albo dei Mediatori di assicurazione - Pubblicazione dell'Albo dei mediatori - Segreteria della Commissione di cui all'art.12 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

- Div. V — Tenuta ed adempimenti connessi alle iscrizioni dell'Albo degli Agenti di Assicurazione - Pubblicazione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione - Segreteria della Commissione di cui all'art. 13 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
Div. VI — Tenuta ed adempimenti connessi alle iscrizioni nel Ruolo nazionale per i periti assicurativi - Pubblicazione del Ruolo nazionale per i periti assicurativi - Segreteria della Commissione nazionale di cui all'art.7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

UFFICIO STUDI E RICERCHE

Ufficio legislativo

Uffici periferici

- Distratto Minerario di Torino;
— Distretto Minerario di Firenze;
— Distretto Minerario di Grosseto;
— Distretto Minerario di Iglesias;
— Distretto Minerario di Roma;
— Distretto Minerario di Napoli;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi di Bologna (Div. IX della D.G.M.);
- Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi di Roma (Div. X della D.G.M.);
- Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi di Napoli (Div. XI della D.G.M.);
- Distretto Minerario di Bologna;
- Distretto Minerario di Carrara;
- Distretto Minerario di Bergamo;
- Distretto Minerario di Milano;
- Distretto Minerario di Padova;
- Distretto Minerario di Trieste
- Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2) (3) (n. 92, escluse le Province di Aosta, Trento e Bolzano);
- Uffici metrici provinciali (1) (2) (n. 95 presenti in tutte le Province).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato D1

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

RILEVAZIONE MOVIMENTO PERSONALE

QUADRO RIASSUNTIVO al 31 Dicembre 1993

Qualifica o livello	Profilo Professionale	Dotazione Organica	Presenti	
			di ruolo	Non di ruolo
dir. generale		8	9	
dir. superiore		131	98	
1° dirigente		112	91	
isp. gen.		—	4	
IX		102	141	
VIII		133	62	
VIII		7	1	
VIII		2	1	
VIII		3	—	
VIII		14	—	
VIII		1	3	
VIII		9	4	
VIII		1	2	
VIII		2	—	
VIII		2	—	
VIII		44	25	
VIII		1	—	
VIII		1	—	
VII		322	346	
VII		24	86	
VII		4	—	
VII		3	—	
VII		25	51	
VII		2	2	
VII		17	—	
VII		3	—	
VII		2	—	
VII		2	—	
VII		63	—	
VII		1	—	
VII		5	2	
VII		4	—	
VII		2	—	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D1

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

RILEVAZIONE MOVIMENTO PERSONALE

QUADRO RIASSUNTIVO al 31 Dicembre 1993

Qualifica o livello	Profilo Professionale	Dotazione Organica	Presenti	
			di ruolo	Non di ruolo
VI	3	138	1	2 (*)
VI	15	176	15	
VI	30	3	—	
VI	34	6	—	
VI	48	4	—	
VI	130	3	—	
VI	147	4	—	
VI	188	192	4	
VI	189	1	—	
VI	190	3	—	
VI	193	1	—	
VI	194	5	—	
VI	196	26	—	
VI	276	20	—	
VI	278	3	—	
VI	280	3	—	
V	4	60	254	1 (*)
V	6	2	—	
V	8	1	—	
V	12	—	13	
V	16	—	1	
V	27	1	1	
V	39	6	4	
V	43	—	1	
V	159	—	1	
V	207	1	—	
V	209	3	—	
V	282	6	—	
V	283	15	10	
IV	5	263	15	2 (*)
IV	7	6	—	
IV	9	6	—	
IV	11	6	4	

Segue: Allegato D1

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO**RILEVAZIONE MOVIMENTO PERSONALE****QUADRO RIASSUNTIVO al 31 Dicembre 1993**

Qualifica o livello	Profilo Professionale	Dotazione Organica	Presenti	
			di ruolo	Non di ruolo
IV	22	20	5	
IV	23	2	—	
IV	38	6	—	
IV	44	2	—	
IV	50	3	—	
IV	65	3	—	
IV	67	4	1	
IV	69	3	—	
IV	71	3	—	
IV	148	2	2	
IV	168	7	3	
IV	208	5	1	
IV	284	5	2	
IV	285	1	—	
III	10	30	1	
III	24	154	97	
III	210	3	—	
II	25	40	8	
EX G.M.A	—	—	1	
TOTALI		2309	1373	5 (*)

* personale non di ruolo (legge n.98/71)

Allegato D2

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO**RILEVAZIONE MOVIMENTO PERSONALE****PERSONALE DEL RUOLO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI****QUADRO RIASSUNTIVO al 31 Dicembre 1993**

Qualifica o livello	Profilo Professionale	Dotazione Organica	Presenti	
			di ruolo	Non di ruolo
diret. ord. diret. straord.		8	5	
sperim.		37	24 (*)	
TOTALE		45	29	

(*) di cui n.1 comandato

Allegato D3

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATORuolo aggiunto del personale del soppresso Ministero delle
Partecipazioni statali

livello di funzione	qualifica	posti di qualifica
C	Dirigente generale	6
D	Dirigente superiore	5
E	Primi dirigenti	20
	Qualifica funzionale IX	8
	Qualifica funzionale VIII	24
	Qualifica funzionale VII	13
	Qualifica funzionale VI	16
	Qualifica funzionale V	34
	Qualifica funzionale IV	33
	Qualifica funzionale III	14
	T O T A L E	173

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato D4

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Posti vacanti disponibili negli Uffici Centrali
Situazione al 7 luglio 1993
VIII QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
13	Funzionario amministrativo contabile	4
20	Analista di organizzazione	2
21	Ispettore per le società fiduciarie e di revisione	7
220	Direttore fisico	1
222	Geologo direttore	1
224	Ingegnere direttore	1
271	Analista di sistema	1
272	Analista di procedure	1
Totale qualifica funzionale		18

Allegato D5

VII QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
2	Collaboratore amministrativo	15
216	Chimico	8
219	Farmacista	7
221	Fisico	1
223	Geologo	2
225	Ingegnere	24
273	Analista	1
274	Programmatore di sistema	3
275	Capo sala macchine	1
Totale qualifica funzionale		56

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato D6

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 Posti vacanti disponibili negli Uffici Centrali
 Situazione al 7 luglio 1993
 VI QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
3	Assistente amministrativo	122
15	Ragioniere	15
30	Assistente statistico	3
34	Assistente linguistico	5
48	Assistente tecnico per le lavorazioni metalliche	4
130	Assistente del servizio cifra ed intercettazioni	3
147	Assistente tecnico di laboratorio di analisi	3
188	Assistente tecnico	16
189	Assistente tecnico per la elettronica	1
190	Assistente tecnico per l'elettronica industriale	3
193	Assistente tecnico per le telecomunicazioni	1
196	Assistente tecnico per l'industria mineraria	4
276	Programmatore	20
278	Programmatore di gestione operativa	3
280	Consollista	3
Totale qualifica funzionale		206

Allegato D7

V QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
6	Stenodattilografo	2
8	Coordinatore di rimessa	1
39	Aggiustatore meccanico specializzato	3
207	Disegnatore specializzato	1
209	Telescrivente centralinista operatore radio specializzato	2
282	Operatore di sala macchine	6
283	Addetto a personal computers	4
Totale qualifica funzionale		20

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato D8

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Posti vacanti disponibili negli Uffici Centrali
Situazione al 7 luglio 1993
IV QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
7	Dattilografo	2
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato	15
23	Addetto ai servizi di vigilanza	2
38	Aggiustatore meccanico	4
44	Saldatore	1
50	Elettricista	2
65	Muratore	3
67	Pittore	3
69	Falegname	2
71	Idraulico	3
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	1
168	Attrezzista dell'area chimico mineraria	4
208	Telefonista telescrivente operatore radio	2
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	3
285	Addetto alle macchine ausiliarie	1
Totale qualifica funzionale		49

Allegato D9

III QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
10	Conducente di automezzi	20
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	6
210	Addetto alle lavorazioni	3
Totale qualifica funzionale		29

Allegato D10

II QUALIFICA FUNZIONALE

PROFILI		Posti vacanti
Numero	Denominazione	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	28
Totale qualifica funzionale		28

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato D11

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Posti vacanti disponibili negli Uffici Periferici
Situazione al 7 luglio 1993

	<i>Qualifica</i>	<i>Numero</i>	<i>Posti</i>
Alessandria			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Ancona			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Aosta			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Arezzo			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
Ascoli Piceno			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Asti			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Avellino			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Bari			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Belluno			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Benevento			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Bergamo			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	3
Coadiutore	IV	5	1
<i>Distretto minerario</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Bologna			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	2
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
<i>Distretto minerario</i>			
Assistente tecnico industria mineraria	VI	196	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
<i>Sezione idrocarburi</i>			
Assistente tecnico industria mineraria	VI	196	1
Assistente tecnico	VI	188	1
Ragioniere	VI	15	1
Bolzano			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Brescia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	2
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	1	1
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Brindisi			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Caltanissetta			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Campobasso			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Catanzaro			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
Chieti			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Como			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Cosenza			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Cremona			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Cuneo			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Ferrara			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Firenze			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	2
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	2
Coadiutore	IV	5	1
<i>Distretto minerario</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Foggia			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Forlì			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Frosinone			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Genova			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	2
Ragioniere	VI	15	1
Gorizia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Grosseto			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Imperia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Isernia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
L'Aquila			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
La Spezia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Latina			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Lecce			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Livorno			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Lucca			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Macerata			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Mantova			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Massa Carrara			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Distretto minerario			
Ingegnere direttore	VIII	224	1
Ragioniere	VI	15	1
Matera			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Milano			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Collaboratore amministrativo	VII	2	5
Ragioniere	VI	15	6
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	3
Distretto minerario			
Assistente tecnico ind. mineraria	VI	196	1
Ragioniere	VI	15	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Modena			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Napoli			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	2
<i>Sezione idrocarburi</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Ragioniere	VI	15	1
Novara			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Padova			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Distretto minerario</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Parma			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Distretto minerario</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Pavia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Perugia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Pesaro			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Pescara			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Piacenza			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Pisa			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Pistoia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Pordenone			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Potenza			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragusa			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Ravenna			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Reggio Calabria			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Reggio Emilia			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Rieti			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Roma			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Collaboratore amministrativo	VII	2	4
Ragioniere	VI	15	3
<i>Distretto minerario</i>			
Capo tecnico	VII	203	1
Assistente tecnico ind. mineraria	VI	196	1
<i>Sezione idrocarburi</i>			
Conducente di automezzi	III	10	1
Rovigo			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Salerno			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Savona			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Siena			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Siracusa			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Sondrio			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Taranto			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Teramo			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Terni			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Torino			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Collaboratore amministrativo	VII	2	3
Ragioniere	VI	15	2
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
<i>Distretto minerario</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Coadiutore	IV	5	1
Trapani			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Trento			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
Treviso			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Trieste			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	1
Ragioniere	VI	15	1
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
<i>Distretto minerario</i>			
Ragioniere	VI	15	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato D11

	Qualifica	Numero	Posti
Udine			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
 <i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
 Varese			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	1
 <i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
 Trieste			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Collaboratore amministrativo	VII	2	2
Ragioniere	VI	15	2
 <i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Assistente tecnico	VI	188	1
Coadiutore	IV	5	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
 Vercelli			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
 Verona			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
 <i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1
 Vicenza			
<i>Ufficio provinciale dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>			
Funzionario amministrativo	VIII	1	1
Ragioniere	VI	15	2
 <i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Coadiutore	IV	5	1
 Viterbo			
<i>Ufficio provinciale metrico</i>			
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	III	24	1

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato E

LEGGI 808/85 - ART.3/4 E ART. 8
FINANZIAMENTI CONCESSI ED EROGATI

SOCIETA'/PROGRAMMI	ART. LEGGE	IMPORTO CONCESSO	(in migliaia)							CONCESSO EROGATO	
			EROGATO 1988	EROGATO 1989	EROGATO 1990	EROGATO 1991	EROGATO 1992	EROGATO 1993	TOTALE EROGATO		
AERITALIA ATR 42	ART. 8	65.400.956	65.400.956							65.400.956	0
AGUSTA EH 101	ART. 8	35.770.192	131.034	15.233.948					15.137.639	30.502.821	5.287.571
FIAT (5 MOTORI)	ART. 8	14.949.187	1.761.534							14.949.187	0
PIAGGIO P180	ART. 8	11.991.480			8.205.150				1.362.136	11.991.480	0
AERMACCHI DO 328 (1989)	ART. 3/A	4.255.000		0						4.050.769	204.231
AERMACCHI DO 328 (80/91)	ART. 3/A	52.274.000			38.239.000				14.035.000	52.274.000	0
AGUSTA EH 101	ART. 3/A	189.528.000		0					44.878.857	83.129.916	106.398.084
ALENIA ATR72	ART. 3/A	195.078.000		27.078.000					47.776.000	193.755.000	1.323.000
ALENIA MD11-DC10 Cargo	ART. 3/A	155.286.000		0					47.625.082	135.101.082	20.184.918
A.R. AVIO C176	ART. 3/A	35.914.000		0					4.696.179	4.696.179	31.217.821
FIAT CF8-80C	ART. 3/A	31.991.800		11.364.000	5.916.000				4.737.241	31.795.241	196.559
FIAT C176	ART. 3/A	36.241.000		0					2.791.308	2.791.308	33.449.692
FIAT V2500 A5/D5	ART. 3/A	70.641.000							28.251.200	41.528.400	29.112.800
MAGNAGHI (Carrello)	ART. 3/A	11.139.000		6.020.000					3.114.897	9.735.997	1.403.103
OM DCB	ART. 3/A	9.352.000		5.865.000	1.464.000				1.763.063	9.082.063	269.937
TOTALE		919.811.615	78.693.609	78.075.568	50.292.948	183.378.919	187.866.293	116.679.762	690.784.099	226.027.519	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato E1

SITUAZIONE EROGAZIONI CAPITOLO 755

PROGRAMMI	ANTICIPO 1998	SALDO 1998	TOTALE 1998	ANTICIPO 1991	SALDO 1991	TOTALE 1991	ANTICIPO 1992	SALDO 1992	TOTALE 1992	ANTICIPO 1993	SALDO 1993	TOTALE 1993	RIFERENZO MAX ANNI
Commuter ATR		17.525.220	17.525.220		23.041.747	23.041.747	13.918.752	9.584.321	23.463.073	14.721.874		14.721.874	25.864.000
Boeing 767 (Sud)		3.435.392	3.435.392		3.531.886	3.531.886	2.035.249	1.398.630	3.433.779	2.152.895		2.152.895	3.895.800
Boeing 767 (Nord)		1.028.004	1.028.004		1.088.816	1.088.816	527.430	431.141	1.058.571	663.633		663.633	1.217.400
DCB-71					673.920	673.920		755.796	755.796				854.465
CFS-60	3.035.045	1.605.069	4.610.113	4.067.523	2.402.512	6.470.035	3.876.507	2.681.262	6.537.769	4.144.027		4.144.027	7.183.100
PW 2037	654.230	363.753	1.047.983	832.695	598.257	1.430.952	941.966	647.129	1.589.124	1.064.908		1.064.908	2.272.200
PW 4000	778.787	474.771	1.253.558	1.037.016	680.890	1.697.908	1.025.983	702.674	1.728.657	1.114.345		1.114.345	1.928.500
T 700	521.835	347.889	868.724	688.846	448.763	1.138.429	666.305	448.760	1.106.065	701.131		701.131	1.212.700
V 2500	738.082	525.860	1.263.942	738.629	483.706	1.222.555	1.208.239	825.685	2.033.924	1.289.451		1.289.451	2.232.800
P 160	5.697.959	25.334.037	31.031.996	7.364.711	32.931.517	40.296.228	24.280.460	17.438.278	41.728.738	26.692.054	0	26.692.054	46.872.860
TOTALE EROGAZIONI													

(in milioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Gestione finanziaria 1993 (milioni di lire)

Tavola 1

	TITOLO I						TITOLO II						TOTALE
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Cat. XII	Altre (1)	Totale	
FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE													
1 Residui totali di stanziamento = ^a al 1.1 (2)													
2 Stanziamenti definitivi di competenza	63.351	23.909	255.392	15.448	358.101	9.000	2.981.640			1.065.431		1.062.431	1.062.431
3 Massa impegnabile (1+2)	63.351	23.909	255.392	15.448	358.101	28.000	4.045.070			2.265.103		4.073.070	4.431.171
4 Impegni effettivi su competenza	57.707	20.024	247.037	15.441	340.209	8.991	2.265.103					2.272.094	2.612.303
5 Economie (+) o maggiori spese (-) [2-(4+6)]	5.644	3.471	8.355	7	17.477		845					845	18.322
6 Residui di stanziamento di competenza al 31.XII [2-(4+5)]		414			414	9	717.692					717.701	718.115
7 Impegni su residui di stanziamento (1-8)						19.000	971.064					990.064	990.064
8 Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31.XII (10-6 ovvero 1-7)							92.367					92.367	92.367
9 Impegni totali su massa impegnabile (4+7)	57.707	20.024	247.037	15.441	340.209	27.991	3.254.167					3.262.158	3.602.367
10 Residui totali di stanziamento = ^a al 31.XII (6+8)		414			414	9	810.059					810.068	810.482
11 Rapporto tra impegni totali e massa impegnabile (9:3)	91,09	83,75	96,73	99,95	95,00	99,97	79,95					80,09	81,30

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. XVI	Cat. XII	Altre (1)	Totale	Totale I + II
12 Residui iniziali "F+C" al 1.1	4.889	19.800	62.637	8.745	96.071	19.013	4.359.066		4.378.079	4.474.151
13 Stanziamenti definitivi di competenza	63.351	23.909	255.392	15.448	358.101	9.000	2.981.640		2.990.640	3.348.740
14 Massa spendibile (12+13)	68.241	43.708	318.029	24.194	454.172	28.013	7.340.706		7.348.719	7.822.891
15 Autorizzazioni di cassa	67.350	34.990	268.069	21.994	392.383	28.013	4.592.972		4.620.985	5.013.348
16 Pagamenti su competenza	52.775	11.390	185.502	9.960	259.627	3.911	1.950.382		1.954.293	2.193.920
17 Residui propri da competenza "C" (6+16)	4.952	8.634	61.535	5.482	80.582	5.079	352.722		357.801	418.383
18 Residui totali da competenza (6+17)	4.952	9.048	61.535	5.482	80.996	5.089	1.050.414		1.055.502	1.136.498
19 Pagamenti su residui	3.330	9.795	62.266	6.391	81.781	3.903	1.266.978		1.270.962	1.352.743
20 Pagamenti totali (16+19)	56.106	21.185	247.768	16.351	341.408	7.895	3.197.360		3.205.255	3.546.683
21 Economiche (+) o maggiori spese (-) totali [14-(20+22)]	6.144	7.566	8.417	19	22.145	6	547.060		547.066	569.212
22 Residui totali "F+C" al 31.XII [14-(20+21)]	5.991	14.959	61.844	7.824	90.618	20.112	3.596.286		3.616.398	3.707.016
23 Rapporto % tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile (15:14)	98,67	80,05	84,29	90,91	86,40	100,00	62,57		62,71	64,09
24 Rapporto % tra pagamenti totali e massa spendibile (20:14)	82,22	48,47	77,91	67,58	75,17	28,18	43,56		43,50	45,34
25 Rapporto % tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa (20:15)	85,33	60,54	92,43	74,34	87,01	28,18	69,61		69,36	70,74

(1) Calcolate per differenza
 (2) I residui totali di stanziamento "F" al 1.1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31.XII dell'anno precedente
 C.e.d. - Servizio Relazioni al Parlamento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI

(IN MILIONI DI LIRE)

Anni	PREVISIONI DI CASSA						IMPEGNI			PAGAMENTI (COMP-RES)			RESIDUI					
	PREVISIONI			DEFINITIVE			INIZIALI			DEFINITIVE			AL 31 DICEMBRE			SIANZ. AL 31 DIC.		
	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice
1980	23.821	100	100	42.271	100	100	32.620	100	28.689	100	100	16.285	100	100	0	100	—	—
1981	28.719	125	122	55.984	132	32,4+	44.185	135	35,5+	124	24,0+	23.237	143	42,7+	0	—	—	—
1982	35.157	148	152	83.756	196	24,8+	39.883	122	9,8-	36.774	128	19.343	119	16,8-	0	—	—	—
1983	36.936	155	157	97.416	230	22,8+	44.493	136	11,6+	48.844	171	30,1+	63	47,3-	0	—	—	—
1984	44.789	188	180	103.800	238	24,2+	64.507	198	45,0+	57.700	201	35,3+	81	29,8+	0	—	—	—
1985	75.210	316	283	176.040	416	41,6+	101.318	280	41,6+	86.239	300	49,5+	96	18,6+	0	—	—	—
1986	93.255	391	293	224.768	528	23,8+	124.768	381	18,1+	100.100	348	16,1+	107	11,2+	0	—	—	—
1987	75.513	317	302	176.546	402	20,9-	125.553	345	4,3+	74.191	259	25,9-	332	210,0+	4	—	—	100,0-
1988	97.712	410	377	224.768	528	24,6+	185.085	488	8,8+	155.261	541	109,3+	119	64,1-	0	—	—	—
1989	113.737	477	447	267.369	630	16,4+	227.369	538	10,0+	184.516	643	6,7+	173	42,4+	0	—	—	—
1990	121.418	510	485	277.369	658	8,1+	200.085	613	8,1+	184.516	643	6,7+	173	42,4+	0	—	—	—
1991	107.355	451	430	244.821	568	11,3-	200.085	613	8,1+	184.516	643	6,7+	173	42,4+	0	—	—	—
1992	158.337	665	622	371.078	866	21,3+	340.623	1044	23,4+	341.408	1190	57,5+	556	5,3-	414	—	—	—
1993	219.308	921	866	392.383	928	23,7+	340.623	1044	23,4+	341.408	1190	57,5+	556	5,3-	414	—	—	—

TITOLO I SPESE CORRENTI

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Anni	PREVISIONI			DEFINITIVE			INIZIALI			DEFINITIVE			AL 31 DICEMBRE			SIANZ. AL 31 DIC.		
	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice	(1) Importo	(2) %	(1) Indice
	1980	739.726	100	100	1.436.607	100	100	990.961	100	181,2+	954.340	100	696.487	100	100	263.322	100	—
1981	1.210.260	287	155	1.808.346	126	25,9+	2.786.246	281	16,2+	1.903.811	158	1.920.839	276	175,8+	1.436.163	545	445,4+	—
1982	648.537	88	155	2.095.852	146	15,9+	3.236.738	327	16,2+	1.944.000	204	28,3+	3.141.541	451	63,6+	2.788.353	1048	92,1+
1983	3.454.435	467	527	3.606.630	251	5,3-	3.310.637	324	7,3-	2.970.188	311	3,51+	3.571.355	513	13,7+	2.133.023	810	22,7-
1984	3.098.863	419	545	4.792.713	334	32,9+	4.002.772	404	24,7+	3.322.911	348	11,9+	3.313.957	476	7,2-	2.350.522	883	10,2+
1985	2.372.770	321	539	4.052.740	282	15,5-	3.941.014	396	2,0-	3.157.168	331	23,7-	3.106.803	446	6,3-	1.904.922	723	19,0-
1986	3.182.920	430	552	4.938.929	344	21,9+	4.815.234	486	22,4+	3.330.016	349	5,5+	4.944.491	710	29,9+	3.347.036	1271	56,0+
1987	3.543.420	479	634	4.193.500	292	15,1-	3.766.195	380	21,8-	2.853.314	289	14,3-	5.428.178	779	9,7+	3.217.761	1222	3,9-
1988	2.704.820	366	553	4.583.587	319	9,3+	3.400.837	357	6,0-	3.057.985	320	7,2+	5.623.980	807	3,6+	2.983.123	1133	7,3-
1989	1.235.220	167	278	3.687.008	257	19,6-	2.092.589	211	40,9-	2.708.818	284	11,5-	4.328.772	822	23,0-	754.225	286	74,7-
1990	870.657	118	322	3.121.407	217	15,3-	3.121.407	237	12,2+	2.104.154	220	22,3-	4.031.985	579	6,9-	892.109	339	18,3+
1991	673.450	91	322	3.327.447	232	6,6+	2.872.307	270	13,8+	2.185.724	229	3,9+	4.026.794	578	0,1-	1.082.431	411	21,3+
1992	1.589.750	215	421	4.620.985	322	39,9+	2.988.795	302	11,9+	3.205.255	336	46,6+	3.616.398	519	10,2-	810.068	308	25,2-
1993	2.224.950	301	552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE ANNO BASE COMP. = 1980 / ANNO BASE CASSA = 1980

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
RELATIVI AL PERIODO 1988 - 1993
DATI AL 31 DICEMBRE 1993

ELABORAZIONE DEL 15 GIU 1994

	Stanziamen- to di competenza	Pagamenti in termini percentuali					Totale pagamenti		Residui		Economie		
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	Importo	%	Importo	%	Importo	%
TOTALE GEN.													
1988	3.905.949	47,74	5,34	0,00	0,00	0,00	2.073.565	53,09	1.161.004	29,72	671.381	17,19	
1989	3.681.723	64,21	64,21	44,16	0,00	0,00	3.989.873	108,37	-539.659	-14,66	231.509	6,29	
1990	2.296.717			54,84	0,00	0,00	2.559.497	111,93	-497.209	-21,74	224.429	9,81	
1991	2.563.743				56,22	0,85	1.804.491	70,39	686.736	26,79	72.516	2,83	
1992	2.969.240				39,12	31,25	2.933.945	98,81	14.474	0,49	20.820	0,70	
1993	3.348.740				53,28	45,54	2.193.878	65,51	1.114.763	33,29	40.100	1,20	
TITOLO 1													
1988	139.755	80,50	3,79	0,00	0,00	0,00	117.795	84,29	3.907	2,80	18.053	12,92	
1989	140.885	77,33	77,33	6,33	0,00	0,00	117.863	83,66	-1.583	-1,12	24.605	17,46	
1990	194.127			84,49	0,02	0,00	178.242	91,82	3.981	2,05	11.904	6,13	
1991	215.186				79,16	12,22	196.730	91,42	2.658	1,24	15.798	7,34	
1992	295.127				64,51	27,68	272.080	92,19	4.032	1,37	19.014	6,44	
1993	358.101				72,49	72,49	259.585	72,49	98.416	27,48	100	0,03	
TITOLO 2													
1988	3.766.195	46,53	5,40	0,00	0,00	0,00	1.955.770	51,93	1.157.097	30,72	653.328	17,35	
1989	3.540.838	63,89	63,89	45,66	0,00	0,00	3.872.009	109,35	-538.078	-15,20	206.905	5,84	
1990	2.092.589			52,09	60,76	0,01	2.381.255	113,79	-501.190	-23,95	212.525	10,16	
1991	2.348.557				35,45	32,99	1.607.761	68,46	684.078	29,13	56.718	2,42	
1992	2.674.113				52,04	47,51	2.661.865	99,54	10.442	0,39	1.806	0,07	
1993	2.990.640				64,68	64,68	1.934.293	64,68	1.016.347	33,98	40.000	1,34	

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCELENZE DI SPESA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sommario: — 1. **Considerazioni generali** 1.1 *Il quadro di riferimento internazionale e i nuovi compiti dell'Amministrazione*; 1.2 *L'andamento delle esportazioni e la bilancia dei pagamenti*
2. **Aspetti finanziari della gestione**
3. **Profili dell'attività ministeriale** 3.1 *Le politiche commerciali*; 3.1.1 *La politica commerciale dell'Unione Europea*; 3.1.2 *L'Uruguay Round* 3.1.3 *Le politiche commerciali verso le aree emergenti* 3.2 *Le politiche di internazionalizzazione*; 3.3 *Assistenza e promozione delle esportazioni*; 3.3.1 *L'ICE (Istituto per il Commercio con l'Estero)*; 3.3.2 *La SACE (Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione)*
4. **Organizzazione** 4.1 *La riforma del Ministero*; 4.2 *Lo snellimento delle procedure amministrative*

	(in milioni)
Stanziamenti definitivi	443.743
Impegni lordi (*)	439.614
Impegni effettivi	389.444
Pagamenti	330.554
Residui totali	109.060
Economie	4.129

(*) Gli impegni lordi sono comprensivi dei residui di stanziamento

1. Considerazioni generali

1.1 Il quadro di riferimento internazionale

Il 1993 è stato un anno segnato da grandi mutamenti nel commercio estero con riguardo sia alle istituzioni e agli accordi internazionali che alle tendenze dell'interscambio dei prodotti italiani.

A livello internazionale gli eventi di maggior rilievo che hanno radicalmente mutato il quadro di riferimento delle politiche del commercio estero sono costituiti:

- dalla conclusione dell'«*Uruguay Round*» che, attraverso un complesso negoziato, ha ridefinito l'intero sistema di regole che disciplinano il commercio internazionale, impegnando i paesi membri a uniformare le proprie legislazioni nazionali alle norme previste dagli accordi internazionali;
- dall'avvio della fase conclusiva del *Mercato unico europeo*, che comporta l'unificazione e la gestione comune degli strumenti della politica del commercio estero verso le aree esterne all'Unione;
- dall'accordo tra UE e paesi EFTA (European Free Trade Agreement) che è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 e che determina la piena libertà di circolazione di merci, servizi, capitali e persone;
- dal completamento dell'accordo NAFTA (North America Free Trade Agreement) che prevede la costituzione di un'area di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico.

L'adesione all'Unione Europea e, più in generale, ad un sistema di disciplina multilaterale degli scambi commerciali determina la sottrazione dalle competenze nazionali di una significativa porzione di decisioni discrezionali.

Lo spostamento nella sede europea di materie fondamentali ormai precluse all'iniziativa dei governi nazionali o drasticamente delimitate (quote e contingenti sulle importazioni dai paesi terzi, trattati commerciali, procedure di difesa commerciale, azioni di sostegno pubblico per la promozione dei prodotti nazionali) implica un riorientamento e una riorganizzazione non marginale dell'attività del Ministero.

Si tratta, infatti, di attrezzare le strutture amministrative, sul piano delle qualificazioni professionali e della rapidità ed efficienza delle procedure, in modo da consentire all'azione di governo di intervenire puntualmente e tempestivamente, in sede europea, nella formazione e nell'attuazione delle normative, nella definizione delle posizioni comuni verso i paesi terzi, nell'utilizzazione, in concorrenza con gli altri paesi membri dell'UE, delle opportunità offerte dagli accordi commerciali.

Si riducono, in altri termini, i compiti di gestione diretta dei singoli strumenti di politica commerciale, ma si accentua la complessità dell'azione delle amministrazioni pubbliche nazionali per le quali l'integrazione europea, come è stato osservato, «mette in competizione tra loro anche i sistemi informativi e amministrativi» e non solo le merci (1).

1.2 L'andamento delle esportazioni e la bilancia dei pagamenti

Il cambio della lira, che alla fine del 1992 risultava già deprezzato del 17% rispetto all'estate 1992, allorchè entrò in crisi il Sistema Monetario Europeo, si è indebolito di un altro 7% nel corso del 1993, producendo una forte accelerazione delle esportazioni di prodotti italiani, per effetto dell'ampio recupero di margini di competitività e, nello stesso arco di tempo, delle condizioni di moderazione salariale realizzate a seguito degli accordi sul costo del lavoro.

Nel consuntivo 1993 le esportazioni di beni e servizi sono aumentate, in quantità, del 10%, contribuendo in misura notevole a compensare la flessione della domanda interna per consumi (-1,6%) e per investimenti (-11,1%) e del prodotto interno lordo (-0,7%) (2).

In termini di conti con l'estero, il miglioramento registrato nel 1993 è di dimensioni eccezionali: il saldo delle merci (cif-fob) è risultato attivo per oltre 32mila miliardi, a fronte di un deficit di oltre 12mila miliardi nel 1992. A seguito dell'ampio surplus mercantile, anche la bilancia dei pagamenti si è chiusa con un avanzo delle partite correnti di dimensioni cospicue: all'attivo merci che, nelle valutazioni FOB ha superato i 50mila miliardi, si è infatti contrapposto un andamento delle partite invisibili ancora deficitario ma in via di ridimensionamento.

L'avanzo finale delle partite correnti, pari a circa 18mila miliardi ha comportato un miglioramento rispetto al 1992 di ben 52mila miliardi (3).

Lo straordinario risultato delle nostre esportazioni nel 1993 è intervenuto in una fase ciclica segnata dal perdurare di una recessione generalizzata dell'economia mondiale. Esso è quindi da ascrivere alla rapidità con la quale le imprese italiane hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalle nuove condizioni di competitività per imporre i propri prodotti su vecchie e nuove aree di mercato.

In quantità, la performance delle esportazioni italiane di merci (misurata dal rapporto rispetto al volume delle importazioni totali dei nostri mercati di sbocco) ha segnato una crescita di poco inferiore all'8%, la più elevata tra i paesi industrializzati e che inverte una tendenza negativa in atto da diversi anni.

In termini nominali, invece, gli effetti del deprezzamento della lira unitamente all'adozione da parte delle imprese italiane esportatrici di comportamenti moderati in materia di prezzi, hanno contribuito a rendere meno favorevole l'andamento delle quote di mercato (lievemente regredite rispetto al 1992).

La rapidità di reazione delle imprese è, infine, confermata dall'esame dei risultati dell'interscambio 1993 per aree geografiche.

I tassi di espansione più elevati delle esportazioni italiane si sono, infatti, registrati nei confronti dei mercati nei quali la domanda di importazioni è stata più vivace: verso gli Stati Uniti e, in genere, il Nord America (oltre il 30% di incremento), verso i Paesi in via di sviluppo asiatici (59%), verso i PVS dell'America latina (poco meno del 50%), verso i paesi dell'Europa dell'Est (circa il 37%), verso l'area medio-orientale e mediterranea (oltre il 30%).

Tali incoraggianti tendenze al riorientamento geografico delle esportazioni italiane muovono, tuttavia, da una situazione che indica ancora una incidenza preponderante dei mercati dell'Unione Europea (verso i quali è diretto più del 50% delle nostre esportazioni) tendenzialmente meno dinamici, mentre un peso ancora molto inferiore rivestono le aree in espansione (l'8% il Nord America, il 5% i PVS asiatici, il 7% i PVS dell'Europa e l'area medio-orientale, il 6,5% i paesi dell'Est europeo).

1) Ministero del Commercio con l'Estero, Relazione del Consiglio dei Ministri, aprile 1994.

2) Relazione Generale sulla situazione economica del Paese, marzo 1994.

3) Cfr. Banca d'Italia, Assemblea generale ordinaria di partecipanti, Anno 1993, Considerazioni Generali.

Questo quadro sottolinea, dunque, l'importanza di un rafforzamento degli strumenti di politica commerciale, di assistenza e di promozione in grado di sostenere l'azione delle imprese nel processo di diversificazione e riorientamento sui mercati esteri.

Ciò è tanto più indispensabile in una situazione, come quella italiana, nella quale è molto elevata l'incidenza di piccole e medie imprese, strutturalmente meno attrezzate ad affrontare la competizione internazionale soprattutto sui mercati dei paesi emergenti, spesso lontani e di difficile penetrazione ma che offrono notevoli possibilità di crescita delle esportazioni italiane sia di beni di investimento a medio-alto contenuto tecnologico sia di beni di consumo di qualità.

2. Il rendiconto dell'esercizio 1993: i principali elementi della gestione finanziaria

2.1. L'azione di risanamento dei conti pubblici, che si è tradotta in provvedimenti legislativi e amministrativi di contenimento della spesa pubblica, ha interessato, naturalmente, anche il Ministero del Commercio con l'estero, che ha visto, nell'ultimo triennio, una riduzione continua delle assegnazioni di bilancio.

Gli stanziamenti definitivi di competenza, che tra il 1990 e il 1991 erano aumentati di oltre il 18% (da 417 a 493,2 miliardi), sono stati successivamente ridotti del 6,2% nel 1992 (462,6 miliardi) e del 4,1% nel 1993 (443,7 miliardi). Anche nel 1993, come per gli anni precedenti, la composizione del bilancio del Ministero prevede che per il 95,5% le assegnazioni siano destinate a trasferimenti di parte corrente: di questi poi, circa l'85% è diretto a fornire all'I.C.E. le risorse necessarie al proprio funzionamento.

Sono sufficienti questi primi dati a ribadire quanto già messo in luce nelle Relazioni degli anni trascorsi: che il Ministero ha visto negli ultimi anni ridursi sempre di più i compiti di gestione diretta delle risorse finanziarie, a seguito di modifiche normative e organizzative che dovrebbero accentuare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

L'analisi della gestione finanziaria deve essere, pertanto, condotta, come sempre nei casi nei quali lo Stato opera trasferendo risorse a soggetti diversi, tenendo presente che a questi ultimi è affidata la responsabilità primaria di predisporre e attuare i programmi di attività finanziati con le risorse provenienti dal bilancio statale.

È il caso dell'ICE, a favore del quale, come si è detto, sono stati stanziati, nel 1993, 330 miliardi su un totale di risorse del Ministero di circa 443 miliardi.

Si comprende come nella fattispecie sia necessario procedere all'analisi finanziaria e a un controllo della gestione del menzionato Istituto, allorché si vogliono trarre valutazioni sull'utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche ad esso destinate e sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi fissati nei programmi (4).

2.2 Tornando alla gestione finanziaria 1993 del Ministero, si può osservare che gli impegni effettivi sulla competenza sono stati pari a circa 390 miliardi (con decremento dell'1,6% rispetto al 1992) mentre gli impegni totali hanno raggiunto i 450 miliardi circa su una massa impegnabile valutabile in circa 504 miliardi (con un coefficiente di realizzazione degli impegni di poco inferiore al 90%).

Merita di essere segnalato che, da un lato, nel corso dell'esercizio sono stati impegnati 30 miliardi di residui provenienti dal cap. 7553 relativi a risorse destinate all'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale previsti dalla legge 26/2/92 n. 212 (artt. 2 e 3). Sono stati, altresì, impegnati altri 30 miliardi di residui provenienti dal cap. 7561 e destinati alla sottoscrizione del capitale sociale della SIMEST S.p.A. — Società italiana per le imprese miste all'estero (5).

4) Cfr. Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, determinazione n. 5/92 sulla gestione dell'I.C.E. relativa agli esercizi 1988-89-90.

5) Sui rapporti tra Ministero del Commercio con l'Estero e la SIMEST si rinvia alla Relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato per il 1992.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non sono state, invece, impegnate le nuove risorse assegnate a tale capitolo per l'esercizio 1993 (20 miliardi) che, unitamente a poco più di 30 miliardi di residui di stanziamento formati sul cap. 1611 (Somme da assegnare all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero), hanno determinato un ammontare di residui totali di stanziamento al 31/12/93 di circa 50 miliardi (10 miliardi in meno del volume di residui registrato all'inizio dell'anno).

Quanto alla massa spendibile e ai pagamenti, i dati del rendiconto pongono in evidenza il forte rallentamento dei pagamenti totali (- 17,8% rispetto al 1992) che hanno di poco superato i 400 miliardi, a fronte di una massa spendibile che si è commisurata a circa 556 miliardi.

In proposito, tuttavia, deve essere osservato che l'accelerazione che si era verificata nel 1992 era in realtà imputabile, soprattutto, all'erogazione di 100 miliardi a favore della SIMEST sui residui esistenti al 1/1/92 sul capitolo 7551, quale quota di partecipazione sottoscritta dal Ministero in occasione del primo aumento di capitale. Nel corso del 1993, invece, è stato autorizzato il pagamento di una «tranche» notevolmente inferiore (30 miliardi) a favore della SIMEST, in relazione al secondo aumento di capitale sottoscritto pro-quota dal Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 100/90. Le risorse equivalenti alla «tranche» in questione, stanziata nel 1992 sul capitolo 7561 dello stato di previsione del Ministero del Commercio con l'estero, erano state mantenute in bilancio, quale residuo di stanziamento, anche nel 1993. L'intero stanziamento definitivo di competenza del bilancio 1993 (20 miliardi di dotazioni finanziarie aggiuntive) è, invece, rimasto inutilizzato non risultando, a fine esercizio, né erogato e neppure impegnato.

A completamento dell'analisi del titolo II, si segnala che nel 1993 si è dato corso all'erogazione di 7 miliardi, pari ai 7/10 della quota di capitale sociale della FINEST S.p.A. - Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo - sottoscritta dalla SIMEST (che nell'esercizio 1992 aveva sottoscritto i primi 3/10).

I relativi fondi, stanziati nel 1991 sul capitolo 7552, erano stati mantenuti quale residuo di stanziamento anche nello stato di previsione del 1992 e, quindi, impegnati con D.M. 31/12/1992.

A valere sul medesimo capitolo sono stati, invece, impegnati ma non erogati i 30 miliardi destinati al finanziamento delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale (artt. 2 e 3 della legge 26/2/1992 n. 212). Ciò in relazione alla circostanza che, nel corso del 1993 è stato perfezionato il D.M. con il quale sono stati definiti i settori e le priorità di intervento, mentre solo in epoca più recente è stata predisposta la circolare di attuazione del decreto ministeriale.

2.3 Con riguardo alla parte corrente (Titolo I), che costituisce la sezione nella quale si concentra la gran parte delle risorse finanziarie del Ministero, si può notare come, nel corso dell'esercizio, si sia registrato più che un raddoppio del volume di residui totali (F + C), passati dai 45 miliardi di inizio periodo ai 93 miliardi al 31/12/1993. Da un esame analitico delle risultanze di bilancio emerge che tale andamento è, in larga misura, del determinato dalla gestione finanziaria di tre soli capitoli dello stato di previsione Ministero (1603, 1611 e 1612), soprattutto in relazione ai comprensibili ritardi nell'impiego delle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dal decreto-legge 25/3/1993 n. 78 concernente «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni» (convertito nella legge 20/5/93 n. 156).

In particolare, il capitolo 1603, riguardante «Contributi ad enti per l'organizzazione e la partecipazione a mostre all'estero ecc.» e nel quale confluiscono le dotazioni finanziarie della legge n. 1083/54 (contributi ad enti e associazioni) e della legge n. 304/90 (contributi a sostegno di progetti-pilota per la commercializzazione di prodotti agro-alimentari) è stato rifinanziato nel corso del 1993 per effetto del citato decreto-legge n. 78. La dotazione definitiva di 20,5 miliardi è stata per la quasi totalità impegnata nel corso dell'esercizio, mentre i pagamenti sono stati pari a 6,7 miliardi. Muovendo da una massa spendibile dell'ordine di 30 miliardi ne è derivata una formazione di residui totali (F + C) di circa 22 miliardi.

Lo sfasamento temporale tra impegni e pagamenti è spiegato dalle procedure adottate per la concessione dei contributi. Infatti, per quelli destinati ad Enti, Istituti e Associazioni (L. n. 1083) è prevista l'assunzione dell'impegno di spesa in periodo antecedente lo svolgimento dell'iniziativa, previa l'acqui-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sizione di un giudizio sulla validità promozionale dell'iniziativa stessa che viene sottoposta all'esame di un apposito Comitato, cui partecipano i rappresentanti delle Confederazioni produttive. L'effettiva erogazione del contributo avviene invece a posteriori, previo esame della relazione presentata dai beneficiari sullo svolgimento della iniziativa e dei giustificativi di spesa, atti a comprovare la corrispondenza dell'azione svolta con quanto in precedenza deliberato dal Ministero.

Ai fini della corretta gestione delle somme trasferite, il Ministero autorizza missioni di verifica di propri funzionari specialmente in occasione delle manifestazioni più significative.

Quanto ai contributi per progetti pilota concernenti la commercializzazione integrata di prodotti agro-alimentari in Paesi extra comunitari (L. n. 304), il Ministero, al fine di assicurare l'efficacia di detti contributi, nei decreti di attuazione ha previsto una stretta correlazione fra erogazione e realizzazione dei progetti. Il contributo è, inoltre, assistito dalla presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa da parte degli interessati.

I contributi vengono concessi ai beneficiari tramite l'Istituto per il Commercio Estero, che provvede alla materiale erogazione secondo le modalità previste nel D.M. 30/3/1992.

Lo stesso Istituto, poi, provvede ad effettuare controlli «in loco», sia tramite i propri uffici periferici sia tramite apposite missioni di vigilanza, mentre il Ministero ha disposto, nel 1993, controlli diretti a campione.

A fine 1993 la somma stanziata è stata quasi completamente impegnata a favore di n. 44 progetti.

2.4 Altri 30 miliardi di residui sono attribuibili al mancato impegno (e, quindi, alla mancata erogazione) della somma di 30 miliardi da trasferire all'ICE, a valere sul capitolo 1611, sempre per effetto delle disposizioni del decreto-legge 25/3/93 n. 78 e destinata all'attuazione di un programma promozionale straordinario ed in particolare a favorire gli investimenti esteri in Italia.

Lo stanziamento di 100 miliardi previsto nella legge di bilancio per il 1993 è stato, invece, trasferito all'ICE con decreto ministeriale 27/1/93 per l'ammontare di L. 99.600.000.000 La somma di 400 milioni è stata trattenuta a disposizione del Ministero per lo svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 5 delle legge 16/3/1976 n. 71.

Infine, con riguardo al cap. 1612 che contiene le dotazioni finanziarie per contributi ai Consorzi all'esportazione costituiti ai sensi della legge 21/2/89 n. 83, nel 1993 si sono avute disponibilità per 25 miliardi stanziati con il citato D.L. 25/3/1993 n. 78. A fine esercizio la somma è stata pressochè integralmente impegnata per la concessione di contributi a 325 consorzi. Sulla complessiva massa spendibile, pari a circa 45 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per poco meno di 20 miliardi sui residui dell'esercizio precedente, mentre si è tradotto in residui totali (F+C) un volume di risorse equivalente a poco meno dell'ammontare del rifinanziamento del capitolo operato attraverso il D.L. n. 78/93.

Anche questi contributi, del resto, vengono riconosciuti in relazione alle spese di bilancio dell'esercizio concluso e pertanto l'ammissione del Consorzio ai benefici di legge contiene di per sé un giudizio di validità espresso dall'Amministrazione sull'azione promozionale svolta nei mercati esteri a favore della produzione italiana.

Pur se la legge 83/89 nulla dispone in proposito (a differenza della precedente legge 240/81), il Ministero, nelle circolari applicative, ha stabilito l'obbligo, da parte dei Consorzi, di inviare copia della domanda di contributo e di tutta la documentazione allegata alla competente Regione.

Quanto sopra affinché i rappresentanti delle Regioni stesse che partecipano alle riunioni del Comitato Tecnico previsto dall'art. 4 della legge 83/89 ed al quale vanno sottoposte per il parere tutte le richieste di contributo, possano formulare le loro osservazioni, che assumono particolare rilievo in considerazione del fatto che le Regioni possono seguire più direttamente le varie realtà consortili operanti nei rispettivi territori.

2.5 Non dà luogo, invece, ad alcuno sfasamento tra impegni e pagamenti il meccanismo di finanziamento dell'ICE per le proprie spese generali di funzionamento in Italia e all'estero. Le relative risorse sono appostate sul cap. 1606 che, con la dotazione complessiva di 200 miliardi, costituisce lo stanziamento di *maggiori dimensioni dello stato di previsione del Ministero*.

Il finanziamento dell'ICE è previsto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 106 del 18/3/89, relativa alla riforma dell'Ente. L'erogazione per i primi tre anni 1989, 1990 e 1991 è stata stabilita dalla legge stessa rispettivamente in 190, 195 e 200 miliardi, mentre a decorrere dal 1992, l'erogazione stessa deve essere determinata anno per anno in sede di legge finanziaria; come già detto, per il 1993 tale stanziamento è stato determinato in 200 miliardi.

Nessuna rendicontazione contabile, relativamente a dette spese di finanziamento è prevista da parte dell'Istituto il quale, però, è tenuto in sede di bilancio consuntivo, ad inviare una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti e allo stato di attuazione del programma (art. 1, comma 2, della citata legge n. 106/1989).

Nel 1993 la relazione è stata inviata, unitamente al bilancio di esercizio 1992, in data 4/6/1993; il bilancio è stato approvato il 10/1/1993, successivamente al prescritto parere del Ministero del Tesoro, anche se con la necessità, per l'Istituto, di procedere a talune incombenze concernenti soprattutto i trattamenti di fine rapporto.

3. Profili dell'attività ministeriale

3.1 *Le politiche commerciali*

3.1.1 La politica commerciale dell'Unione Europea

I nuovi vincoli posti dal mutato quadro internazionale e le tendenze di medio-lungo periodo della domanda mondiale (che prefigurano una forte espansione dei mercati dei paesi emergenti) costituiscono i termini di riferimento fondamentali dell'azione del Ministero del commercio con l'estero in tema di politiche commerciali.

Le principali iniziative assunte dal Ministero possono essere esaminate con riguardo a tre obiettivi principali:

- la politica commerciale dell'Unione Europea;
- il negoziato dell'Uruguay Round;
- le politiche commerciali nei confronti dei paesi emergenti.

Il consolidamento della politica commerciale europea verso l'esterno è da inquadrare nella realizzazione del Mercato unico europeo. Il Ministero è stato impegnato nel processo di liberalizzazione degli scambi, avendo sempre come punto di riferimento le specificità dell'economia italiana.

Le iniziative assunte in sede europea dall'Amministrazione hanno mirato, soprattutto, all'adozione di regole comuni per la difesa da pratiche sleali e da concorrenza scorretta, alla riduzione delle possibilità di ritorsioni unilaterali, a rendere più certo e rapido l'iter amministrativo per attivare gli strumenti esistenti, attraverso procedure decisionali in grado di evitare il formarsi di quelle minoranze di blocco che in passato hanno spesso paralizzato la Comunità.

In materia di politica commerciale verso paesi terzi, nel dicembre 1993 il Consiglio dei ministri della Comunità Europea, accogliendo anche soluzioni sostenute da tempo dall'Italia, è giunto a un compromesso globale sugli strumenti di politica commerciale che prevede:

- l'accelerazione dell'iter e la precisa definizione dei tempi per l'espletamento delle istruttorie anti-dumping;
- la possibilità per il Consiglio di adottare misure anti-dumping a maggioranza semplice, invece che a maggioranza qualificata;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la definizione dei regimi di importazione dai paesi GATT e dai paesi non GATT, che sanciscono la liberalizzazione totale, con l'esclusione di pochi prodotti provenienti dalla Cina, per i quali saranno applicati contingenti comunitari (e non più contingenti nazionali);
- la maggioranza qualificata del Consiglio per approvare misure proposte dalla Commissione a seguito dell'applicazione di clausole di salvaguardia nei confronti di paesi con cui non esistono accordi preferenziali;
- la maggioranza qualificata del Consiglio per respingere misure adottate dalla Commissione a seguito dell'applicazione di clausole di salvaguardia nei confronti di paesi con cui esistono accordi preferenziali.

La definizione di una strumentazione di politica commerciale a livello europeo implica, per i singoli paesi, una strategia di rafforzamento della competitività relativa, in grado di fronteggiare la crescente concorrenza proveniente dai paesi terzi che operano in condizioni di costi del lavoro più bassi. È già in atto, tra i paesi dell'U.E., una competizione intesa a rafforzare le rispettive posizioni di mercato, spostando quote di produzione nelle aree geografiche più convenienti (Est Europeo, Asia).

In tale contesto, le iniziative assunte dal Ministero - delle quali si riferisce più avanti - riguardano la capacità del nostro paese di attrarre investimenti dall'estero e, più in generale, le politiche di internazionalizzazione e la promozione delle esportazioni verso le aree extra-europee.

3.1.2 L'Uruguay Round

A metà dello scorso mese di aprile, con la firma a Marrakesh dell'Atto finale, si è concluso il lungo e complesso negoziato dell'Uruguay Round che istituisce un nuovo sistema di disciplina multilaterale degli scambi internazionali, il quale va a sostituire il vecchio accordo generale sul commercio e sulle tariffe (GATT) in vigore dal 1948.

Si tratta di un esito assai rilevante di una trattativa difficile, nella quale l'Italia ha adottato una linea di adesione alla piena liberalizzazione dei mercati.

I punti qualificanti del nuovo sistema possono essere così sintetizzati:

- rispetto al GATT che ha funzionato sostanzialmente solo come accordo contrattuale tra le parti, il nuovo sistema prevede la nascita, dal 1° gennaio 1995, di una nuova istituzione, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che garantirà l'attuazione degli accordi commerciali internazionali avendo a disposizione un nuovo complesso di regole coercitive (in materia di dumping, sovvenzioni, misure compensative, ostacoli tecnici, appalti pubblici, licenze, ecc.);
- al rafforzamento delle regole si affianca un sistema di risoluzione delle controversie, caratterizzato da maggiore automatismo, che dovrebbe consentire di rendere immediatamente vincolanti, per i paesi «devianti», le decisioni assunte nell'ambito di un apposito panel arbitrale e di imporre, eventualmente, sanzioni commerciali deliberate in sede OMC;
- è stato allargato l'ambito di applicazione degli accordi multilaterali all'agricoltura e ai servizi. Nel caso dell'agricoltura, sancito il riconoscimento a livello internazionale della conformità al nuovo accordo della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea, secondo le regole emerse dalla riforma del 1992, l'Italia ha conseguito l'importante risultato di ottenere l'impegno a completare, entro il 1994, le linee di tale riforma con l'estensione ai prodotti mediterranei delle regole adottate per gli altri prodotti agricoli. Quanto ai servizi, l'importanza dell'allargamento degli accordi è ben giustificata se solo si consideri per tale settore la crescente incidenza quantitativa (più di un quinto degli scambi mondiali) e qualitativa (movimenti internazionali dei capitali e delle tecnologie, terziarizzazione delle economie sviluppate, ecc.);
- è stata esplicitamente prevista l'estensione delle competenze della OMC a materie di grande rilievo sociale e politico, tradizionalmente ritenute estranee agli accordi commerciali. Si tratta in particolare delle delicatissime questioni legate al cosiddetto «*dumping sociale*» e ai rapporti tra concorrenza e *tutela ambientale*. Il primo problema si pone con riguardo a quei paesi emergenti che tendono a conseguire condizioni favorevoli di competitività attraverso forme aberranti di sfruttamento del lavoro e di non rispetto dei diritti umani fondamentali. La seconda questione fa riferimento ai vantaggi competitivi ottenuti da quei paesi che, adottando standard ecologici molto accomodanti, contribuiscono a un massiccio degrado ambientale e allo sfruttamento delle risorse naturali senza che gli effetti siano misurati nel sistema dei prezzi e delle tariffe.

Al fine di diffondere, con la massima completezza, i risultati del negoziato relativamente agli aspetti istituzionali, al rafforzamento delle regole e all'apertura dei mercati, il Ministero ha provveduto alla redazione e alla diffusione di un quaderno monografico dedicato all'Uruguay Round.

3.1.3 Le politiche commerciali verso le aree emergenti

La strategia adottata dal Ministero per sostenere la penetrazione delle esportazioni italiane verso i mercati dei paesi emergenti si è andata precisando nel corso del 1993, alla luce di due fondamentali criteri guida:

– la necessità di assistere le imprese italiane, soprattutto quelle medio-piccole, offrendo condizioni e soluzioni in grado di rimuovere gli ostacoli logistici e organizzativi particolarmente ardui nelle aree geografiche più lontane (costituzione di consorzi, formazione di personale locale, joint-ventures con operatori locali, ecc.);

– l'opportunità di sviluppare la progettazione e la realizzazione di progetti integrati nel campo industriale, delle infrastrutture e dei servizi, anche in collaborazione con imprese estere.

Un inizio di sperimentazione di tale approccio si è realizzato nei confronti della Cina, con la quale sono state definite le basi di un accordo che, nel corso del 1994, dovrebbe consentire l'avvio di importanti iniziative nei settori energetico, elettrico, dei trasporti e dell'informatica.

3.2 Le politiche di internazionalizzazione

3.2.1 Allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione dell'economia italiana, il Ministero ha assunto, nell'ultimo anno, numerose iniziative dirette ad un più efficace coordinamento nella gestione degli strumenti di sostegno delle esportazioni e di promozione degli scambi e a favorire la realizzazione di investimenti esteri in Italia.

Sull'impianto della normativa in vigore, già molto articolata, l'Amministrazione ha operato soprattutto nella direzione della razionalizzazione delle procedure, della precisazione dei criteri applicativi, dell'accelerazione dell'impegno delle risorse finanziarie.

Tra le iniziative principali meritano di essere segnalate le seguenti.

Avendo riguardo alla complementarietà degli strumenti attivabili, si è proceduto a mettere meglio a punto il funzionamento della legge n. 394/81 e della SIMEST – Società italiana per le imprese miste all'estero, istituita con la legge 100/90. La legge 394 opera attraverso un fondo rotativo (rifinanziato, da ultimo, dal D.L. 25/3/93 n. 78) presso il Mediocredito Centrale, utilizzato per concedere prestiti a sette anni a tasso agevolato per il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale nelle aree extra-UE. I prestiti sono approvati da un comitato istituito presso il Ministero. L'utilizzo del fondo (prioritariamente concesso a PMI, consorzi e associazioni tra imprese) ha assicurato, dal 1982, finanziamenti per 1152 miliardi circa (n. 714 domande accolte) a fronte di un onere complessivo a carico del bilancio statale pari a circa 660 miliardi.

La disciplina attuativa definita dal D.M. 2/7/87 si è rivelata suscettibile di perfezionamenti e di miglioramenti procedurali, al fine di evitare il ripetersi dei notevoli ritardi nello smaltimento delle domande.

Un nuovo decreto attuativo della legge, predisposto nel periodo più recente ma non ancora in vigore, introduce modifiche in materia di entità del finanziamento concedibile, di ammissibilità di spese sostenute e di progetti.

Quanto alla SIMEST, il Ministro del Commercio Estero ha provveduto, nel marzo 1994, a formulare le nuove «linee direttrici», sulla base dell'esperienza maturata nel corso del 1993, primo anno di piena operatività della Società.

Le nuove direttive sottolineano la funzione promozionale della SIMEST, definendo, in particolare, che l'eventuale assunzione di partecipazioni deve essere considerata uno strumento per un più efficace svolgimento dell'azione di promozione e di assistenza.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella seconda metà del 1993 la presa di posizione della Commissione Europea circa il superamento dei motivi di inammissibilità degli interventi agevolativi previsti ai sensi dell'art. 4 legge 100/90 ha finalmente consentito al Mediocredito Centrale di avviare l'esame delle richieste di finanziamento inoltrate dalle imprese italiane coinvolte in imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST Spa.

Dopo una prima fase di elaborazione e verifica delle procedure di valutazione, che ha coinciso con l'accoglimento di una sola domanda di finanziamento nel 1993, il 1994 dovrebbe consentire di far registrare la piena operatività di una legge che, insieme ad altre (quali l'art. 7 della legge 49/87, l'art. 2 della legge 19/91 e l'art. 14 della legge 317/91), assegna al Mediocredito Centrale un ruolo di primo piano nel processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Tale ruolo, confermato anche a seguito della trasformazione in S.p.A. della stessa banca (aprile 1994) non può peraltro prescindere dall'esigenza a livello politico di dare concreta attuazione allo sforzo di coordinamento fatto registrare a livello delle varie istituzioni coinvolte nella promozione delle imprese miste italiane all'estero attraverso la stipula di vari accordi di collaborazione.

3.2.2. All'inizio del 1994 il Ministero ha emanato la circolare 23/2/94 n. 5/702391 applicativa della legge 21/2/89 n. 83 che prevede la concessione di contributi ai consorzi all'esportazione. Nella circolare vengono ridefinite le modalità di presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero.

Con riferimento, poi, alla legge n. 304/90 - che prevede (art. 2) la concessione di contributi alle imprese agro-alimentari per la realizzazione di progetti pilota nei paesi extra-UE - si è proceduto ad emanare il D.M. 4/8/93 per la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonché dei criteri, delle modalità e dei limiti di concessione dei contributi stessi.

Infine, quale ulteriore strumento a sostegno del processo di internazionalizzazione della nostra economia, il recente decreto 16/3/94 specifica le procedure per l'attuazione delle iniziative di promozione degli investimenti esteri in Italia, previste dal D.L. 78/93, convertito nella legge 20/5/93 n. 156.

In particolare, anche al fine di accelerare l'utilizzazione delle risorse stanziare (30 miliardi), si è inteso promuovere interventi e programmi di consorzi di sviluppo industriale, di parchi industriali o tecnologici, di regioni o di enti locali che abbiano per oggetto l'offerta, da sottoporre all'attenzione di investitori esteri, di aree attrezzate idonee ad accogliere insediamenti industriali o di servizi produttivi.

L'ammissibilità del contributo finanziario sarà valutata da un'apposita Commissione consultiva, istituita presso il Ministero del commercio con l'estero.

3.3 Assistenza e promozione delle esportazioni

3.3.1 L'I.C.E.

Si è già sottolineato come la ridotta dimensione media delle nostre imprese renda particolarmente difficile il loro inserimento su scala internazionale soprattutto in una fase storica caratterizzata, come quella attuale, dall'emersione di nuovi mercati di sbocco e da una crescente dispersione geografica degli stessi.

È, quindi, necessario che gli strumenti di sostegno, finanziari e non, siano adeguati alle nuove esigenze delle imprese. Si tratta, in particolare, di rendere più efficiente la fornitura alle imprese di servizi informativi e organizzativi, in un'ottica di mercato (i servizi devono essere venduti alle imprese, ma per questo devono essere competitivi).

Atto essenziale del Ministero è, quindi, l'annuale elaborazione delle «linee direttrici» per l'attività promozionale da realizzare in Italia e all'estero. Queste direttive costituiscono il principale atto di indirizzo, sulla base del quale l'Istituto per il Commercio Estero (ICE) elabora il proprio schema di programma promozionale che viene successivamente approvato dall'Amministrazione.

L'ICE rappresenta la più importante struttura operativa attraverso la quale il Ministero realizza le diverse iniziative di promozione e di sostegno delle esportazioni. Come si è detto, all'ICE è, infatti, destinata una quota molto elevata delle risorse finanziarie del Ministero del Commercio con l'Estero.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la legge n. 106/89 è stata disposta la riforma dell'Istituto con lo scopo di conferire allo stesso un assetto privatistico che deve tradursi in una autonomia operativa e nell'adozione di criteri di gestione ispirati ad efficienza ed economicità. Con D.P.R. n. 49/90 è stato emanato il Regolamento di gestione, che regola i rapporti dell'ICE con l'utenza.

Quanto al Ministero, esso svolge, in base alla legge, compiti di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto. Come già richiamato nella Relazione dello scorso anno, la Corte si è espressa sui rapporti tra Ministero e I.C.E. con determinazione n. 5/92 della Sezione Controllo Enti. In tale sede è stato ribadito che tali rapporti configurano un modello operativo in cui il potere di vigilanza si estende ad attività direttive e propulsive tali da rendere palese uno stretto nesso di strumentalità. E ciò ferma restando la piena autonomia operativa dell'I.C.E., la cui attività deve essere improntata a criteri di efficienza e di economicità.

Al fine di conferire maggiore incisività alla legge di riforma, il Ministero ha provveduto, nel 1993, a impartire all'ICE nuove direttive con i seguenti obiettivi:

- valorizzare la propria rete estera;
- realizzare un sempre più ricco catalogo di servizi di informazione, documentazione e assistenza da offrire alle imprese;
- arricchire la propria capacità di commercializzazione e di vendita dei servizi alle imprese;
- riorganizzare la propria struttura operativa in Italia, ridefinendo il numero degli addetti della sede centrale e quelli operanti nella rete periferica.

Per conseguire tali obiettivi, appare decisivo pervenire, anche attraverso la riformulazione dello statuto dell'ICE, alla realizzazione di una struttura organizzativa dell'Istituto in grado di produrre una efficiente gestione imprenditoriale dei servizi di promozione e di assistenza nelle principali aree geografiche. In proposito merita di essere ricordato che, attualmente, una gran parte dell'attività degli uffici ICE, distribuiti sul territorio nazionale, è rivolta ai controlli sui prodotti agricoli. Solo a seguito delle recenti modifiche legislative connesse alle nuove condizioni del Mercato unico europeo, il Ministero ha potuto affidare ad una apposita Commissione (istituita nel luglio 1993) il compito di riesaminare la materia dei controlli sui mercati agricoli nel quadro più ampio di un'analisi della competitività del settore ortofrutticolo italiano. Sulla base delle conclusioni raggiunte, il Ministero ha impartito all'ICE direttive per procedere a una separazione della struttura organizzativa che continuerà ad effettuare tali controlli da quella destinata a svolgere attività di promozione.

Per quanto attiene agli indirizzi strategici della promozione delle esportazioni, le indicazioni principali relative ai settori e alle modalità operative possono essere così sintetizzate:

- opportunità di una presenza più articolata su *mercati* in passato poco considerati (Sud-est asiatico, Medio Oriente, America Latina);
- necessità di un maggior coordinamento tra attività dell'ICE e iniziative degli *Enti periferici* (Regioni, Centri regionali per il commercio estero e Camere di Commercio) e con le associazioni di categoria;
- promozione della conoscenza della *qualità tecnologica* dei prodotti italiani, soprattutto dei beni strumentali;
- graduale estensione della promozione ai *servizi*;
- promozione e sostegno alla commercializzazione delle *produzioni artigiane* italiane;
- valorizzazione e creazione di *marchi di qualità dei prodotti agricoli* nazionali;
- realizzazione di adeguate *strutture all'estero* (quali le Camere di Commercio italiane all'estero), in grado di costituire validi supporti logistici per gli esportatori italiani;
- intensificazione delle iniziative dirette a favorire *incontri tra operatori* e a sviluppare rapporti diretti di affari, selezionando tuttavia più rigorosamente i partecipanti alle manifestazioni internazionali in funzione della qualità delle controparti;
- prosecuzione, accanto alle azioni ordinarie, di azioni e progetti speciali (quali il «piano moda», il programma agro-alimentare e quello relativo all'Alta Tecnologia).

3.3.2 La SACE

Un ruolo importante nell'assistenza e nel sostegno alle esportazioni è assegnato alla SACE— Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione — istituita con legge 24/5/1977 n. 227 allo scopo di unificare in un solo Ente, secondo criteri di maggiore efficienza e funzionalità e di migliore snellezza procedurale, le competenze assicurative e valutarie in precedenza suddivise tra istituzioni diverse.

Essa, infatti, è autorizzata ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali verso l'estero.

Si tratta, in definitiva, di attività di «sostegno pubblico» alle esportazioni che viene effettuato nel quadro di una regolamentazione internazionale che va sotto il nome di «consensus».

L'Ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato per legge, di autonomia patrimoniale e di gestione, con potere regolamentare ampio.

La gestione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione ha indubbiamente risentito, a partire dalla metà degli anni ottanta e in modo ancor più accentuato dall'inizio degli anni novanta, della negativa evoluzione dei mercati internazionali, caratterizzata dal tendenziale ribasso dei prezzi dei prodotti energetici e dal crollo delle economie dei Paesi dell'Est europeo. Tali fattori hanno ridotto drasticamente la capacità di numerosi Paesi di servire regolarmente il proprio debito verso l'estero, ampliando il fenomeno della sinistrosità e le richieste di ristrutturazione.

Tuttavia, un'incidenza non marginale hanno anche avuto, nello squilibrio dell'attività assicurativa, taluni fattori di ordine interno, che hanno ostacolato la ricerca di una migliore distribuzione dell'esposizione SACE ed impedito, di fatto, il perseguimento della «tendenziale economicità di gestione», che pure rappresentava un obiettivo qualificante indicato dal CIPES nell'ottobre '77 e ribadito nel luglio '85. Una gestione finanziaria caratterizzata da disavanzi crescenti e la contemporanea riduzione dell'incidenza sul totale delle esportazioni delle garanzie assicurative concesse, evidenziano una posizione della SACE non favorevole rispetto agli omologhi enti di altri paesi.

Sulle ragioni, di diversa natura, che sono alla base di tali squilibri si è espresso più volte la Corte — Sezione Controllo Enti. L'auspicata riforma della legge 227 dovrebbe avere fra i principali obiettivi, la rimozione di questi nodi strutturali e in particolare:

— l'attribuzione al CIPE — secondo le linee disegnate dall'ultima legge finanziaria che ha abolito il CIPES — di reali poteri di indirizzo sull'attività assicurativa, da esercitarsi contestualmente alla definizione dei plafond annuali (fissati di norma con la legge di bilancio) e delle risorse finanziarie giudicate compatibili con i vincoli della finanza pubblica; più precise disposizioni dovrebbero inoltre essere fornite alle Amministrazioni competenti (Ministero Affari Esteri, Tesoro, Commercio Estero) per il coordinamento a livello operativo dell'attività assicurativa con le altre branche della politica economica estera (promozione, cooperazione allo sviluppo).

Dovrebbe essere così possibile individuare in modo più chiaro le aree riservate alla discrezionalità politica, distinguendole da quelle oggi limitate, demandate all'autonomia tecnico-gestionale della SACE. Con ciò favorendo una più netta imputazione delle esposizioni finanziarie dell'Ente all'uno o all'altro ambito decisionale (cfr. Corte dei Conti — Sezione Controllo Enti — determinazione n. 29/93);

— la delegificazione della normativa riguardante la tipologia dei rischi e delle operazioni assicurabili dalla SACE, onde poter adattare tempestivamente le condizioni di polizza alla mutevole struttura delle operazioni commerciali e finanziarie, con particolare riferimento al crescente sviluppo del «countertrade» e del «project financing»;

— la riorganizzazione della SACE, rivedendo l'articolazione dei livelli decisionali e il funzionamento delle strutture interne in senso più aderente alle imprescindibili esigenze di trasparenza ed efficienza; un minimo di decentramento operativo, oggi totalmente assente, favorirebbe l'assunzione di più dirette responsabilità da parte del «management» e creerebbe le premesse di più efficaci forme di controllo, sia interne sia esterne.

Sul tema la Corte (da ultimo con la determinazione n. 29/93 citata) ha censurato la mancata adozione del regolamento prevista dall'art. 8 lett. f della legge istitutiva della SACE.

4. Organizzazione

4.1 La riforma del Ministero

Come è stato messo in luce in apertura di questo capitolo, i profondi mutamenti intervenuti nell'assetto istituzionale a livello internazionale e la tendenza ad una crescente internazionalizzazione dei mercati impongono un riadattamento non lieve delle strutture amministrative preposte alla gestione del commercio con l'estero.

Tre esigenze fondamentali devono guidare questa necessaria ridefinizione del ruolo e dei compiti del Ministero.

In primo luogo, la necessità di predisporre le condizioni e i mezzi per una più stretta connessione tra amministrazione nazionale e organismi internazionali. La piena operatività del Mercato Unico europeo non comporta, infatti, la soppressione di funzioni amministrative nazionali, ma ne modifica comunque radicalmente la natura, rendendo più vincolanti i sistemi di gestione e di controllo concepiti su scala europea.

In secondo luogo, l'esigenza di innovare profondamente l'organizzazione amministrativa preposta alle politiche di promozione e di penetrazione commerciale, alla luce della complessità della competizione su mercati sempre più diversificati e geograficamente inagibili soprattutto per le imprese di dimensioni minori. Si osserva, in proposito, che quello della promozione è tra l'altro, uno dei pochi settori per i quali la Comunità Europea non ha introdotto criteri rigidi per l'intervento dello Stato.

Infine, si pone la necessità di sostenere l'attività di indirizzo e di gestione degli strumenti del commercio con l'estero con un apparato ben più solido e sistematico di quello attualmente operante, di documentazione, di rilevazione statistica, di studio, anche con l'ausilio di reti informatiche potenziate.

Da queste esigenze si è mosso il Ministero nel predisporre uno schema di riforma dell'organizzazione che, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato (24/3/94), si è tradotto nel DPR 18/4/94 n. 302 «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero», registrato dalla Corte il 16/5/94 (6).

Il provvedimento prevede l'accorpamento funzionale delle diverse competenze in due Direzioni Generali (rispetto alle cinque attuali) alle quali si aggiungono due servizi con funzioni strumentali, sotto la responsabilità di dirigenti generali, come previsto dal decreto legislativo 3/2/93 n. 29.

La prima Direzione Generale ha il compito di gestire gli strumenti agevolativi del processo di internazionalizzazione delle imprese e l'attività di promozione degli scambi e degli investimenti esteri in Italia. Per ragioni funzionali le sono, quindi, affidati i compiti di indirizzo e vigilanza sull'ICE e sulla SIMEST, oltre che quelli relativi all'agevolazione e all'assicurazione dei crediti all'esportazione e alla promozione degli investimenti esteri.

La seconda Direzione Generale svolge le funzioni di indirizzo e di gestione della politica commerciale e della disciplina delle importazioni e delle esportazioni di merci e servizi. In via principale, è affidata a tale Direzione la partecipazione ai processi di formazione delle scelte comunitari e internazionali in materia di politiche commerciali.

Due servizi sono previsti come «strutture serventi» delle Direzioni Generali: il primo gestirà le risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché le relazioni con il pubblico. L'altro, di nuova istituzione, svolgerà studi, ricerche, analisi statistiche allo scopo di fornire all'Amministrazione un quadro di informazioni aggiornato e sistematico sull'evoluzione dei mercati internazionali. La base tecnica per l'avvio dell'attività del nuovo servizio è costituita dall'Osservatorio Economico, già operante presso il Ministero in attuazione dell'art. 6 della legge 304/90.

Il funzionamento dell'Osservatorio è stato disciplinato recentemente con i DDMM 15/1/94 e 1/2/94 che ne hanno definito la struttura, articolata in un organismo con funzioni di impulso e di controllo, il Comitato Tecnico Scientifico (formato da cinque membri scelti tra docenti universitari ed esperti in commercio estero) e un organismo tecnico-amministrativo, la Segreteria (composta da cinque funzionari del Ministero) cui spettano i compiti operativi della raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni.

6) Cfr. G.U. n. 188 del 23/5/94.

4.2 *Lo snellimento delle procedure amministrative*

Nel corso del 1993 e nei primi mesi del 1994, il Ministero ha prodotto uno sforzo apprezzabile per razionalizzare e semplificare le procedure concernenti la gestione degli strumenti di sostegno delle esportazioni, delle autorizzazioni all'importazione di materiali di elevata tecnologia e dei certificati di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. In attuazione della legge 7/8/90 n. 241, che disciplina l'adozione di criteri di trasparenza nell'attività amministrativa e di maggiore attenzione alle esigenze degli utenti, il Ministero ha provveduto, nell'aprile 1994, a emanare un decreto concernente il Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge. Con il Regolamento sono fissati i termini entro i quali i procedimenti amministrativi di competenza degli organi del Ministero devono essere conclusi ed è individuato il responsabile del procedimento stesso.

Allorchè non siano definiti procedimenti e termini per il perfezionamento di un provvedimento, varrà il termine massimo di 30 giorni previsto dalla legge 241.

Merita di essere segnalato che nel Regolamento predisposto dal Ministero del Commercio Estero molti procedimenti evidenziati prevedono termini molto inferiori ai 30 giorni. Il Regolamento è attualmente all'esame della Corte, in sede di controllo.

Sempre in tema di trasparenza e di snellimento delle procedure sono stati emanati nei diversi settori di competenza del Ministero numerosi decreti e circolari (di alcuni dei quali si è già dato conto nei paragrafi precedenti). In particolare, sono da menzionare:

- i decreti e le circolari di attuazione della legge n. 83/89 concernenti la concessione di contributi ai Consorzi all'esportazione (circolare 23/2/94 n. S/702391);
- il D.M. 4/8/93 di attuazione dell'art. 2 della legge n. 304/90 che prevede contributi alle imprese agro-alimentari per progetti pilota in paesi extra UE;
- la circolare 19/12/92 relativa alla legge n. 394/81 che disciplina la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per programmi di penetrazione commerciale in paesi extra-UE.

Sulla materia, come si è già ricordato, è stato predisposto, nel periodo più recente, un nuovo decreto attuativo che introduce importanti innovazioni in tema di misura dei finanziamenti concedibili e di estensione dell'arco temporale di riferimento per le spese ammissibili. Un'attenzione specifica merita l'attività svolta durante il 1993 in attuazione della legge 27/2/92 n. 222 concernente le esportazioni di alta tecnologia.

Si è provveduto, infatti, durante l'anno, a predisporre quasi tutti i decreti di attuazione previsti dalla legge: si tratta di 10 decreti che regolano una materia assai complessa e delicata, nell'ambito della quale l'obiettivo di dare impulso a un settore assai dinamico (11 mila miliardi di esportazioni autorizzate nel 1993, più del doppio rispetto al 1992) è necessariamente sottoposto al vincolo del rispetto delle condizioni di sicurezza nazionale e dei rigorosi impegni internazionali.

In particolare, è stata data piena operatività ai Comitati che presiedono al rilascio delle autorizzazioni e all'aggiornamento dell'elenco delle merci soggette ad autorizzazione (DM 25/10/93 «Nomina degli esperti del Comitato Consultivo previsto dall'art. 5»; DPCM 15/3/94 «Costituzione presso il Ministero del commercio con l'estero del Comitato Consultivo di cui all'art. 5...»). È stato, inoltre, perfezionato il regolamento sui controlli successivi dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia (DM 18/11/93 n. 599).

Con DM 24/6/93 è stato pubblicato il nuovo elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato, con il quale si è ovviato a precedenti carenze soprattutto nei settori chimico, biologico e missilistico.

Al fine di procedere ad ulteriori semplificazioni delle macchinose procedure previste dalla legge era stato predisposto un nuovo regolamento valido sia per le tecnologie militari (legge n. 185/90) che per quelle civili «dual use» (legge n. 222/92) e inteso a realizzare una sostanziale razionalizzazione dell'intera materia. Il provvedimento è stato sottoposto al Consiglio di Stato.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del commercio con l'estero
Gestione finanziaria 1993 (milioni di lire)

Tavola 1

	TITOLO I					TITOLO II					TOTALE
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Totale	
	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. XVI	Cat. XII	Altre (1)	Totale	Totale I + II	
FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE											
1 Residui totali di stanziamento * ¹ al 1.1 (2)							30.000	30.000	60.000	60.000	
2 Stanziamenti definitivi di competenza	33.437	1.819	387.752	726	423.734		9	20.000	20.009	443.743	
3 Massa impegnabile (1+2)	33.437	1.819	387.752	726	423.734		30.009	50.000	80.009	503.743	
4 Impegni effettivi su competenza	31.926	1.326	355.581	601	389.434		9		9	389.444	
5 Economie (+) o maggiori spese (-) (2-(4+5))	1.511	493	2.001	125	4.129					4.129	
6 Residui di stanziamento di competenza al 31.XII (2-(4+5))			30.170		30.170			20.000	20.000	50.170	
7 Impegni su residui di stanziamento (1-8)							30.000		30.000	60.000	
8 Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31.XII (10-6 ovvero 1-7)											
9 Impegni totali su massa impegnabile (4+7)	31.926	1.326	355.581	601	389.434		30.009	30.000	60.009	449.444	
10 Residui totali di stanziamento * ¹ al 31.XII (6+8)			30.170		30.170			20.000	20.000	50.170	
11 Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile (9:3)	95,48	72,91	91,70	82,75	91,91		100,00	60,00	75,00	89,22	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X-XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale	Totale I + II
12 Residui iniziali "F-C" al 1.1	2.706	778	41.694	213	43.191		37.000	30.000	67.000	112.191
13 Stanziamenti definitivi di competenza	33.437	1.819	387.752	726	423.734		9	20.000	20.009	443.743
14 Massa spendibile (12+13)	36.143	2.597	429.246	940	468.925		37.009	50.000	87.009	555.934
15 Autorizzazioni di cassa	35.192	2.257	408.641	840	446.930		37.009	30.000	67.009	513.939
16 Pagamenti su competenza	29.572	795	300.065	113	330.545		9		9	330.554
17 Residui propri da competenza "C" (4-16)	2.354	531	55.516	488	58.890					58.890
18 Residui totali da competenza (6-17)	2.354	531	55.516	488	58.890			20.000	20.000	109.060
19 Pagamenti su residui	1.802	410	37.853	197	40.262		7.000	30.000	37.000	77.262
20 Pagamenti totali (16+19)	31.374	1.205	337.918	310	370.807		7.009	30.000	37.009	407.816
21 Economiche (+) o maggiori spese (-) totali [14-(20+22)]	2.011	670	2.527	125	5.333		6		6	5.339
22 Residui totali "F-C" al 31.XII [14-(20+21)]	2.757	723	88.801	505	92.785		29.994	20.000	49.994	142.779
23 Rapporto % tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile (15:14)	97,37	86,90	95,20	89,36	95,31		100,00	60,00	77,01	92,45
24 Rapporto % tra pagamenti totali e massa spendibile (20:14)	86,81	46,39	78,72	32,96	79,08		18,94	60,00	42,53	73,36
25 Rapporto % tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa (20:15)	89,15	53,39	82,69	36,88	82,97		18,94	100,00	55,23	79,35

C.a.d. - Servizio Relazioni al Parlamento

(1) Calcolate per differenza
(2) I residui totali di stanziamento "F-C" al 1.1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F-C" al 31.XII dell'anno precedente

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

**MINISTERO COMMERCIO ESTERO
STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA**

	Milliardi di lire				Variazioni percentuali					Composizione percentuale			
	1980	1991	1992	1993	91/90	92/91	93/92	1990	1991	1992	1993		
Personale in attività di servizio	27,4	26,1	33,1	33,4	- 4,8	26,8	0,9	6,6	5,3	7,2	7,5		
Acquisto di beni e servizi	2,5	2,4	2,0	1,8	- 4,0	- 16,7	- 10,0	0,6	0,5	0,4	0,4		
Trasferimenti	337,1	354,8	336,6	387,8	5,3	3,3	5,8	80,8	71,9	79,2	87,4		
Interessi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Altre spese	—	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	0,2	0,2		
TOTALE TITOLO I	367,0	383,3	402,6	423,7	4,4	5,0	5,2	88,0	77,7	87,0	95,5		
Opere e beni immobiliari e mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Trasferimenti	—	10,0	30,0	—	—	200,0	—	—	2,0	6,5	—		
Opere finanziarie	50,0	100,0	30,0	20,0	100,0	- 70,0	- 33,4	12,0	30,3	6,5	0,5		
Altre spese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE TITOLO II	50,0	110,0	60,0	20,0	120,0	- 45,5	- 66,7	12,0	22,3	13,0	0,5		
TOTALE TIT. I+TIT. II	417,0	493,3	462,6	443,7	18,3	- 6,2	- 4,1	100,0	100,0	100,0	100,0		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 4

MINISTERO COMMERCIO ESTERO
PAGAMENTI TOTALI

	Miliardi di lire				Variazioni percentuali				Composizione percentuale			
	1990	1991	1992	1993	91/90	92/91	93/92	1990	1991	1992	1993	
Personale in attività di servizio	25,6	25,0	28,6	31,4	- 2,3	14,4	9,8	6,9	6,0	5,8	7,7	
Acquisto di beni e servizi	1,8	1,3	1,6	1,2	- 27,8	23,1	- 25,0	0,5	0,3	0,3	0,3	
Trasferimenti	341,0	338,1	365,0	337,9	- 0,9	8,0	- 7,4	92,6	81,0	73,7	82,8	
Interessi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Altre spese	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	
TOTALE TITOLO I	368,4	364,3	395,4	370,8	- 1,1	8,5	- 6,2	100,0	87,3	79,8	90,9	
Opere e beni immobiliari e mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trasferimenti	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	0,7	—	1,7	
Opere finanziarie	—	50,0	100,0	30,0	—	88,7	- 70,0	—	12,0	20,2	7,4	
Altre spese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO II	—	53,0	100,0	37,0	—	88,7	- 63,0	—	12,7	20,2	9,1	
TOTALE TIT. I + TIT. II	368,4	417,4	495,4	407,8	13,3	18,7	- 17,7	100,0	100,0	100,0	100,0	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L' ESTERO
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI
(IN MILIONI DI LIRE)

CC-11-88-SS00

Anni	PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMPRESI)				RESIDUI			
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.		(1)		(2)	
	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice
1980	84.180	100	88.665	100	86.698	100	87.082	100	82.361	100	11.016	100	0	100	-	-
1981	96.470	115	131.672	149	128.306	148	128.943	148	112.449	136	24.328	221	10.000	0	36,5+	120,9-
1982	151.863	180	199.693	226	195.805	226	194.304	224	136.769	166	37.957	345	20.000	0	21,6+	56,0+
1983	170.454	203	222.222	251	217.593	251	217.476	251	147.526	179	59.675	542	40.000	0	7,9+	57,2+
1984	199.875	237	265.714	300	260.584	300	260.022	300	190.151	231	53.364	484	30.000	0	28,9+	10,6-
1985	214.630	255	280.510	327	274.451	317	273.294	317	241.555	293	42.088	382	6.500	0	27,0+	21,1-
1986	234.502	279	293.756	341	280.410	323	275.066	315	230.263	280	59.052	536	26.500	0	4,7-	40,3+
1987	265.798	316	329.010	373	301.052	347	301.720	330	265.709	323	51.492	467	22.000	0	15,4+	8,1-
1988	318.679	379	393.012	449	356.268	388	354.994	373	313.965	381	48.843	443	0	0	18,2+	5,2-
1989	390.068	463	463.372	533	436.469	508	436.406	508	316.887	385	48.843	443	0	0	9,9+	5,1-
1990	356.003	423	423.724	491	395.359	456	394.453	449	364.396	442	29.579	269	0	0	16,3+	36,4-
1991	390.973	464	463.372	533	393.359	454	391.824	438	364.396	442	45.882	417	0	0	4,8+	55,2+
1992	345.078	410	402.002	458	355.166	402	355.166	402	395.432	480	45.882	417	0	0	8,5+	1,5-
1993	348.441	414	423.724	478	446.630	516	419.604	482	370.807	450	92.785	842	30.170	0	6,2-	105,3+

TITOLO I SPESE CORRENTI

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Anni	PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMPRESI)				RESIDUI			
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.		(1)		(2)	
	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice
1980	0	100	299	100	301	100	288	100	288	100	0	100	0	100	-	-
1981	0	0	227	76	227	75	227	79	212-	77	5	0	0	0	-	-
1982	0	0	208	70	213	71	207	72	62-	73	0	0	0	0	100,0-	-
1983	4	4	165	55	165	55	160	56	22,6-	56	0	0	0	0	-	-
1984	4	4	114	38	114	38	114	39	29,1-	39	0	0	0	0	-	-
1985	4	4	95	32	95	32	95	33	16,4-	33	0	0	0	0	-	-
1986	4	4	82	28	82	27	78	27	17,9-	27	0	0	0	0	-	-
1987	2	2	59	20	59	20	58	21	10,6-	24	0	0	0	0	-	-
1988	0	0	53	18	53	17	53	18	11,2-	18	0	0	0	0	-	-
1989	0	0	50,045	-	50,045	-	50,045	-	45	15	50,000	0	0	0	-	-
1990	0	0	110,032	-	110,032	-	110,032	-	53,032	15	107,000	0	0	0	114,0+	114,0+
1991	100,000	-	60,019	-	60,032	-	60,019	-	100,019	-	67,000	0	0	0	37,4-	43,9-
1992	30,000	-	20,009	-	20,009	-	20,009	-	37,009	-	49,994	0	0	0	25,4-	68,7-
1993	20,000	-	6,700	-	6,700	-	6,700	-	0	-	0	0	0	0	-	-

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

ANNO BASE COMP. = 1960 / ANNO BASE CASSA = 1980

**TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
RELATIVI AL PERIODO 1988 - 1993**

ELABORAZIONE DEL 15 GIU 1984

DATI AL 31 DICEMBRE 1993

	Stanziamen- to di competenza	Pagamenti in termini percentuali							Totale pagamenti		Residui		Economie				
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	Importo	%	Importo	%	Importo	%				
		1988							1993		1993		1993				
TOTALE GEN.																	
1988	328.070	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.426	94,32	969	0,30	17.675	5,39				
1989	329.424	89,38	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	326.591	99,14	-757	-0,23	3.590	1,09				
1990	417.065		80,63	18,49	0,00	0,00	0,00	413.438	99,13	-260	-0,06	3.886	0,93				
1991	493.288			68,98	28,90	1,42	0,00	489.853	99,30	639	0,13	2.796	0,57				
1992	462.621				76,28	15,19	0,00	423.131	91,46	33.809	7,31	5.681	1,23				
1993	443.743					74,49	0,00	330.554	74,49	113.189	25,51	0	0,00				
TITOLO 1																	
1988	328.010	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.367	94,32	969	0,30	17.675	5,39				
1989	328.372	89,38	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	326.538	99,14	-757	-0,23	3.590	1,09				
1990	367.020		91,62	7,39	0,00	0,00	0,00	363.394	99,01	-260	-0,07	3.886	1,06				
1991	383.255			88,00	11,11	0,00	0,00	379.821	99,10	639	0,17	2.796	0,73				
1992	402.602				87,64	10,00	0,00	393.112	97,64	3.809	0,95	5.681	1,41				
1993	423.734					78,01	0,00	330.545	78,01	93.189	21,99	0	0,00				
TITOLO 2																	
1988	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	100,00	0	0,00	0	0,00				
1989	53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	100,00	0	0,00	0	0,00				
1990	50.045		0,09	99,91	0,00	0,00	0,00	50.045	100,00	0	0,00	0	0,00				
1991	110.032			2,76	90,88	6,36	0,00	110.032	100,00	0	0,00	1	0,00				
1992	60.019				0,03	49,98	0,00	30.079	50,02	30.000	49,98	0	0,00				
1993	20.009					0,05	0,00	9	0,05	20.000	99,95	0	0,00				

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEDEXENZE DI SPESA

EX MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

- Sommario: — 1. **Innovazioni normative.**
2. **Aspetti finanziari della gestione – dati complessivi.**
3. **Profili di attività istituzionale.**
4. **Organizzazione dei servizi e personale.**
5. **Conclusioni e prospettive.**

(in milioni)

Stanziamenti definitivi	1.417.014
Impegni lordi (*)	1.414.298
Impegni effettivi	1.245.758
Pagamenti	848.667
Residui totali	565.631
Economie	2.716

(*) Gli impegni lordi sono comprensivi dei residui di stanziamento

1. **Innovazioni normative**

Ordinamento

La legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del ministero del turismo e dello spettacolo è stata sottoposta a referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993.

In esito a tale referendum, svoltosi il 5 aprile 1993, con D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, è stata disposta l'abrogazione della legge n. 617 con effetto dopo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (n. 130 del 5 giugno 1993) «al fine di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultano sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice ed anche per consentire al Parlamento la definizione di una complessiva riforma della materia». Alla scadenza del termine per far fronte al vuoto legislativo conseguente all'abrogazione della legge n. 617, è stato emanato il decreto legge 4 agosto 1993, n. 273 «Riordino delle funzioni in materia di Turismo, Spettacolo e Sport».

In seguito a reiterazione si sono susseguiti, dopo quello sopracitato, i seguenti decreti legge: 2.10.1993, n. 394; 4.12.1993, n. 495; 2.2.1994, n. 80; 31.3.1994, n. 219; 31.5.1994, n. 329, aventi lo stesso oggetto e che hanno regolamentato la materia in attesa delle norme di riordino del settore.

Turismo

Sul piano istituzionale i decreti legge, per quanto concerne la materia del turismo, completano il trasferimento (avviato con il D.P.R. 616/77) di tutte le competenze amministrative e gestionali alle Regioni, collocando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di indirizzo e coordinamento delle rispettive politiche regionali. Le norme attribuiscono altresì alla Presidenza del Consiglio la cura delle seguenti altre funzioni di carattere generale:

- relazioni turistiche internazionali e partecipazioni alle politiche comunitarie;
- promozione unitaria dell'immagine del paese all'estero;
- raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni rilevanti sul fenomeno turistico;
- sviluppo del mercato nel quadro della programmazione economica nazionale;
- vigilanza sugli enti nazionali e sulle società a partecipazione statale che svolgono attività nel settore turistico;
- promozione e sostegno ai settori turistici aventi rilevanza sociale (giovani, anziani, disabili, associazioni senza scopo di lucro).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove infine la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico da gestirsi mediante convenzioni stipulate dallo Stato e dalle Regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

Spettacolo

Per quanto concerne le funzioni in materia di spettacolo la soluzione adottata dai decreti legge è sostanzialmente diversa: dette funzioni sono infatti attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri salvo quelle di specifico interesse locale che vengono espressamente elencate.

La soluzione è però transitoria («in attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali») e si incrocia inoltre con le previsioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quale all'articolo 1 conferisce delega legislativa al Governo a riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri: tra i criteri di delega, volti a razionalizzare la distribuzione delle competenze, per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni, è prevista infatti l'unificazione delle funzioni in materia di informazione, cultura e spettacolo.

Peraltro i decreti legge prevedono altresì l'adozione di un regolamento governativo che preciserà le materie concernenti lo spettacolo oggetto di trasferimento alle regioni, potendone altresì individuare altre. Lo stesso regolamento detterà criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze da parte delle Regioni e trasferirà i mezzi finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Personale

Il personale del soppresso Ministero può chiedere di essere trasferito alle Regioni o a enti pubblici regionali con salvezza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Il personale dell'ex ministero non trasferito alle Regioni — sarà immesso in ruoli aggiunti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Istituzione di Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono da esercitarsi mediante la istituzione di due dipartimenti, l'uno per il turismo e l'altro per lo spettacolo.

La normativa dei decreti detta disposizioni per l'istituzione dei dipartimenti indicati e prevede altresì l'adozione dei regolamenti governativi, in attesa della costituzione del dicastero delle attività culturali, per il riordino degli organi consultivi e degli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo sulla base di precisi indirizzi:

- istituzione di quattro comitati — musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti, composti di non più di nove membri rappresentanti di categorie ed esperti. Le funzioni in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali sono attribuite al garante per la radiodiffusione e l'editoria;
- regionalizzazione e affidamento di funzioni anche ad enti privati, in particolare per l'ENIT;
- incompatibilità dell'appartenenza a comitati e ad organi degli enti con l'esercizio di attività professionali tali da pregiudicare l'imparzialità in quanto dirette destinatarie di risorse pubbliche. Fino all'emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme organizzative in vigore (articolo 6);
- corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca Nazionale del Lavoro — Sezione di credito cinematografico e teatrale;
- disciplina dell'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre amministrazioni del personale che non chieda il trasferimento alle Regioni e della riassegnazione dei fondi dello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero.

All'istituzione dei due Dipartimenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio si è provveduto con i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella G.U. n. 75 del 31 marzo 1994:

a) D.P.C.M. 12 marzo 1994, il quale istituisce il Dipartimento dello spettacolo, fino all'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 537 del 1993, articolato in cinque uffici:

- relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento;
- attività cinematografiche;
- teatri di prosa — circhi e spettacoli viaggianti;
- studi e statistica — osservatorio dello spettacolo — servizio ispettivo;
- settore legislativo e servizio stampa.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) D.P.C.M. 12 marzo 1994, il quale istituisce il Dipartimento del turismo, articolato in quattro uffici:

- indirizzo coordinamento e programmazione;
- relazioni internazionali;
- studi e ricerca e raccolta dati. Interventi previsti da leggi speciali;
- settore legislativo e servizio stampa.

Per il settore sportivo la questione non è ancora definita (cfr. al riguardo infra).

Deve essere anche segnalata la disposizione dettata dal comma 2 dell'articolo 18 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 355 che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

Cinema

Articolo 5 bis - D.L. 23 aprile 1993 n. 118 convertito in legge 23 giugno 1993 n. 202.

L'ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni.

Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa:

- con l'autorità competente (attualmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri) in materia di turismo e spettacolo per la determinazione degli indirizzi culturali;
- con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato per la definizione della politica cinematografica.

È prevista l'elaborazione di una proposta di programma concernente:

- la produzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche di interesse culturale;
- le attività dei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi;
- le attività finanziarie volte al potenziamento del settore;
- la riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici;
- l'acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche.

Sulla base del programma approvato sono assegnate le relative sovvenzioni a carico del Fondo Unico dello Spettacolo non inferiori al 15% della quota destinata al cinema.

L'articolo 63, commi 2 e 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 reca disposizioni relative all'imposta sugli spettacoli.

L'emanazione del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 1x marzo 1994 n. 153 concernente «Interventi urgenti a favore del cinema», trova il suo antecedente nel disegno di legge A.S. 1560, approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 1993, che costituiva il testo unificato di un disegno di legge di iniziativa dell'On. le Bordone ed altri (A.C. 1348) e di un disegno di legge di iniziativa del Governo (A.C. 1926). Al termine della discussione generale sul d.d.l. A.S. 1560 la Commissione istruzione del Senato, nella seduta del 22 dicembre 1993, constatato che la Commissione bilancio aveva espresso contrarietà sulle modalità di attuazione degli incentivi finanziari e che quindi non esistevano le condizioni per la sua definitiva approvazione, mentre al contrario risultava indispensabile prevedere un sistema di incentivi dello Stato in collegamento con le analoghe iniziative degli altri Paesi CEE onde non aggravare la crisi della produzione cinematografica, aveva approvato un apposito ordine del giorno. Il documento impegnava il Governo a predisporre sollecitamente un decreto legge che riprendesse i punti più significativi del disegno di legge A.S. 1560.

D'altronde, mentre alcune categorie del cinema (produttori) avevano preso le distanze dal testo in discussione, il disegno di legge non affrontava il tema dell'assetto istituzionale da attribuirsi al settore a seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli aspetti essenziali della normativa dettata dal decreto legge riguardano:

- gli incentivi alle attività cinematografiche, superando il sistema precedente fondato sui finanziamenti a carico del fondo unico per lo spettacolo e sul sistema di fruizione sale;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i rapporti cinema-televisione e i nuovi canali di fruizione;
- la revisione dei film.

Il decreto legge dopo aver definito le nozioni di riferimento: categorie di soggetti ammessi ai benefici, componenti artistiche e tecniche dell'opera, tipologie di opere e di soggetti, stabilisce il criterio generale per l'ammissione ai benefici (articolo 3 - requisiti di idoneità tecnica - qualità artistiche culturali o spettacolari); disciplina le diverse tipologie di sostegno finanziario (articoli da 5 a 11) e l'utilizzazione televisiva delle opere filmiche (articoli 12-13), promuove il coordinamento degli interventi dello Stato e quello delle Regioni e degli enti locali (articolo 15). Sono inoltre previste l'istituzione di un fondo per agevolare, attraverso la concessione di garanzie sussidiarie, la produzione, distribuzione ed esportazione di opere cinematografiche ritenute di interesse culturale (articolo 16); il riordino del Centro sperimentale di cinematografia (articolo 21); l'istituzione del pubblico registro per la cinematografia (articolo 22); alcune agevolazioni fiscali (articolo 24). Viene istituito il Servizio ispettivo presso il dipartimento spettacolo per l'accertamento ed il controllo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici (articolo 25). Le imprese di paesi appartenenti alla CE e i cittadini dei medesimi paesi sono equiparati alle imprese e ai cittadini italiani che abbiano sede in Italia (articolo 26, comma 6).

Un fondo di 50 miliardi di lire è destinato a interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico (20 miliardi) e degli enti lirici e istituzioni concertistiche (30 miliardi) (articolo 27).

L'articolo 27 bis detta disposizioni circa la competenza a conoscere dei reati di cui agli articoli 528 e 668 c.p. e le sanzioni e il sequestro di opere cinematografiche.

La Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994 ha pubblicato i seguenti provvedimenti attuativi della disciplina dettata dal D.L. 14 gennaio 1994, n. 26:

D.P.C.M. 24 marzo 1994 - Norme di attuazione del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26 recante: «interventi urgenti in favore del cinema».

D.P.C.M. 24 marzo 1994 - «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale;

D.P.C.M. 24 marzo 1994 - «Istituzione della giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano».

D.P.C.M. 24 marzo 1994 - «Determinazione del numero, dell'importo, del termine e delle modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano».

D.P.C.M. 24 marzo 1994 - «Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche».

D.P.C.M. 29 marzo 1994 - «Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico».

D.P.C.M. 29 marzo 1994 - «Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale».

Spettacolo, musica e danza - enti lirici

La circolare del 25 ottobre 1993, n. 7 (G.U. n. 271 del 18 novembre 1993) conferma per il 1994 la validità delle norme regolamentari in materia di attività musicali e di danza, con alcune modifiche ai fini degli interventi finanziari.

L'articolo 9 legge 23 dicembre 1992, n. 498 «interventi urgenti in materia finanza pubblica» reca disposizioni per la riduzione della spesa per il personale degli enti lirici e prevede l'adozione di un tariffario dei livelli massimi per i compensi degli artisti, per i contratti di carattere professionale e di collaborazione. Per più specifiche informazioni si rinvia al paragrafo 3.

La legge 20 gennaio 1994, n. 60, «Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate», disciplina la concessione di mutui da parte della Banca Nazionale del Lavoro - servizio al credito cinematografico e teatrale - a favore delle attività musicali e di danza.

Sport

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 27 giugno 1994, n. 414, concernente il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, consente la utilizzazione di fondi assegnati all'Istituto per il credito sportivo differendo al 31 dicembre 1994 il termine per la definizione dei programmi di intervento per gli impianti sportivi.

Il comma 2 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impianti sportivi già proprie del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il D.P.C.M. 7 marzo 1994 (G.U. n. 79 del 6 aprile 1994) istituisce nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze del Segretariato Generale l'ufficio per i rapporti con il CONI per l'esercizio delle competenze statali già appartenenti al Ministero del Turismo e dello Spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

Riordinamento E.N.I.T.

Il precedente Governo, nel contesto dell'esercizio della delega legislativa di cui al comma 35 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aveva previsto al fine del riordinamento dell'ENIT la trasformazione in società per azioni mista tra Stato e Regioni e la possibilità per l'ENIT di concludere accordi di collaborazione con l'ICE per la gestione delle sedi periferiche nei paesi stranieri.

Il decreto legge di riordino delle funzioni in materia di turismo spettacolo e sport prevede, tra l'altro, all'articolo 3, commi 2 e 3 – come si è già detto – che con regolamenti governativi si provvede al riordino degli enti operanti nel settore del turismo conformandosi ad alcuni criteri e principi. Essi stabiliscono che per il riordino dell'ENIT ci si ispiri alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò risulti conveniente sotto i profili dell'economicità e della funzionalità. L'ENIT potrà inoltre avvalersi di altre strutture nazionali e straniere secondo moduli convenzionali.

La Corte dei Conti – Sezione controllo enti con determinazione n. 1/94 del 25 gennaio 1994 ha dichiarato non conforme a legge in quanto non prevista dall'articolo 13 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la nomina dell'amministratore straordinario aggiunto dell'ENIT, effettuata con D.P.C.M. 21 ottobre 1993.

Provvedimenti normativi non definiti

Durante l'XI legislatura i progetti sulle strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali musicali e cinematografici (A.C. n. 3985), quello sull'ordinamento delle attività musicali e di danza (A.C. 1823), quello sull'ordinamento del teatro di prosa (A.C. 4244), non hanno ottenuto l'approvazione parlamentare.

2. Aspetti finanziari della gestione – dati complessivi

Il rendiconto dell'esercizio 1993 per lo stato di previsione della spesa dell'ex Ministero riporta i seguenti dati di competenza, espressi in miliardi di lire:

- a) stanziamenti definitivi 1.417,0 (iniziali 1.379,1);
- b) impegni lordi 1.414,3;
- c) impegni effettivi 1.245,7;
- d) pagamenti 848,7;
- e) residui propri e di stanziamento 565,6;
- f) economie 2,7.

La massa spendibile al 31/12/1993 è risultata pari a 2.746,4 (1.329,4 residui da anni precedenti + 1.417,0 stanziamenti di competenza), a fronte della quale i pagamenti complessivi al 31/12/93 ammontano a 1.271,5.

Alla stessa data la massa impegnabile ammonta a 1.579,6 (162,6 residui di stanziamento di esercizi precedenti, + 1.417,0 stanziamenti di competenza).

Gli stanziamenti definitivi di competenza (1.417,0 miliardi; 564,3 in conto capitale) superano di circa l'1% le previsioni iniziali (1.379,1; 554,7 in conto capitale) e segnano un decremento del -2,2% rispetto

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle dotazioni del 1992 (1.449,5; - 574 in conto capitale) Nel periodo 1988-93, assunto quale periodo di riferimento per l'evoluzione della spesa dell'ex Ministero, l'entità complessiva delle dotazioni di bilancio evidenzia una riduzione del 9,8%.

Circa il rapporto tra spese correnti e in conto capitale, le prime corrispondono al 60,1% degli stanziamenti definitivi le seconde al 39,8%.

Lo stanziamento finale relativo ai trasferimenti correnti (820,0 nel 1993; 852,6 nel 1992; 900,8 nel 1991; 883,1 nel 1990; 845,5 nel 1989; 835,8 nel 1988), diminuiti del 1,9% in sei anni, rappresentano il 96,1% delle omologhe disponibilità e mantengono una linea di continuità; i trasferimenti in conto capitale riguardano la totalità delle disponibilità del titolo II.

Gli impegni sono ammontanti nell'anno a 1.414,3 pari a circa il 99,8% dello stanziamento (il dato è in linea con quello degli esercizi precedenti, a partire dal 1992: 86,2%; 94,7%; 92,4%).

Anche gli impegni in conto capitale hanno riguardato la dotazione pressoché integralmente (564.279 su 564.284).

I pagamenti sulla competenza hanno raggiunto 848,6 pari al 65% degli impegni effettivi (177,2 in conto capitale) e registrano un'evoluzione rispetto al 1991 sia in termini assoluti che percentuali; il 1991 aveva infatti registrato pagamenti per 948,2 miliardi e 70,7%.

I pagamenti sui residui pari a 422,8 mld (282,6 mld in conto capitale) rappresentano circa il 35% della disponibilità, pari a 1329,4 mld.

I residui di stanziamento raggiungono 168,5 (1992: 162,6).

Le economie di competenza sono di 2,7 mld; rispetto all'entità della gestione non sono di particolare rilievo. Le somme eliminate sui residui ammontano a 85 miliardi.

L'indice di utilizzo della autorizzazioni di cassa è stato nel 1993 dell'80,9, nel 1992 del 74,5%, nel 1991 dell'86,4%; nel 1990, del 77,9%. Per una più specifica prospettazione degli eventi più significativi della gestione si rinvia alle tabelle allegate relative alla formazione e utilizzo, rispettivamente, della massa impegnabile e della massa spendibile.

La tavola di smaltimento degli stanziamenti di bilancio riguardante i residui passivi a partire dal 1988 ne evidenzia l'andamento. La complessità dei procedimenti riguardanti la concessione di contributi, che comportano quasi sempre acquisizione di pareri tecnici, determina inevitabilmente un rilevante ammontare di residui passivi.

L'unica articolazione che nelle attuali classificazioni dei bilanci dei Ministeri consente significativi dati di insieme è quella per rubriche. Nel bilancio dell'ex Ministero ne esistono quattro, da esse si ricavano i seguenti dati previsionali relativi al 1993. Dai dati esposti è possibile ricavare, oltre l'entità complessiva delle risorse che lo Stato assegna ai settori affidati alla cura dell'ex Ministero anche la distribuzione delle disponibilità tra i settori e l'ordine di grandezza di ciascuna assegnazione. Quest'ultima esprime la valutazione politica circa la priorità degli interventi.

Stanziamenti definitivi 1993

(miliardi di lire)

Rubrica	Spese correnti	Spese c/capitale	Totale
1. Servizi generali	19,6	—	19,6
2. Turismo (*)	79,8	376,0	455,8
3. Cinema	0,1	172,5	172,6
4. Teatro (**)	753,2	15,7	768,9
Totale generale	852,7	564,3	—

(*) La rubrica 2 comprende i capitoli relativi ai finanziamenti destinati a specifiche iniziative turistiche e agli impianti sportivi per i campionati mondiali di calcio del 1990.
(**) La rubrica 4 comprende i capitoli relativi ai finanziamenti degli enti lirici ed in genere delle attività musicali.

3. Profili di attività istituzionale

Per quanto concerne lo Sport è stata data attuazione al terzo programma di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva, approvato con D.M. 11/4/1991. È stato emanato il decreto interministeriale tesoro-turismo previsto dall'articolo 14 legge n. 202/1991, che consente l'accesso degli interessati ad altri istituti di credito, in alternativa alla Cassa Depositi e Prestiti, mantenendo il beneficio del contributo dello Stato sulle rate di ammortamento.

Circa lo stato di attuazione dei precedenti programmi di finanziamento, si è rilevata particolarmente opportuna la disposizione dell'articolo 20 della legge 30/12/91, n. 412 che ha consentito di autorizzare, per gli impianti in corso di realizzazione, piccole varianti nei limiti del finanziamento già concesso, superando la precedente assoluta immutabilità dei progetti che, per il passato, aveva determinato notevoli inconvenienti. Numerosissime sono state infatti le richieste di autorizzazione di perizie di variante intese all'utilizzazione delle economie realizzate nel corso dei lavori.

In attuazione dell'articolo 15 della legge 23/12/1992, n. 498 che ha consentito la riassegnazione dei finanziamenti concessi e non utilizzati nel corso di un triennio da destinare esclusivamente al completamento degli impianti sportivi già finanziati e rimasti incompiuti, sono state revocate, con decreti 3 agosto 1993, le autorizzazioni relative a mutui non stipulati decorso il triennio dal provvedimento concessivo ed è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 1993 (G.U. n. 269 del 16.11.1993) recante criteri di intervento, termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui. Con tale provvedimento sono state riutilizzate risorse di fatto «congelate», destinandole al completamento di impianti sportivi riconosciuti meritevoli di finanziamento, con il conseguente recupero, a servizio della collettività dei costi già sostenuti. In tal modo è risultata una disponibilità pari a circa 19 miliardi di lire corrispondenti a investimenti per circa 220 miliardi.

Sui grandi temi, — ad eccezione di quelli relativi alla cinematografica — l'assetto normativo non ha subito variazioni. I disegni di legge governativi — già da tempo proposti e riproposti in Parlamento come già segnalato in precedenza — sono ormai decaduti.

Il Fondo Unico per lo Spettacolo — peraltro ormai carente della triennale progettualità, a seguito dei ridimensionamenti dovuti alle varie leggi finanziarie, non riesce a conservare tutte le sue caratteristiche di fondo di investimento, mentre si avverte con sempre maggiore intensità l'esigenza di un costante coordinamento fra i vari soggetti pubblici competenti alla concessione di sovvenzioni.

Non essendo stato portato a termine il progetto riformatore avviato dalla legge 30 aprile 1965, n. 163 recante «Nuove discipline degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», di cui si è detto nelle precedenti relazioni, anche nel corso del 1993 sul piano regolamentare-amministrativo si è continuato a sopperire alla carenza della attuale vigente legislazione con la emanazione di circolari.

Le norme regolamentari emanate risultano innovative rispetto a quelle del 1989, che sono andate a sostituire. Infatti, sempre in attuazione della legge n. 800 del 1967, è stata completamente eliminata ai fini delle sovvenzioni la gratuità degli spettacoli, è prevista l'alternatività dei festival con altre manifestazioni musicali, è stato accentuato il carattere integrativo dell'intervento dello Stato in relazione alle altre entrate, è stato dato maggiore risalto alla professionalità ed alla qualificazione delle realizzazioni.

L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, ha demandato al Ministro del turismo e dello spettacolo «Qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale...» di assegnare a ciascun ente lirico un contributo «finalizzato al sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro...».

Le finalità di innovare sui criteri vigenti per il passato e la prospettiva dell'adeguamento della contribuzione statale alle risultanze delle più recenti gestioni di ogni ente erano rimaste — come evidenziato dalla recente relazione della Sezione di controllo enti di questa Corte (1) — sostanzialmente disattese

1) Corte dei conti — Sezione controllo enti — relazione, deliberata nell'adunanza del 1° febbraio 1994, circa il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate per l'esercizio 1992.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in quanto i criteri di ripartizione adottati con decreto ministeriale del 20 dicembre 1990 riservavano meno dell'1% del contributo alla assegnazione secondo standard di produzione, ripartendo il resto per la maggior parte nelle medesime proporzioni del precedente esercizio e per un quota del 7,24%, sulla base di dati storici riferiti ad esercizi anteriori al 1985.

Essendo rimasti immutati i criteri di ripartizione, come emerge dal decreto ministeriale del 29 gennaio 1992, e facendosi anzi sempre più lontani nel tempo gli esercizi cui fare riferimento per la suddivisione della quota da ultimo richiamata, solo una maggiore considerazione dei dati gestionali relativi agli anni più vicini può ovviare a situazione di sfavore maturatesi nel corso degli anni a danno di taluni enti e premiare con ovvi effetti incentivanti il dinamismo che ha caratterizzato talune più recenti gestioni. Alla mortificazione di progressi gestionali, spesso raggiunti al prezzo di particolari impegni e sacrifici, rischia di sommarci con effetto negativo la consapevolezza negli amministratori degli enti meno meritevoli della certezza di una contribuzione avulsa dai risultati conseguiti.

Lo stanziamento gravante sul fondo unico per lo spettacolo a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, è ammontato per il 1993 a 443,3 miliardi, 1992 a 444,6 miliardi; 1991 a 442 miliardi.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica l'articolo 9 legge 23 dicembre 1992 n. 498 «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» ha stabilito le seguenti misure:

- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale degli enti lirici e istituzioni concertistiche è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato;
- opzione per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale;
- possibilità per il personale vincolato da contratto a tempo indeterminato di svolgere attività di lavoro autonomo o professionale solo a carattere saltuario previa autorizzazione del sovrintendente;
- divieto di assunzione per il 1993 di personale a tempo indeterminato - assunzioni a tempo determinato a determinate condizioni;
- modalità di accertamento della permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato per il personale in servizio al 31 dicembre 1992;
- contenimento delle spese per diarie e per compensi per lavoro straordinario;
- protrazione della decorrenza degli effetti economici del contratto di lavoro del personale al 1° gennaio 1994 - divieto di contratti integrativi;
- per contenere i costi dei compensi degli artisti e dei contratti di carattere professionale o di collaborazione predisposizione di un tariffario dei livelli massimi dei compensi alla base delle medie praticate in alcuni Paesi europei;
- liquidazione agli enti lirici e istituzioni concertistiche un acconto pari al 60% del contributo ordinario dell'anno precedente condizionato ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali non inferiori complessivamente alla quota di spesa globale accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente. Un ulteriore 20% erogato entro il 30 giugno 1993;
- le minori entrate dovute alla riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore per la risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.

L'articolo 27 del decreto legislativo 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, istituisce per il biennio 1994-1995 in aggiunta alla quota ordinaria del FUS un fondo di 30 mld. a favore degli enti lirici e istituzioni concertistiche da assegnare sulla base di criteri che privilegino la produttività nonché la gestione risultante dal raffronto risorse pubbliche e private e pubblico pagante negli anni 1991-1992-1993. Sono inoltre previste:

- la proroga per il triennio 1994-1996 del blocco delle assunzioni;
- la proroga per il 1994 delle spese per diarie e la risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica;

— il blocco dei contratti integrativi aziendali e la definizione biennale del tariffario dei compensi agli artisti.

L'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato ha effettuato numerose ispezioni tra le quali si segnalano Teatro dell'Opera di Roma — Istituto nazionale del Dramma Artistico — ENIT — alcuni Automobil Club provinciali, formulando rilievi in ordine all'irregolarità amministrative riscontrate.

Con la sentenza n. 212 — 23 maggio — 2 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Regione Sicilia il potere di stipulare la dichiarazione di intenti sottoscritta a Palermo il 20.5.1993 dall'Assessore al Turismo della Regione e dal Ministro del Turismo della Repubblica di Tunisia e di conseguenza ha annullato tale atto.

La decisione è stata assunta nel giudizio concernente il conflitto d'attribuzione nei confronti della Regione promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto il documento è stato negoziato e sottoscritto senza informare previamente il Governo e senza averne ottenuto la necessaria intesa, è stato stipulato con un ente non omologo della Regione, è stato sottoscritto da un organo regionale, l'Assessore al Turismo, a ciò non abilitato in materia di competenza statale. Ciò configura una lesione della sfera di attribuzioni statali (cfr. anche sentenze nn. 204 e 290 del 1993).

4. Organizzazione dei servizi e personale

L'attuazione delle disposizioni del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421, è stata piuttosto ridotta.

Ciò è da mettersi in rapporto con l'incertezza sull'esistenza dell'apparato amministrativo conseguente all'avvenuta soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e con i dubbi interpretativi sulla nuova normativa, che ha apportato correttivi e modifiche (D.D.L.L. 470 e 546 rispettivamente del 10/11 e 23/12/93).

A seguito del Referendum la struttura ministeriale «formalmente» è venuta meno e con i Decreti Legge in precedenza citati (art. 3), è stato demandato al Presidente del Consiglio il compito di emanare provvedimenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative statali. Come già si è detto, i relativi decreti sono stati emanati.

Anche per il 1993 il funzionamento degli organi collegiali — previsti dalla legislazione degli anni 1960 con forte vocazione corporativa dei vari interessi pubblici e di categoria ed a contenuto prettamente di privilegio della collegialità piuttosto che della scelta discrezionale supportata da reali dati oggettivi — è risultato di sempre più difficile governabilità per i ritardi nelle designazioni dei vari componenti.

In merito allo stato di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- 1) decreto n. 182 del 26/4/93, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8/6/93 (artt. 2 e 4 legge 241/90);
- 2) circolari, pubblicate tutte sulle G.U., disciplinanti i criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni a favore di tutti i settori dello Spettacolo (art. 12 legge 241/90);
- 3) criteri organizzativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione (legge 15/68);
- 4) circolare n. 600 del 12/7/93 disciplinante l'applicazione delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 24 legge 241/90).

Sono stati individuati i responsabili dei procedimenti nei Dirigenti delle singole Unità Organiche. La situazione del personale è esposta nel prospetto allegato.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EX MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Tabella 1 - Numero di personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno distribuito per qualifica e livello Anno 1993

Qualifica o livello	Dotazioni Organiche	In Servizio Al 31.12.1992		NUMERO				D I P E N D E N T I				In servizio al 31.12.1993			
		Assunti nell'anno		Cessati nell'anno		Usciti dal livello o qualifica		Entrati nel livello o qualifica		M A S C H I		F E M M I N E			
		M A S C H I	F E M M I N E	M A S C H I	F E M M I N E	M A S C H I	F E M M I N E	M A S C H I	F E M M I N E	M A S C H I	F E M M I N E	M A S C H I	F E M M I N E		
Dirig.Gen.Iv.C	3	4 (*)												4 (*)	
Dir. Superiore	6	5	1											5	1
Primo Dirigente	24	15 (**)	11						1					16 (**)	11
Nono livello	13	10	3				1							9	3
Otavo livello	20	14	14											14	14
Settimo livello	77	27	39											27	39
Sesto livello	70	4	1											4	1
Quinto livello	67	45	136	2	3									43	133
Quarto livello	142	29	1											29	1
Terzo livello	76	34	16	2	2									32	16
Secondo livello	3	2												2	0
Pers.non ruolo														0	0
totale	501	189	222	4	3	0	1	0	1	0	1	0	1	185	219

(*) di cui 1 fuori ruolo

(**) di cui 4 in soprannumero (D.P.R. n. 551/81)

5. Conclusioni e prospettive

L'anno 1993 di certo non è stato caratterizzato per eventi di notevole entità nella gestione. Esso invece è stato segnato dall'esito dei referendum che hanno investito anche il Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Ne è seguito il succedersi, a partire dall'agosto 1993, dei decreti legge che hanno «appoggiato» le funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo contestualmente a perfezionare il trasferimento di competenze alle Regioni in termini più accentuati per il settore del turismo, in misura minore per lo spettacolo. Ciò sul piano amministrativo ha ovviamente comportato un rallentamento delle attività, che solo di recente accenna a ridursi per le misure organizzative adottate con l'istituzione dei Dipartimenti del Turismo e dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali soluzioni esprimono comunque un assetto non definitivo. Esse risultano esplicitamente adottate in attesa dell'istituzione di un'amministrazione per le attività culturali. Nel contingente una siffatta soluzione, che avrebbe coinvolto il Ministero per i beni culturali e ambientali, non è stata praticata per tener ferma una distinzione tra un apparato destinato alla tutela di valori culturali essenzialmente storici e l'altro volto ad esprimere un'attività di sostegno per la produzione di valori artistici contemporanei o attualizzati.

La prospettiva della costruzione di una nuova amministrazione presuppone un'attenta ricognizione delle aree da coinvolgere, un giusto equilibrio tra ruolo dell'amministrazione centrale e ruolo delle amministrazioni regionali e locali, ma, soprattutto, la creazione di un contesto in cui possano liberamente esplicarsi le iniziative delle istituzioni culturali e dei singoli privati.

Ciò potrà avvenire in occasione dell'esercizio della delega che l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 concede al Governo per il riordino della pubblica amministrazione.

L'altro evento notevole è stata l'approvazione delle nuove disposizioni a favore degli autori e dell'industria cinematografica. Un primo periodo di attuazione sarà necessario per saggiare la validità delle soluzioni adottate.

Si esprime l'auspicio che la nuova normativa possa risultare efficace a prescindere dalla collocazione degli organismi amministrativi chiamati a secondarne l'applicazione.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del turismo e dello spettacolo
Gestione finanziaria 1993 (milioni di lire)

Tavola 1

	TITOLO I					TITOLO II					TOTALE
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale	Opere e beni immobiliari e mobiliari	Trasferimenti	Altre spese (1)	Totale		
	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X+XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale		
FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE											
1	Residui totali di stanziamento *più al 1.1 (2)	1.064	21.749		22.812		139.753		139.753		162.565
2	Stanziamenti definitivi di competenza	17.556	819.919	21	837.496		566.284		1.403.780		1.417.014
3	Massa impegnabile (1+2)	17.556	841.667	21	869.244		706.037		1.575.281		1.579.579
4	Impegni effettivi su competenza	15.665	786.151	21	801.816		429.621		1.231.437		1.245.758
5	Economie (+) o maggiori spese (-) (2-(4+5))	1.891	746	73	2.710		5		2.715		2.716
6	Residui di stanziamento di competenza al 31.XII (2-(4+5))	188	33.694		33.882		134.659		168.540		168.540
7	Impegni su residui di stanziamento (1-6)	1.064	21.749		22.812		139.753		162.565		162.565
8	Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31.XII (10-6 ovvero 1-7)										
9	Impegni totali su massa impegnabile (4+7)	15.665	807.900	21	828.949		569.374		1.398.323		1.408.323
10	Residui totali di stanziamento *più al 31.XII (6+8)	188	33.694		33.882		134.659		168.540		168.540
11	Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile (9:3)	89,23	94,27	99,99	95,82		80,87		89,16		89,16

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	Cat. II	Cat. IV	Cat. V	Altre (1)	Totale	Cat. X+XI	Cat. XII	Altre (1)	Totale	Titolo I + II
12 Residui iniziali "F+G" al 1.1	1.861	9.349	261.604	251	273.064	35.705	1.020.601		1.056.306	1.329.370
13 stanziamenti definitivi di competenza	17.556	19.254	819.919	21	852.750		564.284		564.284	1.417.014
14 Masse spendibile (12+13)	19.417	24.583	1.081.523	271	1.125.794	35.705	1.584.885		1.620.590	2.746.384
15 Autorizzazioni di cassa	19.193	23.376	853.265	271	896.085	20.705	684.696		675.401	1.571.485
16 Pagamenti su competenza	14.814	7.119	649.501	16	671.450		177.218		177.218	848.667
17 Residui propri da competenza "G" (4-16)	851	7.182	136.650	4	144.688		252.403		252.403	397.090
18 Residui totali da competenza (6+17)	851	7.369	170.345	4	178.569		387.061		387.061	565.651
19 Pagamenti su residui	1.632	2.104	136.370	119	140.224		282.560		282.560	422.785
20 Pagamenti totali (16+19)	16.445	9.223	785.871	135	811.674		459.778		459.778	1.271.452
21 Economie (+) o maggiori spese (-) totali [(4)-(20+22)]	1.917	6.223	25.852	6	33.997		53.768		53.768	87.765
22 Residui totali "F+G" al 31.XII [(1)-(20+21)]	1.055	9.137	269.800	130	280.123	35.705	1.071.539		1.107.044	1.387.167
23 Rapporto % tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile (15:14)	96,85	95,09	78,89	100,00	79,60	57,99	41,31		41,68	57,22
24 Rapporto % tra pagamenti totali e masse spendibile (20:14)	84,69	37,52	72,66	49,86	72,10		29,01		28,37	46,30
25 Rapporto % tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa (20:15)	85,68	39,45	92,10	49,86	90,58		70,23		68,07	80,91

C.e.d. - Servizio Relazioni al Parlamento

(1) Calcolate per differenza
 (2) I residui totali di stanziamento "F+G" al 1.1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F+G" al 31.XII dell'anno precedente

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CC-11-BB-SS00
 MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
 SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI
 (IN MILIONI DI LIRE)

Anni	PREVISIONI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI (COMP-RES)			RESIDUI				
	DEFINITIVE		(2)	DEFINITIVE		(2)	DEFINITIVE		(2)	AL 31 DICEMBRE		(2)		
	INIZIALI	INDEX		INIZIALI	INDEX		INIZIALI	INDEX		IMPORTO	INDEX		IMPORTO	INDEX
1980	81.548	100	-	221.340	100	48,31	221.089	100	245.161	100	53.710	100	882	100
1981	91.797	113	12,6+	330.380	149	48,31	318.837	145	307.467	85	160.990	300	193,7+	5
1982	97.468	120	6,2+	402.926	182	22,0+	393.082	178	380.699	155	167.599	312	4,1+	0
1983	157.541	193	61,6+	418.726	189	3,9+	418.094	188	418.751	171	157.209	293	6,2-	1.000
1984	370.763	455	135,3+	451.802	204	7,9+	448.221	203	434.544	177	104.125	194	33,8-	1.500
1985	132.805	163	64,2-	594.873	269	31,7+	591.712	268	534.001	218	156.692	281	44,7+	803,8+
1986	653.383	809	395,5+	749.219	338	25,9+	745.798	337	752.054	307	135.004	251	10,4-	6.700
1987	752.227	922	141,1+	757.794	342	1,1+	756.044	342	724.130	295	148.150	278	105,5+	3.943
1988	820.511	1006	91,1+	855.474	386	12,9+	852.395	386	830.161	342	150.162	280	0,7+	514
1989	708.714	870	13,5-	869.210	393	1,6+	868.797	392	783.615	320	207.082	386	37,9+	15.844
1990	1.076.290	1320	51,7+	918.025	415	5,6+	916.105	414	848.511	346	253.766	472	22,6+	18.940
1991	1.033.431	1267	4,0-	932.026	421	1,5+	931.654	421	895.602	365	261.219	498	5,3+	18.597
1992	855.748	1049	17,2-	875.440	396	6,1-	872.641	395	834.172	340	273.064	508	2,2+	22.812
1993	824.366	1011	3,7-	862.730	385	2,6-	850.019	384	811.674	331	280.123	522	2,9+	33.862

TITOLO I SPESE CORRENTI

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

1980	21.943	100	-	35.823	100	-	34.275	100	48.911	100	-	52.071	100	31.556	100
1981	26.502	121	20,8+	28.686	80	19,9-	33.812	99	30.759	62	38,4-	28.137	79	24.494	70
1982	26.420	120	0,3-	70.197	196	144,7+	31.222	91	57.661	116	87,5+	65.343	185	52.620	149
1983	28.080	128	6,3+	96.696	276	40,6+	49.121	143	105.602	211	83,0+	98.053	275	65.027	185
1984	168.922	761	494,5+	179.004	500	81,4+	188.124	549	245.453	492	132,7+	178.312	501	235.455	669
1985	171.922	784	3,0+	396.513	939	88,0+	175.715	513	348.163	698	41,6+	335.776	943	307.893	875
1986	368.732	1660	114,5+	370.993	1034	101,1+	378.255	1104	380.103	782	9,2+	370.393	1041	353.526	1004
1987	446.182	2033	21,0+	492.149	1374	32,9+	479.299	1398	491.361	1360	32,7+	424.916	1207	424.916	1207
1988	593.664	2660	30,8+	677.424	1891	37,6+	597.272	1713	672.609	1388	31,6+	675.676	1902	462.120	1313
1989	366.655	1660	36,8-	434.818	1214	35,8-	389.533	1136	387.020	735	47,0-	434.818	1222	199.894	568
1990	504.454	2299	36,8+	1.147.498	3203	163,9+	790.345	2306	1.204.649	2414	228,2+	1.147.498	3224	838.643	2383
1991	341.975	1539	32,2-	589.029	1556	51,4-	669.082	1954	748.803	1500	37,8-	557.992	1588	566.848	1610
1992	574.568	2605	67,1+	574.053	1602	2,9+	964.545	2814	771.813	1546	3,1+	573.839	1612	416.166	1182
1993	554.753	2528	2,9-	584.284	1575	1,7-	782.000	2282	675.401	1353	12,5-	564.278	1585	469.778	1306

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE ANNO BASE COMP = 1980 / ANNO BASE CASSA = 1980

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RELATIVI AL PERIODO 1988 - 1993

DATI AL 31 DICEMBRE 1993

ELABORAZIONE DEL 15 GIU 1994

	Stanziamen- to di competenza	Pagamenti in termini percentuali						Totale pagamenti		Residui		Economie	
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	Importo	%	Importo	%	Importo	%
TOTALE GEN.													
1988	1.532.899	76,14	6,52	0,00	0,01	0,01	0,01	1.267.613	82,69	187.326	12,22	77.960	5,09
1989	1.304.027		64,15	28,03	0,00	0,01	0,01	1.202.393	92,21	71.205	5,46	30.429	2,33
1990	2.065.462			63,94	24,86	3,83	1,74	1.949.094	94,37	80.099	3,88	36.279	1,76
1991	1.490.056				63,63	22,56	0,01	1.294.443	86,20	172.573	11,58	33.039	2,22
1992	1.449.493					57,57	26,67	1.220.944	84,23	226.541	15,56	3.007	0,21
1993	1.417.014						59,86	848.120	59,85	568.302	40,11	592	0,04
TITOLO 1													
1988	855.474	87,53	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	796.007	93,05	35.086	4,10	24.382	2,85
1989	869.210		82,43	12,34	0,00	0,00	0,00	823.760	94,77	20.021	2,30	26.429	2,93
1990	918.025			80,74	15,80	0,07	0,00	886.952	96,62	- 149	- 0,02	31.221	3,40
1991	922.026				80,53	15,84	0,00	898.150	96,37	2.927	0,31	30.949	3,32
1992	875.440					78,35	16,02	826.139	94,37	46.507	5,31	2.793	0,32
1993	852.730						78,74	671.460	78,74	180.688	21,19	592	0,07
TITOLO 2													
1988	677.424	61,76	7,78	0,01	0,02	0,03	0,02	471.606	69,62	152.240	22,47	53.678	7,91
1989	434.818		27,60	59,39	0,01	0,04	0,04	378.633	87,08	51.184	11,77	5.000	1,15
1990	1.147.438			50,50	32,10	6,84	3,12	1.062.133	92,57	80.248	6,99	5.057	0,44
1991	558.029				35,42	33,79	0,02	386.293	69,22	169.646	30,40	2.090	0,37
1992	574.053					25,87	42,90	394.805	68,78	179.034	31,19	214	0,04
1993	564.284						31,31	176.670	31,31	387.614	68,69	0	0,00

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEденENZE DI SPESA